ISTRAVAGANZE

Nuouamente ſeguite

NEL CHRISTIANISS.^MO REGNO DI FRANCIA,

Ouero

ECCESSI DEL POLICISMO;

Colla Regolatione di Lodouico Nono di Francia,
E d'Errico Secondo d'Inghilterra.

Modernamente impugnate dall'Aſſerto
Parlamento di Parigi

NEL LIBRO INTITOLATO

DELLA SOVRANA GIVRIDITTIONE DE' RE
ſopra la Politia della Chieſa:

Colle Contrariſpoſte

DEL CAVALIER PIETRO PAOLO TORELLI DA VRBINO.

Alla ſincera Pietà di chiunque gouerna.

IN COLONIA, Per Gio. Tinchio. M DCXLVI.

Con Licenza de' Superiori, e Priuilegio.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

ISTRAVAGANZE
Nuouamente seguite
NEL CHRISTIANISSIMO
REGNO DI FRANCIA.

VERTIVANO pochi anni sono, trà il Signor Vescouo d'Angiers, & i suoi Canonici in Francia alcune differenze in materia di giuriditione. Ricusauano i Canonici d'ubbidire al Vescouo, ed opponendosi gagliardamente à tutti i suoi attentati, lo necessitarono di venire à certe essecutioni contro di loro. Appellaronsi al Parlamento di Parigi; furono gratamente uditi, e solleuati. Risentitosi di ciò il Vescouo, premesse le consuete ammonitioni; veduto, che non approfittauano, finalmente dichiarò i Canonici iscommunicati per lo indebito ricorso al foro laico in cause Ecclesiastiche. Irritati per questa essecutione i Politici, mandarono subito in luce un libro pieno di discorsi legali, co' quali pretendeuano d'introdurre ne' Prencipi tal qual' asserta giuriditione sopra de gli Ecclesiastici, e di fare euidenza come il ricorso de Canonici era stato giuridico, e le scommuniche del Vescouo ingiuste, e nulle, quale assonto perche hà più dell'Inglese (appresso de quali, il Rè, e Rè, e Papa insieme) che del Francese, doue (almeno ne' buoni tempi) la Chiesa soleua hauere preeminenza sopra de' Rè per infino di giudicargli, conferirgli, e toglierli i Regni, come appare per l'Istoria di Papa Zaccaria I. quale depose Childerico dal Reame, e lo diede à Pipino; e de' figliuoli di Ludouico Pio, quali doppo la morte del Padre, trouandosi in pericolose guerre per l'ambitione di regnare, i Vescoui della Francia furono i Giudici supremi delle lor differenze: diuisero i Regni, ed adiudicarono à cadauno il dominio, che parue loro più conueneuole: ne fù chi alla diffinitiua loro sentenza contradicesse; tuttoche Lottario figliuolo maggiore fosse Imperatore, e Rè insieme. E Carlo, e Ludouico fratelli minori, fossero anch' essi Rè de' Stati, che gl' erano toccati in sorte: acciò somiglieuole scrittura con i perniciosi suoi inchiostri, non peruerta il Cattolico candore di chi gouerna, ad ingerirsi nelle cause Ecclesiastice de Facto, *e non de* Iure; *come anticamente faceuano i Tiranni persecutori della Chiesa, hò deliberato con questo brieue discorso nudo di tutti i lumi d'Eloquenza; mà abbondante per auuentura di fondate ragioni, non dirò di rispondere (che non presumo tanto) mà di eccitare almeno altre penne più erudite à sodisfare alle pericolose fraudulenze di somiglianti cauilli.*

Ed ancorche i discorsi de' Politici siano assai prolissi; il succo nondimeno di tutti loro, per quant' hò potuto sottrarre quiui si racchiude. La Chiesa, dicono, può considerarsi quanto à dui stati; uno interiore puro spirituale, doue si tratta de Sacramenti, e de dogmi della Religione; l'altro esteriore puro temporale; doue si considerano i costumi, e gli abusi de gli Ecclesiastici. Quanto al primo ordine, il Prencipe non hà souranità alcuna sopra la Chiesa; anzi come soggetto, da quella attende essere istrutto di quanto hà da credere, ed operare per saluarsi; e questo è il più, che gli Ecclesiastici possano pretendere à suo fauore. Quanto al secondo

ordine, il Prencipe hà giuridittione fourana; so non de iure, almeno de facto, per la inueterata consuetudine, ed immemorabil possesso, che tiene di giudicare gli Ecclesiastici (qual possesso prouano con vna immensità d'essempi, e giudicij seguiti in tutti i tempi) tanto più vrgenti, quanto che gli Ecclesiastici stessi, da se medesimi per lo decorso di molti secoli, si sono soggettati al Tribunale laico, da onde ne è rissultata ne' Prencipi vna giuridica prescrittione, ed vn ius direttiuo, e coattiuo sopra di loro, equiualente, se non preponderante al Ius, e diritto, che ponno dare le leggi, in virtù del quale giuridicamente ponno ingerirsi in tutte le cause ciuili, e criminali de Religiosi (quali erano quelle, che vertiuano trà il Signor Vescouo, ed i Canonici d'Angiers) e per tanto, conchiudono, il ricorso fatto al Parlamento; fù più che giuridico; e le scommuniche fulminate più che ingiuste, e nulle; E stante che gli essempi habbiano più forza per persuadere, che non hanno i discorsi, ò le ragioni; trouandosi i Prencipi in attuale possesso di giudicare gli Ecclesiastici, sarà leggierezza vana andar inuestigando se de Iure habbiano, ò debbano hauere somiglieuole potestà; come fanno alcuni adulatori della Chiesa; mà conuiene stare à quello, che de facto si prattica adesso, e si è pratticato sempre nelle Republiche. Leggasi con attentione il Libro de' Politici, e trouerassi, quiui in sostanza ridursi tutto lo sforzo maggiore de i loro discorsi.

Io all'incontro per risposta in sostanza stabilisco questa Propositione.

IL Prencipe, nè come Prencipe, nè come difensore de Sacri Canoni, nec de Iure, nec de Facto authentico, nè per inueterata consuetudine, nè per immemorabil possesso, nè per volontario soggettimento de gli Ecclesiastici, nè per valida prescrittione, nè per qual si voglia altro imaginabile pretesto, può hauere sourana giuridittione sopra la Chiesa: mà se si ingerisce ne gli Ecclesiastici (supposto che non lo facci con sacrilega violenza, come faceuano gli antichi persecutori della Chiesa) lo fà solo, ò per commissione, ò per priuileggio del Papa, ò per volontaria compromissione delle parti, col beneplacito del Superiore; od in mancanza de Giudici Ecclesiastici, sub spe ratæhabitionis della Chiesa, ò sotto altri somiglieuoli colori, tutti importanti inferiorità, ministero, e dipendenza dal Papa: onde il Libro de Politici non doueua intitolarsi della Sourana Giuridditione sopra la Chiesa (come indebitamente s'è intitolato) mà del riuerente ministero de Prencipi in difesa della Santa Sede; ed in essecutione de Sacri Canoni (come anticamente si preggiauano d'esser chiamati i piissimi Imperatori Costantino, Teodosio, Martiano, Valentiniano, Carlo Magno, Ludouico Pio, ed altri. E questo è il più più, che conuincano gl'infiniti essempi, che i Politici apportano; cioè, che presuppostæla commissione, od il priuileggio del Papa, i Prencipi habbiano più volte essercitata giuridittione sopra gl Ecclesiastici, giudicando le cause loro; Mà quindi non può inferirsi: Adunque hanno giuridittione sourana; come incautamente inferiscono i Politici: quando non ogni giudicatura hà necessariamente da eseguirsi con auttorità sourana; mà, ò con essa, ò con auttorità delegata, come si esperimenta nei Vicerè, quali essercitano giuridittione sopra de' Vassalli; e nondimeno la loro giuridittione non è sourana (che vuol dire indipendente da altri) mà ministeriale, e delegata dal Sopremo Monarca: Nella medesima forma, perche anche i Prencipi hanno essercitato, ed attualmente

tualmente esercitano giuridittione sopra gli Ecclesiastici, in virtù di priuilegi ottenuti dal Papa, la loro giuridittione non può dirsi sourana; come indebitamente la chiama il Politismo; ma delegata, e ministeriale, della quale solamente sono capaci: E questo solo punto, ben penetrato, è basteuole per gettar' à terra da fondamenti tutte le macchine de' Politici: e per risposta (almeno appresso gl' intelligenti) à tutto il contenuto del loro libro; per quelli nondimeno, che non hauessero habilità di cauare dalle massime vniuersali, le risposte alle difficoltà, in particolare, andremo partitamente prouando, quant' habbiano proposto; ed insieme insieme abbattendo tutto ciò, che gli auuersarij à pregiuditio della Santa Sede hanno saputo cauillare.

Il Prencipe nè come Prencipe, nè come difensore de Sacri Canoni può hauere giuridittione sourana sopra la Politia della Chiesa.

CHE il Prencipe dunque nè come Prencipe, nè come difensore de Sacri Canoni, possa hauere giuridittione sourana sopra la Politia della Chiesa, questa è verità diffinita in molti Concilij Generali; ed insegnata da tutti i Santi Padri (e quello, che grandemente stringe) è stata confirmata da tutti i Potentati, quantunque interessati, quali nella opinione del Mondo, fiorirono con fama di maggior virtù; onde il negarla sarebbe vn' espresso voler contradire alla Chiesa, à Santi Padri, à Prencipi medesimi, ed in vna parola, vn pretẽdere ad vso de Caluinisti, ed Vgonotti non esser' soggetti à chi si sia. Affaticansi grandemente nel loro Libro i Politici, per prouare il loro assonto, con Concilij generali, decretali de Pontefici, e prammatiche Regie, e per autenticamento maggiore de' loro discorsi, apportano i Testi intieri in latino, come stanno (& meritamente) perche trattandosi quiui, non de romanzi, ò di belle forme di dire, ma de ponti grauissimi di giurisdizione, trà le supreme potestà dominanti, spirituale, e temporale, conuiene stare sul sodo delle raggioni, e non sul vago del dire: il che non può effettuarsi, che coll'addurre i testi, e le leggi, nella propria loro forma latina; col medesimo ordine procederò ancor io, valerommi dei medesimi Concilij, Decretali Pontificie, ed editti Regij: addurrò le medesime parole loro latine, non tanto per corroboramento maggiore della verità, quanto acciò il Lettore rimanga qui pienamente sincerato di quello che si tratta, mentre leggerà le sentenze medesime dei più santi Prelati, che habbia hauuto la Chiesa di Dio proferite dà loro non con inchiostri, ma con veracissimi affetti soggeriti dallo Spirito Santo, che non può errare; chi non intende il latino, trappassi, ad ogni modo non rimarrà priuo del sostantieuole del discorso. Terrò lo stile medesimo, che hò tenuto ne gl' altri cinque trattati, poco tempo fà mandati alle stampe, sì per essermi connaturale, come per hauer intesi da più parti non essere riuscite del tutto discaro. Il primo Trattato è intitolato Bilantio delle Confederationi, e guerre de Prencipi giuste, & ingiuste, contro le massime dello auerso Cattolico di Stato. Il secondo è inscritto: i veri confini delle Potestà Dominanti, spirituali, e temporale, contro il decreto della Sorbona in detestatione del Libro del Padre Santarelli Giesuita: Il titolo del terzo è, quali presaggimenti possano hauersi dalle presenti rileuolte dell' Austria, e della Spagna, e dai progressi de gli Eretici, e Collegati Francesi, contro gl' insolenti inchiostri del sacrilego Zimbelista, nel

Libro

Libro chiamato l'Italia schernita. Il titolo del quarto è, qual sia il diritto de' Francesi allo specioso titolo di Christianissimo? il vigore dell'antica lor legge detta salica? la sossistenza delle immunità della Chiesa Gallicana? Il modo di leggere senza pericolo le scritture moderne, che escono dalla Francia? E finalmente qual sia lo spirito vitale di tutte le Monarchie, &c. Il quinto è intitolato le Sognate rouine sopra le Auguste Monarchie Austriaca, ed Ispana contro le empie imprecationi della infedeltà, disperata di poter preualere mentre quelle fioriscono: Non hò mandato, ne penso di mandare in luce le risposte già formate al peruitioso Libro intitolato l'Istoria del Concilio di Trento, perche preuenuto da penna più dotta della mia, e non scriuendo io, che per necessità, doue altri ò non hanno assolutamente scritto, ò non scritto à sufficienza, hò stimato bene conforme al commun prouerbio, cedere locum Maiori, *ed vltimare altre mie fatiche di maggior rilieuo, raccordeuole, che anche all'apparir del Sole, suanisce in vn punto lo scintillare di tutte le stelle? e quãto hò scritto chiamo Dio in testimonio, che non è stato per interesse imaginabile, ch'io habbia (quando la mia cadente età al sepolchro non à gl'honori mi chiama) ma per mero zelo di diffendere la verità, e per appplicare ai meno intelligenti il vero antidoto contro i veleni, che l'empio Caluinismo sotto colori Politici và disseminando per le prouincie, tanto più auidamente abbracciati, quanto maggiormente intepidita la fede, e accresciuta l'ambitione di ampliare,* siuè per fas, siuè per nefas, *la propria giuridittione, e massimamente intimorito, e spinto da quello, che scriue S. Ambrosio in vna lettera all'Imperador Theodosio, che i Dottori, particolarmente i Theologi, e Canonisti, sono traditori delle* Republiche, *se col sangue medesimo, non che colle voci, e co gl'inchiostri non si oppongono à tutte le nouità, colle quali l'atteismo del continuo vassi affaticando per deprauare la purità della nostra Santa Religione in tutti vniuersalmente, ma in particolare in quelli che gouernano, e quando altro non habbia ottenuto il mio scriuere, haurò almeno vbbedito al precetto del Signore;* Vnicuique mandauit Deus de proximo suo. *Discendendo dunque alla proua del nostro assonto, dico la nostra propositione esser stata definita.*

Nel Concilio Calcedonense art. 5. cap. 9. oue così si determina: se frà gli Ecclesiastici nascerà qualche disparere, guardinsi di non ricorrere al foro laico; mà vadano al loro Vescouo; ò dal Giudice, che il Vescouo gli deputerà; altrimente, contrafacendo, sijno grauemente puniti: Si Clericus, aduersus Clericum negotium habeat, non relinquat suum Episcopum, accedens ad sæcularia iudicia; sed prius negotium agitetur apud proprium Episcopum; vel si fuerit negotium contra Episcopum, apud arbitros, ex vtraque parte electos, audiatur; vel apud Synodum Prouincialem; & si contrafecerit, Canonicis subiaceat pœnis. *E nel Concilio Staense cap. 32. dicesi* Clericum nullus præsumat apud sæcularem iudicem, Episcopo non permittente pulsare; & si pulsatus fuerit, non respondeat, nec proponat. *E nel Concilio Cartaginense 3. cap. 9.* Placuit, vt si cuiquam Episcoporum, Presbyterorum, Diaconorum, aut Clericorum fuerit intentatum, vel ciuilis causa fuerit commota, si relicto Ecclesiastico iudicio, publicis iudicijs purgari voluerit; etiam si pro ipso fuerit prolata sententia, locum suum ammittat; & hoc in criminali actione; in ciuili verò perdat, quod cui-

euicit: in eligendo enim iudices, iniquè de consortio Ecclesiæ iudicat, qui de vniuersa Ecclesia malè sentiendo, de iudicio seculari poscit auxilium; cum tamen priuatorum Christianorum causas, Apostolus ad Ecclesiam deferri, atque ibi determinari præcipiat. *E nel Concilio Romano sotto Siluestro Papa.* Nullus Clericus, vel Diaconus, aut Presbyter, propter quamcunque causam, intret in curiam, aut ante iudicem ciuilem causam dicere præsumat; & si introierit, anathema sit. *E nel Concilio Parisiense cap.10. nel Remense cap.6. nell'Aurelianense cap.20. nell'Artisiodorense cap.43.* Nullus Iudicum, nec Presbyterum, nec Diaconum, aut Clericum vllum, aut iunioris Ecclesiæ sine licentia Pontificis per se distringat, aut condemnare præsumat; quod si contrafecerit, ab Ecclesia, cui iniuriam irrogare dignoscitur, tamdiù sit sequæstratus, quousque reatum suum agnoscat, & emendet. *E nel Concilio Matisconense, cap. 8.* Nullus Clericus alium Clericum ad Iudicem sæcularem accusare, aut ad causam dicendi trahere quocunque modo præsumat; sed omne negocium Clericorum, aut in Episcopi sui, aut Presbyterorum cum Archidiaconi præsentia finiatur; & qui secus fecerit, seuerè puniatur. *Legganfi tutti gli altri Concilij, particolarmente quelli, che sono stati celebrati in Francia, e trouerassi, come in tutti acremente viene prohibito sotto pena di scommunica, così à Chierici, che non ricorrano, come à Giudici, che non ammettano i loro ricorsi, se non cō licēza del Papa, e ne' casi priuilegiati per concessione della Chiesa.*

Auuertiscono però il Concilio Carthaginense, e Mileuitano, che quando si fulmina la scommunica contro quelli, che ricorrono al foro Laico, intendesi di quelli solamente, che ricorrono per essere giudicati; mà quelli, che vi vanno, non à questo fine, ma solamente per essere fauoriti, ò raccomandati al Giudice loro Ecclesiastico; acciò gli amministri buona giustitia; habbia protettione de' loro interessi, e gli deputi Giudici disinteressati, ò sotto altri pretesti somiglieuoli, questi, dicono, nō incorrono in cēsura alcuna. Placuit, *dicono i Padri,* vt quicunque ab Imperatore cognitionem publicorum iudiciorum petierit, honore proprio priuetur: Si autem Episcopale iudicium ab Imperatore postulauerit, nihil ei obsit: *E per questo nel Concilio Romano sotto Simaco Papa, essendosi presentito, che Basilio Vicegerente del Rè d'Italia in Roma, per quiete della Città, e per impedire i disordini, che regolarmente sogliono succedere nella elettione de' Papi, haueua publicato certo editto che non si potesse procedere alla elettione, senza il suo interuenimento, fù incontinente abrogato, e dichiarito nullo; perche secondo le Diuine, ed humane leggi, il Prencipe laico, da se medesimo, non hà auttorità di ingerirsi ne' negocij Ecclesiastici, qual'è l'elettione del Papa, e l'altre cause ciuili, e criminali de Religiosi.*

Parimente i Sommi Pontifici nelle sue Decretali, e costitutioni Pontificie, (quali sono d'vguale auttorità con i Sacri Canoni, e colle definitioni de' Concilij, come proua San Nicolò Papa in vna lettera à tutti i Prelati della Francia appo Gratiano dist.19. cap. Si notum, *tutti i Papi, dico, concordemente insegnano questa verità. Alessandro Papa nella prima lettera* ad omnes fideles, *dice, che quelli, che si sforzano di sottomettere i Religiosi al giudicio laico, sono insidiatori della Chiesa, e persecutori di Christo.* Delatum est ad huius Sanctæ, & Apo-

& Apostolicæ sedis apicem, quod quidam Aemuli Christi, eiusque Sanctæ Ecclesiæ insidiatores, Sacerdotes Dei ad Iudices publicos accusare præsumant; cum magis Apostolus Christianorum causas ad Ecclesias deferri, & ibidem terminari præcipiat: taliter præuaricantes. præuaricati sunt in Deum suum, & non obediunt præceptis eius. *Lo stesso conferma Innocentio Papa, scriuendo à Vitturio Ratomagense: lib.9. Epist.32.* Ad Romanum defensorem Siciliæ. *S. Nicolò Papa nella lettera ad Michaelem Imperatorem. E Papa Giouanni proseguendo questo medesimo discorso, doppo molte sentenze di soprema grauità, finalmente conchiude:* Non igitur à legibus publicis; non à potestatibus sæculi, sed à Pontificibus, & Sacerdotibus Omnipotens Deus, Christianæ Religionis Clericos, & Sacerdotes ordinari, ac discuti voluit. Imperatores Christiani, subdere debent exequutiones suas, suis præsulibus, non præferre: *Perche, come dice Gelasio Papa in vna lettera à i Vescoui d'Oriente:* Nunquam de Pontificibus, nisi Ecclesia iudicauit. Non est humanarum legum de talibus ferre sententiam; obsequi solent Principes Christiani, Decretis Ecclesiæ, & non suam præponere potestatem: Episcopis caput subdere Principes solent, non de eorum capitibus iudicare? *E la ragione fondamentale di tutti questi Decreti (dicono Sergio, e Pelagio Papi, appresso Grattiano 11. quæst.1.c.15.& 16.) è perche secondo tutte le leggi l'Attore hà da seguire il foro del Reo:* Actor sequitur forum Rei: *Adunque, quando i litiganti sono Ecclesiastici, e la cosa litegiosa parimente è Ecclesiastica, nel foro de gli Ecclesiastici, cioè nel Tribunale de' Vescoui, e non in quello de' secolari deu la lite trattarsi, e diffinirsi. Al riuescio; quando il Religioso piatisce co'l secolare, bassi la lite da agitare nel foro laico; perche questo è il Tribunale de' Laici, e per la regola detta.* Actor sequitur forum Rei, si quisquam Clericus *(dicono i preallegati Pontefici)* siuè inferioris, siuè potioris gradus petitus existat, & contra laicam personam, suas dirigat actiones; iste modis omnibus non alibi, quam apud Prouinciæ iudices negocium suum dicturus accurrat; Si quis autem Laicus, Religiosum cuiuscunque gradus, duxerit esse pulsandum, ad Episcoporum iudicium in eadem Ciuitate, vel Territorio constitutorum proponat eas, quas se habere existimat actiones; quem ordinem legibus per omnia conuenientem, atq; consentaneum, illa regula manifestat, quæ præcipit Actorem, forum semper sequi pulsati, Clericis verò pulsatis, in Episcopali iudicio, forum competere, principalium quoq; Sanctionum declarat auctoritas: *Essendo dunque i Decreti de Papi, & le definitioni de Concilij fondati sopra le leggi stesse ciuili, non potrà giustamente il Policismo recalcitrare, e dire, che sono fatte da Preti interessati; come dissero i Farisci à Christo.* Tu testimonium perhibes de te ipso, testimonium tuum non est verum; *Massimamente, quando la parte medesima interessata, cioè tutti i potentati, che da douero, e non solamente nell'esteriore, alla Farisaica, professarono la nostra Santa Religione, con editti publici più volte gl'hanno abbracciati, e roborati, non tanto per la riuerenza che portauano alla Chiesa, quanto per la osseruanza delle leggi Ciuili, inhibendo à tutti i Tribunali Laici, che niuno ardisse di intraprendere qualsiuoglia sorte di cause Ecclesiastiche,*

ma

ma secondo la legge commune (Actor sequitur focum Rei) *doue si trattaua dello interesse de' Religiosi, al foco Ecclesiastico, non al secolare si fa cesse ricorso. Vdiamo gl'editti de' Prencipi come stanno* ad verbum *: e la ostinatione medesima, non che la durezza de' politici non potrà non ammutirsi.*

Continua lege Sancimus, *dicono gl'Imperatori, Valentiniano, Teodosio, Arcadio, ed altri appo Gratiano 11.* quæst. 1. cap. 5. Vt nullus Religiosorum ad iudicia, sine ordinariorum iudicum licentia pertrahantur. Habent illi suos Iudices; nec quicquam eis publicis cũ legibus est commune. *Perciò Costātino Imperatore, trouandosi nel Concilio Niceno, essendogli presentate alcune querele contro certi Vescoui, chiamatili in disparte, stracciò le querele, e disse loro.* Vos Dij estis, à vero Deo constituti; ite, & inter vos causas vestras iudicate *:* Dignum non est, vt nos, Deos iudicemus *:* A nemine iudicari potestis; ad Dei solius iudicium reseruamini *: e la querela non conteneua materia di fede, (oue sogliono ricorrere i politici) ma era intorno à costumi de' Prelati, e nandimeno l'Imperatore contesta, ciò non essere di suo foro, ma della Chiesa, e di Dio, e perciò ricusa il giudicio, e straccia la querela. Parimente Basilio Imperatore, trouandosi anch'egli nel Concilio di Costantinopoli, dou'erano i Legati del Papa, gli Ambasciatori dell'Imperatore d'Occidente, e quelli del Rè di Bulgari, con elegante oratione mostrò, come non era lecito à Prencipi ingerirsi ne' negocij de' Religiosi; perche ciò non si poteua fare senza offesa grande di Dio, e ruina manifesta de' proprij stati.* Nobis laicis, *dice,* nullo modo licet de Ecclesiasticis causis sermonem mouere, neque pœnitùs resistere integritati Ecclesiæ, & vniuersali Synodo aduersari: Hoc enim inuestigare Patriarcharum, Pontificum, & Sacerdotum est, qui regiminis officium sortiti sunt; quantæcumquè enim Religionis, & sapientiæ laicus existat, quis vocari non desinit: rursus quantæcumquè Episcopus sit irreuerentiæ plenus, & nudus omni virtute, donec Antistes est; & veritatis verbum rectè prædicauerit, Pastoris, nominationis, & dignitatis damna non patitur *:* Quæ ergo nobis (in ordine ouium constitutis) ratio est, Pastores, verborum subtilitate discutiendi; & ea, quæ super nos sunt, quærendi, & ambiendi? oportet nos cum timore eos audire, & à facie eorum vereri, cum sint ministri Domini omnipotentis, & eius formam possideant; & nihil amplius, quàm, quæ nostri ordinis sunt, perquirere: nunc autem, vt videmus, adeò multos malitia, in insaniam accendit *(attendono i Politici)* vt obliuiscentes proprij ordinis; & quod pedes sint, minimè cogitantes, legem ponere velint oculis, non vt natura se habet; sed vt ipsi cupiunt; & singuli, ad accusandum maiores, semper promptissimi; ad corrigendum autem ea, in quibus accusantur, pigerrimi *:* Moneo igitur, & hortor omnes, qui tales sunt, vt maledictum, & alternum odium auertentes; iudicare suos Iudices nolint; sed attendant sibi; & secundum Diuinam voluntatem viuere contendant. *Era Basilio prencipe Greco, ne si sà, che di souerchio fosse appassionato per la Sede Romana, ad ogni modo pizzicando anch'egli le medesime corde di Costantino, afferma, che il pretendere di giudicare i costumi de gl'Ecclesiastici non è che vn presumere di volere contro la dispositione della natura, esser pastore del proprio pastore, giudice del suo giudice, e maestro del proprio precettore; e fauella chiaramēte, non solamēte quāto ai dogmi della fede (intorno à che non vi può*

B esser

esser dubbio) ma quanto à costumi (de' quali i politici pretendono essi essere legitimi censori) come dalla serie del discorso dell'Imperatore manifestamente può sottrarsi. Quindi Martiano Imperatore considerato l'infausto fine, che haueua hauuto Valentiniano suo precessore, quando, doppo hauer fauorita la Chiesa per lo spatio di trent'anni in circa, per disgusti hauuti, ò per altra qual si sia cagione, mutata mano, leuò à Vescoui il ciuile, e criminale de' Religiosi, decretando, che non potessero giudicare altre cause, che le pure spirituali (come hora pretendono i Politici) non tantosto leuò i suoi fauori dalla Chiesa, che Iddio sottrasse da lui la sua protettione; e datosi in preda à piaceri, ed alle magie, in breue finì miseramente la vita, veciso in Roma da suoi nemici; doue per lo adietro era vissuto del continuo in sopreme felicità: Atterrito, dico, il successore Martiano da cotesto tragico euento, riuocò subito l'empio Decreto, e restituì à Vescoui il ciuile, e criminale, come di prima, prohibendo à tutti i Magistrati laici sotto graui pene, che niuno ardisse sotto qualsiuoglia colore ingerirsi ne' Religiosi. Et il medesimo fece Leone Imperatore, come può vedersi nelle Historie; E Lodouico Rè di Francia, hauendo congregati tutti i Prelati nel Concilio Meldense, e Parisiense, impose loro, che consultassero insieme qual potesse essere la cagione, per la quale lo sdegnato Dio con tante calamità affligeua quello per lo adietro tanto prosperato Regno, e qual rimedio più opportuno potesse addursi? tutti di commune consenso conchiusero, la vera cagione essere lo sacrilego ingerimento, che faceuano i Magistrati laici ne' beni, e giuriditioni della Chiesa; e non esserui altro rimedio, che astenersene, e restituire alle Chiese i beni tolti, e lasciare a i Vescoui la giudicatura de' loro Religiosi; come dispongono i Sacri Canoni appo il Baronio sotto l'anno 845. e 846. Sono i più dotti, e Santi Prelati della Francia quelli, che fauellano in questa guisa, non diuisamente, ò come persone priuate habili à fallire, ma ragunati per ordine publico in duoi Concilij solenni rappresentanti la Chiesa vniuersale, quali assistiti dallo Spirito Santo non poteuano errare. Ad ogni modo l'arditezza Francese non pauenta di dogmatizare tutto l'opposto di quello, che la Santità infallibile della lor Chiesa hà stabilito: In qual preggio douranno esser hauute in Italia, ed altroue le prammatiche di quel Regno, quando la medesima Maestra della Francia con tanta libertà come sacrileghe le detesta? E pure il Saluatore nel Vangelo commanda: Quæcumque dixerint vobis, seruate, & facite. *E' poi tanto lontano, che i Prencipi veri Cattolici habbiano giamai pretesa souranità sopra la Chiesa, che anzi con editti publici decretarono, che le cause de medesimi secolari, ettiamdio mentre attualmente si agitauano nel tribunal laico, e si staua per promulgare la sentenza, se vna delle parti (consentiente, ò reclamante l'altra) voleua esser giudicata dal Vescouo, il Giudice laico incontinente fosse obligato rimettere la causa con tutte le scritture al Vescouo; & la sentenza, che'l Vescouo prononciasse, fosse inapellabilmente eseguita: gli editti sono di Costantino, e Teodosio Imperatori, confermati dal Francese Carlo Magno, e successore appo il Baronio ne gli annali; e Gratiano II.* quæst. 5. cap. 35. 36. 37. *Non veggo quiui, qual'iscampo potranno ritrouare i Politici per saluarsi.* Quicumque litem habuerit, *dicono,* (siuè possessor, siuè petitor fuerit, vel in initio litis, vel decursis temporum curriculis, siuè

cum

cum negotium peroratur, siuè cum iam cœperit promi sententia) si Iudicium elegerit, Sacrosanctæ Sedis Antistitis, illicò sine aliqua dubitatione, etiam si alia pars refragetur, ad Episcoporum iudicium, cum sermone litigantium dirigatur: Omnes causæ, quæ vel Prætorio iure, vel ciuili tractantur, Episcoporum sententijs terminatæ perpetuo stabilitatis iure firmentur: nec vlterius liceat retractare negotium: quod Episcoporum sententia deciderit, hoc nos edicto salubri, aliquando censuimus, hoc perpetua lege firmamus, malitiosa litium semina comprimentes. *Imaginisi hora il lettore, se così la sentono, e decretano i Prencipi secolari professori di vera pietà, quello, che debbano scriuere, ed insegnare i Santi Padri: Tralascio i loro testimonij, non tanto per breuità, quanto per non sapere di quanto peso possano essere appò i Politici, (à gli occhi de' quali, se non risplende il sole dell'auttorità della Chiesa, meno potrà rilucere il lume delle stelle, e l'auttorità de Santi Padri:) Basti dire, che ogni anno il Giouedì Santo, inherendo alla dottrina de Dottori Sacri, rinnoua il Sommo Pontifice le scommuniche contro i violatori della immunità Ecclesiastica, e contro gl'inuasori delle giuridittioni Spirituali, dalle quali, chi assolue i trasgressori pertinaci. Sallo per hora Dio, ma lo sapranno anche l'anime loro, e piaccia al Cielo, che sia à tempo, e con frutto, e non con pena di maggior dannatione: Vn Prencipe dunque, come Prencipe nè per legge Diuina, nè per legge humana può hauere giuridittione sourana sopra degli Ecclesiastici particolarmente quando (come vedremo più à basso, con i Politici, e gli Teologi) il Prencipe non hà la sua auttorità immediatamente da Dio; ma dal Popolo, (perloche il Principato secondo tutti non è de Iure Diuino, vel naturali: ma de Iure Gentium: ed il Popolo ben sassi, che non hà giuridittione sopra la Chiesa, in conseguenza non può hauerla transferita nel Prencipe, dando ad altri quello, che non hà per se medesimo?*

In quanto poi difensore de Sacri Canoni, molto meno può il Prencipe pretendere sourantà sopra la Chiesa: imperciòche, come s'è riferto di sopra, tutti dispongono, che le cause de gli Ecclesiastici, tanto ciuili, quanto criminali siano giudicate nel tribunale Ecclesiastico, e non nel laico; e che solamente quando il Prencipe è ricercato da superiori, possa interporre la sua auttorità, per isforzare i contumaci all'vbbidienza, ed essecutione delle sentenze della Chiesa, senza essaminare il giudicio fatto da Vescoui; come dichiarò, e confermò Giustiniano nel luogo citato poco di sopra. Si quis contra Clericum actionem aliquam habeat, adeat prius Sanctissimum Episcopum; ille verò causam inter eos dijudicet. Et si vtraquè pars his, quæ iudicata sunt, non acquieuerit, iubemus per loci Iudicem, executioni perfectè mandari. *Adunque, se il Prencipe hà da essere difensore, e non distruttore de Sacri Canoni, tanto per appunto hà da essequire, e non da pretendere di giudicare egli ne' suoi tribunali, le cause de Religiosi, ne in prima, ne in seconda instanza; ò per via d'appello, come dicono i Politici: Al certo non v'è chi non sappia, che l'inferiore non può hauere giuridittione sourana sopra del superiore, altrimente sarebbe inferiore, e superiore insieme, ch'è implicanza di contradittione: Hora l'ordine laicale è inferiore assolutamente all'ordine Ecclesiastico, secondo tutti i buoni Cattolici: onde Santo Ignatio Martire nell'Epistola* ad Smirnenses: *Nella Christianità, dice, non v'è grado*

più honoreuole , è lo Episcopale : Il primo honore deuesi à Dio , il secondo al Vescouo , il terzo al Prencipe . *San Gregorio Nazianzeno* ad cives timore percu'tos . *San Giouanni Grisostomo* lib. 3. de Sacerdotio, & homil. in cap. 6. Isaiæ, *& Sant'Ambrogio nel* lib. de dignitate sacerdot. cap. 2. *Il Vescouo, dicono , tanto hà da essere preferito al Rè , quanto è preferito l'oro al piombo , ed il Sole alle stelle ; anzi aggionge San Grisostomo* homil. 43. in Matth. *che non solamente i Vescoui , ed i Sacerdoti , ma etiandio i Diaconi deuono esser' anteposti al Prencipe .* Si Dux, *dice*, (*parlando co'l suo Diacono*) si is, qui diademate ornatur, indigne adeat, cohibe, & coerce, maiorem tu illo habes potestatem . *Basilio Imperatore , confermando ciò nel Concilio di Costantinopoli , dice, che nella Chiesa i laici sono come i piedi, ed i Sacerdoti gli occhi ; I Vescoui come Pastori, e Padri; i secolari come pecorelle, e figliuoli . Costantino Imperatore passa innanzi nel Concilio Niceno , ed aggiunge (come s'è riferto di sopra) che i Sacerdoti sono Dei , ed i Prencipi huomini ; e perciò non conuiene , che gli huomini pretendano di giudicare i Dei . Valentiniano Imperatore, essortando i suffraganei di Milano ad eleggere vn' Arciuescouo degno di quella carica :* Talem, *disse*, eligite, cui ex animo Imperator caput suum inclinet , reprehensionemque illius auidè amplectatur . *Ma niuno giamai più chiaramente del Francese Carlo Magno nel suo capitolare confessò la inferiorità de Prencipi à Sacerdoti , ne con parole di maggior riuerenza , odanle i parlamenti, se sono (non dirò Cattolici) ma veri Francesi chinino il capo, e desistendo di caluniizare, non contrauengano alle Sancioni piissime del loro Signore :* Honoremus, *dice*, Sanctam Romanam, & Apostolicam Sedem , vt quæ nobis Sacerdotalis mater est dignitatis , esse etiam debeat Ecclesiasticæ magistra rationis; seruanda est cum mansuetudine humilitas ; vt licet vix ferendum ab illa Sancta Sede imponatur, iugum tamen feramus, & pia deuotione, &c. *ne può dirsi, che fauelli de' dogmi della fede , perche il loro giogo è soaue, come si legge nel Vangelo : e non insoporteuole , come parla Carlo. Ragiona dunque manifestamente d'interessi politici , come sarebbe à dire di leuare i regni di diuidere gl' imperij , di moderare i gouerni quando esorbitano dalla legge di Dio , ed altre cose tali , eseguite da sommi Pontefici in tutti i tempi particolarmente nella Francia , e nella Germania , ancorche coteste essecutioni dice l'Imperatore ci sappiano amare, tuttauolta conuiene con patienza tolerarle, perche vengono dalle mani del Plenipotentiario di Dio in terra . hor se prencipe cotanto eccelso , si constantemente afferma, e se stesso, ed il suo gouerno (quando non sia aggiustato al douere) essere soggetto alla correzzione del Papa, come non sarà duplicatamente colpa di lesa maestà contro Dio, e contro il prencipe lor naturale: quella de politici, mentre negano prefata soggezione, ed aggiungono in contrario, anzi il Prencipe, e come Prencipe , e come Difensore de Sacri Canoni hauere giuridittione sourana sopra la politica della Chiesa, e la giudicatura del ciuile, e criminale de' Religiosi in prima, ed in seconda instanza .*

Quanta sossistenza habbiano i preludij , da' quali affaticasi il policismo per dedurre ne' laici souranità sopra la Chiesa .

D*A quello, che per insino à quiui si è detto può cominciare à risplendere cō quanto fondamento di ragione il Signor Vescouo di Angiers si sia mosso à ve-*

venire alla esecutione, che è venuto contro de' suoi Canonici. Al certo tutti i Sacri Canoni probibiscono sotto pena di scommunica à Religiosi, di non ricorrere nelle loro cause alla Corte secolare; ma a' loro superiori ordinarij, da quali se si sentono aggrauati, s'appellino gradatamente dal Vescouo all'Arciuescouo, al Concilio Prouinciale, al Metropolitano, al Concilio nationale, & al Papa, e non giamai al Giudice laico: I Canonici d'Angiers, nelle differenze che haueuano co'l loro Vescouo, hanno rotto quest'ordine, e sono ricorsi al Parlamento di Parigi: Adunque, se il Vescouo haueua da vbbidire a' Sacri Canoni, non poteua non procedere contro di loro, dichiarandoli incorsi nelle Censure Ecclesiastiche, come di fatto hà eseguito, ed in consequenza à tutte le inuettiue mordaci, che i Politici vanno facendo contra quel Signore, non contro di lui direttamente procedono; ma contro la dispositione, si de' Sacri Canoni, come de' Prencipi medesimi, che tante volte con editti publici hanno probibito somiglieuoli appelli: ne giona dire, che i Canoni probibiscano i ricorsi solamente in prima instanza, e non in seconda, e per via d'appello, come insinnano i Politici, imperciochè dagli stessi editti addotti, chiaramente si scorge, che li vietano nell'vno, e nell'altro modo, statuendo, che si appelli gradatamente; come di sopra. Omnis oppressus *(dice Papa Sergio appo Gratiano II. q.96. cap.3.)* liberè sacerdotum, si voluerit appellet iudicium, & à nullo prohibeatur; sed ab his fulciatur, & liberetur: si autem difficiles causæ, aut maiora negotia orta fuerint, ad maiorem Sedem deferantur: & si illic etiam faciliè decerni non poterint, aut iustè terminari, vbi fuerit Summorum congregatio, quæ per singulos annos bis fieri solet, debet iustè, & Deo placitè coram Patriarcha, aut Primate iudicari. *E Papa Vittore in vna lettera al Vescouo d'Alessandria:* Si quis, *aggiunge,* putauerit se à proprio Metropolytano grauari(*ecco il caso* in terminis *de Canonici co'l Vescouo d'Angiers*) apud Patriarcham, vel Primatem Diœcesëos, aut penes vniuersalis Apostolicæ Ecclesiæ Sedem, iudicetur: *e non dice al Parlamento de Parigi, od al tribunale del Rè; come hanno fatto i Canonici d'Angiers, con quello scandolo, ed offesa della Chiesa, che necessitarono il Vescouo à seruirsi delle parole di San Cipriano* tract.3.de Cap.Presb. *E dire, che i Canonici, co'l sacrilego loro ricorso, haueuano commesso vna spetie d'Idolatria, adorato il Vitello d'oro, ed acceso il fuoco profano, su l'altare del Signore: Ed abbenche non sapendo i Politici che respondere sieno dati ne' furori, per non dire contro quel zelante Prelato, adossanogli con strida sino alle stelle, che sia incorso in colpa di Lesa Maestà, per hauer ardito di comparare l'auttorita Reale al Vitel d'oro, i sopremi Magistrati à gli Idoli, e lo rispetto dounto a' Parlamenti al fuoco profano; ad ogni modo, queste sono esagerate di parole, che se le porta il vento: e tiri di penna, soliti ad vsarsi, quãdo mãcano le ragioni. Anche il Parlamento Giudaico, dico io, anticamente incaricò gl'Apostoli di fellonia, e di lesa maestà, per hauer contrafatto all'ordine publico di non predicare più la fede di Christo: ma lo ferono ammutire, quando intrepidamente risposero, essere necessario vbbidire prima à Dio, che à gl'huomini:* si iustum est, *risposero,* in conspectu Dei, vos potius quam Deum audire, iudicate: *ed in altra occasione (traffiggendo sin nelle viscere i Politici)* obedire oportet, *aggiunsero,* magis Deo, quàm hominibus: *linguaggio, che se bene*

i Politici fingono di non intenderlo, ad ogni modo è linguaggio Apostolico, contro del quale chi altramente fauella potrà nomarsi fino politico, ma non vero cattolico, conforme al detto d'Aristot. probus ciuis, sed improbus vir: linguaggio, che non solamente autentica tutto l'operato di Monsignor Vescouo d'Angiers. Ma da fondamenti distrugge altresì tutti gli attentati del Parlamento Giudaico, e Francese, come nel progresso vedrassi in proua: o dunque (per ritornare al fillo) il laico hà priuilegio d'accettare gli appelli degli Ecclesiastici, ò nò: Se sì, perche non fanno i Politici mentione di cotesto priuilegio? perche non adducono la forma della concessione? perche non confondono il Vescouo d'Angiers, apportando l'Indulto Papale, autenticante il ricorso de' Canonici? perche impropriamente chiamano la potestà sopra la Chiesa, potestà sourana, se dipende dal priuilegio, e la souranità esclude ogni dipendenza? Se non hà il priuilegio, come non sacrilegamente i Canonici non sono ricorsi à lui, appellandosi, à chi non doueuano? come esibendo il culto douuto alla Chiesa, al Giudice laico; non hanno commesso vna spetie d'idolatria, non hanno incensati gli Idoli, ed acceso il fuoco profano, sopra l'altare del Signore, come con San Cipriano esclama il Signor Vescouo? anzi come insinuò il grande Imperadore Costantino, quando chiamò i Religiosi Dei, conforme al detto della Scrittura: Ego dixi Dij estis: insinuò dico, che lo attribuire il culto douuto à Sacerdoti, e Dei, al Giudice laico; come hanno fatto i Canonici d'Angiers, è stato vn'espresso idolatrare, quando la idolatria, secondo i Teologi, altro non è, che vn'attribuire il culto douuto à Dio, à gli huomini, ne questi discorsi offendono la Maestà Regia, mà anzi la vēdicano dalle bestēmie, che i Politici vanno proferēdo contro di essa, mentre gli attribuiscono quella souranità, che non gli conuiene, e la bestemmia si cōmette non solamēte co'l negare, ma anche coll'attribuire ciò, che non conuiene. E come sarebbe stimata sciocheria il dire, che negare all'huomo la Deità, fosse vn distruggere la sua sostanza, ed vn calpestrare la sua dignità, perche non conuenendo, ma anzi repugnādogli, negargliela, non gli può essere di pregiudicio, così pare manifesto vaneggiamēto il detto de' Politici à c. 8. ed 11. che il negare a' Prencipi la souranità sopra la politia della Chiesa, è vn fracassare la loro auttorità; vn suellere il più bel fiore della loro Corona, ed vn sottrahere insensibilmente il principal' oggetto della loro potestà; non è così, dico io, anzi somiglieuole souranità, non conuiene loro, ne in quanto Prencipi, ne in quanto difensori de Sacri Canoni, ma repugna al laico; e per ragione naturale, e per tutte le leggi Diuine, Ecclesiastiche, ed Imperiali, come hò dimostro, e nel progresso farassi ancor maggior euidenza. Adunque negargliela, come fanno tutti i veri Cattolici, non gli pregiudica punto; ma distingue solamente le giuriditioni, ed attribuisce a cadauna, quello, che gli conuiene. Al Prencipe laico, dona tutte le cause ciuili, e criminali de suoi sudditi secolari: al Papa, oltre le Spirituali di tutto il mondo, tutte le Ciuili, e Criminali cause de' Religiosi, e così ogni potestà hà il suo douere, e si esclude lo confuso mescolamento, che vorrebbero introdurre i Politici nelle Republiche, mentre lusinghieri attribuiscono à supremi Magistrati la giudicatura del ciuile, e criminale di tutti i sudditi, così laici, come Religiosi: affatto dimenticati del detto del Saluatore: Reddite quæ sunt Cæsaris Cæsari, & quæ sunt Dei Deo: E dell'afforismo

Poli-

Politico : Quid Imperatori cum Ecclesia? *Che hà da fare il Prencipe colla Chiesa, e con gli Ecclesiastici? non può negarsi, dico io, che la potestà temporale, e spirituale non habbiano da essere subordinate, ed vnite; ma questo non è per la ragione, che apportano i Politici, à car.8. cioè, Che siano sorelle germane del medesimo sangue, della medesima origine, e principio, anzi in altri miei trattati dati in luce hò fatto euidenza, come, che sono di diuersi generi: e l'Ecclesiastica viene immediatamente dal Cielo, la Regale immediatamente dal Popolo: ma perche sono le due ferme colonne, alle quali stà appoggiata tutta la macchina d'ogni ben regolata Monarchia; e mentre passano di buon concerto, ogni cosa camina bene, quando cominciano piatire fra di loro, il tutto và sossopra, ed in disordine, come per appunto notò l'Imperator Basilio nel libro* de Iure Græcorum. Cum Respublica, *dice*, ex potentatibus, vt ex membris ad similitudinem corporis humani constet: amplissimæ huius, maximæque necessariæ partes, sunt Imperator, & Patriarcha; ideò subditorum pax, & fœlicitas tàm animi ratione, quam corporis est Imperij, & Pontificatus in omni vnanimitate consensus: *E San Bernardo in vna lettera, che scriue à Corrado Imperatore, lo essorta à questa vnione, e dice così.* Non separet homo; quæ Deus coniunxit, & quod Diuina sanxit auctoritas, humana studeat implere voluntas; coniungant se animis, quæ vnita sunt institutis. *Ed Iuone Vescouo de Sciatre scriuendo à Pasquale II. Papa:* Nouit, *dice*, Paternitas vestra, quod cum Regnum, & Sacerdotium, inter se conueniunt, benè regitur mundus, & floret ac fructificat Ecclesia: *Ed Anulfo Vescouo di Liesse in vna lettera ad Alessandro III.* Quasi quibusdam, *dice*, sibi inuicem complexibus dignitas Ecclesiastica, & Regia occurrunt, cum nec Rex salutem sine Ecclesia, nec Ecclesia salutem sine protectione Regia consequuntur: *Ma questa vnione, dico io, non consiste in ciò, che fingono i Politici, cioè, che il Prencipe habbia souranità sopra gli Ecclesiastici, quanto alle cause ciuili, e criminali: ed il Papa solo quanto alle cause pure spirituali; perche come si è veduto di sopra, questo è contro la legge di Dio, della Chiesa, e de' Prencipi medesimi, particolarmente contro gli editti di Valentiniano, Teodosio, Arcadio, ed altri Imperatori, attestanti come i Religiosi tengono i loro proprij giudici, e non hanno punto, che fare colle leggi del secolo: ma consiste, dice il Francese, San Bernardo, in che s'aiutino scambieuolmente l'vna coll'altra:* Mutuò se foueant, mutuò se defendant, mutuò se protegant; quia si frater sapiens, fratrem adiuuet, ambo consolabuntur. At si alterutrum; (quod absit) se concusserint, & momorderint, certò ambo desolabuntur. *Il Prencipe hà bisogno d'essere ammaestrato in quello hà da credere, ed operare per saluarsi; in che forma debba gouernare i Popoli, e se le sue leggi siano concordanti, ò discrepanti colla legge di Dio, e doue trauia dal dritto, hà di mestieri d'essere ammonito; e non giouando le ammonitioni, essere rafrenato colle pene spirituali; e non approfitando ne anche esse, dee essere deposto dal Regno: fontioni tutte spettanti al Papa, e già effettiuamente essercitate da lui in ogni tempo, quando n'è stato il bisogno, come si vedrà più à basso. E perciò il Francese Carlo Magno nel suo Capitolare chiamaua il Papa Maestro de' Prencipi, e senza la sua istruttione non faceua attione, che fosse di momento:* Honoremus, *diceua*, vnam Sanctam Sedem Romanam, vt quæ nobis, sacer-

sacerdotalis mater est, dignitatis, sit etiam Ecclesiasticæ magistra rationis? *E Papa Gregorio VII.* lib.8. Epit.21. Quis dubitet sacerdotes Christi, Regum, Principnm, omniumqne fidelium magistros esse? *Ed il Santo Ragaredo Rè di Spagna nel Concilio generale di Toledo con tutti i Padri fece vn' editto, che tutti i Gouernatori delle Prouincie, con i loro Giudici, vna volta l'anno douessero presentarsi nel Concilio Prouinciale, per essere istrutti di ciò, che doueuano fare per giudicare, e gouernar bene.*

All'incontro, il Papa hà dibisogno della potestà laica, per reprimere l'insolenza de' sudditi, poco curanti le pene spirituali della Chiesa: perloche più volte è stato determinato ne' Concilij, e da Papi, che quando i Chierici sono facinorosi, ed incorrigibili, degradati sieno consegnati al Giudice secolare, acciò li castighi secondo i loro demeriti: Si quis, *dice Papa Pio* Epist.2. Sacerdotnm, vel reliquorum Clericorum, suo Episcopo inobediens erit, aut insidias ei parauerit, aut contumeliam, calumniam, conuitiaue intulerit, & conuinci potuerit, mox depositus, Curiæ tradatur; & recipiat, quod iniquè gessit. *E Fabiano Papa* Epist.2. ad Episcopos Orientis, statuimus, vt si quis Clericorum, suis Episcopis infestus, aut insidiatus fuerit; mox ante examinatum iudicium, submotus à Clero, Curiæ tradatur, cui omnibus diebus vitæ suæ deseruiat, & infamis absque vlla restitutionis spe permaneat. *E nel Concilio Cartaginense, contro vn certo Vescouo, che s'era vsurpata vna Parochia, ne per precetti, che se gli facessero, contumace voleua rilasciarla, fù determinato, che si ricorresse al braccio secolare, acciò gliela leuasse per forza; d'onde poi nacquero i prouerbij, che vanno attorno.* A Principibus corrigantur, quos Ecclesia corrigere non valet. Quies Ecclesiæ, Principum securitate iuuatur: *à* Regibus terræ contrà inimicos suos petat auxilium Ecclesia; *ed altri somiglieuoli, che si ponno vedere appo Gratiano, e gli altri Canonisti. In questi dunque vicendeuoli officij, ed aiuti, dice San Bernardo, consiste la vnione, e subordinatione della potestà spirituale, e temporale, e nõ nella innaturale distributione, che fanno i Politici, che il Papa giudichi lo spirituale, ed il Prencipe lo temporale de' Religiosi. Questo è quello, che volle dire il Vescouo di Lieggi, cioè che, ne la Chiesa può conseruarsi in pace senza il ministerio de' Prencipi, rafrenanti la insolenza de' sudditi contumaci, ne il Prencipe può conseruarsi nel vero sentiero della virtù, senza la direttione del Papa.* Nec Reges salutem sine Ecclesia, nec Ecclesia salutem sine Regia potestate consequi possunt: *però è cauillo indegno della penna Francese lo inferire: la potestà Papale, ed Imperiale deuon' esser congiunte per beneficio dell'vniuerso: adunque la loro congiuntione consiste, che l'Imperadore sopraintenda al ciuile, e criminale de tutti i suoi sudditi laici, e Chierici: ed il Papa al puro spirituale de gli vni, e de gli altri. Questa dico, è fallacia, che i Logici chiamano* à simpliciter ad secundum quid, ab vnione ad modum vnionis, *che non conclude nulla, non meno, che se si dicesse. I Cittadini deuono esser vniti: adunque la loro vnione consiste, che vno dij spirito al l'altro, come l'anima lo dà al corpo: Gli elementi deuon' esser connessi; adunque la loro connessione sarà, che tutti tendano al centro: vane sono coteste illationi; perche trapassano dall'vnione (da tutti conceduta) al modo dell'vnione, che è posto in controuersia; per appunto nella medesima forma, è più*

è più che certo, che la potestà spirituale, e temporale deuono essere vnite; mà non vale: Adunque il modo della loro vnione è quello, che dicono i Politici, per le tante ragioni già addotte; ma è quello, che dice San Bernardo, co gli altri Padri Francesi (da quali non lice di partirsi) massimamente à veri Francesi.

Quando poi aggiongono i Politici à car. 10. che il primo, c'habbia tentato di storbare la vnione trà queste due potestà, è stato Bonifacio VIII. nella sua Strauagante (Vnam Sanctam) *nella quale (parole formali de Politici) co'l seguito d'alcuni Adulatori Teologi, e Canonisti ignoranti, fondato in certi luoghi di scrittura mal'applicati, vassi ingegnando di abbattere, e conculcare le grandezze terrene, e sottometterle alla potestà del Papa, e di sbarbicare, e strappare fino dal centro della terra l'auttorità de Prencipi sourani, la cui opinione (ancorche habbia ottenuto poco, perche communemente è tenuta opinione di poca apparenza) ad ogni modo è meno empia, che la opinione cõtraria di Pietro à Vineis Cancelliere di Federico II. e di Marsilio da Padoua, che la potestà spirituale dipenda dalla terrena, e solamente l'opinione mezana, (che è quella, che seguono i Politici) cioè, che la potestà terrena nelle cause ciuili, e criminali è suprema, ed indipendente; la potestà Pontificia parimente nelle cause pure spirituali, e senza dipendenza da altra maggiore, è la commune opinione vera, e conforme all'equità. Questo assonto, dico io, contiene più bestemmie, che parole; ed è inuolto in vna nube grande d'equiuocationi. Il primo, che soggettò la Regale potestà alla Papale, non è stato Bonifacio VIII. come falsamente dicono i Politici; ma il Signor Iddio nella Sagra Scrittura, quando disse à Geremia:* Ecce constitui te hodie super Reges, & Principes, super Gentes, & Regna, vt euellas, dissipes, ædifices, & plantes, *nello spirituale principalmente, e secondariamente nel temporale; quando cioè non gouernano i prencipi rettamente; e le ammonitioni paterne non giouano per ridurli à i termini del conueneuole; all'hora, dico, il Papa acquista giuridittione sopra di loro temporale, di raffrenarli, e punirli colle pene temporali, e di priuarli etiandio de' loro stati quando sono pertinaci, come diffusamente hò dimostro nel trattato intitolato i veri Cõfini, &c. qual giuridittione chi desidera vedere essercitata da' Papi in tutti i tempi; ed in tutte le Prouincie; ma particolormente nella Francia, riducasi alla memoria la depositione dell'inetto Chelderico dal Reame, e la institutione di Pipino in luogo suo, fatta da Zaccaria Papa I. La traslatione dell'Imperio Occidentale da Costantinopoli nella Francia, e d'indi nella Germania fatta da Papa Leon III. e da Giouanni XII. le ammonitioni horribili fatte da altri Papi ad altri Rè di scommunicargli, e priuargli de' loro Regni, se non mutauano vita, e non leuauano li scandali, che dauano a' suoi Popoli: e dall'altra parte le humilissime sommissioni, colle quali i Rè andauano difendendosi dal giusto rigore de' sdegnati Pontefici; ne vi fù, chi, inherendo a' Politici, dicesse il Papa non hauere che fare nella politia temporale de' Popoli, non che sopra de' Rè.*

Lottario Rè di Francia, repudiata la Regina con scandalo del Regno, si maritò colla bella VValdrada: San Nicolò Papa, pieno di zelo Apostolico, non cessò d'intimare da tutte le parti con lettere al Re, ed à i Vescoui, che

leuassero questo scandalo, e lasciata l'adultera, ripigliasse la legitima moglie Teoperga: ma assordito, ed acciecato il pouero Rè da immoderato amore, non sapendo vbbidire, con buone parole, e speranze per buona pezza andò trattenendo il Papa, ed i Ministri Pontificij: in fine stracchi tutti di essere più burlati, mandò il Pontefice Arsenio Legato in Francia ad intimare al Rè, che risoluesse vna di due, ò di lasciare l'adultera, e ripigliare la Regina legitima sua moglie, ò che infallantemente l'hauerebbe scommunicato, e priuato del Regno: Conoscendo il Rè il suo errore, il zelo, e la potestà del Papa sopra di lui, almeno in somigliante occasione, con humilissime preghiere lo supplicò à non credere tutto quello gli veniua scritto contro di lui da suoi Emuli (intendendo di suo Zio Carlo Caluo, che aspiraua à leuargli il Regno ancor viuente, come glielo vsurpò subito dopò morte) attestando con giuramento, che doppò la venuta del Legato Arsenio, haueua lasciata l'Adultera, e riassunta la Regina moglie, con molte altre cose in sua discolpa, che il lettore potrà vedere nella lettera del medesimo Rè al Papa, riferita quiui per maggior confusione de' Politici, che negano l'inferiorità de' Prencipi alla Chiesa nel ciuile, e criminale almeno ratione delicti.

Cum minaces valde (*dice il Baronio*) ad Lotharium Nicolaus Papa litteras scripsisset, quibus & Regni iacturam fuerat interminatus, ipse ad eum, submissas admodum, & officij plenas reddidit; quibus, cum se in primis excuset, Cancellarium Regni ad ipsum dirigit, qui præsens ei de omnibus satis faciat: & post aliqua de sua dispositione erga Sedem Apostolicam hæc habet: Sed quod non modicè plangimus Vestra piæ Paternitatis circumspecta solicitudo, vltra quam nobis necesse esset æmulorum motibus credula, paternas increpationes nuperrimè, & inopinate excepimus: quapropter quamuis non corpore, spiritu præsentes solotenus ad Vestra Sacra vestigia prouoluti, humiliter præcamur, vt accusatores nostros, qui non manifestè, sed occultè nostram Serenitatem, quantum in ipsis est, lacerare in Vestris auribus auidissima cupiditate non cessant; ex Diuina, & Vestra auctoritate, accersiri placeat: vt in Vestra præsentia rei veritas probabiliter, ac legaliter pateat: & quicumque Vobis dixit, quod Ego, postquàm Arsenius à nobis separatus est, cum VValdrada in aliquo loco conuersatus fuerim; aut postquam ab Italia reuersa est, vllum mutuũ accessum, tactuum, vel visuum inter nos habuimus, pœnitus mẽdacium est: Cernuo igitur lumine Vestram offusim deposcimus Paternitatem, vt dũ nos Vobis, missisquè Vestris (vt ita dicemus) maioribus, seu minoribus per omnia, super omnes æquales nostros obedire volumus; non aliquem nostri Deo miserante consimilem, super nos extollere, aut terræ præponere Vestræ libeat Paternitati: nè fortè ipsi talem contra nos moliri velint causam, quam tolerare non volentes, pro Regio munimine, inter nos aliquod scandalum euenire possit: nam si Vestra Paternitas aliquid nobis nunciare decreuerit, Legatos, aut certè litteras mittere placeat; præsertim cùm numquam Vestræ Beatitudinis despexerimus; sed modis omnibus veneramur, amplectimur, atque diligimus: nulli prorsus huiusmodi subiecti esse volentes, nisi Deo, & Sancto Petro, & ceteris Sanctis, Vestræque Paternitatis culmini.

Ecco alle minaccie del Papa di priuarlo del Regno, quale risposta humile dà il pio Rè: non dice, che il Papa non habbia potestà di priuarlo del Regno,

ne

ne che i Rè non siano soggetti al Papa nel ciuile, o criminale (almeno ratio- ne delicti *) ne ricorre alle leggerezze, che vanno inuentando i Politici moderni, quali (se fossero vere, l'haurebbono speditamente liberato dalle somme angustie, nelle quali si trouaua) ma humilmente supplica il Papa à non essere facile in credere le calunnie, che malignamente gli veniuano imposte da suoi Emuli, ma à trattare il negocio legalmente per allegata, & probata, col resto delle sommissioni, che hò gia riferte: Parimente con niente minor coraggio essercitò la sua souranità sopra de' Rè il successore nel Papato Adriano II. quando intesa la morte del prefato Lottario, temendo, che Carlo Caluo suo Zio non vsurpasse il Regno, che di ragione veniua à Ludouico Imperatore fratello del Rè defonto, mandò vna intimatione à tutti i sudditi, che fossero fedeli al legitimo Rè, e difendessero il Regno contro chiunque tentasse d'vsurparlo: minacciandoli, che se facessero in contrario, haurebbe proceduto contro di loro con i douuti rigori: Audita morte Lottharij, dice il Baronio sotto l'anno 869.* timens, ne quæ Ludouico Imperatori legitimo successori debebatur hæreditas, ab alijs inuaderetur, nempè à Carolo, vel Ludouico Regibus eius Patruis, scripsit Epistolam ad Principes in Regno Lottharij constitutos, hortans eos, fideles esse Ludouico Imperatori, cui ex legitima successione Regnum competebat, & comminans excommunicationem, si secus facerent: & Nos, *conchiude*, secundum Apostolicæ priuilegium dignitatis, & potestatis, ipsum clementissimum, & spiritualem filium nostrum Dominum Ludouicum Imperatorem Augustum, Regni huius Prouinciæ, scilicet, totius Galliæ Regem, Dominum, & Imperatorem: sicut iam olim à Deo præordinatum esse constat, ab antecessoribus nostris sacris, & Pontificibus statutum multis videatur inditijs, habemus: & quousque superest ipse, eum habere studebimus; quod sanè Regnum, si Tyrannus aliquis contra Diuinam, & Apostolicam voluntatem inuadere præsumpserit, Apostolicæ sine mora sustinebit vltionis censuram: *Ma quello, che stringe maggiormente è, che hauendo Carlo Caluo col calore de' Vescoui vsurpatosi il Regno del predefonto Lottario, Papa Adriano gli scrisse vna lettera risentita, e piena di minaccie, se non desisteua da i tirannici suoi attentati, del tenor, che segue, riferita dal Baronio sotto l'anno* 870. Igitur, vt interim paucis gloriam tuam conueniamus, monemus, atque auctoritate Apostolica, modis, quibus possumus spiritualiter suademus, paternoque affectu præcipimus, vt iam tertiò monitus, te ab inuasione Regni spiritualis filij Nostri Christianissimi Principis subtrahas, aliena non concupiscas: & quæ tibi non vis fieri, alteri non facias: noli iustissimis, competentibusquè tibi rebus, iniustè captas tyrannicè sociare, nè & iustè possessa ammittas, & iniusta peruasus iusto Dei iudicio te ambisse pœniteat: Nos enim, quoniam saluum te consistere cupimus; nisi saltim, nunc nostris alijs sic salubribus parueris monitis, & vt prius inobediens nostræ spirituali Censuræ persistere, nullo pacto, nulloque prætermittemus ingenio, quominus Deo iuuante nosmetipsi partes illas petamus: & quod Nostri esse Ministerij pœnitus peragamus. *Alle quali risentite comminationi, non rispose Carlo Caluo, che il Papa non haueua che fare nel ciuile, e criminale, e nelle conquiste de' Regni, come bestemiano i politici moderni: ma con grande humiltà destinò alcuni Ambasciatori à Roma*

con oblationi, e doni alla Basilica di San Pietro: acciò si sforzassero di placare il Pontefice, e farlo capace, come i popoli non sentiuano omninamente l'Imperatore, ma voleuano lui per Rè, come riferisce il Baronio sotto l'anno 869. aggiongendo, che Adriano non vollè accettare i donatiui: anzi l'anno 871. essendo andato à Roma l'Imperatore Ludouico, il Papa lo coronò Rè di Francia, e dichiarò legitimo successore nel Regno del defonto Lottario. Chi è dunque quello, che vanno dicendo i Politici, che il primo, che tentasse di soggettire la potestà Regale alla Papale, fosse Bonifacio VIII. tanti secoli doppò nato al mondo, e creato Pontefice.

Sò, che circa la potestà spirituale, e temporale Marsilio da Padoua, col Cancelliere di Fedrico II. furono in quel pazzo errore, che la spirituale dipenda dalla temporale: Errore, che i Politici medesimi reiettano, come essecrando: & io nel trattato poco fà citato hò fatto euidenza, come l'auttorità Regale dipende, ed è subordinata alla Papale, nello spirituale assolutamente, e nel temporale, solamente quando trauia dal retto: e ciò per legge Diuina pratticata in tutti i tempi, ed in tutte le Prouincie professanti Christianità: Resta dunque prouare, che l'opinione mezana de i Politici, cioè (che nel temporale la Regale sia soprema, ed indipendēte, e nello spirituale soprema sia la Papale, & indipendēte anch'ella) sia falsa, irragioneuole, contraria alla legge Diuina, alla prattica del Christianesimo, alla confessione de medesimi Prencipi, molte volte ricorsi al Papa per giustitia, nel ciuile, e criminale: all'ordine dell'vniuerso, e finalmente all'vnione, che dee essere fra coteste due potestà. Al certo, quando vna potestà non fosse dipendente dall'altra, ma cadauna nel suo genere soprema, come finge il policismo, non potrebbe essere frà di loro nè ordine, nè vnione alcuna: perche non si dà ordine senza subordinanza, e dipendenza: e nella subordinatione, secondo tutti, consiste la vnità, e perfettione dell'vniuerso, perloche non saprei facilmente diffinire, qual fosse error maggiore, ò quello di Marsilio subordinante la potestà spirituale alla temporale, colla quale (benche indebita subordinatione) finalmente tiene vnita la Monarchia: ò quello de' Politici, che leuando la subordinatione, e dipendenza, distrugge in realtà la vnione della Chiesa: se bene con parole essagera, non vi essere cosa più saluteuole per la Republica, quanto che coteste due potestà caminino di buon concerto; nè è vero, che rimangano bastantemente subordinate, in quanto ambedue s'essercitano intorno a i medesimi sudditi: vna quanto al temporale, l'altra quanto allo spirituale, come insinuano i Politici: imperciòche lo essercitarsi intorno alla medesima materia in varij generi, ò quanto à diuerse circostanze, non fonda subordinanza, e vera vnione; altrimente gli Angioli, ed i Demonij, mentre si occupano intorno la medesima anima, quelli istigandola al bene per lo acquisto del Cielo, questi prouocandola al male per ridurla all'Inferno, si direbbono subordinati, ed vniti nell'operare: e quando io miro la figura, e tu gli andamenti della medesima persona, si direbbe, che i nostri sguardi fossero subordinati, ed vniti nel mirare: e quando la mia penna, e quella de Politici si affaticano circa la medesima potestà laica, quella per preferirla, la mia per soggettirla alla potestà spirituale, direbbesi, che fossero subordinate, & vnite nello scriuere: e finalmente quando dui esserciti crudelmente

s'ap-

s'ammazzano, annellando cadauno alla medesima vittoria, potrebbe dirsi, che fossero subordinati, ed vniti nel combattere, di che pazzie maggiori non ponno sentirsi. Adunque se la potestà Papale, e la Regale non hanno altra subordinanza, ed vnione, che lo essercitarsi intorno à i medesimi sudditi, non sono veramente subordinate, ed vnite; ed i Politici, di parole solamente le affermano tali, ma effettiuamente distruggono ogni loro vnione, e le rendono più che disparate: Ed è tanto lontano, che Bonifacio VIII. nella sua estrauagante disturbi la loro vnione, che anzi egli più d'ogni altro la stabilisse, ed auualora.

La Decretale contiene altissimi sensi, ed è tutta cauata dal Francese San Bernardo, lib. 2. de consideratione ad Eugenium, al quale, se non per la eminenza della Santità, e dottrina: almeno per essere della natione, non potranno i Politici non portare qualche rispetto, (eccetto però ridendo non mi dessero là sacrilega risposta, che mi diede vn Heretico in Francia, che chi non rispetta i Papi, meno rispetterà gli Abbati: e non si può esser Santo, e buon Francese:) conuiene addurla per consolatione maggiore de pij lettori, e maggior stabilimento di quanto s'è detto sin'hora, & è per dirsi.

Il succo della Estrauagante è, che essendo la Chiesa vn corpo mistico, ed vn gouerno Monarchico, non può senza mostruosità hauere dui capi, quali haurebbe, quando le due potestà Papale, e Regale cadauna fosse nel suo genere soprema, ed indipendente, vna nello spirituale, e l'altra nel temporale, come fingono i Politici; non essendo possibile, secondo la dispositione presente dell'vniuerso, che due cose immediatamente si riferiscano in Dio; mà di necessità vna si riduce mediante l'altra; secondo gl'insegnamenti del Grande Areopagita, e di Platone: hora che la Chiesa, dice il Papa, sia vn corpo mistico, perfetto, ed indiuiso, questo è chiaro da diuersi luoghi della Sagra Scrittura, doue viene chiamata vnica sposa, vnica colomba, veste inconsutile del Saluatore, Arca vnica di Noè, ed altre cose tali, tutte importanti vnità, ed indiuisione: non può adunque hauere più capi indipendenti senza mostruosità; ma vn capo solo, che è il Saluatore in Cielo, ed vn Vicecapo in terra, che è il Papa, conforme al detto di Christo à San Pietro: Pasce oues meas, idest Præpositus esto (dice S. Giouanni Grisostomo) loco mei fratribus tuis; e l'Imperatore con tutta la sua possanza hà da essere subordinato, mediante il Papa à Dio: e chi nega questa subordinatione, di necessità ò pone duo corpi nella Chiesa, cadauno immediatamente dipendente da solo Dio (che repugna alla sua vnità) ò costituisce la Chiesa vn corpo mostruoso con due capi, che repugna alla sua perfettione.

Che nella Chiesa poi siano necessarie le due potestà spirituale, e temporale, anche questo, dice il Papa, è manifesto dal Vangelo. Mostrarono vn giorno i Discepoli al Saluatore due coltelli c'haueuano, figuranti (secondo San Bernardo, e tutti gli altri Padri) le dette due potestà: Ecce duo gladij hic: Rispose il Signore: satis est: non disse, ch'erano superflui, ne che vno solo bastaua, ma che l'vno, e l'altro erano necessarij, e fuori di essi non v'era bisogno d'altra potestà. Hora questi due coltelli, e potestà, bisogna, che siano subordinati, e che l'vno sij sotto l'altro; perche, come dice San Paolo, tutte le potestà vengono da Dio: e le cose, che procedono da Dio, procedono

con

BIBLIOTECA ... VITTORIO EM...

con ordine. Non est potestas nisi à Deo, & quæcumque à Deo sunt, ordinata sunt; *E non può dirsi coll'empio Marsilio, che la potestà spirituale sia soggetta alla temporale; perche la spirituale, secondo tutti, è più nobile della temporale; & la cosa più nobile non può soggettirsi alla meno nobile; Adunque resta', che la temporale sia soggetta alla spirituale, e mediante quella à Dio: stante, che secondo il Grande Areopagita, le cose infime non si congiungono colle supreme, se non coll'interuento delle mezane. In segno del qual soggettimento, il laico (soggionge il Papa) paga le Decime alla Chiesa; ed il Prencipe vien'vnto, e benedetto dal Vescouo, riceuendo da lui lo scetro, e la Corona, che è segno d'inferiorità, secondo San Paolo.* Qui benedicitur inferior est; *ed al Papa appartiene censurare i gouerni della potestà temporale per lo attestato del Signore in Gieremia.* Ecce dedi te hodie super gentes, & Regna, vt euellas, destrues, ædifices, & plantes; *qual potestà sopra de Prencipi hà essercitata il Papa in tutti i tempi, in tutte le Prouincie, ed in tutte le nationi, trasferendo gl'Imperij da natione in natione, costituendo, e deponendo i Rè secondo i bisogni de popoli, come diffusamēte s'è veduto altroue. Adunque tanto è lōtano, che la opinione mezana de' Politici (costituente la potestà spirituale, e temporale cadauna nel suo genere soprema, ed indipendente dall'altra) sia la opinione vera, ed à drittura della equità; che anzi è più erronea, che lo errore stesso di Marsilio da Padoua cotanto da loro abborrito; ed essi in realtà, e non Bonifacio VIII. sono quelli, che distruggono la vnione delle potestà spirituale, e temporale, mentre le negano subordinate, e pongono cadauna nel suo ordine soprema, ed indipendente dall'altra.*

I termini poi inurbani, co' quali piace à i politici di inueire contro i veri Maestri del mondo (quali sono i Teologi, e Canonisti) chiamādogli Adulatori de Papi, ed ignoranti delle buone lettere, fanno si chiaramēte apparire la immoderata passione del loro animo, che in realtà meritano d'essere più pietosamente cōpatiti, che con altrettanta inurbanità mordacemente regietti, temeuano forse (poco pratici della modestia de' Religiosi) d'esser chiamati loro Adulatori de Prēcipi, Corruttori della Christianità, Seduttori de Popoli, Antichristi, e destruttori della nostra Santa Religione: perciò con artificiosa preuētione si sono ingegnati di screditare quelli, che con tutta verità poteuano ciò gettargli in facia; ma la grauità della Chiesa non sà rēdere che bene per male, ne disputare con ingiurie, ma con ragioni: tuttauolta la bestemmia hereticale, che proferirono contro il Vicario di Dio in terra Bonifacio VIII. che la determinatione della sua Decretale sia determinatione di poca apparenza: e quelli, che la seguono sieno Adulatori, ed ignoranti, trapassa tutti i limiti, non dirò dello iscusabile, ma etiamdio della più atroce scelerità, che dallo Inferno medesimo, non che dal Policismo Francese potesse vscire. E' dogma indubitabile della nostra Santa fede, che quando il Saluatore disse à San Pietro: Super hanc petram ædificabo Ecclesiam meam: Confirma fratres tuos: quodcumque ligaueris, vel solueris super terram, erit ligatum, vel solutum in Cœlis; *ed altre cose tali, costituisse San Pietro suo Vicario Generale in terra, Maestro infallibile di tutta la Chiesa, e regola inalterabile del vero credere: e per tal cagione non è tenuta per scrittura auttentica, se non quella, che dal Papa è dichiarata per tale: ne i Concilij generali cominciano hauer forza d'obli-*

d'obligare, se non dopò esser confermati dalla Santa Sede, e nelle Decretali de Pontefici in materia di fede, e di costumi, non vi può esser errore, altrimente non si annerarebbe il detto del Saluatore : Ego rogaui pro te Petre, vt non deficiat fides tua : *ne sarebbe il mondo tenuto vbbidire al precetto di Christo.* Quæcumque dixerit vobis, seruate, & facite ; *quando in quello, che insegnano, e commandano, vi potesse esser errore, e corrēdo poi la medesima ragione delle Decretali di Bonifacio VIII. e di tutti gli altri Sommi Pontefici per esser fatte tutte colla medesima assistenza dello Spirito Santo: (quando però sono in materia di fede, e di costumi :) Se quella di Bonifacio è di poca apparenza, il medesimo potrà dirsi di quelle di tutti gli altri Papi, e così rimarranno crollati, anzi sconuolti tutti i fondamenti della nostra Santa Religione, estinta la certezza, ed auttorità delle Scritture Sagre, abolito il valore de' Canoni, e de' Concilij, ed in vna parola posta in confusione, ed in incerto tutta la dottrina di Christo, non altroue appoggiata, che alla dichiaratione de Sommi Pontefici nelle loro Decretali: Adunque, se queste sono fallaci, come bestemmiano i Politici, di necessità tutta la mole del Cattolicismo da fondamenti và à terra; ne può negarsi, che la Decretale di Bonifacio non sia* de fide, & moribus ; *perche doppò hauer prouato con diuersi passi di Scrittura la soggettione della potestà laica alla Ecclesiastica, non solamente nello spirituale, ma anche nel temporale* ratione delicti, *quando non opera, come conuiene. Finalmente conchiude, e determina essere di necessità di salute il credere, che così sia; e commanda à tutti i fedeli, che così credano, come può si vedere nel fine della Decretale, alla quale mi rimetto. Anticamente i Vesconi della Francia furono in questo malitioso errore, che le Constitutioni Pontificie, inserte nel corpo Canonico fossero di soprema auttorità; ma quelle, che non erano inserte, non haueßero valore alcuno, se non quando faceuano per loro. San Nicolò Papa appresso Gratiano* dist. 19. cap. 1. *li riprende, e conuince di errore da quiui, che l'auttorità delle Decretali non può dipendere dall'essere inserte nel corpo Canonico, (quando la Scrittura Sagra, ed i libri de Santi Padri sono di auttorità irrefragabile, e nondimeno non sono nel corpo Canonico:) ma dipende dall'eßer state dettate coll'assistenza, ed impulso dello Spirito Santo; perciò siano, ò non siano inserte nel corpo Canonico, tutte sono di vguale auttorità soprema, purche siano spettanti alla fede, ed à i costumi; e deono essere accettate tutte, e riuerite (Sottentra Papa Agatone, nelle lettere, che scriue à tutti i Vesconi; come se immediatamente fossero vscite dalla bocca, e dalle mani del medesimo San Pietro:* Sic omnes, *dice,* Apostolicæ Sedis Sanctiones accipiendæ sunt; tamquam si ipsius Diui Petri ore firmatæ essent. *Legganſi tutte le Istorie, così sacre, come profane, e trouerassi, qualmente tutti quelli, che sono stati in realtà buoni Cattolici, tanto Latini, quanto Greci, (quali per ordinario non sogliono esser molto partiali del nome Romano,) tutti hanno sempre riuerite le Decretali de Sommi Pontefici, come oracoli del Cielo, e fatto ricorso al Papa, come à Maestro infallibile della verità. Il Francese Carlo Magno nel suo Capitolare, parlando del Papa, e delle sue Costitutioni, dice così:* Honoremus Sanctam Romanam Sedem ; & quæ nobis sacerdotalis mater est dignitatis, esse debet Ecclesiastica magistra rationis.

Lu-

Ludouico II. Imperatore pur Francese , ricercato da Giouanni Arciuescouo di Rauenna di suffragio contro le sentenze fatte contro di lui dal Papa , doppò hauerlo aspramente ripreso , gli fece dire , che omninamente si humiliasse , e stasse à quello, che il Papa haueua disposto ; perch'egli medesimo, ch'era Imperatore, non ardiua di contradire à i di lui commandamenti. Vadat, *disse*, & fastu elationis deposito, humiliet se Pontifici, cui & nos, & omnis Ecclesiæ generalitas inclinatur, & obediens subiectionis colla submittat : quia quæ cupit aliter minimè consequi potuit. *Quando i popoli , ed i Vescoui della Francia fecero il giuramento di fedeltà al suo Rè Ludouico l'anno 870. riferiscono gli Annali di quel tempo, che dentro del giuramento v'interferirono la vbbidienza al Papa , promettendo, che in tanto gli seriano stati fedeli , in quanto egli non hauesse commandato cose contrarie à Dio, ed alla Santa Sede :* Quantum sciero, *diceua il Vescouo*, & potero adiuuante Domino , consilio , & auxilio secundum meum ministerium fidelis vobis adiutor ero : vt Regnum , quod Deus vobis donauit, vel donauerit, ad ipsius voluntatem , & Sanctæ Ecclesiæ debitum honorem , Regnum vestrum , fideliumque nostrorum saluationem continere, alere, & gubernare possitis : *Similmente*, quantum sciero, & potero, *diceua il Popolo*, adiuuante Domino, consilio , & auxilio fidelis vobis adiutor ero ; vt Regnum quod habetis , ad Dei voluntatem, & Sanctæ Ecclesiæ, ac vestrum honorem, atque ad nostram saluationem continere possitis . *Aggionge Genadio appo il Baronio sotto l'anno 821. c'hauendo Michiel Balbo Imperator di Costantinopoli veduto lo scisma, ch'era trà i Vescoui Cattolici, ed Heretici, fece intendere à tutti, che si congregassero in vn Concilio generale , ed iui vna volta vltimassero le loro differenze , e ponessero la Chiesa , e l'Imperio in pace . Risposero i Vescoui Cattolici, che i Concilij non poteuano congregarsi colla sola commissione dell'Imperatore ; ma vi bisognaua l'auttorità del Papa: e non era lecito à' Cattolici giuntarsi insieme co gli Heretici : Se sua Maestà haueua qualche dubio intorno alla fede , qual non potesse esser sofficientemente dichiarato dal Patriarca di Costantinopoli, facesse ricorso alla Sede Romana , perche quella era la Maestra infallibile della verità , e da quella attendesse l'vltima risolutione , sendo stata sempre consuetudine del Christianesimo , che in tutte le difficoltà maggiori, il Papa , e non altri proferisse l'vltima , ed inapellabile sentenza , ed alla lettera fecero questa soprascritta :* Epistola ex persona omnium Episcoporum, & Prelatorum ad Michaelem Imperatorem . *Il contenuto in sostanza era questo .* Diuino , non Imperatoris arbitrio tractanda sunt: nec licet nobis cum Hæreticis conuenire . Si quid est, de quo ambigeе, aut diffidat Diuina magnificentia vestra à Patriarca dissolui posse , subeat Maiestas vestra , & à Deo confirmata manus , ad eorum vtilitatem à veteri Roma suscipi declarationem, prout olim, & ab initio paterna traditione trãsmissus mos fuit : illa Christianissime Imperator suprema est Ecclesiarum Dei , in qua Petrus Sedem primam tenuit , ad quam Dominus dixit : Tu es Petrus, & super hanc petram ædificabo Ecclesiam meam, & portæ inferi non præualebunt aduersus eam .

Il Greco Martire San Teodoro Studita , scriuendo dalle carceri , doue si trouaua per la persecutione dell'Imperator Leone, a Papa Pasquale gli dà

questi

questi Augustissimi titoli. Vos illimis, ac sincerus ab initio totius ortodoxæ veritatis fons: Vos aduersus omnem Hæreticum procellam tranquillus, ac sepositus portus Ecclesiæ vniuersæ: Vos à Deo electa Ciuitas salutis. *E nella soprascritta dice così*. Religiosissimo Patri supremo lumini vniuersalis Ecclesiæ Domino Nostro Apostolico Papæ: *E per finirla, tutto il mondo, per insino a i Barbari riueriscono il Papa per Maestro sopremo, ed vniuersale di tutta la Christianità: e tengono le Decretali di lui in materia di fede, e di costumi per regole infallibili di quello che si hà da credere, ed operare, conforme al detto del Saluatore a San Pietro, e successori:* Confirma fratres tuos; *che non può essere, se le sue dichiarationi non sono più che infallibili, come consta: ed hora ardirà il Caluinismo, (e non il parlamento Francese) contro il Cielo, la terra, e l'Inferno stesso di bestemmiare, che la estrauagante di Bonifacio VIII. è di poca apparenza; e quelli, che la seguono sono Adulatori, ed ignoranti? Era precetto del Signore nel Deuteronomio 13. che nelle difficoltà occorrenti intorno la legge, si facesse ricorso al Sommo Sacerdote, e quello, ch'egli determinasse sotto pena della vita fosse indubitabilmente da tutti tenuto: (qua doue supponesi la dichiaratione del Pontefice essere infallibile. altrimente il popolo non poteua esser' astretto ad vbbidire ad vna dichiaratione, che potesse contener errore) e pure non si hà espreßamente per scrittura, che le dichiarationi de Sommi Sacerdoti nel testamento vecchio si facessero collo impulso dello Spirito Santo; come si hà delle dichiarationi de Pontefici Romani: E la steßa contumace disubbidienza Hebraica, non seppe disubbidire, ò contradire alle Decretali de sommi loro Sacerdoti, etiandio non assistiti (per quanto si legge nelle scritture) dallo Spirito Santo: Ed il policismo, diuenuto peggiore dello Hebraismo, più contumace, ed empio, che il medesimo Inferno, non solamente ricusa di rendere il douuto rispetto d'vbbidienza a gli assistiti dallo Spirito Santo Romani Pontefici; ma anzi bestemmiandoli, chiama le loro Decretali di poca apparenza, e li seguaci Adulatori, ed ignoranti? O' Cielo troppo patiente, ò folgori, e saete troppo indulgenti: come non supplite voi alle mancanze de miei zelanti inchiostri?*

Raccontano le Istorie, che il Francese Carlo Magno hebbe sempre in tanto grado di riuerenza il Pontefice Romano, che giamai risoluette negotio di momento, che prima non sentisse gli oracoli di lui. Interrogato della cagione di tanto soggettimento; rispose vna propositione degna della pietà Francese: Così faccio, rispose, perche così commanda il Signore nel testamento vecchio: perche questa è stata sempre consuetudine di tutta la Christianità: perche tutto quello, che si ordina, ed opera contro le Constitutioni Pontificie, tutto è irrito, e nullo. Placuit (*queste sono le parole di Carlo Magno*) Apostolicam Sedem consulere, præcipiente Diuina auctoritate, atque dicente, vt si maiores causæ ortæ fuerint, ad Sedem Apostolicam deuolutæ, (vt Sancta Synodus statuit, beata consuetudo exigit) incunctanter referantur: Constitutiones enim contra Canones, & Decreta Præsulum Romanorum, seu aliquorum Pontificum (*fra' quali vno fù Bonifacio VIII. da Politici tanto empiamente lacerato*) vel contra bonos mores, nullius sunt momenti. *Non dice, che ciò faceße per sua elettione, ò deuotione peculiare: ma*

D perche

perche così commanda Dio; così ordina la Chiesa, così sempre si è costumato di fare nella Christianità, che è dire, che lo soggettimento de Prencipi al Papa, nello spirituale assolutamente, e nello temporale in occasione di delitto, è de Iure Diuino, Ecclesiastico, ed Imperiale*: e che li Politici, che ciò negano, sono tre volte rei di lesa Maestà, Diuina, Pontificia, ed Imperiale, se non abbruggiano incontinente, quanto hanno perfidamente scritto nel loro libro.*

Racconta Niceta nella vita d'Ignatio Patriarca di Costantinopoli, che l'empio Imperatore Michel III. arriuò a quei segni di disprezzio della Religione, che vn giorno hebbe a dire, che tanto conto faceua de' Patriarchi, Vescoui, ed altri Prelati, quanto faceua de Ciarlatani, Buffoni, e simil' altra gente vile: Risentissi grandemente di tale disprezzio Dio, e non lo lasciò finire l'anno, ma lo fè crudelmente truccidare in Costantinopoli da suoi nemici con gaudio vniuersale di tutti i buoni. L'Imperator Basilio, sedotto da Teofilo Patriarca di Costantinopoli, hebbe a scriuere non sò che lettere di poco rispetto al Papa; ma perche ingannato da quell' Heretico haueua peccato, ammonito dal Pontefice nel publico Concilio di Costantinopoli, alla presenza de' Legati Apostolici, e de gli altri Ambasciatori di Ludouico Imperatore d'Occidente, e del Rè de Bulgari, diede piena sodisfattione alla Santa Sede, con dimostranze di così riuerente humiltà, che non può leggersi quella sua attione, riferita dal Baronio sotto l'anno 869. senza soauissime lagrime di tenerezza: ma lo disprezzio, che fanno hora i Politici delle Decretali de Papi, trapassa tutti i termini dell'inescusabilità. Piaccia alla Diuina clemenza, ò d'illuminargli, acciò coll'Imperatore Basilio riuochino con publica scrittura tutti gli errori, che per insino a quiui hanno perfidamente disseminati, ò di dargli mortificatione tale, che a spese, e loro, e dello Imperatore Michele imparino gli altri a non ischerzare co'l Diuino furore. Lo disprezzio de semplici Sacerdoti Ministri di Dio è disprezzio dello stesso Dio: Qui vos spernit, me spernit: Qui vos audit, me audit*: quanto maggiormente lo disprezzio del Pontefice Sommo, e Vicario di Dio in terra, harrà da espiarsi, non con gli inchiostri de scrittori, ne colle spade de Carnefici: ma con i folgori del Cielo, e co i più aspri tormenti dello stesso Inferno: Ed abenche i Politici non sparlino, che della estrauagante di Bonifacio VIII. ad ogni modo interpretatiuamente sparlano di tutte l'altre, perche, come poco fà diceuo, tutte sono della medesima auttorità, e valore: E se in quella di Bonifacio v'è alcuna falsità, parimente potrà essere in tutte l'altre: Se in quelle de gli altri non vi può essere errore, ne anche sarà in quella di Bonifacio; secondo la regola commune* de similibus idem iudicium*: nel modo che anche Santo Agostino diceua della Sagra Scrittura, che se in alcun passo di essa si trouasse scintilla di falsità, sarebbe spedita la certezza di tutto il rimanente: E tanto basti intorno al primo preludio de' Politici.*

Chi

Chi habbia conferita la dignità Regale al Papa, Dio, ò l'Imperatore?

Qual sia la vera cagione de gli infortunij de Regni?

In qual sentimento San Pietro habbia prohibito a' Vescoui l'ingerirsi nelle cause ciuili, e criminali?

Se il Papa hà souranità imaginabile sopra de Prencipi?

Per qual cagione si chiami soggetto, e seruo loro?

Se lo costituire i Rè sopra la politia della Chiesa introduca ne' Regni lo scisma, e gli errori d'Inghilterra?

IL secondo preludio de' Politici, non sò, se debba chiamarlo sogno prestigioso, ò pure impostura maligna, che i Politici dãno al Vescouo d'Angiers. Al Parlamento di Parigi, ed alla dotta Sorbona di Francia. Dicono, c'hauendo il prefatto Vescouo osseruato, come la Decretale di Bonifacio VIII. è stata condannata dai predetti Teologi, e publicata, come cosa di rifiuto, censurata da i Decreti della Sorbona, e da gli arresti del gran Parlamento di Parigi, hà ritrouato vn nuouo stratagema per conculcare l'auttorità Regia; non già co'l far dipingere la Corona Reale nella Mitra del Vescouo, come scioccamente hanno ardito di fare alcuni seguaci di Bonifacio VIII. ma co'l leuargli dolcemente il principale oggetto della sua potestà, che è la direttione della Politica della Chiesa, confondendo insieme le cose Diuine colle profane, che per ogni rispetto deuono esser separate: hà finto, dicono, che il Clero di Francia sia vn corpo indiuisibile; vna congregatione de spiriti, ò d'intelligenze astratte da ogni materia, ed indi conchiude, che sopra di esso il Prencipe non hà punto che fare; ma solamente il Papa, quasi che il Clero (sott'entrano essi) non fosse in realtà vna Assemblea d'huomini, che oltre la qualità accidentale del loro carattere sacerdotale, habbia anche la qualità naturale di esser huomini di carne, Cittadini della Republica, sudditi, e membri dello stato; perloche conuiene loro ad onta de seguaci di Bonifacio VIII. esser soggetti al Rè; con altre pazzie, quali (per non essere state ne anche sognate, non che scritte, od insinuate dal Vescouo d'Angiers, e per non perdere inutilmente il tempo) tralascio di riferirle. Non posso darmi a credere, che nel Christianissimo Regno di Francia, doue con sopremo rigore, quanto in ogni altra parte del mondo si professa la vera purità della fede, sia stata condannata la estrauagante del Vicario di Christo Bonifacio VIII. co gli arresti del gran Parlamento di Parigi (quale fra tutti i Magistrati di Europa teneua chiarissima fama di singolar pietà,) e coi Decreti

della Sorbona, chiamata da tutti communemente la vera madre delle buone lettere: ma penso più tosto, che se è stata condannata, sia ciò seguito in Gineura, in Olanda, in Inghilterra, ò nella sentina della Francia, cioè nelle Assemblee degl' Vgonotti, e Caluinisti nemici giurati della immunità Ecclesiastica, de' Sacri Canoni, delle Costitutioni Pontificie, e delle leggi Ciuili, ed Imperiali; secondo le quali, come s'è veduto, i Prencipi non hanno punto che fare sopra la politia della Chiesa: se non ne' casi, e nel modo già dichiarito di sopra, con dipendenza del Papa; in segno di che non hanno ardito i Politici addurre la forma ne dell'arresto del parlamento, ne del decreto della Sorbona (quale quando si ritrouasse) non è credibile, che hauessero pretermesso di addurla, a confusione del Vescouo d'Angiers, ed in corroboratione irrefragabile del loro assunto; ma senza proua alcuna affermano esser stata publicata la condannagione sotto il nome specioso, e venerando del Parlamento, e della Sorbona per accreditare maggiormente il loro errore, e con minor sospetto abbeuerare il mondo de' fraudolenti inganni del loro libro. Questo, dico, e con sincerità il sentimento mio; quando nondimeno così sia, che il Parlamento, e la Sorbona habbiano fatta somiglieuole condannagione, (che forse non è implicanza di contradittione, stante quello, che raccontano in altri simili propositi, le Istorie de tempi andati) hanno commesso vn grande errore, e tanto maggiore, quanto maggiore è il grado della dignità, e cognitione, che professano, come disse Papa Ilario nel Concilio Romano cap. 1. Reatu maiori delinquit, qui potiori honore fruitur; & maiora facit scelera peccatorum, peccantium sublimitas. E se la Sorbona hà peccato, è verisimile, che lo habbia fatto per timore, ò per interesse di gratificare quelli, che gouernano: ed il Parlamento per auantaggiare il suo posto nella gratia del Rè; mostrandosi ardente di ampliare la di lui giuriditione; se non ne i Paesi stranieri, (doue non può che inutilmente aspirare) almeno nella Francia medesima, sopra quegli Ecclesiastici, che Dio, la natura, ed i Prencipi medesimi veri Cattolici con tanti editti hanno sottratti dalla di lui potestà, come chiaramente si è veduto.

Nè potrà marauigliarsi di somiglieuole condannagione, chi si ridurrà alla memoria i casi diuersi seguiti ne' secoli andati: a tempo di Filippo Bello, e Ludouico XII. tutti i Prelati della Francia, alcuni per timore, altri per interessi (temendo più lo sdegno de' Rè (che gli haueua congregati,) che la offesa di Dio, e del suo Vicario, de quali erano Ministri) dichiarirono, che Bonifacio VIII. e Giulio II. non erano veri Papi; ma intrusi nel Papato, ed erano più soldati, che Pastori appo il Guicciardini nelle sue Istorie. A tempo di Lottario tutti i Prelati del Concilio Aurelianense, (toltone il Vescouo Turonense) sottoscrissero all'empio Decreto, che tutte le Chiese fossero obligate a pagar ogn'anno al Fisco la terza parte delle loro entrate. Sotto Lottario tutti i Padri del Concilio Metense, per gratificare il Rè, dichiarirono nullo il Matrimonio colla Regina Teoperga, e valido quello con l'adultera VValdrada. A tempo di Carlo Caluo tutti i Padri del Concilio Metense, per guadagnarsi la gratia del Rè, gli adiudicarono il Regno del predefonto Lottario, che, secondo tutte le leggi Diuine, ed humane veniua al buon Imperator Ludouico, (tutto che Papa Adriano sotto pena di scommu-

nica gli haueſſe commandato il contrario .) A tempo di Roberto figliuolo di Vgone , i Veſcoui compatendo a i di lui amori , per gratificarlo , gli concedettero , che poteſſe maritarſi con vna ſua parente , e comadre , quale poi il Papa à forza di ſcommuniche gli la fece rilaſciare . A tempi noſtri il Parlamento di Parigi , vedute le difficoltà , che faceua Clemente VIII. di ribenedire Enrico IIII. in gratia del Rè publicò vn'editto , che era hereſia il dire , che vn Rè heretico non poteſſe eſſer' ammeſſo nel Regno , ſe prima non era ribenedetto , e riconciliato colla Sede Romana appo il Franceſe Cardinal Oſat nelle ſue lettere in gratia del medeſmo Henrico quarto congregati inſieme i più famoſi Medici del Regno decretarono, doppò l'apparenze d'vna longa conſulta , che quantunque in tutte l'altre ſpecie d'animali ; le femine habbiano determinato tempo per partorire ; la donna non lo hauendo , non era impoſſibile , che certo Prencipe fauorito del predetto Henrico , foſſe ſtato portato dalla madre nell'vtero tredeci meſi, & così in virtù di tale conſulta fondata nella non repugnanza , (che , come ſanno gl'intelligenti , alla ſola onnipotenza di Dio è ſoggetta) fù ſolennemente preconizato per legitimo, ed habile a tutte le dignità maggiori , ed inſieme inſieme aperta la via del regno al coboneſtamento di tutti gli adulterij , che poteſſero giamai farſi, quando,non v'eſſendo preſcrittione di tempo,anche doppò il vigeſimo,nō che doppò il tertiodecimo meſe , ponno le donne legitimamente partorire in Francia. A tēpi correnti per incontrare la ſodisfatione de' ſopremi miniſtri,i dottori di Parigi, e di Orliens hanno decretato eſſere in facoltà de magiſtrati ſopremi impedire,ed annullare i matrimonij per lo meſcolamēto,che in eſſi ſi ritrouaua di contratto ciuile, e di forma ſacramentale , inſtituendo conditioni impedienti , e dirimenti : inferendo da quiui , che perche il matrimonio di Monsù con Lorena era ſeguito ſenza il conſenſo del Rè ; contro le pragmatiche del Regno ; era irrito , e nullo , che la Chieſa Catholica diffiniſca , & inſegni il contrario . L'anno 1637. 13. Febraro Contendeua certa gentildonna nel Parlamento di Granoble , che foſſe dichiarato per legitimo herede del predefonto marito vn figliuolo , che lontana da lui hauea conceputo , e partorito , atteſtando , che s'era ingrauidata non per commertio d'altro huomo , ma in virtù d'vna vehemente imaginatione de i compleſſi del ſpoſo lontano : dall'altra parte contradiceuano i parenti del defonto marito , alleggando , che il caſo era impoſſibile , e contro la noſtra ſanta fede , quale dichiara alla ſola Santiſſima Vergine noſtra Signora eſſere ſtato conceduto il priuilegio di poter concepire , e partorire ſenza commertio d'huomo , e che ſe la ſola imaginatione de i compleſſi virili, foſſe baſteuole per ingrauidare non vi ſarebbe femina, che non partoriſſe, & ſuperflui ſariano i matrimonij,quando alla generatione non foſſero neceſſarij il maſchio , e la femina giuſta l'ordine della natura, e gl'inſegnamenti delle ſacre, e profane filoſofie . Sentite maturamente le ragioni d'ambe le parti finalmente ſententiò il parlamento per le gentildonne , e priuò i parenti del morto marito della preteſa heredità , riempendo di ſtupore tutta la Francia , e di gioia tutti gli heretici per vederſi con ſomiglieuoli arreſti ſpianata la via a più intrepidamente difendere il loro errore , che non ſia biſogno di miracolo,ma naturalmente poſſa ſuccedere , che vna vergine ſenza commercio d'huomo concepiſca,

il caso è cotanto strauagante, che se non si adduce la copia dell'arresto venuta di Francia, con difficoltà potrà essere creduto: acciò dunque il lettore resti certificato, che quanto scriuo è verità sossistente, e non capriciosa machinatione di penna poco affettionata a quella gloriosa natione. Ecco quiui allegato il trasunto nella purità stessa, che è venuto di Francia.

Arresto notabile della Corte del Parlamento di Granoble.

FRà *Adriano di Monte Leone scudiero Signor della Forge, e Carlo di Monte Leone Scudiere di Burgelsmont Gentil'huomo ordinario della Camera del Rè appellanti, e dimandanti con loro supplica delli vemisei Ottobre esser dichiarato, che il figliuolo, del quale era all hora grauida Madamma Madalena d'Anuermont, moglie di Girolamo Augusto di Monte Leone Caualier Signor d'Aiguemere, fosse illegitimo del detto Signor suo marito, & per consequenza, che detti appellanti, & attori fossero dichiarati tali heredi, & habili alla successione del detto Signor d'Aiguemere d'vna parte.*

Et la detta Madalena d'Anuermont citata, & rea sopra la detta supplicatione dall'altra. Et Claudio Anuermont Scudiero Signor di Marsaique tutore di Emanuele, picciolo figliuolo nato, doppò della detta Dama d'Anuermont, comparendo co'l Signor Giliberto Mabmond Auuocato in questa Corte, eletto per tutor, e curator sostituto al detto Emanuele, dall'altra parte.

Vedute le copie della produttione, e sentenza appellata: la supplica de i detti della Forge, e Burgelsmont continente trà l'altre cose. Che sono più di quattr'anni, che'l detto Signor d'Aiguemere non hà hauuto commercio carnale con la detta Dama Madalena d'Anuermont sua moglie, hauendosi egli trattenuto con titolo di Capitano di Caualli leggieri nel Regimento di Cresensault.

Vedute le diffese di detta d'Anuermont, che contengono la di lei affirmatione giuditiaria fatta ne gli atti di Merlinoto Notaio in questa Corte, con la quale sostiene, che ancorche per verità il detto Signor d'Aiguemere non sia stato di ritorno d'Alemagna, ne l'habbia veduta, ne conosciuta carnalmente per il corso di quattr'anni, nondimeno la verità è, che hauendosi la detta Dama d'Anuermont imaginato in sogno la persona, & gl'abbracciamenti di detto Signor d'Aiguemere suo marito, ella riceuè li medesimi sentimenti di concettione, e grauidanza, che ella hauerebbe potuto riceuer con la di lui vera presenza, affirmando dal giorno dell'absenza di detto suo marito nel corso di detti quattr'anni non hauer hauuto alcuna compagnia d'huomo, non essendo perciò restata di concepire il detto Emanuele, si che ella crede esserli accaduta per la sola forza della di lui imaginatione, la onde addimanda restitution d'onore, con le spese, danni, & interessi.

Vedute ancora le informationi, con le quali hanno deposto Dama Elisabetta Dailberuch moglie di missier Luigi di Pourrinal Signor di Boutagne; Dama Aloisia di Nacard moglie di Carlo d'Arbert Scudiere Signor di Sainages;

ges; Maria di Salles vedoua di Luigi Grandsault Scudiere Signor di Vernausf, & Germana d'Orgenal vedoua di Luigi Daumont, viuendo, consigliere del Rè, e Tesoriere Generale nella sua Camera de i Conti in questa Città, per la depositione delle quali resulta, che al tempo ordinario della concettione auanti la nascita del detto Emanuele, la detta Madamma d'Auuermont moglie del detto Signor d'Aiguemere, loro disse; che ella haueua hauuti li sudetti sentimenti, e segni di grauidanza senza hauer hauuto compagnia d'huomo, ma bene lo sforzo d'vna così efficace imaginatione de gli amplessi del suo marito, che ella s'haueua rauisato in sogno: contenendo in oltre detta depositione, che tal' accidente può auuenire alle Donne, e che in elle medesime tali cose erano accadute, che anch'esse haueano partoriti, e concepiti felicemente figliuoli, il che proviene da certa imaginaria congiontione con loro mariti absenti, e non da loro vera copulatione.

Et vedute le attestationi di Guglielmeta Garnier, Aloisia d'Airaut Pieretta Chauffage, e Maria Laumand, Matrone, e Donne perite continente la loro opinione, e risolutione sopra il fatto contentioso.

Lette parimente le certificationi, & attestationi di Mastro Luigi Sardine, Pietro Marande, Giacomo Gassiè, Girolamo di Reuisin, e Leonoro di Belleual Medici nell'vniuersità di Monpellier.

Veduta l'informatione fatta ad instanza del Procurator general del Rè della vita, costumi, e fama di detta d'Auuermont. Ella medema vdita, e preso il suo giuramento sopra detto caso.

Vedute le conchiusioni del Procurator del Rè; tutto considerato. La Corte hauendo risguardo a dette affermationi, certificationi, e attestationi delle dette Donne, e Medici nominati nel presente arresto, hà licentiato, & licentia detti Signori della Forge, e Bourglismont dalla loro supplica, & ordinato, che il detto Emanuel sia, e sarà dichiarato figliuolo legitimo, e vero herede del detto Signor d'Aiguemere. E ciò facendo la detta Corte hà condannato li detti Signori della Forge, e Bourglismont a tener la detta Dama d'Auuermont per Donna da bene, e d'onore, douendone far dichiaratione in giuditio tre giorni doppo la notitia del presente arresto, non ostante l'absenza del detto Signor d'Aiguemere per essi allegata, ne altra cosa in contrario proposta per essi Signori della Forge, dalle quali restano licentiate senza spesa della causa di prima instanza, e d'appellatione rispetto alle qualità delle parti.

Data nel Parlamento li 13. Febraro 1637.

Così sottoscritta nell'originale

Rubertino

E più basso

Leuège

Sigillatà con semplice sigillo di cera gialla;

Non

Non finirei giamai se volessi apportare ad vno ad vno tutti gl'attentati esorbitanti, che i ministri, le Vniuersità, i Parlamenti, ed i Prelati della Francia in tutti i tempi hanno nelle occorrenze fatti in gratificatione de' loro Rè, noncurandosi punto di contrauenire alla dispositione di tutte le leggi, ed in particolare al documento Apostolico, quod rectum est in conspectu Dei (non in conspectu Regum) iudicate: *onde sono arriuati per insino à preuertire, anzi a distruggere l'ordine della natura, col porre le donne in libertà di concepire, e partorire a lor modo, quando, e come lor piace. Teodoro Bezza grande heresiarca, soleua chiamare la libertà di coscienza (della quale la Francia cotanto si preggia) mostro vscito dall'inferno sopra modo pregiuditiale a qualunque politia: cotesta nuoua libertà di concepire all'arbitrio delle femine, paliante ogni più inonesta disonestà, se l'hauesse preueduta non saprei ben dire con qual nome l'hauesse chiamata: Bastino i casi addetti per far vedere a tutte le nationi del mondo, le scritture formate al cuneo della Francia, professante libertà di coscienza di credere, e scriuere ciò che vuole, in quanto preggio habbiano da esser tenute: e perche i casi narrati sono celebri, e de irrefragabile euidenza; se più volte seruirommi d'essi in questo discorso, non mi si ascriua a difetto, ma più tosto ad oppressamento di chi legge; perche come insegna San Prospero, le cose di gran momento conuiene più volte ripeterle, acciò tanto più fissamente s'imprimano nell'animo di chi l'ode.*

Quindi potrà intendere il policismo, quanto vanamente fondi la pretesa souranità laica sopra la Chiesa, negli eccessi seguiti contro la dispositione di tutte le leggi nella Francia; tanto in realtà più disautorizanti il loro assunto, quanto in maggior numero, e per lo decorso de più tempo sono stati iterati i casi, e gl'arresti, che racconta. Doueua racordarsi, che si come da principij falsi non s'inferiscono che conclusioni non vere, così da inconuenienti andati non può dedursi che inconuenienti somiglianti, o assai maggiori: e per esser inteso da tutti, mi dichiarerò coll'essempio. Francesco primo di Francia si collegò con Turchi, e la collegatione s'è continuata, e si continua sino al presente, con quelle clausule degeneranti dal titolo di Christianissimo, che hor hora referiremo, i successori si sono molte volte giuntati con tutti gl'Heretici d'Europa con quei pregiuditij della santa fede, che a tutti sono manifesti: Valerebbe la illatione, per lo decorso di tanti secoli nella Francia si sono praticati, e tuttauia si praticano cotesti inesplicabili pregiuditij della nostra santa religione, adunque senza scrupolo imaginabile ponno continuarsi, e non è di mistieri andare inuestigando se siano conformi, ò dissonanti alla legge di Dio, ed alla dottrina de Santi Padri; ma basta l'vso immemorabile in qualunque maniera introdotto nel regno, per aquietare qualsiuoglia timorata coscienza: con quelli cauilli giurommi caualiere degno di fede in Parigi, esser stata ingannata la integrità del Rè morto, o continuare nelle guerre, delle quali già cominciaua a scrupolizare la timorata di lui coscienza, incalorita da gl'ammaestramenti del suo confessore, relegato da ministri nelle più remote parti della Bertagna sotto pretesto d'altri machinati sospetti.

Odasi il tenore della lega perpetua fatta da Francesco primo con Solimano Rè de Turchi. Ricercaua il Rè barbaro prestar fede, a chi mancaua di

fede à Dio, per confederarsi con lui. Per tantò per assicurarlo, & inclinarlo alle sue voglie fece Francesco vn giuramento solenne nel cospetto di tutto il mondo, del tenore, che segue riferito da Filippo Bosquiero Monaco osseruante dell'ordine di San Francesco nell'oratore di terra Santa philipica 6. e *da Gaspero Ens, e dal Surio* ad annum 44. Per Deum magnum, & altum, misericordem, & benignum, formatorem cæli, & terræ, & omniũ quæ in eis sunt, & per Sancta hæc Euangelia, per sanctum baptisma, per Sanctum Ioannem Baptistam, & per fidem Christianam promitto, & iuro, quod omnia, quæ nouero erunt aperta altissimo Domino Sultano Sulimano, & Imperatori, cuius Regnum Deus fortificet: ero amicorum suorum amicus, & inimicissimus inimicorum: ero Redemptor captiuorum turcarum ex vinculis hostium eius, nihil, mea parte fraudulentum erit, quod si hæc neglexero, ero apostata, & mandatorum sancti Euangelij, Christianæque fidei Præuaricator: Dicam Euangelium esse falsum, negabo Christum viuere, & matrem Virginem fuisse. Super fontem Baptismatis porcum interficiam, & Altaris Presbyteris maledicam, & super Altare fornicator cum luxuria, & Sanctorum Patrum maledictiones omnes in me recipiam, ita Deus me respiciat ex alto. *Notificata questa attione, non può esprimersi il dolore, che sentì tutta la Christianità in vedere, come alle forze immense del commune nemico si fossero inaspettatamente aggiunte in sempiterno le forze del più glorioso, e valoroso Regno d'Europa, e con lagrime andauano gli huomini da bene contrapontizando sopra cadaun ponto del giuramento Francese, misterij di grauissima consideratione, quali per non essere al proposito della presente questione tralascio, e conchiudo, che sì come sarebbe deriso, che formasse questa illatione: l'vso inueterato della Francia da più di cent'anni in quà, è che li Rè giurino solennemente due giuramenti contrarij, vno nella coronatione d'essere irreconciliabili persecutori di tutti i nemici della santa fede (quali sono i Turchi, ed Heretici) l'altro nella confirma delle leghe contratte con gli Ottomani, ed Heretici; (ne' quali giuramenti di necessità bisogna mancare di fede ò à Dio, od à gl'huomini) Adunque somiglieuole vso può continuarsi senza scrupolo imaginabile, tuttoche intrinsecamente racchiuda il peccato mortale dello spergiurio? Così non vale la illatione, che và facendo il Policismo: l'vso inueterato nella Francia è, che il laico giudichi il ciuile, e criminale della Chiesa: Adunque senza scrupolo imaginabile può continuarsi; la ragione è la medesima di sopra, cioè, che essendo somiglieuole giudicatura contro il Ius Diuino, ed humano, (come essi dimostro, e dimostreraßi anche diffusamente più à basso) racchiude intrinsecamente il peccato mortale del sacrilegio, quale per niuna longhezza di tempo può diuenire lecito, e sassi, che contra il Ius Diuino, non v'è vso inueterato, ò prescrizione, che tenga, secondo i Maomettani medesimi, non che secondo i Teologi, e Canonisti; ma ritornando onde partij, chi non resta ammirato, per non dire scandalizato dell'insolente modo di parlare de' Politici contro i seguaci di Bonifacio VIII. che scioccamente habbiano fatto dipingere la Corona Reale nella Mitra de' Vescoui. Al certo (dico io) che il Papa sia sacerdote, e Rè insieme; come fù il Saluatore, di cui è luogotenente in terra. Lo habbiamo prouato abbondantemente nel trattato intitolato: I veri Confini delle potestà dominanti: basti per*

hora di dire, che la scrittura chiama il Sacerdotio Euangelico, Sacerdotio Regale: Regale Sacerdotium; E che il Sacerdotio Euangelico sia incomparabilmente più nobile del Sacerdotio Giudaico, quale fù Regale., come costa per la Sagra Bibia, e la medesima persona sommo Sacerdote, e Prencipe Politico del Popolo; in consequenza, non può il medesimo non essere (e molto maggiormente) del Sacerdotio Euangelico, perciò il Papa, come Sacerdote consagra i Prencipi; e come Rè conferisce, e toglie i Regni, corona, e discorona gli Imperatori, vnisce, e disgiunge gl'Imperij, con altre funtioni tutte di dignità Reale, narrate altroue: Adunque sciocco sarà chi dice, essere sciocheria, lo hauer fatto dipingere la Corona Reale nella Mitra del Vescouo; tanto maggiormente, quanto, che quando tale dignità non fosse de Iure Diuino annessa al Papato (come veramente è) ad ogni modo vi sarebbe de Iure, & institutione humana per la concessione, & istitutione, che fece Costantino Imperatore doppò il Battesimo nella persona di Papa Siluestro, e successori; onde ò per l'vno, ò per l'altro, ò per tutti due i titoli insieme, ragioneuolmente può dipingersi la Corona Reale nella Mitra del Papa; e l'opporsi à ciò è vn malignamente repugnare alla dispositione di tutte le leggi, Diuine, ed humane. Odasi il tenore della istitutione, che fece Costantino; e forse chi sà? cauerà dal cuore de' Cattolici, qualche lagrima di compuntione: Raccontano Eusebio nella vita di Costantin, Teodoro, Balsamone, Anselmo, Deus dedit, Gelasio Papa, ed altri appo Gratiano dist. 96. cap. 13. 14. che il terzo giorno doppo esser battezato Costantino, alla presenza di tutta la Corte, e del Popolo con cerimonie, e solennità sopreme, concedette à Papa Siluestro, e successori lo scettro, la Corona, e tutti gli ornamenti Imperiali, co'l dominio insieme di tutta l'Italia: e prostrato à suoi piedi, vollè seruirgli di staffiere: e perche di questo fatto ne restasse eterna la memoria, formò il priuilegio in forma auttentica nel tenore, che siegue.

Vtile iudicamus, vna cum omnibus Satrapis nostris, & vniuerso Senatu, optimatibusque meis, etiam & cuncto Populo Romanæ gloriæ Imperio subiacente; vt sicut Beatus Petrus in terra Vicarius filij Dei esse videtur constitutus, ita & Pontifices, qui ipsius Principis Apostolorum, gerunt vices Principatus, potestatem, amplius quàm terrena Imperialis nostræ Serenitatis mansuetudo habere videtur, concessam à nobis, nostroquè Imperio obtineant, eligentes nobis ipsum Principem Apostolorum, & eius successores firmos apud Deum Patronos; & sicut nostram terrenam Imperialem potentiam, sic eius Sacrosanctam Romanam Ecclesiam decreuimus veneranter honorari, & amplius, quàm nostrum Imperium, & terrenum thronum, Sedem Sacratissimam Beati Petri gloriosè exaltare, tribuentes ei potestatem, & gloriæ dignitatem, atque vigorem, & honorificentiam Imperialem. Item Beato Syluestro Patri nostro Summo Pontifici, & vniuersalis vrbis Romæ Papæ, & omnibus eius successoribus Pontificibus, qui vsque in finem mundi in Sede Beati Petri erunt sessuri, de presenti concedimus Palatium Imperij nostri Lateranense, deinde Diadema, & Coronam capitis nostri, simulque phrygium; necnon & superhumerale, videlicet lorum, quod Imperiale circumdare solet collum, verum & clamydem purpuratam, atque tunicam coccineam, & omnia Imperialia indumenta, conferrentes etiam, & Imperialia

rialia

rialia sceptra, simulquè cuncta signa, & diuersa ornamenta Imperialia, & omnem processionem Imperialis culminis; & gloriam potestatis nostræ. Decreuimus itaque, vt & ipse, & successores eius Diadema, & Corona, quam ex capite nostro illis concessimus ex auro purissimo, & gemmis pretiosis vti debeant; & in capite, ad eamdem gloriam Dei pro honore Beati Petri gestare, phrygium etiam candido nitore splendidum Resurrectionem Dominicam designans eius sacratissimo vertici manibus nostris imposuimus; & tenentes frenum equi ipsius, pro reuerentia Beati Petri Stratoris officium illi exibuimus; statuentes eodem phrigio omnes eius successores singulariter vti in processionibus ad imitationem Imperij nostri: & tandem, vt Pontificalis apex non despiciatur; sed magis, quam terreni Imperij dignitas, gloria, & potentia decoretur: tàm Palatium nostrum, vt prædictum est, quàm Romam Vrbem, & omnes Italiæ, seu occidentalium Regionum Prouincias, loca, & ciuitates præfato Beatissimo Pontifici nostro Syluestro Vniuersali Papæ concedimus, atque relinquimus, & successoribus eius per hanc diualem nostram, & pragmaticum constitutum decernimus disponenda; atque Iuri Sanctæ Romanæ Ecclesiæ concedimus permansura.

Il qual priuilegio, e concessione fù poi confermato da i Francesi Pipino, Carlo Magno, Ludouico Pio, Ottone, ed altri, che gli succedettero nell'Imperio, come può vedersi in tutte le Istorie, così Ecclesiastiche, come profane: Adunque, non è stata sciocca temerità, hauer fatto depingere la Corona nella mitra del Papa; ma auttentica dimostratione della dignità Reale, che de Iure Diuino, & humano *è annessa al Papato: Ben fina sciocchеria può dirsi quella, che i Politici adossano al Signor Vescouo d'Angiers, che per inferire, che il Rè non habbia, che fare sopra il Clero Francese, lo finga tutto spirituale, corpo indiuisibile, ed vna congregatione di sostanze separate; quasi che la pura spiritualità solamente potesse essimere i Religiosi dalla giuridittione de' Prencipi, contro quello, che i Prencipi medesimi con publici editti, riferiti di sopra, hanno più volte dichiarato il fondamento vero, onde inferisce il Vescouo con Bonifacio VIII. la essentione de Religiosi dal foro laico, e perche così dispongono le leggi Diuine, Canoniche, ed Imperiali, come si è veduto nel primo capitolo: ed ancorche il Clero Francese sia vna congregatione d'huomini di carne, e di sangue, come gli altri, tuttauolta, perche è vna congregatione d'huomini consecrati al culto Diuino, e sono Ministri di Dio: i Prencipi medesimi non vogliono, che sopra di loro v'habbia giuridittione altri, che lo stesso Dio, ed il Papa suo Vicario in terra:* Nolite tangere Christos meos, & in Prophetis meis nolite malignari: *Dice il Sign. nella Scrittura, cioè coll'intrometterui sotto qual si sia pretesto ne' negotij loro: Non voi, ma Dio è il loro Giudice:* Stetit Deus in Synagoga Deorum; in medio autem Deos deiudicans: *Per Dei, espongono tutti i Sacerdoti, tra' quali, non il Rè, ma solo Dio, ed il suo Vicario può sedere, giudicando le cause loro: Perciò l'Imperatore Costantino nel Concilio Niceno, non vollè accettare, ma reiettò le querelle, presentate contro alcuni Vescoui, rimettendoli a i Padri del Concilio, dicendo, ch'essendo i Sacerdoti Dei, dal solo Giudice de Dei, ch'è Dio, e non dal Giudice de gli huomini, ch'è l'Imperatore, doueuano esser giudicati, allegando il detto del*

Salmo. Stetit Deus in Synagoga Deorum, in medio autem Deos deiudicans.

E Filippo Augusto Rè di Francia appò il Mattei nel quinto libro delle sue Istorie, persuaso da Politici à non permettere, che tanti si facessero Religiosi; perche declinando eglino il foro laico, tanta moltitudine diminuirebbe grandemente la sua giuridittione: Rispose, che l'ampliatione del foro di Dio, non poteua riuscir dannosa al foro humano; anzi che tanto più rimarrebbe assicurato, quanto più si moltiplicassero i Religiosi, che pregassero per la di lui conseruatione: e per insino i Prencipi Idolatri, ed Heretici riferiti di sopra, hanno hauuto per sacrilegio enorme lo ingerirsi nel ciuile, e criminale de Religiosi; tutto che sapessero, ch'erano huomini anch'essi di carne, e di sangue, Cittadini, e parte della Republica, come gli altri, insinuando, che per prouare, che il Rè non habbia che fare sopra del Clero, non è necessario finger'il clero tutto spirituale, ed vna congregatione di Angioli; ma basta, che sia vna congregatione d'huomini consecrati al culto Diuino, come di sopra.

Gli huomini facinorosi, se si ricouerano in luogo sagro; per quel puro esserno contatto, ed adherenza, acquistano per virtù delle leggi Diuine, ed Imperiali tanto di essentione, che il Giudice laico non può procedere contro di loro; tuttoche non siano, ne' corpi indiuisibili, ne puri spiriti; ed i Religiosi, c'hanno la santità, e consecratione dentro di se medesimi, non saranno immuni dal Giudice laico, ancorche non siano puri spiriti, ma huomini, come gli altri? Le cause ciuili, e criminali de' secolari, per lo medesimo caso che sono cause di secolari, si chiamano cause secolaresche, ed appartenenti al tribunale del secolo; perche dunque anche le cause ciuili, e criminali de Religiosi, per lo medesimo punto, che sono cause de Religiosi, non doueranno chiamarsi cause Religiose, ed appartenenti al tribunale de' Religiosi; cioè de' Vescoui, e del Papa, conforme la regola commune de' Leggisti: Quæ Religiosis adhærent, religiosa sunt, *& à pari*, quæ secularibus sæcularia? *in che modo i Religiosi sieno Cittadini, e parte della Republica, nel capitolo seguente lo spiegheremo ampiamente: più tosto conuiene hora confutare quell'altra leggierezza, che aggiõgono i Politici, cioè, che la direttione della politia Ecclesiastica sia il più bel fiore della Corona, ed il principal oggetto della potestà Reale, di cui tanto preggiauasi Costantino Imperatore, che soleua dire, che egli era stato costituito da Dio Vescouo della Chiesa nel di fuori, cioè Giudice de gli Ecclesiastici, quanto alle cause esteriori, ciuili, e criminali, ed il Papa Vescouo nel di dentro; cioè Giudice, quanto alle cause interiori dell'anima.*

Questa, dico io, è colpa manifesta di Lesa Maestà contra il Santissimo Imperatore Costantino; perche lo rende smemorato, mendace, & pugnante con se medesimo: ritrouandosi nel Concilio Niceno, come poco fà diceuo, le furono presentate alcune querele contro certi Vescoui, parte ciuili, e parte criminali: non le vollè accettare, ma le remise al tribunal de Vescoui, dicendo, che essendo i Sacerdoti Dei, nel tribunale delli Dei, cioè de' Vescoui, e non in quello degli huomini, cioè dall'Imperatore doueuano esser giudicati: sarà adunque pugnante con se stesso, se quando soggionge poi d'essere stato costituito Vescouo nel di fuori della Chiesa, per lo Vescouato esteriore

riore intende la giudicatura del ciuile, e criminale de' Religiosi, quale di sopra haueua protestato non appartenere a lui, ma a i Vescoui: intende dunque per lo Vescouato esteriore, non la giudicatura, ma il fare esequire quello che da' Vescoui è stato giudicato; e fù come se dicesse, il Vescouato interiore è giudicare, e diffinire tutto ciò, che tocca alla Religione, ed a Religiosi: Il Vescouado esteriore è far' essequire quanto i Vescoui giudicano, e diffiniscono: e così il medesimo Costantino dichiara esser falsa la Chimerica interpretatione, che i Politici dano alle sue parole; Parimente per essecrando manifestarono i Politici antichi, l'altro detto de' moderni: cioe, che la giudicatura de' Religiosi sia il più bel fiore della Corona Reale: quando, supponendo per costante non hauer punto che fare il Prencipe sopra il ciuile, e criminale de' Religiosi, isforzaronsi di persuadere a i Rè Francesi, che non permettessero, che tanti entrassero nelle Religioni; perche tanta moltitudine d'huomini esenti del suo foro.

Troppo notabilmente diminuiua la giuridittione laica; come si è riferto poco di sopra: E del piissimo Imperatore Martiano leggesi, che entrato nel Concilio Calcedonense colla moglie, e tutta la Corte, protestò ai Padri, ch'egli era venuto nel Concilio, non per essercitare potestà alcuna imaginabile; ma solamente per essequire in se stesso, e far essequire à gli altri, quanto i Padri hauessero decretato nella forma medesima, colla quale erano interuenuti in altri Concilij, il Religiosissimo Costantino Imperatore, e gli altri suoi Predecessori: Nos, dice, ad confirmandam fidem, non ad ostendendam virtutem, exemplo Imperatoris Constantini adesse Synodo cogitauimus, vt inuentata veritate, non vltrà multitudo diuersis doctrinis atracta discordet. E nella lettera, che scrisse a Papa Leone nel principio del suo Imperio, lo prega, che intimi vn Concilio generale, nel quale si habbiano da estirpare tutti gli errori, ed abusi; ed introdurre vna vera pace frà Vescoui: tutte cose pertinenti non solamente all'interiore, ma etiamdio all'esteriore della Chiesa, come consta: Rogamus, dice, pro firmitate Imperij nostri æternam Diuinitatem sua Sanctitas deprecetur, vt tale propositum, atque percelebrandam Synodum te auctore maxima pax circa omnes Episcopos fidei Cattolicæ fiat, ab omni scelere pura, & intemerata consistens: E quando Lottario Rè di Francia fù accusato a Papa Nicolò dello scandalo, che daua a tutto il Regno, per hauer repudiata la Regina, e tenere publicamente la concubina VValdrada, il Papa lo ammonì più volte; ma sempre senza profitto: finalmente lo minacciò di priuarlo del Regno se non si emendaua. Il Rè, che la intendeua così bene, come i Rè d'hoggidì, ed à cui non mancauano Politici, di così fina intelligenza delle ragioni di stato, quanto habbiano i Politici moderni, (erano però veri Cattolici) non si picco, ne si rise delle ammonitioni, e minaccie del Papa; ne gli disse che attendesse ad esser Vescouo nel di dentro della Chiesa; col giudicare i soli dogmi della fede, e non s'impacciasse nel di fuori, cioè nel ciuile, e criminale de Popoli, dou'egli, e non il Papa, era il sopremo Giudice nel suo Regno; (come fauoleggiano i Politici) ma con lettere piene di sommissione supplicò il Papa à non credere così facilmente a' suoi Emuli: si offerì di andare in persona à Roma, à render conto di se stesso, si sottomise à qualunque Giudice, che sua Santità destinasse so-

pra

pra questo fatto; con altre humilissime dimostranze, che riconosceua la potestà temporale (ratione delicti) del Papa sopra de' Rè, non che sopra de' Religiosi, come vn poco più à basso riferiremo, apportando le lettere medesime, che il Rè scrisse al Pontefice: Adunque se non è delirio compassioneuole, sarà più essecrabile bestemmia quella, che dicono i Politici, che il Prencipe sia Vescouo nel di fuori della Chiesa; cioè Giudice delle cause ciuili, e criminali di tutti i suoi sudditi, tanto laici, quanto Religiosi, ed i Prelati sieno Vescoui nel di dentro solamente; cioè Giudici delle cause pure spirituali: Ma chi non trasecolarà poi sentendo da vna parte tutti i Prelati della Francia nel Concilio Meldense, Parisiense, Aquisgranense, ed in molti altri (quali finalmente sono i veri Maestri de' Popoli) piangere con lagrime di sangue, ed esclamare, che la cagione de tutti gl'infortunij della Francia, era lo sacrilego ingerimento, che faceuano i Rè, ed i Magistrati ne' beni, e giuridittioni della Chiesa: e dall'altra parte leggendo poi nel libro abbomineuole de' Politici, che il giudicare gli Ecclesiastici sia il più bel fiore della Corona, ed il principal oggetto della potestà Reale; Assai meno empiamente portaronsi i Politici antichi, quando, confessando i Religiosi non essere soggetti à Prencipi, consigliarono à non permettere, che tanti entrassero nelle Religioni, à finche (come riferimmo di sopra) cotanto nō rimanesse isminuita la giuridittione secolare, parendo loro impossibile, che la impietà de Politici arriuasse giamai à segno di pretendere, e far scriuere, che i Prencipi soli sieno i veri Vescoui nel di fuori; cioè Giudici de' Religiosi nel ciuile, e criminale, contro tanti editti de' Prencipi medesimi interessati promulgati in contrario.

Giustiniano fù Imperatore di gran fama, e di tanta prudenza, che colle sue leggi rinuonò, e regolò il mondo, ad ogni modo trouossi certo detto per nome Tribuniano Pagano, che seppe così bene lusingarlo, che gli diede à credere d'essere immortale, e che senza morire sarebbe stato trasferito in Cielo; pazzia, che se bene è cotanto manifesta, se la beuette nondimeno l'Imperatore in modo, che caduto nell'Heresia de Giauniti, (che il Corpo di Christo fosse immortale) promulgò vn editto, che sotto grani pene tutta la Chiesa seguisse questo errore; come puossi vedere nel Baronio sotto l'anno 563. e 530. ed in Eschio Milerio nel libro delle vite de' Filosofi; doue, raccontando questo fatto, dice così. Tribunianus Iustiniano Imperatori adulans, persuasit non moriturum ipsum: sed vna cum corpore receptum in Cœlum migraturum: Erat autem Paganus, & impius. Alessandro Magno fù detto Magno, non tanto per la sublimità militare, quanto per l'eccellenza delle sue lettere, con tutto ciò l'adulatione de' Ministri seppe così ben' accommodarsi alle sue inclinationi, che lo resero persuaso d'essere figliuolo di Gioue, ed vno de' più sublimi Numi del Cielo: ed à molti gran Prencipi, molti altri grādi Adulatori s'industriarono così bene attèperare il veleno della sua adulatione, alle predominanti loro passioni, che gli diedero à credere altre estrauaganze anche maggiori, delle quali ne sono piene le Istorie; ma certamente la essorbitanza, che i Politici vanno hoggidì tentando d'introdurre nelle Corti, che la giudicatura de' Religiosi sia il più bel fiore, e principal oggetto della potestà Reale, trapassa tutti i segni della esecrabilita: ed è così mani-

manifestamente contraria alle leggi Diuine, ed humane, che pare incredibile, possa hauer' ingresso nelle menti de' Prencipi; e particolarmente di quelli, che giustamente gloriansi d'essere discendenti, ed heredi, non solamente de i Reami, ma anche della vera Religione de gli antichi Pipini, Carli Magni, Ludouici Pij, Filippi Augusti, e tanti altri gloriosi Eroi di altissima virtù, a' quali fù sempre più che essecrando lo ingerirsi nel ciuile, e criminale de' Religiosi, come essi riferto di sopra: e nondimeno, i Politici nel loro libro attestano, non solamente essere entrata, ma anzi essere anche passata in prescrittione, il che, se così è, non potrà negarsi, che nella Francia non sia di già introdotto lo scisma, ed errore d'Inghilterra, che il Rè sia Rè, e Vescouo, e porti la Corona, e la Mitra insieme; perche, secondo tutte le leggi Diuine, Ecclesiastiche, ed Imperiali riferite di sopra, à i soli Vescoui appartiene giudicare il ciuile, e criminale de' Religiosi: di che niente più lagrimeuole, e repugnante allo spetioso titolo di Christianissimo, del quale la Francia cotanto si gloria.

Enrico III. fù vno di quelli, che si lasciorono ingannare da' Politici: ricusò d'accettare nel suo Regno il Concilio Tridentino; e disse, che quanto a i dogmi della fede già si credeua in Francia quanto bisogna; quanto alla riforma del Clero, voleua regolarlo egli cogli ordini suoi proprij: ed effettiuamente s'ingerì ne' Religiosi, e fè morire per insino il Cardinal di Ghisa. Che progressi habbia hau[...]to, qual misero fine, lo raccontano tutte le Istorie, sicome anche, che le medesime calamità sono auuenute à Valentiniano Imper. ed à tutti gli altri Prencipi, c'hanno voluto caminare per le medesime strade: per lo contrario quelli, c'hanno rispettato la Religione, e si sono astenuti dalla giudicatura de gli Ecclesiastici, sono viuuti sempre in sopreme prosperità: ed hanno hauute segnalatissime vittorie contro de' suoi nemici: come può vedersi in Costantino, in Teodosio, in Carlo Magno, in Pipino, ed in molti altri riferiti di sopra. Piacesse à Dio, che cotesti casi seguiti, (che finalmente sono le vere regole del viuer' humano) confondessero i Politici, ed illustrassero la mente de chi gouerna a non si lasciar' ingannare, come la illustrarono al p[i]etosissimo Imperatore Martiano, quando spauentato dell' horribil morte del prenominato precessore Valentiniano riuocò subito l'empio editto, che haueua promulgato sottraente a' Vescoui il ciuile de' Religiosi, e gli restituì ogni auttorità, come di prima: non posso però non merauigliarmi grandemente, come hauendo i Politici con estraordinaria diligenza sconuolte tutte le scritture antiche, e moderne, per prouare, che non a' Vescoui, ma à Prencipi appartenga il ciuile, e criminale de' Religiosi non habbiano osseruato due luoghi molto illustri, che fanno per loro, ne' quali la Chiesa medesima pare che confessi la sua inferiorità a' Rè. Se non gli hanno osseruati loro, gl' hò osseruati io, e gli addurrò colle loro dichiarationi, acciò da quiui scorga il mondo, che il mio scriuere non è per litigare, ma per porre in chiaro la verità: quando à fauore di chi la impugna, aggiungo difficoltà molto maggiori di quelle hanno saputo essi opporre, e le discioIgo.

La prima difficoltà è fondata in vna lettera, che San Pietro Apostolo scrisse a San Clemente, qual fù poi Papa doppò di lui, nella quale lo ammonisce, che omninamente si astenga dalle cause ciuili, e criminali per poter

esser

esser più libero al ministero spirituale dell'anime, al quale era stato assunto: Equidem oportet, *dice*, irrepræhensibiliter viuere, & summo studio niti, vt omnes vitæ huius occupationes abijcias, nec fidei iussor existas, nec aduocatus litium fias, nevè in vlla alia occupatione inueniaris mundialis negotij occasionem perplexus: neque enim iudicem, aut cognitorem sæcularium negotiorum te ordinari voluit Christus, ne preoccupatus præsentibus hominum curis, non possis verbo Dei vacare: ista namque opera, quæ tibi minùs congruere diximus, exhibeant sibi inuicem laici, & te nemo occupet ab ijs studijs, per quæ salus omnibus datur. *Adunque contro l'Apostolo San Pietro diametralmente pretendono hoggidì i Vescoui giudicare le cause ciuili, e criminali de' Religiosi, quali così chiaramente l'Apostolo leua da loro, e rimette a i tribunali del secolo. Risponde Gratiano II.* cap.47. *questa essere vna vana Chimera non pregiudicante punto alla verità. Quando San Pietro dice, che'l Vescouo non è ordinato per essere Giudice delle cause forensi, non vuol dire, che in niun modo habbia da giudicarle, come vorrebbero i Politici: ma che non è ordinato à questo fine principalmente; come sono ordinati i Magistrati del secolo, con che stà però, che la sua funtione principale sia lo ministero spirituale dell'anima, e la secondaria, il giudicare le cause ciuili, e criminali da suoi Religiosi, giusta la dispositione delle leggi Ecclesiastiche, ed Imperiali, riferite di sopra: ouero quando San Pietro dice, che il Vescouo non hà da essere Giudice delle cause secolaresche, per cause secolaresche non intende tutte le cause ciuili, e criminali, di chi si sia: come sognano i Politici: ma solamente quelle de secolari: quali con proprietà secolaresche s'appellano: in coteste cause de laici. Dice San Pietro, non conuiene, che i Vescoui s'occupino molto; perche così non potrebbono attendere al ministero spirituale dell'anime, ch'è il fine loro principale; ma delle cause ciuili, e criminali de' Religiosi non parla San Pietro; perche queste propriamente non si chiamano secolaresche, ma Ecclesiastiche; si come Ecclesiastiche sono le persone, alle quali appartengono per la regola commune de' Leggisti:* Quæ Religiosis inhærent, religiosa sunt. *E le parole stesse, che aggiouge San Pietro*, Non fidei Iussor, non aduocatus litium, non occasione mundialis negotij perplexus, & alia, quæ tibi minus congruere diximus exhibeant sibi inuicem vacantes laici: *chiaramente conuincono, che per cause secolaresche non intende l'Apostolo altre cause, che quelle de' secolari, quali per via di compromissione erasi introdotto, che fossero vltimate da Vescoui, come i Politici medesimi espongono, che tutti i giuditij seguiti da Vescoui intorno le cause de' secolari sono seguiti per via di semplice compromesso.*

La seconda difficoltà è fondata in due lettere, che scrisse San Gregorio Papa, vna a Mauritio Imperatore, e l'altra al suo Medico, chiamato per nome Teodoro, nelle quali con grandissima digressione del Pontificato, soggettisse la Chiesa, e tutto il Clero alla potestà dell'Imperatore: e souente, così egli, come gli altri Papi, chiamano l'Imperatore suo Padrone, e Signore, con che confessano i Prencipi hauere souranità sopra la politia della Chiesa, come vogliono i Politici: ma anche questa è vna mera leggerezza, dico io: O quiui si tratta de Iure, ò di violenza: se de Iure, l'Imperatore è sog-

è soggetto al Papa; e però Costantino Magno non si vergognò di seruirlo quasi di staffiere: e tanto hanno poi fatto tutti gli altri Prencipi della Christianità: e Carlo Magno non sapeua finire di esclamare, che bisognaua humiliarsi al Papa, e tolerare patientemente qualunque giogo imponesse; perche era Vicegerente di Dio in terra. E Valentiniano, essortando i suffraganei di Milano ad eleggere vn'Arciuescouo degno, disse, che lo elegessero tale, cui allegramente potesse sottomettere la Real sua Maestà: Ma se si tratta di violenza, il Papa è stato sempre soggetto à tutti i Tiranni, perche non hà hauuto forze per resistergli; in tanto che anticamente non poteua ne anco entrare nel Papato, se non pagaua certa somma di danaro per la conferma: come fà hoggidì il Patriarca di Costantinopoli, e gli altri Vescoui dell'Oriente al Gran Turco: perche i Sacerdoti, come dice Sant'Ambrogio Epist. 32. c 33. non hanno altre armi, che le lagrime, e le orationi: ne sanno (quando anche potessero) vsar violenza: Volens, dice, nunquam Ius deseram, coactus repugnare non noui: dolere potero, potero flere, & gemere aduersus arma, milites, & Gotos: Lacrymæ meæ mea arma sunt: talia sunt Sacerdotis munimenta: aliter nec debeo, nec possum resistere: Nè ciò disdice alla dignità Pontificia; quando il Saluatore medesimo, di cui il Papa è Vicario in terra, fù soggetto ad tempus (così permettendo la Diuina Prouidenza, alla potestà violente di Pilato, di Herode, e de gli Hebrei; tutto che de Iure fosse Signore, e Padrone dell'vniuerso. Non haberes in me potestatē vllā, disse à Pilato: ed vn'altra volta: Hæc est hora vestra, & potestas tenebrarum: fra' quali Tirāni vno de' più empij fù Mauritio Imperatore, comparato da S. Gregorio à Diocletiano, ed à Nerone: ma à nostri tempi, la Dio mercè, nō si ritrouano per auentura Prencipi nella Christianità, che ardiscano vsare violenza alla Chiesa; però il Papa hora, nec de Iure, nec ex violentia è soggetto à' Prēcipi, ma i Prencipi à lui; e così le humiliationi, c'hanno fatte i Papi a' Tirāni, non pregiudicano punto alla souranità, che de Iure hanno sopra tutte le Monarchie del mondo. Sentiamo il medesimo S. Gregorio nel Salmo 4. e forse nō vi sarà chi reclami: Concitauit, dice, Diabolus aduersus Ecclesiā Dei, non solum innumerabilem populi multitudinem, verum etiam Regiam, si fas est dicere, potestatem: nulla enim ratio sinit, vt inter Reges habeatur, qui destruxit potius, quàm regat Imperium: Ecclesiam enim, quam sui sanguinis pretio Redemptor Noster Saluator voluit esse liberam, hanc istæ potestatis Regiæ iura transcendens, facere conatur ancillam. Ecco, che vuole, che de Iure Diuino la Chiesa sia libera, e non soggetta, che à Dio solamente: ma per permissione Diuina viene alle volte calpestrata dalla violenza de' Tiranni. E quando i Papi chiamano gl'Imperatori suoi Signori, e Padroni, ò ciò intendono stante la violenza della loro tirannide, e non che de Iure siano tali; ò se parlano con Prencipi buoni, e Cattolici, vsano somiglieuole frase per humiltà: e non perche veramente gli sieno soggetti, nella forma che ordinariamente si chiamano serui de' serui del Signore; ò veramente fauellano così in riguardo a i beni temporali, c'hanno hauuti dalla munificenza Imperiale, per ricognitione de' quali anche gli pagano tributo: ò ragionano in questo modo, non in quanto Sommi Pontefici, ma in quanto persone priuate, accommodandosi alle creanze, e forme di parlare del secolo: ò finalmente

si chiamano serui, non di seruitù soggettiua come sono li schiaui; ma di seruitù profitteuole nel modo, che chiunque s'impiega in beneficio altrui, seruo suo suole chiamarsi, cioè occupato in seruitio di lui; onde perche i Prelati, ed i Prencipi deono essere sempre intenti al beneficio de' sudditi, sogliono appellarsi anch'essi serui de suoi Vassalli; ed il gouernare viene chiamato splendida seruitù, illustre seruire: e l'Auttore de Saggi morali nel cap.6. dice, che chi gouerna, è tre volte seruo, cioè della souranità, della fama, e de i negotij, e priuo d'ogni libertà. Cotesta dunque seruitù Regale, (colla quale solamente i Papi chiamansi serui de Prencipi) non pregiudica punto alla souranità Monarchica, che de Iure Diuino, & humano *hanno sopra di loro, come è da per se stesso manifesto. Per tanto ne anche le lettere di San Gregorio suffragano punto la fantastica pretensione de' Politici sopra la Chiesa.*

Se sia vero il detto de' Politici, che le cause temporali appartengono al foro laico, e le sole spirituali al foro Ecclesiastico?

Se la Chiesa de Iure Diuino, ed humano sia libera dal pagar grauezze, e tributo a' Prencipi?

In che forma gli Ecclesiastici siano Cittadini, e parte principale dello Stato?

Quo Iure i Prencipi habbiano la nominanza delle dignità, e Beneficij Ecclesiastici?

Per qual cagione il pagar tributi sia segno di soggettione ne' laici, e ne gli Ecclesiastici nò?

L'Vltimo, e principalissimo preludio, nel quale, come in cardine i Politici fondano tutti i loro rinforzi è à c.54. sopra del quale bisogna fermaruisi vn poco; perchè dalla di lui vera, ò falsa intelligenza, radicalmente dipende tutta la risolutione della presente controuersia. Dicono adunque, che la Chiesa è composta di diuerse pezze, alcune spirituali, che riguardano la fede, la dottrina, ed i Sagramenti: altre non spirituali; ma ad spiritualia ordinate *(come parlano i Teologi) che riguardano le attioni della politia esteriore della Chiesa. Quanto alle prime è certo, dicono, che i Magistrati non hanno potestà alcuna sopra di loro, eccetto che per la protettione, ed essecutione de Sacri Canoni. ma quanto alle seconde non può negarsi, che la direttione, e sopraintendenza non appartengano a' Prencipi Secolari, e che di propria auttorità, non possano far leggi, ed ordini toccanti la sola politia esteriore della Chiesa, quale è parte principale dello Stato, conforme al detto de' Canonisti.* Regiæ potestati tota politia

litia publica subijcitur, cuius pars sunt Ecclesiæ: *perciò quando si tratta di stabilire vn punto di dottrina, ò di far leggi di coscienza, tutto ciò appartiene al foro Ecclesiastico: ed il Prencipe non hà punto che fare: ma quando si tratta di regolar la politia, di leuare gli abusi, e di riformare gli Ecclesiastici, tutto ciò sotto diuersi titoli si aspetta ed al Sacerdote, ed al Prencipe; al Sacerdote nel di dentro, al Prencipe nel di fuori: come diceua Costantino Imperatore nel Concilio Niceno:* Vos intra, Ego extra Ecclesiam à Deo Episcopus constitutus sum: *Ed Enrico III. ricercato dal Legato Apostolico di dar corso nel suo Regno al Concilio di Trento, non ne vollè far altro: ma disse, che quanto alla fede il Concilio era puntualmente osseruato nella Francia: quanto alla riforma del Clero, voleua egli regolarlo colli proprij suoi ordini: anzi aggiungono i Politici à c.15. e 17. non solamente può il Rè co i suoi tribunali vsare la sua potestà nella Chiesa, e con auttorità sourana regolare la sua politia esteriore: ma anche di vantaggio hà diritto d'intromettersi nelle fontioni spirituali, ed interporre la sua auttorità sopra tutto ciò, che riguarda lo Stato, e l'amministratione della Chiesa: come puossi vedere nel diritto, c'hà il Rè di presentare, e nominare a i Beneficij, e dignità Ecclesiastiche, chi più à lui piace, ch'è attione spirituale pura Ecclesiastica come consta.*

In qual sentimento, dico io, Costantino si chiamasse Vescouo della Chiesa nel di fuori, ed il Papa nel di dentro: quanto fosse ingannato da Politici il pouero Enrico III. in pretendere di regolare egli con i proprij suoi ordini il Clero di Francia, essi abbondantemente dimostro nel capitolo precedente, non fà di mestieri hora nuoua repetitione. Quanto al resto, che i Politici scriuono, non si può negare, che il mondo non si regga con queste due potestà spirituale, e temporale: e che la spirituale non sia arbitra sopra tutte le cause spirituali, ed Ecclesiastiche: la temporale sopra tutte le cause temporali, e profane: e che coteste non sieno potestà diuerse, ed intorno à diuersi oggetti, co'l resto di quello, che i Politici à c.13. e 14. vanno essaggerando: ma tutto ciò è al vento; perche nō stà quiui il punto della difficoltà: ma quali sieno questi oggetti diuersi, intorno a' quali coteste potestà vannosi essercitando: i Politici vogliono, che l'oggetto della potestà spirituale sia tutte le cause pure spirituali di tutti gli huomini, così Chierici, come laici: e l'oggetto della potestà tēporale sia tutte le cause ciuili, e criminali di tutti gli huomini parimente tanto Ecclesiastici, quanto Secolari: Al riuerscio la Sagra Scrittura, i Santi Padri, i Concilij generali, i Sommi Pontefici, e gl'Imperatori medesimi addotti di sopra, vogliono, che l'oggetto della potestà temporale sia tutte le cause ciuili, e criminali non di tutti gli huomini assolutamente, ma de i soli secolari: e l'oggetto della potestà spirituale sia tutte le cause spirituali di tutti gli huomini: e più tutte le cause ciuili, e criminali de' Religiosi: perche, sendo cause spettanti a' Religiosi, Religiose, ed Ecclesiastiche, e non temporali, ò del secolo, e profane deono chiamarsi per la regola commune de' Leggisti: Quæ Religiosis adhærent, Religiosa sunt: & quæ sæcularibus sæcularia: *Perciò i Sacri Concilij sotto pena di scommunica, e gl'Imperatori sotto graui pene temporali, hanno prohibito à tutti i tribunali laici, che niuno ardisca d'intraprendere cause de Religiosi di qua-*

lunque sorte:ma tutte incontinente le rimettino a i Vescoui loro Giudici ordinarij,come essi riferto nel primo capitolo. Adunque,essendo la esplicatione de' Politici contro tutte le leggi Diuine,ed humane, (alle quali non può contrauenirsi senza nota di graue errore) ne siegue che tutte le loro dicerie, colla souranità sognata ne' Prencipi sopra la Chiesa, fondata nella predetta falsa esplicatione, irremediabilmente vadano à terra. E quando dicono à c. 13. che la potestà terrena hà da giudicare tutte le cause humane,e profane,è verissimo questo,dico io,ma è falso,che le cause ciuili, e criminali de' Religiosi possano chiamarsi humane,e profane; ma deono dirsi Religiose,ed Ecclesiastiche, come essi prouato:in consequẽza dal tribunale Ecclesiastico,e non dal laico deono esser giudicate. Perciò non solamente i Prencipi Cattolici, come Costantino,Carlo Magno,Teodosio,ed altri: ma anche per insino gl'Idolatri,e gli Heretici,riferiti nel primo capitolo,hanno hauuto in sommo horrore lo ingerirsi in esse: attestando,che ne i Ministri di Dio,(quali sono tutti i Religiosi) niun' altro fuori che Dio, ed il Papa suo Vicario, hà auttorità di intraporsi: onde il discorso de' Politici può riflettersi contro di loro in questa guisa.

La potestà terrena non può giudicare altre cause, che le humane, e profane: ma le cause ciuili, e criminali de' Religiosi non sono humane, e profane: ma religiose, e spirituali per la regola de' Leggisti: Quæ Religiosis adhærent, religiosa sunt; *adunque la potestà temporale, secondo la regola stessa de' Politici ben' intesa,non può ingerirsi in esse,ma solamẽte la potestà Ecclesiastica de' Vescoui,e del Papa, che è quello per appunto, che insinua il detto commune.* Reges præsunt in causis sæculi; *cioè nelle cause de tutti i secolari:* Et Sacerdotes in causis Dei: *cioè nelle cause pertinenti alla Religione, ed a' i Religiosi consecrati al seruitio di Dio. E la medesima riflessione può farsi del discorso de' Politici à c. 14. quando dicono, che la amministratione delle cose sagre appartiene a i Sacerdoti, e non a i Magistrati laici: e viceuersa la amministratione delle cose profane, (quali sono tutte le cause ciuili, e criminali imaginabili) deono appartenere a i Magistrati laici, e non a i Sacerdoti: tutto ciò è vero, dico io: ma è più che falso, che le cause ciuili, e criminali de' Religiosi siano humane, e profane: anzi sono Religiose, ed Ecclesiastiche, come essi prouato: in conseguenza sono del foro de' Vescoui, e non del foro laico.*

La distintione poi, che i Politici toccano à c. 14. che le cause alcune sono pure spirituali, altre non spirituali, ma ad spiritualia ordinate; *come parlano i Teologi, è falsa in se medesima, e piena di contradittione. Dicono i Filosofi, che* vbi vnum propter aliud, ibi vnum tantum; *perche le attioni si specificano dal fine: onde chi rubba per poter fornicare, è più fornicario, dice Aristotile, che ladro. Aggiungono i Leggisti, che nelle cose connesse, sempre la più nobile inalza alla sua natura la meno nobile:* Connexorum nobilius trahit in naturam suam ignobilius: *Adunque è contradittione manifesta il dire, che le cause ordinate* ad spiritualia *non siano spirituali, e del foro Ecclesiastico, ma temporali, e del foro laico, come dicono i Politici: E più,che il Prencipe laico di propria auttorità possa far leggi per lo regolamento della politia esteriore della Chiesa; parte principale dello stato; quantunque connessa colla spiritualità de Sacerdoti,e Religiosi: Ne veggo co-*

me

me siano costāti ne i loro detti, imperciochè à c. 17. affermano, che la nominā-za alle dignità Ecclesiastiche è attione spirituale, e pura Ecclesiastica per la relatione, che hà alla spiritualità delle dignità, e beneficij. All'incontro poi à c. 14. negano ciò, e dicono, che le cose ordinate alla spiritualità non sono spirituali, ma solamente ad spiritualia *ordinate. Più à c. 14. confessano, che il Prencipe non hà che fare sopra le cose spirituali; nondimeno à c. 17. dicono tutto l'opposto, che la nominanza alle dignità Ecclesiastiche è attione pura Ecclesiastica, e nondimeno è essercitata dal Rè di propria auttorità: Queste sono contradittioni assai manifeste, alle quali per auentura non così facilmente trouerà il Policismo la solutione. Più; è commune consenso di tutta la Christianità, che le Chiese materiali, le vesti sacerdotali, gli vasi, e tutti gli altri ornamēti dedicati al culto Diuino, per vigore di tale dedicatione sono sì fattamente sagre, ed Ecclesiastiche, che lo fargli qualunque irriuerenza, sarebbe sacrilegio molto graue: ed i Politici hanno hora ardire di scriuere, che le cause ciuili, e criminali de' Religiosi, (etiamdio, c'habbiano relatione, e connessione alla spiritualità, e consecratione molto maggiore de Sacerdoti) non siano spirituali, ed Ecclesiastiche, ma secolaresche, e profane? Non si trouerà Teologo, che ciò affermi: ma dirà bene il più più, che le cose ordinate alla spiritualità non sono pure spirituali, ed intrinsecamente da se stesse; ma solamente per la santità esteriore, alla quale sono ordinate, ch'è vn essere causa mista di temporale interiore, e spirituale esteriore, e tali sono le cause ciuili, e criminali de' Religiosi; perciò non ponno appartenere al foro laico, ancorche includano lo temporale di natura sua soggetto al Prencipe; perche per la vnione, c'hanno colla spiritualità Ecclesiastica, vengono inalzate all'ordine spirituale, giusta la regola addotta de' Leggisti:* In connexis nobilius trahit in naturam suam ignobilius; *e così si riducono al foro delle cause pure spirituali, ch'è lo Ecclesiastico, e non quello del secolo. E se i Politici hauessero hauuto à memoria le regole delle buone diuisioni, haurebbono veduto, che nella loro distintione doueuano dire così. Le cause, alcune sono pure spirituali, altre non pure spirituali, ma miste di spirituale, e temporale, ordinate alla spiritualità, come parlano i Teologi; e non le cause, alcune sono pure spirituali, altre in niun modo spirituali, ma ordinate alla spiritualità: come eglino con contradittione manifesta scriuono. Parimente non è vero, che i Canonisti dicano, che la politia publica del Regno, (della quale parti principali sono le Chiese,) sia soggetta alla potestà del Rè: Riferiamo, ed essaminiamo i Canoni, che i Politici adducono, e vedrassi quanto mendacemente, e con quante frodi caminino ne' loro discorsi. Citano nel primo luogo Gratiano* dist. 8. cap. Quo Iure, *e nondimeno Gratiano iui non dice parole a questo proposito, riferisce solamente certa dottrina di Sant'Agostino, che la proprietà de beni non è fondata nella legge Diuina (secōdo la quale tutte le cose sono communi) ma nella legge Imperiale, che diuise i beni communi, e gli appropriò, come gli piacque.*

Della soggettione de' Religiosi all'Imperatore, è che siano, ò non siano parte della Republica, ne per imaginatione dice pure vna parola, come può vedersi. Quo Iure, *dice il Santo Padre,* possidet quis, quod possidet? nonne humano? nam Diuino: Domini est terra, & plenitudo eius: *ma quindi*

non

non può inferirsi, la politia esteriore della Chiesa essere soggetta alla potestà laica, se non, il più più, quanto alle terre, che possiede, per le quali anche paga tributo; perche tale possesso suppone la diuisione fatta anticamente dall' Imperatore colla distributione a' laici, da quali sono passate alla Chiesa colla obligatione di pagare il medesimo tributo, che pagauano i laici, giusta la regola de' Leggisti: Bona transeunt cum onere, *possono i laici lasciare i suoi beni alla Chiesa; ma non già spossessare il Prencipe delli dritti, c'hà sopra di loro, di essigere i douuti tributi; ma che hà ciò à fare colla politia della Chiesa, e colle cause ciuili, e criminali de' Religiosi? delle quali sole disputasi hora?* Tributum, *dice Sant' Ambrogio* Epist. 32. e 33. Cœsaris est, non negatur: At Ecclesia, Dei est: Cœsari addici non debet: Ius enim Cœsaris templum Dei esse non potest: *E tanto volle significare San Pietro, dice Papa Vrbano* causa 23. quæst. 8. cap. Tributum: *quando, hauendo pigliato vn pesce con vna moneta d'oro nella bocca, pagò il tributo a Cesare per se, e per lo Saluatore, dando solamente la moneta, ma non el pesce. La Chiesa, dice Papa Vrbano, è adombrata per lo pesce, questa non è soggetta all'Imperadore, perciò non si dà a Cesare il pesce: Per la moneta d'oro sono figurate le terre, che la Chiesa possiede, queste al più più sono soggette all'Imperatore; perciò la sola moneta pagasi in tributo à Cesare:* Tributum, *dice il Pontefice,* more piscis piscante Petro inuentum est, quia de exterioribus suis, quæ extrinsecus palàm apparet, Ecclesia tributum soluit: non autem totum piscem iussus est Petrus dare: sed tantum staterem, qui in eius ore inuentus est: quia nec Ecclesia, nec Pontificalis apex in capite Ecclesiæ præeminens, subijci potest Regibus: & soluit Ecclesia de suis exterioribus, quod constitutum est pro pace, & quiete sua, vt eum, & bona sua Princeps defendere debeat: *Non dunque la Chiesa, ed i Religiosi sono soggetti a' Prencipi, ma al più più, le loro possessioni: e pagano le grauezze non per la soggettione delle loro persone, ma de' loro beni, e contribuiscono il tributo tassato: acciò più prontamente i Prencipi gli difendano, e conseruino in pace: quindi di passaggio può intendersi la differenza, ch'è trà i Religiosi, ed i laici circa lo pagare i tributi: I laici li pagano per quattro titoli, trà gli altri cioè per la soggettione delle proprie persone, per la soggettione de i loro beni, per lo stipendio delle fatiche, che fanno i Prencipi in gouernarli: e finalmente per aiuto delle spese, che fanno in mantener' esserciti a difesa del Regno. I Religiosi pagano i tributi solamente per gli tre vltimi titoli, e non per lo primo della soggettione personale: (perche sopra di loro non hà punto che fare il Prencipe, ma il Vescouo, ed il Papa, come cisi prouato:) Imperò non deuono i Religiosi grauarsi, dice Sant' Ambrogio* in cap. 5. Lucæ, *inherendo alla Costitutione predetta di Papa Vrbano, di pagare le grauezze a i Prencipi per i beni temporali, che possedono: perche se il Saluatore volle, che San Pietro pagasse il tributo per se, e per lui, molto maggiormente lo deono pagare i Religiosi, che sono inferiori, ed imitatori de' loro buoni essempi.*

Gratiano nondimeno 23. quæst. 8. cap. 22. *tiene assolutamente, che ne anche le terre delle Chiese sieno* de Iure *obligate a pagar grauezza alcuna: e lo proua coll'essempio di Faraone Rè d'Egitto. Quale a tempo della gran* *fame,*

fame, impadronissi di tutte le terre de secolari, di quelle de sacerdoti non s'impacciò punto, ma le lasciò tutte libere, e somministrogli, quant'era necessario per lo viuere loro; con che diede ad intendere, dice Gratiano, che appresso tutte le genti i Sacerdoti, ed i loro beni, de Iure *sono liberi da ogni sorte di grauezze de Prencipi; eccetto, se non volessero essere peggiori di Faraone. Sant'Ambrogio nell'oratione* contra Auxentium post Epist. 32. *alludendo al medesimo; Se il Prencipe, dice, vuole pigliare i beni della Chiesa, hà potestà di farlo; perche non vi è forza, che possa resistergli, (ch'è hauer potestà* de facto, *e non* de Iure *) imperò io non gli li darò, ma non gli li negherò. Le parole di Gratiano sono degne d'esser ponderate, sentiamle, come stanno.* Tollant, si libet, ego non dono, sed non nego. Non videtur, *dice*, quod prædia Ecclesiæ subijciantur Imperialibus exactionibus: nam cum tempore famis cunctorum, Aegyptiorum terras sibi emeret Pharao: atque sub eadem fame, suæ seruituti cuncta subijceret, sacerdotibus ità necessaria subministrauit; vt nec possessionibus, nec libertate nudarentur, Domino ex tunc pronunciante Sacerdotes in omni gente liberos esse oportere: *Perciò Costantino Magno, Valentiniano, Gratiano, Teodosio, Giustiniano, ed altri Imperatori; e doppò loro molti altri Prencipi con editti publici hanno dichiarato i beni de' luoghi pij douer' essere essenti da ogni sorte di grauezze, come può vedersi appo Gratiano nel luogo citato; non tanto per la riuerenza, che portauano alle Chiese, quanto (senza dubio) per la veneratione, che tutti li professori di vera Christianità, deono hauere alla dichiaration fatta dal Signore nel Vangelo, che ne egli, ne i suoi Discepoli (figuranti tutti gli Ecclesiastici) erano obligati à pagare il tributo a Cesare: e se lo pagarono, lo pagarono solamente per euitare lo scandalo: Adunque risolutamente la Chiesa* de Iure *non è obligata a pagare grauezza alcuna al Prencipe, secondo la dichiaratione del Saluatore: E se la Chiesa anticamente le hà pagate, lo hà fatto per non poter resistere alla violenza di chi le risconteua, e toglieua la vita, non che la robba à' Religiosi; come dice Sant'Ambrogio nel luogo citato:* Si patrimonium vultis, inuadite: volens, numquàm Ius deferam, coactus repugnare non noui: potero flere aduersus arma milites, & Gothos, aliter nec debeo, nec possum resistere. *Onde quando gl'Imperatori concedettero alle Chiese priuilegio di non pagare grauezze, questa propriamente non fù concessione di nuouo priuilegio, ma più tosto nuoua dichiaratione, che il priuilegio antico* de Iure Diuino, *fosse essequito, e che si annullauano tutte le leggi de gli andati Tiranni in contrario. E se al presente le Chiese contro il priuilegio Diuino, ed Imperiale, pagano qualche grauezza, questo non è che, ò per conniuenza de Papi, ò perche i Religiosi da se medesimi sonosi risoluti di pagarle, per essere tanto più prontamente protetti da Prencipi; ed acciò tanto meno siano aggrauati i poueri secolari: operatione degna di non picciol lode, dice Sant'Agostino* lib. 1. ad Polentium: *perche non nasce da obligatione alcuna di legge, ma da semplice affetto di carità, nella maniera, che niuna legge astringe i maritati Infedeli a stare insieme, quando vno di loro conuertito alla fede, l'altro persiste nel suo errore: tuttauia, se il conuertito perseuera coll'ostinato, per vedere di guadagnarlo a Dio, fà opera di singolar pietà, e di maggior merito: e niuna*

legge

legge obliga i Predicatori a guadagnarsi il vitto colle proprie mani; tuttauolta, se alcuno lo fà, come faceua San Paolo per grauar meno i suoi Vditori, (à quali di ragione incumbe di spesarli, fà opera di somma virtù, e degna di grandissima lode. La Chiesa non è obligata a pagare tributo al Prencipe, se lo fà, lo fà per semplice amore, al fine, come di sopra; perciò non è segno di soggettione in lei, come è ne' laici: ma è argomento ò della benignità Pontificia, che concede a Prencipi il poterlo esigere; ò della pietà de Religiosi, che non essendo obligati, acciò i laici siano meno grauati, ed il Prencipe più abbondantemente suffragato, da se medesimi vogliono concorrere a quei grauami, che non sono tenuti: e così il primo Canone allegato da' Politici per la sognata souranità laica sopra la Chiesa non li suffraga punto.

L'altro è pure di Gratiano causa 23. quæst. 5. cap. Principes sæculi *: ma ne anche questo fà al proposito, dico io, perche Gratiano apporta iui solamente vna sentenza di Sant' Isidoro, nella quale dichiara sotto qual pretesto i Prencipi alleuolte essercitino giuridittione sopra gli Ecclesiastici: e dice, che lo fanno co'l beneplacito della Chiesa, per castigare i delinquenti, e tenergli in vbbidienza, non quando piace loro: ma solamente quando sono ricercati dai Prelati maggiori, e che per altro non potrebbono ingerirsi punto. Sentiamo le parole del Santo Padre.* Principes sæculi*, dice,* nonnunquàm intrà Ecclesiam potestatis adeptæ culmina tenent: vt per eamdem potestatum disciplinam Ecclesiasticam muniant: cęterum intra Ecclesiam potestates necessariæ non essent, nisi, vt quod non præualet Sacerdos efficere per doctrinæ sermonem, potestas hoc impleat per disciplinæ terrorem: sæpè enim per regnum terrenum, cæleste Regnum proficit: vt qui intra Ecclesiam positi, contra fidem, & disciplinam Ecclesiæ viuunt, rigore Principum conterantur: ipsamque disciplinam, quam Ecclesiæ humilitas exercere non præualet, ceruicibus superborum potestas principalis imponat. *Non potendo dunque, secondo Sant' Isidoro ingerirsi il Prencipe nelle cause de' Religiosi al suo beneplacito: ma solamente quando l'insolenza de gli Ecclesiastici arriua a segno, che le ammonitioni, e pene spirituali della Chiesa non sono basteuoli per tenerli in freno; e quando è ricercato da' Vescoui ad interporre il terrore della potestà temporale: è argomento irrefragabile, che tale ingerimento non conuiene a Prencipi,* Iure Coronæ, *come bestiemmiano i Politici; mà per mera concessione de Sacri Canoni; in consequenza non può dirsi, che la loro giuridittione sia sourana (della quale souranità solamente è la lite srescente) ma il più più, è delegata, e ministeriale, come quella de i Vicerè, e de i Vicarij del Papa, quale niun di buon sentimento negò, ò negherà giamai ne' Prencipi: e così ne anche il secondo Canone* Principes sæculi, *(nel quale i Politici fanno tanto premere) gli lusinga punto, ma anzi gl'è diametralmente contrario.*

Allegano nel terzo luogo ex Gratiano causa 2. quæst.3. *il Canone* Sicut*: ma questo è totalmente fuor di proposito: perche iui non si dice pur parola di questa materia; ma* de excommunicatione, *come può vedersi: Se forse lo Stampatore non hauesse errato nell'allegatione: Vn poco più di apparenza hà l'vltimo Canone, che apportano* ex Gratiano causa 2. quæst. 1. cap. Satagendum,

gendum, *nel quale Papa Pelagio, pare veramente, che confessi secondo la Scrittura sacra, i Pontefici essere soggetti a i Rè; e perciò essendo detto Pelagio in sospetto d'Heresia, richiesto da Chidelberto Rè di Francia per vn'Ambasciatore mandato a posta a Roma, che gli desse conto della sua fede, vbbidì incontinente, senza replica alcuna: e si purgò delle calunnie, che gli erano date a torto, con questa forma di parole:* Satagendum est, dice, vt pro auferendo suspitionis scandalo, obsequium confessionis nostræ legibus manifestemus, quibus nos etiam subiectos esse Sacræ Scripturæ præcipiunt: *ma neanche questo, dico io, rileua punto, perche non dice, che il Papa sia soggetto a i Rè (come i Politici vorrebbono) ma ch'è soggetto al precetto della Scrittura di hauer cura del buon nome, e della propria fama: e di leuare tutte le occasioni de sospetti, e di scandali, al che è obligato ogni priuato; ma molto maggiormente i Prelati, e sopra tutti i Sommi Pontefici, conuenendo tutti i Teologi, che i superiori non sono Padroni della propria fama di poterla trascurare, come ponno fare i priuati secondo Soto, ed altri contra il Gaetano: ma deono colla vita, non che colle parole difenderla, e mantenerla illesa: e ben si sà, che il Papa non era soggetto a Chidelberto semplice Rè di Francia, e non Imperatore: e se si espurgò, non lo fece per virtù del mandato Regio; ma per vigore del precetto Diuino:* Curam habe de bono nomine: *come dichiara il Papa medesimo nelle parole addotte: Alcuni testi hàno questa voce* legibus, *altri hanno non* legibus, *ma* Regibus; *e conforme a questa sgridano i Politici, ed il Canone hà qualche apparenza: ma la commune legge* legibus: *e così il Canone non hà colore alcuno: ed il contesto conuince douersi leggere* legibus, *e non* Regibus: *perche il Papa, come diceuo, non era soggetto a Chidelberto Rè di Francia, che fosse tenuto rendergli conto delle sue operationi, ma ben sì al precetto della Scrittura:* Curam habe de bono nomine; *in virtù del quale fece la giustificatione, che fece: tuttauolta, quando anche si leggesse* Regibus: *come piace ad Iuone, ancora nulla otterrebbono i Politici: perche se intenderebbe il Papa essere soggetto a i Rè, non quanto al Dominio, come i Politici bestemmiano; ma quanto all'obligatione di render conto loro, ed ad ogn'altro, che lo ricerca della fede, che ei tiene, conforme al detto dell'Apostolo:* Estote parati reddere omni poscenti rationem eius, quæ in vobis est fidei: *ouero quanto all'obligatione de inuigilare sempre per la buona edificatione, e profitto de tutti; ma particolarmente de Prencipi, per locche diceuamo nel precedente capitolo, che il Papa si chiama seruo de i serui del Signore, non che de i Rè; sì come anche i Prencipi si chiamano serui de i loro Vassalli per la obligatione, che hanno d'inuigilare sempre al loro beneficio: con cotesta seruitù Regale dunque il Papa, secondo le scritture, è soggetto a tutti, ma imperò è sopraintendente a cadauno, quanto al Gouerno, ed al Dominio, ed abenche i Canoni dicano, che la Chiesa sia parte principale dello Stato, ed i Religiosi Cittadini della Republica, non per questo vale la illatione: Adunque sono soggetti al Prencipe nel ciuile, e criminale, come riferiscono i Politici, imperciocche (dico io) sono parti della Republica: quanto alle fontioni, che essercitano verso il Prencipe, ed i Popoli, col ministrare i Sacramenti, e far' altre opere spirituali; quanto al concorrere con gli altri alla promotione del*

ben publico: quanto alla contributione volontaria de tributi nel modo, e per i fini, come di sopra: quanto alle cause ciuili, e criminali, che hanno, non frà di loro, ma contro de secolari, nelle quali per la regola commune: (Actor sequitur forum Rei;) *non al Vescouo, ma al Prencipe del secolo hanno da far ricorso: quanto alla contributione, ed all'essere protetti, gouernati, e difesi dal medesimo Prencipe: e quanto a molti altri titoli riferiti, e spiegati da Canonisti, e Teologi, a' quali mi rimetto; e non perche sieno i Religiosi soggetti nel medesimo modo al Prencipe nel ciuile, e criminale, che sono tutti gli altri Cittadini, come bestemmia il Policismo.*

Chi non vuole dunque ingannarsi, come fanno i Politici in quelle voci equiuoche (cause spirituali, e temporali, cause di Dio, e cause del secolo) dica risolutamente così: Per cause spirituali, e di Dio intendonsi tutte le cause spettanti alla Religione, ed a' Religiosi ministri di Dio, quali tutte appartengono al Prencipe Ecclesiastico, ch'è il Vescouo, ed il Papa: Per cause temporali, e del secolo intendonsi tutte le cause pertinenti a' secolari, e queste tutte s'aspettano al Prencipe laico: e si come il Prencipe laico non si direbbe hauer piena auttorità sopra de' suoi sudditi secolari, se non potesse giudicare tutte le cause ciuili, e criminali loro; così il Prencipe Ecclesiastico non hauerebbe in realtà piena potestà sopra de' suoi sudditi Ecclesiastici, se non potesse giudicare tutte le cause loro, tanto pure spirituali, (come fà communemente con tutti gli altri fedeli) quanto ciuili, e criminali, per essere i Religiosi soggetti al Papa con modo peculiare, col quale non sono i secolari; e quindi è, che doue i laici sono soggetti solamente nello spirituale; i Religiosi sono e nello spirituale, e nello temporale ancora, come essi dimostro: Certamente i Concilij, i Papi, e gl'Imperatori sapeuano molto bene, che le Chiese erano parte dello stato, e gli Ecclesiastici Cittadini della Republica (ne i termini detti di sopra;) ad ogni modo tante volte con editti publici hanno decretato, e dichiarito, che i Prencipi non hanno punto che fare nel ciuile, e criminale de Religiosi: ma che i Vescoui sono i loro Giudici ordinarij: e non è da credere, che gl'Imperatori fossero sì poco zelanti della propria loro giuridittione, che contro il naturale instinto di sempre ampliarla, volessero in sempiterno spossessarsene. Parimente è contra ogni ragione, che il Giudice laico perda ogni giuridittione di procedere contro de secolari stessi (quantunque facinorosi, e degni di morte, Cittadini, e parte della Republica) mentre stanno ricouerati in luogo sagro, e poi habbia potestà di giudicare il ciuile, e criminale de Sacerdoti stessi, la de quali consecratione è incomparabilmente maggiore, che quella delle Chiese materiali. E' dottrina commune, che le cause, che di natura sua sono secolaresche, se s'incontrano in qualche ombra di spiritualità, subito s'inspiritualiscono in modo, che diuentano spettanti al foro Ecclesiastico. Per essempio le cause delle Vedoue hanno congiunto vn non sò che di spetiale pietà, in virtù della quale appartengono a' Vescoui, e principalmente al Papa, come insegna la prattica di tutto il Christianesimo. Fù anticamente spogliata certa Regina d'Inghilterra (morto il marito) d'alcune sue Castella da vn Grande del Regno, hebbe ricorso al Papa, la suffragò, gli destinò per Giudice vn Vescouo di celebrata virtù. Reclamò la parte auuersa, che essendo questa causa ciuile, nel foro

del

del secolo, e non in quello della Chiesa doueua essere giudicata: fugli turata la bocca colla regola predetta, che le cause delle Vedoue erano cause pie, e priuilegiate, e spettanti alla Chiesa: e così dalla Chiesa fù vltimato il tutto: come si può vedere nelle Decretali cap. ex parte. *Tutti i contratti ciuili, e criminali sono di natura sua secolareschi, e spettanti al foro laico: se si confermano col giuramento, ed il giuramento non viene osseruato, subito acquistano tal grado di spiritualità, che la Chiesa, e non il foro laico hà da giudicarle.*

Furono per qualche tempo in gran contesa il Rè di Francia, e quello d'Inghilterra per occasione di certa Contea: componeronsi insieme, confermarono il concordato con giuramento solenne; ruppe il giuramento Francia, ed vsurpossi la Contea. Inghilterra ricorse al Papa, accusò il Francese di spergiuro, disleale, e sturbatore della pace publica: Destinò il Papa Giudici, e diede quei ordini, che si ponno vedere nelle Decretali de Iudicijs tit. vndecimo cap. Nouit. *Per vltimo le cause de* Ius Patronati, *sono da se stessi ciuili, e spettanti al foro laico; tuttauia, perche hanno inseparabilmente congiunta la spiritualità de Beneficij Ecclesiastici, s'inspiritualiscono in modo, che non ponno esser giudicate, che nel foro Ecclesiastico; come dichiara Papa Alessandro nelle Decretali* de Iudicijs tit. 1. cap. 3. Ita connexæ sunt, *dice,* causæ Ius Patronatus, causis spiritualibus, vt non nisi Ecclesiastico Iudicio definiri valeant; *perche se bene il Iuspatronato, sottentrano i Canonisti, non è in se stesso spirituale; tuttauolta viene computato trà le cose spirituali per la connessione, che hà colla spiritualità de Beneficij:* Et quæ Religiosis adhærent, vt Religiosa habentur. ff. de rei vend. cap. Quæ Religiosis: ex tali enim adhærentia naturam sumunt. *E la regola commune dice, che le cause miste di temporale, e spirituale sieguono la conditione, ed il foro delle cause pure spirituali; perche lo spirituale, che è il più nobile, trahe nella sua natura il temporale, che è meno nobile:* Et in connexis, *secondo vn'altra regola,* idem est Iuris, quoad iurisdictionem: *quanto maggiormente dunque le cause ciuili, e criminali de Religiosi, che sono connesse con spiritualità assai maggiore, che i Iuspatronati, e le altre cose predette douranno esser computate trà le cause spirituali pertinenti al foro Ecclesiastico?*

Insegna la Filosofia, che alla spetie dell'oro appartiene non solamente l'oro puro, ma anche l'oro misto con altri metalli; perche la parte più nobile innalza alla sua natura la parte meno nobile per la regola commune: nobilius trahit in suam naturam minus nobile: *Adunque nella forma medesima al medesimo tribunale de Vescoui doueranno appartenere non solamente le cause pure spirituali, ma anche le miste di spirituale, e temporale; e sarà contradittione manifesta quella, che dicono i Politici, che le cause miste (quali sono le ciuili, e criminali de Religiosi) non sieno spirituali, ma ordinate alla spiritualità; non essendo meno impossibile, che per virtù della sua mistione contengano spiritualità, e non siano spirituali; che vn soggetto habbia in se la bianchezza, e non biancheggi.*

Quando poi aggiongono i Politici à c. 16. e 17. che il Prencipe non solamente può intromettersi nelle cause miste, come di sopra; ma anche può di propria auttorità essercitare fontioni pure Ecclesiastiche, e spirituali, che

se bene ciò fà inarcare le ciglia al Vescouo d'Angiers per merauiglia, non dimeno è verità costante, che si tocca con mano nella nominanza, che fà il Rè di propria auttorità alle dignità, e beneficij Ecclesiastici, quale certo è, che è attione pura Ecclesiastica, e spirituale: anzi, replico io, questa è propositione, che fà smascelare dalle risa per infino i rozzi Pastori, non che il prudentissimo Vescouo d'Angiers: vedere, che lo asserto Parlamento di Parigi ardisca d'arrogarsi il diffinire qual causa sia pura spirituale, e qual mista, dimenticato delle fischiate, che hebbe già da tutta Europa, quando in gratia di Enrico IIII. presunse di dichiarare, qual propositione fosse Cattolica, e qual Heretica, ed effettiuamente diffinì essere heretica quella, che correua su'l tauolliere di quei tempi, che vno Heretico non potesse esser' ammesso per Rè nel Regno di Francia, se prima non era ribenedetto, e riconciliato colla Chiesa Romana, (come riferisce l'Osat nelle sue lettere) certamente nominare alcuno al Vescouado, non è altro, che vn presentare al Papa la materia, nella quale hà da introdurre la forma Episcopale: la introduttione è attione pura spirituale, che non può farsi, che da chi hà il carattere spirituale Pontificio; la presentatura è attione pura materiale, che può farsi da qualunque laico, che habbia fondato qualche Iuspatronato, non che da vn Rè, stante che si fà per modo di supplica: e supplicare è attione, che può conuenire a chi si sia. Adunque, perche il Rè facci somiglieuoli nominanze, non può dirsi, che esserciti alcuna fontione pura Ecclesiastica, e spirituale, come i Politici senza proua alcuna affermano: nel modo, che neanche, chi porta gli arbori all'artefice per fabricare le Naui può dirsi fabricator de Naui: ne chi presenta l'argento all'orefice acciò ne formi moneta, può dirsi Monetario: ne chi fà le vesti Sacerdotali, e Calici per celebrare la messa, può dirsi concorrere alla celebratione; perche il presentare la materia è attione tanto diuersa, e lontana dall'operatione, che hà da farsi in essa, che non può confondersi, ne denominarsi da quella. Aggiongo essere lontanissimo dal vero, che i Trencipi di propria auttorità faccino le nominanze, che i Politici dicono, ma se le fanno, le fanno per priuileggio del Papa, come consta per le Istorie de tutti i Regni: Enrico Imperatore giamai non pretendette altro da' Papi, che la inuestitura de i beni Ecclesiastici, e non la potette ottenere, che per violente conuentione, quale gli fù subito riuocata.

Enrico II. d'Inghilterra fù in continua lite con San Tomaso Cantuariense, perche voleua fare la nominanza de' Vescoui a suo gusto, e finalmente bisognò se ne astenesse; perche nel Concilio d'Inghilterra fù decretato, che non fossero ammessi ne' Vescouati quelli, che senza l'elettione de' Canonici hauessero la sola nominanza dal Rè: San Ludouico Rè di Francia gettò nel fuoco l'Indulto Pontificio inuiatogli dal suo Ambasciatore da Roma a questo effetto, dicendo, che non lo voleua accettare; perche somiglieuole nominanza sarebbe stata la rouina sua, e del suo Regno. Lo medesimo confessò Francesco I. pure Rè di Francia, quando ottenne da Leone X. il priuilegio stesso; come più amplamente riferiremo nel penultimo capitolo di quest'opera. Adunque è falso, che di propria auttorità i Trencipi nominino alle dignità, e beneficij Ecclesiastici; è molto più falso, che tal nominatione sia attione pura Ecclesiastica, e spirituale; ed arcifalsissimo, che essercitando

tale attione (qualunque ella si sia) essercitino giuridittione sourana sopra la politia della Chiesa; perche in realtà non la esercitano, che con dipendenza del priuilegio Papale e in consequenza con potestà delegata, e non sourana, contra quello, che i Politici scriuono.

Il Prencipe de facto auttentico non hà giuridittione sourana sopra la politia della Chiesa, ne sopra il ciuile, e criminale de' Religiosi.

P*Er insino a quiui habbiamo veduto, come* de Iure Diuino,& humano *non conuiene a' Prencipi hauer souranità sopra il ciuile, e criminale de Religiosi; e quanto fallaci siano i preludij, da' quali i Politici si sforzano di inferirla: resta, che ripigliando il filo delle nostre propositioni, mostriamo, come il Prencipe non hà souranità sopra de Religiosi ne anco* de facto auttentico.

In tre maniere può il Prêcipe ingerirsi nella politia Ecclesiastica cioè Iure Coronæ, *per vigore del Trencipato (come vogliono i Politici)* de facto violento, *come faceuano gli antichi Tiranni persecutori della Chiesa, &* de facto auttentico, *come hanno fatto, e fanno tuttauia molti Prencipi co'l beneplacito del Papa. Si suppone, che niun Prencipe pretenda hauere tirannica souranità, o* de facto violento; *se non per altro, per timore delle minaccie, che fece San Gregorio contra certo, che non era Cattolico, che di solo nome, ma de fatti Tiranno:* Tu persequeris, *dice*, tyrannicèque vexas nos, militari, carnalique manu, nos inermes, ac nudi, qui terrenos,& carnales exercitus non habemus. Inuocamus Principem exercitus omnis creaturæ sedentem in Cœlis, vt immittat tibi Diabolum, sicut dat Apostolus iubet huiusmodi Satanæ in interitum carnis, vt spiritus saluetur: *Si è prouato, che non la può hauere* de Iure Coronæ: *resta, che facciamo manifesto, come non la può hauere neanco* de facto auttentico, *come pretendono i Politici, ed i Caluinisti: e per non dilungarmi molto, questo vnico brieue dillema (in cui si racchiude quanto di sodo può scriuersi in questo proposito) seruirà per vn milione di proue: in ogni tempo, in ogni natione: In ogni setta sempre il Prencipe, che hà professata qualche pietà verso il suo Dio, essi astenuto, non solamente dall'ingerirsi ne' negotij della Religione, e de Religiosi ministri del Tempio: ma anzi al loro giudicio hanno rimessa l'vltima risolutione de i negotij più graui della Republica: Adunque questo è segno, che* de facto auttentico *il Prencipe non hà souranità alcuna sopra la politia Ecclesiastica, giusta la dichiaratione de i medesimi Politici: che hauer giuridittione* de facto *non è, che hauerla essercitata in ogni luogo, in ogni tempo, ed in ogni natione: gli essempi, e la prattica delle Istorie renderanno il tutto così chiaro, che non rimarrà, che desiderar d'auantaggio.*

Cominciamo da gli antichi Idolatri: Riferisce Lampridio nella vita d'Alessandro Seuero Imperatore Idolatro, che portaua tanto rispetto al Sommo Pontefice, ed a' Sacerdoti de gli Idoli, che lasciaua loro libero il gouer-

no di tutte le cose, che toccauano la Religione, e Religiosi; e se accadena, ch'egli facesse qualche sentenza, e che i Sacerdoti non l'approuassero, si rimetteua al giudicio loro, ed a loro, non a lui, voleua fosse vbbidito. Nelle Istorie Romane leggesi, che il Senatore Cota soleua dire, che doue si tratta di Religione (per Religione intendendo non solamente le cose della falsa loro fede, come intendono i Politici a c.22. ma anche tutti i negotij de Religiosi ministri de loro falsi Dei) non bisognaua stare al giudicio de Filosofi, e de Leggisti: ma a quello de' Pontefici, e Sacerdoti.

E passando più innanzi Cicerone nell'oratione pro domo sua, dice, che i Sommi Pontefici erano stati costituiti non solamente sopra tutti i negotij della Religione: ma anche sopra il gouerno di tutta la Republica. Nihil præclarius ab antiquis nostris inuentum est, quàm quod Pontifices Summos, & Religioni Deorum, & Summæ Reipublicæ præesse voluerunt: E disputandosi nel Senato se la statua della concordia doueua essere dedicata; Caio Cassio Censore portò la causa al tribunale de Sommi Pontefici, e quelli giudicarono, che sì. Ed vn'altra volta disputandosi, se conueniua impiegare ne i giuochi di Gioue tutta la quantità d'oro, che era stata mandata dalle Città collegate? l'vltima resolutione fù rimessa al tribunale de Sommi Pontefici, ed essi risposero, che poco importaua a i Dei qualunque somma fosse impiegata, però facessero quello, che giudicauano meglio.

Scriue Dionisio Alicarnasèo lib.2. che i Sacerdoti appresso i Romani erano in tanta stima, che a loro era riserbata la giudicatura di tutte le differenze, che nasceuano frà' priuati, ed i Magistrati maggiori. Trà gli Egitij, dice Elliano lib. 14. cap.34. che i Sacerdoti erano in tanta veneratione, che essi erano i sopremi, ed inappellabili Giudici di tutte le controuersie maggiori del Regno. Appresso i Galli (chiamati hora Francesi) non si può dire, scriue Giulio Cesare lib.6. de bell. Gall. quanta auttorità hauessero sopra de tutti i Druuidi, che erano i loro Sacerdoti. In Ethiopia i Religiosi erano poco meno che adorati, e di tanta eminenza sopra de' Prencipi, che, se è vero quello, che riferisce Dionisio Siculo lib.4. I Prencipi tanto durauano nel Prencipato, quanto piaceua a i Sacerdoti, e quando commandauano, che lasciassero il Regno, e morissero, tanto incontinente essequiuano senza contradittione alcuna. Nell'Egitto, il Soldano non si teneua mai per effettiuo Signore, per insino a tanto, che il Califà Sommo loro Sacerdote non lo confermaua, e dichiaraua per tale; come riferisce Pier Valerio nel lib.20. delli Gieroglifici, e tocca anche il Giouio nel lib.11. delle sue Istorie. Di Aureliano Imperatore Idolatro racconta Eusebio nel lib.7. delle Istorie, che essendo comparsi inanzi a lui certi Cattolici, e Paolo Samosetano Heretico, acciò diffinisse le differenze, che vertiuano trà di loro intorno a certa casa, che cadauno pretendeua per fabricarne vna Chiesa. Sentito l'Imperatore, che la lite era in ordine alla fabrica d'vna Chiesa, come negotio non di suo foro se ne sbrattò subito, e lo remise al Vescouo di Roma, ed a gli altri Vescoui, ordinando, che stessero inappellabilmente a quello, che essi determinassero. Il solo lume di natura bastò a gli Idolatri per fargli vedere questa verità, che era ingiuria delli Dei, che i laici ardissero d'ingerirsi nel ciuile, e criminale de' Ministri loro; e che più tosto a i Sacerdoti, doueuano esser rimesse le cause

mag-

maggiori de' Magistrati: ed il lume naturale co'l sopranaturale appresso della fede non è basteuole hora per far capire a i Politici questa verità; Sò, che a c.22. e 23. dicono, che anche gli Idolatri remisero le cause della loro falsa fede a' Sacerdoti; ma le altre appartenenti alla politia della Religione le vollero giudicar loro, come succedette nella causa della dedicatione della statua della Concordia, e nell'altra di quanto si doueua spendere ne i giuochi di Gioue: ma sono in grande errore, perche come si è veduto, non il Senato, ma i Sommi Sacerdoti diedero l'vltima sentenza.

Ma passando da gli Idolatri a gli Hebrei, non v'è chi non sappia, che lo fabricar Tempij per lo culto Diuino è operatione propria della munificenza de' Rè: ad ogni modo, perche hà seco congionto vn non sò che di spiritualità: il Santo Rè Dauid non hebbe ardire di farlo da se medesimo, ma ne chiese licenza al Profeta Natan, quale sù le prime gli la concedette: ma poco doppo per commandamento di Dio gli la riuocò, trasferendola in Salomone suo figliuolo, e successore: come puossi vedere nel 2. de' Rè al cap.7. A tempo del Rè Giosia staua il Popolo immerso nell'idolatria, dimenticato affatto de' precetti del Signore: accadè per buona sorte, che il Sommo Sacerdote Elia, trouò nel Tempio il libro della legge di Moisè, al prescritto del quale, desideraua di riformare i costumi del Popolo: ma non hauendo forze basteuoli, mandò il libro al Rè supplicandolo, che effettuasse egli colla possanza temporale quello, che non poteua esso colla potestà spirituale. Vbbidì il Rè al Sommo Sacerdote, e secondo la sua instanza, e non di propria auttorità (come dicono i Politici) diede quei buoni ordini, che si ponno vedere nel 2. del Paralip. al cap.34.e 35. Leggasi tutto il Testamento vecchio dal principio al fine, non trouerassi, che alcun Rè professore di vera pietà, di auttorità propria s'ingerisse giamai nella politia della Religione: ma chiunque si è ingerito, lo hà fatto ò per peculiare ispiratione di Dio, ò ad instanza del Sommo Sacerdote, e colla direttione, e participatione sua, ò de' Profeti, come puossi vedere in tutti gli essempi, che i Politici adducono per loro a c.19.21.e 22. E vero (dico io) che Dauid distribuì i Leuiti in diuersi officij, istituendo alcuni per Cantori, altri Portinari, altri, che hauessero cura delle cose destinate a i sacrificij, altri perche assistessero ogni mattina a lodar il Signore. Vero è, che Salomone suo figliuolo fabricò il Tempio, e lo santificò con solennissime cerimonie, e sacrificij. E' certo, che Giosia remise l'ordine, e ristabilì la politia già quasi caduta della Chiesa Giudaica, ordinando Sacerdoti, e distribuendo loro diuersi officij, commandando a' Leuiti, che ponessero l'Arca del patto nel Tempio di Salomone, e non la portassero più sopra le loro spalle. E' indubitabile, che Ezechia anch'egli pose molti buoni ordini intorno ai sacrificij, ed al culto del Signore, come si può vedere nel 2. del Paralip. al c.29. ma tutte coteste cose non di proprio capriccio, ed auttorità, come vogliono i Politici: ma per particolare ispiratione di Dio, e colla direttione, e participatione de' Profeti, e Sacerdoti operarono quei buoni Rè, come attesta la Scrittura medesima ne' luoghi citati. Constituit, dice il Sacro Testo, Rex Ezechias Leuitas in domo Domini cum cymbalis, & cytharis, secundum dispositionem Dauid Regis, & Gad videntis, & Nathan Prophetæ: siquidem secundum Domini præceptum fuit, per manum Prophetarum eius.

E per

E per questa cagione le loro operationi furono lodate da gli huomini, e premiate da Dio. Là doue per lo contrario, quando altri Rè di propria auttorità ardirono d'ingerirsi nelle attioni Ecclesiastiche, furono ripresi da gli huomini, e gastigati aspramente da Dio.

Ardì il Re Ozia di voler' incensare l'Altare, fù ripreso dal Sommo Sacerdote, e punito da Dio colla lepra, e priuation del Regno: e pure l'incensare l'Altare era attione meno Ecclesiastica, che non fù lo istituire, e deporre i Sacerdoti, regolare, e disporre i sacrificij, e fare tutte l'altre fontioni prenarrate, esercitate da gli altri Rè per commission di Dio. Il pouero Ozia per hauer presunto di toccar l'Arca del Testamento, mentre staua in procinto di cadere in terra, se non la sosteneua, fù con morte subitanea punito da Dio con dolor estremo del Rè Dauid, e spauento indicibile di tutto il Popolo: Altri aggiongono, che Dauid, e Salomone erano Profeti anch'essi, e non faceuano cosa di momento, che prima non la consultassero col Signore. Giosia, ed Ezechia haueuano sempre a canto i Sacerdoti, e Profeti, colla direttione de' quali si gouernauano in tutte le loro deliberationi, come puossi vedere ne' luoghi citati; perciò tutto quello, che operorono di buono, hassi da credere, che procedesse da gli consegli de' Sacerdoti, e dallo impulso spetiale dello Spirito Santo, quale non così per auuentura assiste a i Prencipi de nostri tempi per essere eglino sempre attorniati non da' Profeti del Signore, ma da' Politici nemici giurati della sua santa Religione, habili a prouocare i fulmini del Diuino furore, e non gli aspiramenti della Diuina gratia: Aggiungono altri, che non occorre far molte premure ne gli essempi del Testamento vecchio, perche come osserua San Giouanni Grisostomo, molte cose furono lecite in quei tempi, che hora sarebbono sacrilegij, come per essempio: Permetteuasi all'hora il libello del repudio, la pluralità delle mogli, l'odiare il nemico, l'ammazzare di propria auttorità i transgressori della legge, come fecero Phinees, e Mathatia, ed altre cose tali, quali hora sarebbono illecite, e punite con pena capitale: per tanto lasciata la Giudea, trapassiamo alla Grecia, doue per auentura ritrouaremo altre cose di maggior peso, ed assai più al proposito.

Costantino Magno Imperatore, prima che si battezasse, haueua qualche raggio di cognitione, e deuotione verso Giesù Christo, e con quel poco di lume, conobbe quanto rispetto doueua portarsi a i Sacerdoti, però l'anno 304. publicò quel suo celebre editto, che fù poi confermato anche da altri Imperatori, particolarmente da Carlo Magno, che non solamente non ardissero i tribunali del secolo ingerirsi punto nel ciuile, e criminale de' Religiosi: ma anzi, che le cause de' secolari medesimi, etiamdio mentre erano attualmente trattate nel foro laico, e stauasi per publicare la sentenza, se vna delle parti (consentiente, e reclamante l'altra) voleua esser giudicata dal Vescouo, subito la causa, con tutte le scritture fosse rimessa al Vescouo; e la sentenza, ch'egli desse, fosse essequita inappellabilmente; come puossi vedere appo Eusebio nella vita di Costantino lib. 3. cap. 4. e Sozomeno lib. 1. cap. 9. E l'anno 313. hauendo i Scismatici Donatisti accusato Siciliano Vescouo di Cartagine di alcuni diffetti innanzi a lui, li reiettò, e remise a i Vescoui della Francia; ma accortosi, che la causa apparteneua al Papa, riuocò l'ordine, e li

gli rimise al Papa, coll'aggionta di 19. altri Vescoui, così supplicando i Scismatici per maggior loro sodisfattione, quali condannati dal Papa, ed assolto il Vescouo di Cartagine, appellatisi di nuouo a Costantino, scandalizato della loro perfidia, ributtò lo appello con quelle memorande parole riferite di sopra, e degne d'esser più volte inculcate: acciò più immobilmente s'imprimano nell'animo de' Trencipi, e de' Lettori: Meum iudicium, dice, postulant, qui & ipse Christi iudicium expecto. O amentiam, ò furoris audaciam; sicut in causis sæculi fieri solet, appellationem interposuerunt. Chiama appassionato furore lo ingerimento laico nel ciuile, e criminale Ecclesiastico; che direbbe il Santo Imperadore, se vedesse hora l'audacia del policismo arriuata a quei segni, che pretenda la giudicatura de' Religiosi essere de Iure Coronæ, e la più bella gemma, che splenda nel diadema reale? E l'anno 314. nel quale fù battezato, congregato il Concilio da Papa Siluestro in Roma, nel quale interuenne il medesimo Imperatore, nell'vltima sessione, fù fatta questa dichiaratione, sottoscritta dal medesimo Costantino, che il Papa non può esser giudicato ne dall'Imperatore, ne dalla Chiesa tutta, ne da' Vescoui, perche essendo egli costituito da Dio sopremo, ed vniuersal Pastore di tutti, non può esser giudicato da chi si sia altro, che da Dio, dal cui Pontificale giudicio non può cadere appellatione ad altri, che al tribunal di Dio: Nemo iudicet primam sedem: Omnes sedes à prima sede iustitiam temperari desiderant; neque ab Augusto, neque à Regibus, neque à Clero, neque ab omni Populo iudex iudicabitur: E l'anno 301. trouandosi Costantino nel Concilio Niceno, non vollè accettare le querele presentategli contro certi Vescoui; ma le remise al Concilio, con quella escandescenza di parole, che bastarebbero per confondere il furore dell'Inferno, non che l'ardire del policismo, che egli doueua esser giudicato da' Vescoui; e non egli essere Giudice loro. Deus, disse, vos constituit Sacerdotes, & potestatem dedit de nobis quoque iudicandi; ideò rectè nos à vobis iudicamur: vos autem non potestis ab hominibus iudicari, sed Dei solius expectate inter vos iudicium: & vestra iurgia, quæcumque sunt, ad illud Diuinum iudicium reseruentur examinanda. Vos autem nobis à Deo dati estis Dij; & conueniens non est, vt homo Deos diiudicet, sed ille solus, de quo scriptum est: Deus stetit in Synagoga Deorum, in medio autem Deos diiudicans: come riferiscono Ruffino, ed il Baronio sotto l'anno preallegato: E quando l'anno 329. gli Heretici presentorono alcune querele contro Sant'Atanasio al medesimo Costantino, non le vollè accettare, ma le remise a' Vescoui del Concilio di Tiro, dicendo, che a loro, e non a lui toccaua giudicare gli Ecclesiastici.

Costanzo suo figliuolo, e successore nell'Imperio, quantunque Heretico, ammonito con lettere dal Francese Sant'Ilario Vescouo Pittauiense piene di comminationi, che si guardasse dall'ira di Dio, e non perseguitasse i Cattolici, ne permettesse, che contro le leggi Diuine, ed Imperiali di suo Padre, i tribunali del secolo s'ingerissero nelle cause de' Religiosi, scrisse a Seuero Prefetto della Francia, che per niun modo permettesse cotesti sacrileghi ingerimenti: come puossi vedere nel Baronio sotto l'anno 356. Ed ancorche Giuliano Apostata entrato nell'Imperio annullasse tutti i priuilegij, ed editti de' suoi Predecessori toccanti la immunità Ecclesiastica, ad ogni modo il

pijssimo Giouiniano, che gli succedette nella dignità, gli rinnouò subito, confirmò, ed ampliò più che di prima; come puossi vedere nel Codice Episcop. & Cleric. *Riferiscono Teodoro, e Sozomeno, come l'Imperatore Valentiniano, ricercato da' Vescoui di potersi congregare in vna delle Città dell'Imperio, per fare vn Concilio, diede quella segnalata risposta, che se non confonde i Politici di tutti i tempi, non sò qual altra potrà confonderli. Essendo io, disse, secolare, non posso ingerirmi nelle attioni Ecclesiastiche: congregateui doue più à voi piace: E si sà, che il congregare Concilij appartiene alla politia esteriore della Chiesa: e che ne i Concilij si tratta non solamente de dogmi della fede, ma etiandio delle cause ciuili, e criminali de gli Ecclesiastici: e nondimeno in queste ancora attesta l'Imperatore non conuenirgli intromettersi.* Mihi (*queste sono le parole del pio Prencipe appresso Sozomeno sotto l'anno 364.*) qui vnus de numero laicorum sum, non licet me intromittere istiusmodi negotijs: ideò Sacerdotes, & Episcopi, quibus hæc curæ sunt, seorsum per se vbicumque eis libitum fuerit, conueniant. *E del 307. fece quell'altro editto, riferito da Sant'Ambrogio* Epist. 33. *che nelle cause, così della fede, come de gli Ecclesiastici non potessero ingerirsi altri, che i Vescoui, da' quali, chi si appellasse, fosse punito con pena pecuniaria.* In causa fidei, *dice*, & Ecclesiastici alicuius ordinis ille iudicare debet, qui nec munere impar sit, nec iure dissimilis, idest Sacerdos de sacerdotibus: *E non v'è, chi non sappia, che il laico è dissimile, ed inferiore all'Ecclesiastico; come diceua San Paolo:* Non bene dicitur, nec iudicatur nisi inferior à superiore. *Il laico di qualunque dignità egli si sia, è inferiore d'ordine al Sacerdote, come si è dimostro di sopra: Adunque sarà implicanza di contradittione secondo San Paolo, e secondo le leggi di Valentiniano, che appartenga al Prencipe laico di propria auttorità impacciarsi nel ciuile, e criminale de' Religiosi.*

L'anno 374. trouandosi Valentiniano in Milano à tempo di sedia vacante, essortaua i Vescoui, che facessero elettione di vn buon Prelato: per riuerenza tutti d'accordo rimisero in petto di lui la prouisione: ricusò tal carica l'Imperatore, e disse, che cotesto non era suo vfficio: perciò elegessero essi persona tale, cui non gli rincrescesse di humiliarsegli. Talem eligite, *disse*, cui ex animo Imperator caput inclinet, & illius repræhensionem cupidè amplectatur: *E per insino il Tiranno Imperadore Massimino non hebbe ardire di giudicare le cause di Prisciliano Eresiarca, che si era appellato dal giudicio del Concilio Brudegalense al tribunal di lui; se prima non vide la licenza de' Padri, che ammetteuano l'appello; onde lo condannò à morte; e perseguitò con seuerità incredibile tutti gli Heretici ostinati; il cui rigore, se bene fù biasmato da alcuni: San Leon Papa nondimeno lo loda* Epist. 93. *come giusto, e molto vtile alla Christianità: perche, se bene la Chiesa non deue procurare la morte di alcuno: nondimeno, quando i Prencipi la danno a chi la merita, fanno gran profitto ne gli altri. Quanto poi accerrimi protettori dell'immunità Ecclesiastica siano stati i gloriosissimi Augusti Teodosio, ed Honorio suo figliuolo, le Istorie Ecclesiastiche, e profane ne sono piene.*

L'anno 385. Teodosio promulgò, che sotto niun pretesto alcun Giudice laico

laico ardisse d'intraprendere qual si sia sorte di cause de' Religiosi; perche, disse, hanno i suoi Giudici proprij, e non hanno punto che fare colle leggi del secolo. Grauiter, disse, accepimus, quod nonnulli Episcopi Clericos ad sæcularia tribunalia detulerint; idcircò continua lege sancimus, vt nemo Religiosorum ad iudicia, siue ordinariorum, siue extraordinariorum iudicum pertrahantur: Habent illi iudices suos, nec quidquam publicis cum legibus eis commune est: *E l'anno 398. Honorio confermò l'editto di Costantino Magno, che non solamente i Religiosi non potessero esser giudicati da i laici; ma anzi, che i laici medesimi, se voleuano, potessero esser giudicati da i Vescoui, leuando le cause dal foro del secolo (etiamdio introdotte, ed in procinto d'esser spedite) e portandole al foro de' Vescoui: E con vn'altro editto l'anno 400. dichiarò, che i Vescoui deposti nel Concilio dal Vescouato, non potessero appellarsi al tribunal del secolo; ma solamente al Papa: ed in vna parola hebbe sempre in tanta veneratione l'ordine Ecclesiastico, che l'anno 407. dichiarò con publici editti Reo di Lesa Maestà, chiunque ardisse d'inuadere, non solo i luoghi sagri; ma anche quelli, che in essi si ricouerassero, quantunque facinorosi, e degni di morte: ed hauendo inteso, che Arcadio Imperatore suo fratello, sedotto dalla moglie Eudasia, e da gli Heretici, haueua malamente trattati i Legati del Papa, ed acconsentito nello sbandimento di San Giouanni Grisostomo, isperimentato, che le ammonitioni, che gli faceua con lettere, non giouauano, gl'intimò la guerra, se subito non sodisfaceua alla Chiesa. Morto Honorio in Roma, e trouandosi i figliuoli lontani in Costantinopoli, solleuossi certo Tiranno, chiamato per nome Giouanni, ed intrusosi nell'Imperio, riuocò incontinente tutti i Priuilegij, ed editti de Predecessori, che erano à fauore della Chiesa; ma estinto in brieue, ed entrato nell'Imperio il giuridico herede Valentiniano il giouane, recisi tutti gli atti del perfido Tiranno, rinuouò, e confermò subito tutti i Priuilegij conceduti da suoi passati alle Chiese.* Priuilegia Clericorum Ecclesiarum omnium, dice, quæ nostro sæculo Tyrannus inuaderat, prona nos deuotione renouamus, ac confirmamus; & quidquid à Principibus constitutum est, vel quæ singuli quique Antistitis pro causis Ecclesiasticis impetrarunt, sub pœna sacrilegij iugi solidata æternitate seruentur: Clericos etiam, quos indiscretim ad sæculares Iudices debere deduci infaustus præsumptor edixerat, Episcopali audientiæ seruamus: par enim non est *(odano, e confondansi i Politici)* vt Diuini muneris ministri temporalium potestatum subdantur arbitrio. *Il Tiranno voleua, che il ciuile, e criminale de' Religiosi fosse giudicato nel foro laico; e le cause pure spirituali appartenessero à i Vescoui (come vogliono i Politici hora:) Il pio Valentiniano detesta, come attentato tirannico, ed essecrando, pretendere, che i Ministri di Dio siano giudicati nel foro de gli huomini: E mentre Valentiniano continuò questa veneratione de gli Ecclesiastici, tutte le cose gli passorono bene, e con soprema prosperità: ma nõ tantosto, preuertito da gli Heretici, mutò mano, e publicò il sadrilego editto del 454. che i Vescoui non potessero giudicare altre cause, che le pure spirituali; e tutte l'altre, così de laici, come de Chierici, fossero giudicate nel foro secolare (come vogliono hora i Politici) che subito abbandonato da Dio, mutò la sua fortuna faccia, e giamai più vide raggio di prosperità; ma dato*

tosi in preda a i piaceri, ed alle magie, fù in brieue da suoi nemici trucidato in Roma; per lo qual tragico fine, atterrito il successore Martiano, riuocò subito il sacrilego Decreto, e con publico editto l'anno 456. restituì a' Vescoui la giudicatura del ciuile, e criminale de' Religiosi, tirannicamente contro la legge di Dio leuatagli dal Predecessore morto Martiano: il medesimo confermò l'Imperator Leone primo di questo nome nell'editto, che publicò l'anno 466. prohibendo in oltre sotto graui pene, che niun Giudice ardisse di molestare quelli, che si ricouerassero ne' luoghi sagri, quantunque empij, e degni di ogni castigo.

Zenone Imperatore, vedendo tutta l'Antiochia sollenata in arme per la morte data dagli Heretici al Vescouo Stefano, mentre attualmente staua celebrando, temendo, che non seguisse qualche disconcio peggiore: acciò la elettione del nuouo Vescouo fosse fatta con maggior libertà, ordinò, che il Vescouo fosse eletto, e consegrato in Costantinopoli: imperò sapendo, che ciò era contro la dispositione de' sacri Canoni; tutto che fosse poco Cattolico, e meno vbbidiente alla Sede Romana; e conoscesse ciò essere negocio toccante la politia esteriore della Chiesa, per confondere anch'egli la bestemmia de nostri moderni Politici soggettanti omninamente la politia Ecclesiastica al Prencipe laico; supplicò con lettere Papa Simplicio, che si compiacesse di hauere per buona, e confirmasse la elettione, e consecratione del Vescouo eletto, ancorche fatta contro la dispositione de' sagri Canoni, cui acconsentì prontamente il Pontefice; ma con dichiaratione, che tale istrauaganza fosse tenuta per istrauaganza, e non potesse passare in essempio ne' secoli venturi, come puossi vedere dalle lettere, che l'istesso Papa l'anno 408. scrisse all'Imperator Zenone, ed ad Acatio Patriarca di Costantinopoli. Giustiniano Imperatore fù tanto lontano dal pretendere, che i tribunali laici giudicassero le cause Ecclesiastiche, che anzi l'anno 535. promulgò vn editto, che i Vescoui hauessero da sopraintendere a i Prefetti delle Prouincie; e quando li trouassero delinquenti, ne dessero auuiso all'Imperatore, perche potesse punirgli: e più, che i Prefetti delle Prouincie tutti hauessero da giurare nelle mani de' Vescoui Metropolitani, che gouernarebbono puntualmente, secondo la dispositione delle leggi Imperiali. Più; che i Vescoui hauessero la sopraintendenza all'essecutione delle leggi, come si può vedere nouella 8. in fine. Cod. tit. 3. L'altro Giustiniano il giouane, non può dirsi con quanta dimostranza di somma riuerenza riceuesse in Costantinopoli Papa Costantino, mandandolo ad incontrare sette miglia fuori della Città dal proprio figliuolo con tutto il Senato, Patriarca, e Clero della Città, e nell'ingresso della Città gettatosi, così armato, com'era di tutte le insegne Imperiali a i piedi del Papa, instaua con humiltà, che cauaua le lagrime dal cuore di tutti i circostanti d'essere benedetto da lui, e dalle sue mani vollè riceuere la corona Reale; e doppò ogni imaginabile trattamento Reale, speditolo, rinouò, e confermò tutti i Priuilegij conceduti da' suoi Predecessori alla Chiesa, fra' quali il principale, che gli Ecclesiastici non riconoscono nel ciuile, e criminale altro tribunale, che quello de' Vescoui.

Il medesimo hanno fatto i Cattolici Rè di Spagna. Racconta il Baronio sotto l'anno 589. che il Santo Rè Recaredo hebbe sempre in tanta veneratio-

re gli Ecclesiastici, che non solamente non gli cascò mai nell'animo di voler giudicare le cause loro; ma anzi trouandosi nel Concilio Toletano, fece insieme con i Padri vn Decreto, che tutti i Giudici delle Prouincie fossero obligati vna volta l'anno presentarsi nel Concilio Prouinciale de' Vescoui, e da loro riceuere la forma, colla quale doueuano giudicare, e gouernare i Popoli. Più; che i Vescoui fossero soprainteudenti al gouerno loro, raddrizzandoli; e quando anche fosse bisogno, corregendoli. Hortatus est, *dice il Baronio*, Religiosissimus Rex Patres Concilij ad morum disciplinam seníoribus sententijs adstringendum: vnde in primis statuerunt, vt Conciliorum omnium constituta, & Synodicè Sanctorum Præsulum Romanorum Epistole in suo vigore permanerent; indè abusum sustullerunt, quo Clerici se inuicem ad forum sæculare trahebant, antiquum legitimum vsum reuocantes; vt Clerici non agnoscerent aliud tribunal, quàm Ecclesiasticum, nec laicis esset licitum Clericos ad forum laicum trahere, & cap. 18. ex Decreto pijssimi Regis præceperunt, vt Iudices Prouinciarum semel in anno ad Concilium Prouinciale conueniunt, vt discant, quàm piè, & iustè cum Populis agere debeant, & fiant Episcopi Prospectores secundum Regiam admonitionem, qualiter Iudices cum Populis agant; & ipsos præmonitos corrigant, aut insolentiam eorum Principum auribus innotescant. *E del pijssimo Eruigio pur Rè di Spagna aggionge il medesimo Baronio sotto l'anno 684. che riueriua in tanto grado gli Ecclesiastici, che non solamente abborrì, come sacrilegio (anche il pensare di esser Giudice, non che di effettiuamente giudicare le cause loro) che anzi concedette a i Padri del Concilio Toletano lo essercitare la soprema fontione del Rè, ch'è perdonare la vita a' ribelli, rendergli i confiscati beni, restituirgli le pristine dignità, e ritornarli di nuouo nella perduta gratia del Prencipe.* Eruigius Rex, *dice il Baronio*, pro sua erga Episcopos reuerentia, illis in Concilio congregatis permisit facienda, quæ Regis videntur esse Iuris; scilicet de restituendis in pristinos honores, & bona, qui Tyrannum secuti fuissent. *E chi è stato in Ispagna, come sono stato io molti anni (sia pur mal' affetto quanto si voglia) non potrà non confessare, la Spagna essere le vere Indie de' Religiosi (quando non per altro) per le essentioni grandi, che iui godono per la munificenza, colla quale vengono trattati: e per lo rispetto incredibile, che communemente le viene portato.*

Io hò scorso la Francia, l'Italia, e la Germania, posso dire con sincerità, non hauer trouato in qual si voglia altra parte altrettanto di Religione; come disse il Signore nel Vangelo: Non inueni tantam fidem in Israel: *E si marauigliaremo poi, se Dio in concambio prosperi quella natione in gradi tali di eccesso, che gli habbia fatto piouere le Monarchie, e nascere i mondi? E che hora contro tutto il mondo la sostenga per ritornarla à felicità molto maggiori di prima? E' legge infallibile della deità, che quelli, che da douero assistono a i progressi della sua Chiesa, Dio altresì assista a i progressi delle felicità loro; e se per occulti suoi giuditij permette alcuna volta, che insieme colla Chiesa sieno tribolati: tutto è ordinato à gloria di Dio maggiore, ed à maggiore esaltatione loro: perche sassi molto bene, che si come la Chiesa non può perire, così ne anche l'armi sue tutelari, quali sono l'armi Austriache, ed Ispane.*

Nella

Nella Germania parimente i Prencipi, che sono stati veri Cattolici (degli altri non occorre parlarne, perche le sole virtuose operationi de buoni ponno passare in essempio) anch'essi, dico, in tutti i tempi hanno dato amplissimi saggi della loro riuerenza verso la Santa Sede: nel Diploma, che i Prencipi dell'Imperio promulgarono l'anno 1279. confessano hauer riceuuto dal Papa la dignità Imperiale, e la potestà di eleggere l'Imperatore, e che l'Imperatore è inferiore al Papa, e dipendente da esso lui, con altri molti attestati degni della loro pietà; e di esser letti à confusione de' Politici. L'anno 961. Ottone I. chiamato dal Papa in sua difesa, venne in Italia, combattè contro li Tiranni, li disfece, gli humiliò, restituì alla Chiesa tutti i beni toltigli, confermò le donationi fatte da Costantino, Carlo Magno, Ludouico Pio; ed aggionse molti altri beni; ed in vna parola meritò tanto colla Chiesa, che essendo mancata la linea di Carlo Magno, il Papa con applauso vniuersale trasferì l'Imperio dalla Francia nella Germania nella persona del detto Ottone, e sua discendenza. Del Santo Enrico II. Imperatore racconta il Baronio sotto l'anno 114. che trouandosi in Roma, doppò molti pregiati doni fatti alla Basilica di San Pietro, in testimonio della feruente sua diuottione, con editto publico confermò la donatione fatta alla Santa Sede da Costantino, Pipino, Carlo Magno, Ludouico Pio, Ottone, ed altri suoi Predecessori, ed osseruato, che nella Chiesa di San Pietro non si cantaua il Credo doppo il Vangelo, come si faceua nell'altre Chiese, rifertogli, che cosi si vsaua, perche la Chiesa di San Pietro giamai era stata macchiata di Heresia, onde hauesse bisogno di far nuoua attestatione del suo credere co'l cantare il Credo, come faceuano tutte l'altre Chiese, per essere state in alcun tempo infette di errore; non gli piacque questa diuersità, e tuttoche conoscesse molto bene ciò appartenere alla politia esteriore Ecclesiastica, ad ogni modo non hebbe ardire di leuarla di propria auttorità; (come indebitamente vanno affaticandosi i Politici di persuadere a' Prencipi, che lo ponno fare) ma pregò il Papa, à cui solo ciò s'aspettaua, che la leuasse, e facesse, che anzi nella Chiesa di San Pietro con maggior solennità, che nelle altre si cantasse il Simbolo di quella fede, della quale ella era Maestra, ed à cui tutte l'altre Chiese haueuano da conformarsi: e fù di tanto zelo verso la immunità Ecclesiastica, che essendogli stato accusato certo Conte per nome chiamato Ottone, che hauesse fatto alcune insolenze, e danni al Vescouo di Magonza, fatto chiamare il Santo Arciuescouo di Colonia Enberto, perche intendeua di procedere contro del Conte, trouandosi l'Arciuescouo in letto colla febre, non hauendo potuto vbbidire al mandato Imperiale, hebbe à farla male, perche insospettitosi Enrico, che l'Arciuescouo per timore non volesse esser essaminato contro del Conte, voleua farlo deporre dall'Arciuescouado, ma non lo essequì, perche in sogno fù dall'Angelo accertato della Santità dell'Arciuescouo: onde conferitosi in Colonia, se gli prostrò a' piedi, e gli chiese perdono del mal'animo, che haueua hauuto contro di lui: E riuerì sempre in tal grado gli Ecclesiastici (particolarmente quelli, che erano in opinione di Santità) che ritrouandosi in Italia, venutolo à visitare Santo Romoaldo, prostratosegli a' piedi: piacesse à Dio, disse, che il mio spirito fosse in cotesto tuo petto. Vtinam anima mea, esset in corpore tuo. *De gli altri Prencipi di Germania,*

mania, chi desidera di vedere i preclari gesti in seruitio di Santa Chiesa, leggagli à suo piacere nelle Istorie Ecclesiastiche, e profane, mentre io mi inoltro nella Christianissima Francia.

Certamente nella felice età dell'oro di quel Regno, i Clodouei, i Pipini, i Carli Magni, i Ludouici Pij, e tanti altri gloriosissimi Eroi hebbero in tanto horrore anche il pensare, non che effettiuamente inuadere le giuridittioni, e beni della Chiesa, che anzi con esserciti più volte perseguitarono i Tiranni Inuasori, e promulgarono editti seueri, che non fosse, chi per imaginatione ardisse d'intromettersi negli Ecclesiastici: E Carlo Magno passò tant'oltre, che fece tutta la Francia, e la Sassonia tributaria alla Chiesa, obligando ogni casa à pagare ogni anno per lo meno vn danaro, oltre quello, che di sua deuotione volesse donare: ad imitatione de' quali poi il medesimo fecero de' suoi stati altri Prencipi: come si può vedere appresso il Baronio, ed altri Historici. Ed hauendo presentito, che in Francia i Ministri Regij imponeuano grauezze à Monasterij, ed alle Chiese, scrisse à Pipino suo figliuolo, che incontinente rimediasse à cotesti disordini, e non permettesse, che sotto qual si sia colore la giuridittione Ecclesiastica fosse violata: e mentre la Francia caminò per questa strada, non vidde il mondo Regno più glorioso, ne di prosperità maggiore in pace, ed in guerra: ma quando mutò mano, e cominciarono i Rè ad vsurparsi i beni delle Chiese: ed i Magistrati ad ingerirsi nelle cause de' Religiosi, subito mutò fortuna, cominciò à vedere con tragici successi oscurarsi la sua fama, diminuirsi le sue glorie, disolarsi il Paese, con pestilenze, guerre, fami, heresie, reuolutioni di stato, morti violenti de' Rè, ed altri miserabili orrori, più degni di lagrime, che di essere rammemorati con funesti inchiostri, quali però i Padri del Concilio Meldense, e Parisiense, ed il Cardinal Baronio sotto l'anno 845. per lo eccessiuo affetto, che portarono alla sua natione, e per renderla cauta, à non ricadere in quelle antiche colpe, quali con tāta seuerità, ed esterminio quasi totale del Regno, erano state da Dio gastigate ne' secoli andati: non si sono potuti contenere di non essagerargli con questa precisa forma di parole, degna (per essere i Personaggi tutti Francesi, e di altissima virtù) d'essere con soprema attentione sentite, e scolpite nel più intimo del cuore. Quid opus est multis? nonnè amplissimis, tanquam in tabula expressum est nobis, & viuis coloribus redditum in Predecessorum Principum rebus gestis, tamquàm ex sublimi loco clamantibus illud David dictum: Reges intelligite, erudimini, qui iudicatis terram: quomodò persequebatur vnus mille, & duo decem millia: quando enim defensores rerum Ecclesiasticarum, & propagatores earum vixere Francorum Reges, vt Pipinus, & Carolus Magnus, qui legibus, armis, multoquè sanguine bona Ecclesiastica illibata seruauerunt: redditi sunt omnes hostes eorum infirmi, iugoquè submissi, propagatum est Regnum, & nomen Francorum summa gloria toto orbe diffusum: Vbi verò direptione rerum Ecclesiasticarum aduersus Deum conflatum est bellum, imbecilles Populi, Reges socordes, & obtusa facta sunt arma: hostes verò eorum in capite, & Sacerdotes gementes, inter quos Patres Concilij Meldensis has luctuosas voces emiserunt. Timendum magnoperè nè tam manifesta Religionis destructio, Regni huius fiat desolatio, testante Scriptura: Ozam morte immatura

obijsse,

obijsse, quia Arcam Dei, quasi cadentem releuare præsumpserit, quam vel contingere illicitum illi erat. *E San Lupo nelle lettere, che scrisse al Rè Ludouico, ed à diversi Vescoui in questo stesso proposito, và pure anch'egli inculcando, come la cagione di tutte le calamità della Francia era lo ingerimento sacrilego, che faceuano i Prencipi, ed i Magistrati ne i beni, e giuridittioni della Chiesa, contestando à tutti, che non sperassero di veder giamai quel Regno respirante dalle miserie per insino à tanto, che non cessaua da i sacrileghi loro attentati contro l'immunità della Chiesa, come puossi vedere appresso il Baronio nel luogo citato: ma quello, che farà restare storditi i Politici è, che per insino à i Prencipi Heretici, nemici capitali della Sede Romana, à confusione del Policismo banno abbominato, come empio sacrilegio il giudicare il ciuile, e criminale de' Religiosi, allegando chiaramente, che ciò non apparteneua à loro, ma à i Vescoui, ed al Papa.*

A tempo, che i Longobardi regnauano in Italia, i loro Rè per ordinario erano heretici Ariani. Di alcuni di loro racconta il Baronio sotto l'anno 591. che regnando Teodorico Ariano, gli furono presentate certe querele contro Simaco Papa, e fatta instanza, che procedesse contro di lui, non vollè accettarle: ma le remise al Concilio de Vescoui, dicendo, che à loro, e non à lui ciò toccaua: ed à lui non conueniua, che rinerir gli Ecclesiastici: In eorum, *dice,* arbitrio est in tanto negotio sequendo præscribere, nec aliud ad me de Ecclesiasticis negotijs præter reuerentiam pertinet. *Di Alarico parimente Rè Ariano aggiunge lo stesso Baronio sotto l'anno 527. che hauendo Papa Felice fatto indoglianza con lui, che i suoi Gotthi violauano la immunità Ecclesiastica, ed isforzauano i Religiosi ad andare a i tribunali loro, promulgò vn'editto, nel quale strettamente prohibiua, che niuno ardisse di tirare le cause de' Religiosi al tribunale secolare, se prima non era ricorso al Giudice Ecclesiastico, ed iui non baueua potuto trouar giustitia.* Considerantes, *dice il Decreto Regio,* Apostolicæ Sedis honorem, & consulentes desiderijs supplicantium præsenti auctoritate moderato ordine definimus, vt si quisquam ad Romanum Clerum aliquem pertinentem in qualibet causa probabili crediderit actione pulsandam, ad Beatissimi Papæ iudicium conueniat audiendus, vt aut ipse inter vtrosquè more suæ Sanctitatis agnoscat, aut causam deleget æquitatis studio terminandam: vt si fortè (quod credere nefas est) competens desiderium fuerit petitoris abusum, tunc ad sæcularia fora iurgaturus accedat, quando suas probauerit à supradictæ Sedis Præsule fuisse contemptas: quod si quis extiterit tàm improbus Litigator, atque omnium fuerit iudicio sacrilega mente damnatus, qui reuerentiam tantæ Sedis exhibere contemnat, & aliquid de nostris afflatibus crediderit promerendum, ante alicuius contentionis effectum, decem librarum auri dispendio feriatur, quæ à Palatinis sacrarum largitionum, protinùs exactæ, per manus sæpememorati Antistitis pauperibus erogentur: carensquè impetratis, negotij quoquè sui amissione mulctetur: Dignus est enim duplici pœna percelli, qui & Diuinam reuerentiam, & nostra iussa temerauit. *Poteua vn San Bernardo, vn San Girolamo, ò qual si sia altro de' più illustri Padri antichi, con maggiori affetti di pietà, diffinire contro i Politici la verità, che noi andiamo pronando, che'l tirare le cause ciuili, e criminali de' Religiosi al tribunal del*

secolo

secolo è vna sacrilega empietà, vna colpa di lesa Maestà Diuina, ed vn disspreggio manifesto di tutte le leggi Diuine, ed humane? L'anno 627. appo il medesimo Baronio certo Vescouo pretendeua di sottomettere alla sua giuridittione l'Abbate Bertoldo con tutto il suo Monastero, ricorse per protettione al Rè Arcouado, pure Hereticò Ariano; non vollè abbracciare la causa, tutto che fosse ciuile, ed intorno la politia della Chiesa, (che i Politici à dispetto de' Prencipi stessi, vogliono sia loro soggetta) ma la remise al Concilio de' Padri, dicendo, che non era di foro suo, ma de' Vescoui: Non est meum, dice, Sacerdotum causas discernere, quas Synodalis examinatio Patrum diiudicare debet. *Ed à tempo, che gli Ariani (per finirla) dominauano la Italia, era dogma così costante, che i Religiosi nel ciuile, e criminale non erano soggetti à laici; ma più tosto i laici a' Religiosi, che negli Annali dello Stato di Milano trouasi vn priuilegio conceduto da San Gregorio Papa à i Milanesi di questo tenore.*

Che in caso, che tutta la linea de' Rè Longobardi mancasse, l'Arciuescouo di Milano congregasse il Concilio de' suoi Vescoui suffraganei, ed elegessero per Rè d'Italia quello, che giudicassero più al caso per la publica vtilità; come puossi vedere appresso il Baronio sotto l'anno 621. Ed il famoso Bellisario hauendo ad instanza dell'empia Imperatrice Eudossia fatta certa ingiuria al Santo Papa Siluerio, pentito dell'errore, in ricompensa dell'aggrauio fabricò vna Chiesa in Roma con somigliante inscrittione sopra la porta. Hanc vir Patricius Bellisarius Vrbis amicus, ob culpæ veniam condidit Ecclesiam: idcircò pedem sacram qui ponis in ædem, vt misereatur eum, sæpè præcare Deum: *Ed ancorche i Gotthi in detestatione del nome di Bellisario (che era stato il terrore, e flagello della loro natione) distruggessero la Chiesa, la inscrittione però si vede ancora in vn pariete della Chiesa de' Padri Cruciferi in Roma. E Vitige Rè de' Gotthi, hauendo tenuto l'essercito sotto Roma più di vn'anno intiero, tutto che fosse Heretico Ariano, non permise giamai che fosse fatto oltraggio alle Chiese fuori di Roma, ne alli Religiosi, che le officiauano; anzi concedette loro, che facessero tutte le loro fontioni alla Cattolica, come di prima. Adunque è più che manifesto, che in tutti i tempi, in tutte le nationi, in tutte le sette, tutti i Prencipi, che hanno hauuto qualche scintilla di pietà verso il suo Dio, hanno sempre tenuto per sacrilegio enorme lo ingerirsi nel ciuile, e criminale de' Religiosi, e con grandissima pontualità se ne sono sempre astenuti; dal che ne risulta, che somigliante giudicatura non conuiene loro de* facto auttentico, *come empiamente bestemmia il Policismo.*

(?)

Come possa essere, che i Prencipi habbiano fatte molte leggi per lo regolamento del Clero, accettate dalla Chiesa; e per la maggior parte inserte nel corpo Canonico, se non hanno auttorità sourana sopra la Chiesa?

Che sossistenza habbiano gli essempi, co' quali i Politici pretendono fare euidenza, che in ogni tempo i Prencipi habbiano giudicato il ciuile, e criminale de' Religiosi?

MA se così è, che i Prencipi non habbiano giuridittione sopra la politia della Chiesa; come essi prouato, come stà dunque, sostentrano i Politici à c.24. che habbiano fatte tante leggi per lo regolamento del Clero; congregati tanti Concilij, proceduto contro tanti Sacerdoti, condannati tanti Vescoui, giudicate tante cause de' Religiosi: ed essercitate tante fontioni tutte supponenti giuridittione sourana sopra la politia Ecclesiastica: certamente tutte le Istorie rappresentano la verità dello assonto politico; cioè, che in tutti i tempi, in ogni natione, in qualunque setta sempre i Prencipi (lasciate le cause pure spirituali a i Vescoui) hanno essi giudicato il ciuile, e criminale di tutti i loro sudditi, così laici, come Chierici.

Frà gli Idolatri, ed hebrei apportano i Politici alcuni pochi essépi, a' quali, perche nel precedente capitolo è stato sodisfatto, per hora li tralasciaremo. Fra' Christiani adducono vna infinità d'historie, quali perche nó ci confondano, le referiremo ad vna ad vna colla sua esplicatione: e così rimarrà insieme insieme, e confirmata la verità, ed abbattuti i più sodi fondamenti, che habbiano gli auuersarij. Dicono, che Costantino Magno Imperatore fù così zelãte doppò il Battesimo de i progressi della Religione, che colla sua auttorità eccitaua, ed obligaua i Vescoui à fare il loro douere: e doue intendeua essere frà di loro qualche disparere, gli accommodaua insieme: congregaua Concilij, e per insino venne à tanto di determinare, che il Battesimo douesse esser libero, e non sforzato: come riferiscono Eusebio, e Niceforo nelle loro Istorie: ed essendo Eusebio stato eletto Vescouo d'Antiochia, non vollè accettare la dignità, se prima Costantino non daua l'assenso alla permuta di Vescouato à Vescouato; come attesta il medesimo Eusebio Vescouo Cesariense: e quando Sant'Athanasio fù condannato à torto nel Concilio di Tiro, sapendo, che lo Imperatore era sopra il Concilio, à lui fece ricorso, appellandosi dello aggrauio, che haueua riceuuto da quei Padri, qual soprema sua potestà, in diuerse occasioni fè Costantino manifesta co'l modo auttoritatiuo di scriuere, e parlare, che vsaua con gli Ecclesiastici. Nella lettera, che scrisse à i Padri

del Concilio di Tiro, così parla. Voglio, dice, che subito hauerete riceuute le presenti, veniate verso la nostra pietà, per render conto di quello, che haurete operato contro Athanasio, per giustificar voi stessi. E dolendosi Ario di eßer stato inguistamente sententiato dal Concilio Niceno, Costantino lo suffraga con vna lettera di questo tenore.

Molto tempo è, dice, che noi ti habbiamo commandato, che sotto ogni sicurtà douesti ritornare nella nostra Corte, e presentarti inanzi à noi per farne la tua giustificatione. Ed à i Vescoui, che non erano potuti venire al Concilio Niceno, dando conto Costantino con lettere, di quanto era paßato, dice, come il Concilio era stato congregato di suo commandamento, e che egli si trouaua personalmente presente in esso con molti altri Vescoui con soprema sua consolatione. Ed vn'altra volta, hauendo mandato Dionisio huomo consolare per assistere nel Concilio di Tiro, scrisse à i Padri, che lo haueua mandato, perche rappresentasse la potestà dell'Imperatore, ed hauesse l'occhio attento principalmente à quello, che toccaua l'ordine, e lo stato esteriore del Concilio, forma di dire, e di operare tutte sì proponenti in Costantino più che sourana potestà sopra la politia della Chiesa, come è manifesto.

Tutto bene, replico io, ma nulla al proposito. O Costantino fece quanto si è riferto, di propria auttorità, ò ad instanza de' Vescoui, e per priuilegio del Papa: Di propria auttorità nò, perche hauerebbe operato contro le sue proprie sancioni, quando nel Concilio Niceno non vollè accettare le querele dategli contro certi Vescoui: ma le remise à i Padri del Concilio, dicendo, che non haueua auttorità sopra de' Vescoui; perche essendo egli vno Dei, ed egli huomo, non conueniua, che vn' huomo giudicasse i Dei, come si è riferto di sopra. Se ad instanza de' Vescoui, e per priuilegio del Papa, (quale conosciuto il gran zelo di Costantino, gli haueua raccommandata la cura di tutte le Chiese, costituendolo suo Vicario generale, come hanno poi fatto altri Papi con altri Prencipi di sperimentata virtù:) Già non esercitò giuridittione sourana, ed indipendente come vorrebbono i Politici; ma ministeriale, e delegata, come è quella de i Vicerè, e de i Vicarij generali: ed ammesso tutto quello, che i Politici raccontano; tutto è fuori di proposito, perche non proua la giuridittione sourana (della quale sola è la presente controuersia, ed essi pretendono di prouare) ma giuridittione delegata, della quale solamente i Prencipi sono capaci, che niuno gli negò, ò negherà giamai; parimenti à gli essempi d'altri Potentati, che apportano, basti da dire, che se giudicarono le cause de' Religiosi di propria auttorità, questa fù vna delle violenze de gli antichi Tiranni non imitabile, ma detestabile da tutti; Se per priuilegio del Papa; la giuridittione non fù sourana, ma delegata: e così i Politici non ottengono nulla. Legganfi le Istorie così Ecclesiastiche, come profane, e trouerannsi molti casi seguiti di questo, che andiamo dicendo: cioè, che quando i Prencipi sono stati di segnalato zelo verso la Religione, i Papi gli hanno costituiti suoi Vicegerenti generali sopra gli Ecclesiastici ne' loro stati; ne raccorremo vno, ò due, gli altri potrà il Lettore vedergli à suo piacere appo gli Annali del Baronio, ed altri: di Adriano Papa raccontano, che l'anno 774. insieme co'l Concilio Romano di centocinquantatre Vescoui: Veduto con quanto zelo Carlo Magno era venuto in

Italia, ed haueua combattuto, vinti, e debellati i nemici della Chiesa: e posta la Santa Sede in possesso de tutti i beni, de' quali era stata spogliata, in testimonio della sua gratitudine lo creò Imperatore d'Occidente, con tutta la sua descendenza, e lo costituì suo Vicegerente sopra tutto il Clero Francese: gli concesse la Inuestitura, e potestà di prouedere à tutte le Chiese di conuenienti Prelati; e quello, che eccede ogni merauiglia, decretò, che vacante il Papato, egli hauesse facoltà di prouedere alla Chiesa di Sommo Pontefice; come riferisce Sigiberto Historico, e Gratiano dist. 63. c. 22. Adrianus. *Papa Leone similmente i medesimi priuilegij concedette ad Ottone I. Imper. con applauso di tutto il Popolo Romano, per essersi mostrato anch'egli nō meno diuoto, e benemerito della Sāta Sede, di quello ch'era stato, che Carlo Magno appo Gratiano nel luogo citato di sopra: e se bene alcuni negano queste concessioni, e dicono essere state inuentate dal predetto Sigiberto in gratia di Enrico Imperatore, quale pretendeua contro la volontà del Papa hauere la Inuestitura de' Vescouati: in segno di che niun'altro Auttore fà mentione di coteste concessioni, fuori, che Gratiano, troppo credulo (in cosa si graue): à chi non doueua: niuno però nega, che il Papa non potesse farlo, quando hauesse voluto: anzi effettiuamente Papa Vrbano II. l'anno 1097. considerata la cordialità, colla quale Rugiero Conte di Calabria, e di Sicilia, inuigilaua sopra gl'interessi della Chiesa, richiamato a Roma il suo Legato, a lui raccommandò la cura vniuersale di tutto il Clero, e lo costituì suo Vicegerente generale in quelle parti sopra de' Religiosi: onde hebbe poi origine la Monarchia di Sicilia: come puossi vedere nel Baronio sotto l'anno preallegato: Hora sottentro io, niuno può negare, che fra tutti i Prencipi, Costantino non sia stato il primo, e sopremo promotore, e difensore della grandezza Ecclesiastica: Adunque non è da dubitare, che il grato, e Santo Pontefice Siluestro non gli habbia concedute tutte le sorti di priuilegij, e la vicegerenza sua vniuersale sopra tutte le Chiese: ma particolarmente nell'Oriente, doue regnaua: e così con questa auttorità delegata, e non sourana; come Vicario del Papa, e non come Imperatore, accommodaua le differenze fra' Vescoui, e sollecitaugli alle loro fontioni (se bene per comporre differenze non era necessaria giuridittione, potendo ciò fare chi si sia altro priuato.) Similmente fece l'editto, che il Battesimo fosse libero, e non sforzato; abenche ciò fù più tosto Decreto, contro i Presidenti delle Prouincie, (quali per auanzarsi nella gratia di Costantino, sforzauano i Popoli à riceuere il Battesimo,) che dichiaratione circa i Sagramenti. Parimente procedeua contro i Vescoui, accettaua le appellationi loro, suffragò Santo Athanasio contro il Concilio di Tiro: vsaua modo di scriuere, e parlare auttoritatiuo, ed in vna parola faceua tutto il resto, che i Politici scriuono, (ed ogni altra fontione, che potessero aggiongere) ogni cosa, dico, eseguiua come Vicegerente del Papa, colla participanza, direttione, ed ad instanza de' Vescoui, e non con giuridittione sourana, che è quello, che bisognaua prouare, e non proua il policismo.*

Quanto poi al punto di Eusebio Vescouo Cesariense, è falsissimo, che fosse mai eletto Vescouo di Antiochia, o ricusasse d'accettare la dignità, se prima Costantino non daua l'assenso: Eusebio fù Heretico Ariano, le cui opera-

operationi non ponno passare in essempio: se differì tanto à Costantino, lo fece per auuentura, come a Vicario del Papa, e non come ad Imperatore. La verità però è, come diceuo, che non fù mai eletto Vescouo d'Antiochia; anzi, essendo diuisa la Città in due fattioni, vna degli Heretici, che portauano Eusebio, l'altra de' Cattolici, che fauoriuano Eustatio gran seruo di Dio: Vedendo Eusebio, che la parte de' Cattolici preualeua, fattosene honore, protestò, che in modo alcuno non si parlaße di lui, perche voleua omninamente stare alla traditione Apostolica di non passare da Vescouado à Vescouado: e ne per sogno nominò il consenso di Costantino, che i Politici fingono: come puossi vedere appo il Baronio sotto l'anno 325. Santo Athanasio poi, se si appellò all'Imperatore, lo fece come à Vicario del Papa, e non come ad Imperatore; ò come altri più veramente dicono, non si appellò: ma ricorse a lui, non acciò egli fosse suo Giudice: ma perche facesse venire in Costantinopoli i suoi Giudici, ed alla presenza di lui riuedessero la sua causa, che è quello, che dispungono i Sagri Canoni à fauore de gli oppressi causa 11. quęst. 1. c. Placuit. *Parimente quanto à i Concilij, che Costantino congregò, si può dire, come di prima, che li congregò, come Vicario del Papa, ad instanza de' Vescoui, e con licenza speciale del Pontefice; come attesta il Concilio Cartaginense sesto attione 18. Del Concilio Niceno, che fù congregato da Siluestro: e da Costantino Imperatore. Da Siluestro quanto alla facoltà di congregarlo: da Costantino quanto alla essecutione di far venire i Vescoui, che è dire, dice Damaso Papa nel Pontificale, che Costantino lo congregò con licenza, ed auttorità del Papa, ed ad instanza de' Vescoui. (Aggionge Ruffino* lib. 10. Histor.) *perciò quando Costantino dice, che il Concilio era stato congregato di suo commandamento, deue intendersi quanto all'essecutione di far venire i Vescoui, supposta sempre la facolta principale di poter fare la intimatione, che è propria del solo Papa: Notisi, che à tempo di Costantino correua l'editto de gl'Imperatori passati, che non si potesse fare ragunanza alcuna senza licenza speciale del Prencipe, per precludere le solleuationi, ed ammutinamenti, che in quei tempi erano molto frequenti. Era anche costume, che i Concilij si faceuano à spese del Popolo, ed ogni Prouincia prouedeua al suo Vescouo di tutto lo necessario al Viaggio per lui, e per i seruitori:* Eundo, & redeundo. *Per tanto non hauendo il Papa auttorità di sforzare le Prouincie, a lui non soggette di fargli fare si graui spese, bisognaua, che v'interuenisse la potestà del Prencipe secolare, e che il Papa supplicasse gl'Imperatori à voler interporre la loro auttorità: perloche Papa Liberio appresso Teodoretto* lib. 2. cap. 16. *dice, che era in potestà dell'Imperatore il far somiglianti conuentioni. cioè quanto alle spese, quanto al permettere le ragunanze, quanto al concedere alcuna delle Città a lui soggette, nella quale i Padri si congregasse o, quanto allo sforzare i Vescoui renitenti a prendere le incommodità del viaggio, e quanto ad altre cose tali.*

Quanto a cotesti titoli, dico io, intende Costantino, che il Concilio Niceno era stato congregato di suo ordine: ma però il principale intimante era il Papa, senza il cui beneplacito ogni ragunanza sarebbe conuenticola, ò conciliabolo, e non vero Concilio, come puossi vedere appo Gratiano dist. 17.

cap.

cap. Multis. *Per questa cagione Papa Pelagio annullò il Concilio di Costantinopoli, nel quale San Giouanni Grisostomo era stato sbandito, e deposto dal Vescouato, perche era stato congregato senza il consenso del Papa. E Carlo Magno nel suo Capitolare confessa, che l'auttorità di congregare i Concilij è propria de' Papi, senza il beneplacito de' quali ogni raguunamento riuscirebbe inutile, e disauttorizato.* Nullus Episcopus, *dice*, nisi Canonicè prouocatus in legitima Synodo suo tempore, Apostolica Auctoritate conuocata, cuius iussione,& meritis Beati Petri Apostoli, singulares congregandorum Conciliorum auctoritas,& Sanctorum Canonum, ac Venerandorum Patrum Decretis multipliciter tradita est potestas. *Anzi Ludouico Pio suo figliuolo, ricercato da Michiel Imperatore di Costantinopoli per Ambasciatore à posta, che faceße in Parigi vna ragunanza de Dottori, frà quali si ventilassero le difficoltà vertenti frà l'vna, e l'altra Chiesa, particolarmente intorno al culto delle imagini: non hebbe il Santo Imperatore ardire di farla di propria auttorità; ma mandò Ambasciatori à Roma a Papa Eugenio per la licenza, e la ottenne. E quando l'Imperatore di Costantinopoli scrisse à tutti i Vescoui cosi Cattolici, come Heretici; che douessero congregarsi in vn Concilio generale, ed iui diffinire tutte le loro differenze, risposero i Cattolici intrepidamente, che il congregare Concilij non appartenena all'Imperatore, ma al Papa: Ed il pijssimo Prencipe Martiano, desiderando congregare in Calcedonia vn Concilio generale per aggiustare le cose della Religione, ridotte in gran disordine, non hebbe animo di congregarlo da se medesimo; ma ne scrisse à Papa Leone, e ne hebbe la licenza, come puossi vedere nelle lettere, che detto Imperatore scrisse al prefatto Pontefice, nella prima delle quali nel fine dice così.* Vt omni impio errore sublato, percelebrandam Synodum te auctore, maxima pax circa Episcopos omnes Catholicæ fidei fiat. *Quella parola*, te Auctore, *vuol dire, che il Papa è il principale intimante i Concilij, ed i Prencipi puri Ministri quanto alla essecutione, ed alle altre cose già dette. Adunque l'hauere i Prencipi congregati Concilij non suffraga punto la pretesa souranità de' Politici sopra la politia della Chiesa.*

Quando finalmente Costantino mandò quel suo Patricio ad assistere al Concilio di Tiro, come suo rappresentante, non fù, perche s'impacciasse nel ciuile, e criminale de Religiosi, come falsamente riferiscono i Poltici (Sarebbe pazzia il dire, che non hauendo voluto egli medesimo nel Concilio Niceno ingerirsi, dicendo, che ciò toccaua à i Vescoui, e non a lui, come più volte essi riferto, haueße poi voluto, che se ne ingerißè il suo rappresentante;) mà perche essendo i Vescoui diuisi in Heretici, e Cattolici, e molti di loro arrabbiati contro Santo Athanasio (a i cui danni si era congregato quel Concilio) vollè, c'hauesse l'occhio attento, che non vsassero violenza al Santo, e che non seguisse frà di loro qualche gran scandalo; e che facesse essequire puntualmente, quanto i Padri determinaßero, nel qual modo l'istesso Costantino, ed altri Prencipi sono più volte interuenuti in molti Concilij, come essi già esplicato.

Da quello, che per insino à quiui si è detto circa le operationi di Costantino (nelle quali vanamente i Politici fanno tante premure) resta chiaro quello-

che hà da dirsi circa le operationi d'altri Prencipi. Dicono a c. 27. che morto Costantino, il successor Costanzo suo figliuolo fece anch'egli apparire la sourana sua giuriditione sopra il Clero; quando, essendo ricorsi a lui alcuni Vescoui contro Ariano Vescouo di Germanitia, per essersi di propria auttorità intruso nel Vescouato d'Antiochia, sententiò contro Ariano, e lo depose dal Vescouato: che chi si sia di questa Istoria, replico io, è fuor di proposito, perche Costanzo fù Imperatore Heretico, le cui operationi non ponno passare in essempio a' Cattolici: Ed Ariano violentemente, senza essere eletto da' Canonici, a forza d'armi s'era intruso nel Vescouato d'Antiochia; Ed i Sagri Canoni dispungono, che quando le Chiese sono inuase da' Vescoui; se non giouano le Censure, si ricorra al braccio secolare: acciò colla potestà sua temporale, reprima la insolente loro prosontione: Appo Gratiano 11. cap. 19. 20. Principis auctoritate cogatur qui Parochiam inuasam deserere non vult. *Per tanto essendo i Vescoui ricorsi a Costanzo, non come a Giudice, ma come ad essecutore da Sagri Canoni: ed egli hauendo essequito ciò, che quelli dispungono, non può dirsi, che habbia essercitata alcuna sourantità sopra del Clero: ma semplice ministerio, quale hauerebbe potuto con lode prestare anche qual si sia altro priuato Cittadino, che hauesse hauuto più soldati, che non haueua l'inuasore Ariano, come consta.*

Aggiongono i Polilici a c. 27. e 28. che Valentiniano Imperatore essercitò anche egli chiaramente la sourana sua potestà sopra la Chiesa, quando concedette all'Arciuescouo di Rauenna, che potesse portare il manto Imperiale, e tenere il luogo sopra a tutti gli Arciuescoui d'Italia: che hauesse dodeci Vescoui Suffraganei, che i Vescoui non giudicassero altre cause, che le pure spirituali: e finalmente, che il segno della Santa Croce non fosse scolpito, ò depinto nel suolo sotto graui pene: Anche tutto questo, replico io, è fuori del caso. Potrebbe il Gran Turco concedere a gl'Inglesi, che portassero il Turbante, ed altri ornamenti proprij suoi, e non perciò si direbbe, che hauesse giuriditione sopra di loro: come dunque potrà inferirsi, che Valentiniano hauesse giuriditione non solamente sopra l'Arciuescouato di Rauenna (peculiarmente dipendente da lui) ma anche sopra tutto il Clero, per hauer conceduto quel priuilegio di portare il manto Imperiale? Anzi per lo medesimo caso, che Valentiniano dimandò a Papa Honorio la confermatione di quanto egli haueua disposto circa la precedenza, e Suffraganei dell'Arciuescouo di Rauenna, diede ad intendere, che quanto haueua disegnato, era stato sub spe ratae habitionis *della Chiesa, con speranza di hauere il beneplacito del Papa, e non assolutamente: sapendo molto bene, che quando Martiano Imperatore desiderò, che il Patriarca di Costantinopoli procedesse a tutti gli altri Patriarchi, giamai non lo potete ottenere da Papa Leone, come si vederà più a basso: onde non essercitò Valentiniano sourantità alcuna: e quando probibì a i Vescoui la giudicatura delle cause ciuili, e criminali, non lo fece con potestà sourana, ma tirannica, ed vsurpata, e fù grandemente biasimato da gli huomini, e seueramente punito da Dio: come essi veduto nel capitolo precedente; Supposto poi, che li scultori, e pittori siano laici, lo editto, che il segno della Croce non fosse scolpito, ò dipinto nel suolo, cade solamente sopra de' laici: e fù argomento della deuotione del-*

dell'Imperatore a quel santo legno, e non della sourana potestà sopra la politia della Chiesa: oltre che, stante, che la riuerenza douuta alla Croce sia commune così a i laici, come a i Chierici, l'vna, e l'altra potestà pare possa ingerirsi nel far editti di riuerenza intorno a quella.

Passano innanzi i Politici a c.28. e 29. e dicono, che i suoi fratelli Imperatori Arcadio in Oriente, ed Honorio in Occidente, anch'essi in più d'vna occasione dimostrarono la souranità, che haueuano sopra la Chiesa: Arcadio, quando nella lite, che vertiua trà Isidoro, e San Giouanni Grisostomo intorno al Patriarcato di Costantinopoli, sententiò a fauore di San Giouanni Grisostomo: Honorio, quando nella lite trà Bonifacio, ed Eulalio intorno al Papato, diede la sentenza per Papa Bonifacio, mandando in Roma il Vescouo de Spoleti; acciò mentre duraua la lite, essercitasse le fontioni Pontificie: e nella discordia, che passana trà i Cattolici, e Donatisti in Cartagine, mandò vn suo rappresentante, che assistesse alla disputa, che si doueua fare: e colla auttorità Imperiale prononciasse l'vltima sentenza: seguita la vittoria, e lo Arresto Imperiale per i Cattolici: reclamando gli Heretici, che la Chiesa non doueua seruirsi degli aiuti de Prencipi: Santo Agostino con viuissime ragioni confuta la indebita loro querela, e falsa opinione. Lo essempio di Arcadio, replico io, è pieno di menzogne: Trà San Giouanni Grisostomo, ed Isidoro giamai non vi fù lite per lo Patriarcato di Costantinopoli: anzi come racconta il Baronio sotto l'anno 398. morto Vetorino, di commune cospiratione fù eletto San Giouanni Grisostomo; e co'l medesimo applauso vniuersale di tutti i Popoli, senza competitore alcuno fù impossessato nel Patriarcato. Vero è, che doppo alcuni anni, non Isidoro, ma Teofilo, non per occasione del Patriarcato: ma per la confutatione degli errori di Origene, di cui Grisostomo pareua difensore partiale; detto Teofilo congregò vn Concilio de Vescoui, depose Grisostomo del Patriarcato, lo mandò in essilio, ed Arcadio ad instanza di Eudossia sua moglie, non suffragò il Santo; ma confermò la sentenza, come riferisce il Baronio sotto l'anno 430. e tutte l'altre Istorie; perloche fù scommunicato da Papa Innocentio insieme colla Imperatrice Eudossia, origine di tutti i mali. Ed Honorio suo fratello gl'intimò la guerra, se non ritrattaua subito il tutto: La lite poi intorno al Papato trà Bonifacio, ed Eulalio fù grande, e cagionò gran scisma nella Chiesa di Dio: Ma l'Imperatore non fù quello, che la diffinì (come falsamente riferiscono i Politici) ma egli congregò solamente il Concilio de Padri, acciò essi ventillassero, e diffinissero le difficoltà vertenti; e tanto fecero per appunto, sententiando a fauore di Bonifacio: Gli istessi anche furono quelli, che persuasero l'Imperatore, durante la lite, che fosse mandato il Vescouo di Spoleti in Roma per celebrare la Pasqua, ed essercitare le fontioni Pontificie communi a tutti i Vescoui, per quiete, e consolatione di quella Città; e tanto essequì per appunto l'Imperatore; nel che (sì come anche nel congregare il Concilio) non essercitò souranità alcuna; ma solamente potestà delegata del Concilio de Padri già congregati, e de i Sacri Canoni, disponenti, che in occasione di Scisma, quando non si sà, chi sia il vero Papa, l'Imperat. habbia egli da cōgregare il Concilio vniuersale, quale discussa con diligenza la verità, habbia da rimuouere lo scisma, e dichiarare, e prouedere

di

di nuouo Papa, come si è sempre fatto nella Chiesa di Dio; il Baronio sotto l'anno 419.

Nella medesima forma ad instanza di Sant'Agostino, e de gli altri Vescoui Cattolici di Africa, congregò il medesimo Honorio il Concilio Generale in Cartagine, doue conuennero centocinquanta Vescoui Donatisti, cento ottanta Vescoui Cattolici, tra' quali (in estremo discrepanti) acciò non seguisse qualche disordine, mandò vn suo Rappresentante l'Imperadore, che assistesse alla disputa, costringesse i Donatisti ad interuenire, e continuarui insino al fine; (il che essi sopramodo recalcitrauano) e conchiusa la verità, coll'auttorità Imperiale, formasse il Decreto, che ogni vno sotto graui pene stesse a quello s'era determinato: e così per appunto esequì il buon Ministro, nel che, ne lui, ne l'Imperatore, che l'haueua destinato, mostrarono altra potestà, che ministeriale, in far' essequire, quanto i Padri haueuano decretato; qual' essecutione, perche era contro i Donatisti, la biasmauano, come illecita; ma Sant'Agostino con leggiadri discorsi mostrò, che fù più che necessaria alla Chiesa contro la loro contumace ribellione.

Aggiongono i Politici a c.30. 31. 32. che Martiano Imperatore, tutto che fosse Religiosissimo Prencipe, ad ogni modo doue si trattaua della politia esteriore della Chiesa, vollè sempre essere egli il Giudice supremo; e così congregàto il Concilio vniuersale in Calcedonia, deputò Giudici secolari assistenti al Concilio, Rappresentante la sua auttorità; ed impose loro, che ne gli affari esteriori della Assemblea, essi ne haueßero la cura; ma nelle decisioni intorno alla fede non si impacciassero punto: ma lasciassero la cura tutta a i Vescoui, ed a gli altri Prelati: e tanto puntualmente essequirono; imperciòche, quando si trattò di condannare gli errori di Dioscoro, e di Eurice, non ne vollero saper nulla; ma quando si trattò di diffinire la lite circa la precedenza de i Patriarchi, all'hora assunsero in se la cognitione, e giudicio della causa, e sentite le ragioni de i Legati del Papa per i Patriarchi d'Antiochia, e d'Alessandria; e le altre per il Patriarca di Costantinopoli, finalmente diedero sentenza inappellabile a fauore del Costantinopolitano, contro i Legati del Papa: e perche di paßaggio era stata intaccata vn tantino la souranità della Sede Romana nella medesima sentenza; i medesimi Giudici Laici decretarono, e confermarono, che la Sede Romana doueßè precedere tutte le altre Sedi. Concedimus, dicono, omne primatum, & honorem præcipuum secundum Canones antiquæ Romæ Deo amantissimo Archiepiscopo conseruari: Ed hauendo il medesimo Martiano designate alcune Città, perche godessero il titolo di Metropolitane, il Concilio vbbedendo a i di lui cenni, fece subito il Decreto, che quelle Città haueßero il prefatto honore; di che non può imaginarsi souranità maggiore.

Come è possibile, replico io, che penna d'honore non s'arrossisca, e confonda in scriuere tante menzogne? Dallo Specchio delle Istorie resteranno i Politici conuinti per quelli, che sono. Se Martiano congregò il Concilio Calcedonense, lo fece con licenza di Papa Leone espressa nelle lettere 44.45.46. del medesimo Pontefice al detto Imperatore; doue gli commette, che non lasci fare nuoue dispute intorno alla fede; ma che si stij omninamente a i Decreti del Concilio Niceno: e lo essorta a differire vn poco la conuocatione

de i Padri; perche stanti le guerre, che ardeuano in Occidente, e le incursioni, che per tutto faceua il crudel' Attila, pochi Vescoui Occidentali vi sarebbono potuti conuenire: E se Martiano destinò Giudici laici assistenti al Concilio, egli medesimo dichiarò, sotto che forma gli haueua destinati; quando entrato nel Concilio egli, la moglie, e tutto il Senato, protestò nella prima sessione, che v'interueniua, non per ostentare potestà alcuna, ma solamente per essere istrutto, per sottoscriuere, confermare, e far mandare in essecutione, quanto i Padri decretassero, nel modo, che anche Costantino, e gli altri suoi Predecessori erano interuenuti ne i Concilij da loro congregati. Nos, *dice,* ad confirmandam fidem, non ad ostentandam virtutem, exemplo Imperatoris Constantini adesse Synodo cogitauimus: *E di Costantino sassi, che ritrouandosi nel Concilio Niceno sententiò inappellabilmente contro de i Politici, che le cause de' Religiosi apparteneuano non al foro laico, ma allo Ecclesiastico, allegando la ragione: perche essendo i Sacerdoti Dei, ed i Prencipi huomini, non conueniua che gli huomini giudicassero i Dei: propositione, che per essere di Prencipe così grande, e zelantissimo della giuridittione Imperiale, merita d'essere più volte riferita, e decretata, acciò, se le Decretali de' Papi appò i Politici sono in qualche sospetto, a i Decreti almeno de' Prencipi stessi (più che interessatissimi) non vogliano contradire. Protestando dunque Martiano, che non interueniua nel Concilio, che nel modo stesso col quale era interuenuto Costantino, chiaramente dà ad intendere, che neanche si sognaua di pretendere, non che effettiuamente non pretendeua, che i suoi Rappresentanti s'ingerissero in qualunque giudicio de' Religiosi: ma solamente sottoscriuessero, e facessero mandar in essecutione, quanto i Padri determinassero: ed impedissero ancora, che frà tanti discordi pareri non nascesse qualche disordine: e non fosse vsata superchiaria ad alcuno: e finalmente soggerissero l'ordine, e forma, colla quale le determinationi de' Padri potessero con maggior facilità esser' essequite. Quest'è quello, che volle insinuare l'Imperatore, quando disse, che i Giudici secolari erano assistenti al Concilio per la pace solamente, e per gli affari esteriori dell'Assemblea; cioè per la essecutione de i Decreti, quali fuori, e non dentro del Concilio haueuano da essere adempiuti: come disse Costantino, che i Prelati erano Vescoui nel di dentro della Chiesa nel fare tutte le deliberationi necessarie: ma i Prencipi erano Vescoui nel di fuori della Chiesa per farle essequire ne' loro Regni.*

E' poi bugia intolerabile, che la lite circa la precedenza de' Patriarchi fosse agitata innanzi a i Rappresentanti dell'Imperatore, e sentite ambe le parti, pronunciassero sentenza inappellabile per lo Patriarca di Costantinopoli contro i Legati del Papa; Oda il mondo la Storia, come passò in effetto: e da quiui comprenda qual fede possa prestare a i racconti, che con tante essagerate parole fanno i Politici nel loro libro. Il negotio passò in questa guisa: Fatte dodeci sessioni fù licentiato il Concilio, e si partirono i Legati del Papa, ed i Rappresentanti dell'Imperatore: ma artificiosamente rimasero tutti i Vescoui d'Oriente. Questi fecero altri ventitre, ò trenta Canoni, e lo Decreto, che'l Patriarca di Costantinopoli precedesse tutti gli altri Patriarchi, e tenesse doppò il Papa Romano il secondo luogo nella Chiesa: si come

anche

anche la Città di Costantinopoli era stata fabricata da Costantino, perche fosse la seconda Roma. Sapputasi questa fraude, i Legati del Papa il giorno seguente fecero di nuouo congregare il Concilio, e non come parte, ma come Rappresentante del sopremo Giudice abbrogarono, e reprobarono, quanto fraudolentemente era stato determinato da i Vescoui, facendo instanza a tutto il Concilio, che facesse il medesimo: ma confidati gli Orientali nel fauore dell'Imperatore, e di tutta la Corte non ne vollero far altro, anzi composta vna lettera Sinodale piena di humilissime supplicationi, accompagnata con efficacissime raccomandationi dell'Imperatore, e della Imperatrice, inuiarono il tutto a Roma con messi a posta, supplicando il Papa restar seruito di confermare, quanto il Concilio haueua determinato, e particolarmente il Canone della precedenza del Patriarca di Costantinopoli, tanto desiderato da tutta la Corte, e solamente da i suoi Legati contradetto: ma il Papa giamai non vi vollè acconsentire: anzi confermati i Decreti pertinenti alla fede, quello della precedenza lo dichiarò nullo, come ingiusto, e contrario a i Decreti del Concilio Niceno: ed alla Corte rescrisse con inchiostri tali, che fatta capace dell'equità, il medesimo Martiano publicò vn'editto, che tutte le Chiese perseuerassero ne' loro antichi diritti, e ninno ardisse di contrauenire a i Decreti del Concilio Niceno: perloche atterrito il Patriarca di Costantinopoli finalmente s'accommodò anch'egli a quello, che piaceua al Papa; e così si finì quella gran commotione: come puossi vedere nel Baronio sotto l'anno 451. 452. 453. e 454. e nelle lettere medesime, che Papa Leone scrisse a Martiano, frà le quali nella sessagesimaterza si rallegra con lui, che si fosse quietato al douere, e lo ringratia del Decreto, che haueua promulgato in questo proposito. Meritò, *dice*, geminatur gaudium meum, cum vobis religiosissime placere cognosco; & vt fides Nicena suam teneat firmitatem; & priuilegia Ecclesiarum illibata permaneant: *ad ogni modo in tante chiarezze non manca penna così sfrontata, che ardisca di scriuere essere tutto l'apposto, che i Rappresentanti dell'Imperatore, sentite ambe le parti, sententiassero inappellabilmente a fauore del Patriarca di Costantinopoli contro i Legati del Pontefice: o fraudulenze: e sia chi a i vostri racconti presti più fede?*

Da questo memorando successo puossi cauare vna dimostratione Mathematica contro la sognata souranità laica sopra la Chiesa. La lite della precedenza frà Patriarchi, era appartenente alla politia esteriore della Chiesa; come è manifesto, e confessano anche i Politici medesimi: ad ogni modo non alla Corte, non all'Imperatore, ma al Papa tutti ricorsero per l'vltima decisione; anzi hauendo il Concilio generale Calcedonense di seicento Vescoui decretata la precedenza per lo Patriarca Costantinopolitano: ed hauendo l'Imperatore con tutta la Corte supplicato al Papa per la conferma, a tutti apponendosi solo il Pontefice Romano egli solo bastò per abbrogare, quanto da tutti era stato concordemente decretato; che se il Prencipe hauesse la sourana giuridittione, che i Politici fingono; certamente il Concilio, non al Papa renitente; ma all'Imperatore più che inclinato hauerebbe fatto ricorso: e l'Imperatore di propria auttorità hauerebbe voluto vltimare il negotio, e conferire la precedenza, ò conferita confermarla nel Patriarca

di Costantinopoli, come ardentissimamente desideraua: e non haurebbe mandato a Roma per la confirma, con pregiudicio inesplicabile della sua giuridittione, e si sarebbe riso de i clamori del Papa. Quando il Prencipe, e non il Papa fosse il sopremo Giudice delle cause spettanti alla politia esteriore della Chiesa come i Politici falsamente scriuono: Per lo caso medesimo poi che Martiano dimandò fosse conceduto il titolo di Metropolitano alle Chiese, che egli haueua designate, diede chiaramente ad intendere, che egli haueua fatta somigliante designatione, non con auttorità sourana, come pretendono i Politici; ma con auttorità subordinata, e dipendente dal beneplacito della Chiesa, nel cui arbitrio staua concedere, ò negare ciò, che chiedeua: come effettiuamente gli fù negata tante volte, la efficacissimamente sospirata, e supplicata precedenza del Patriarca di Costantinopoli.

Aggiungono i Politici a c. 32. l'essempio di Giustiniano Imperatore, quale, hauendo fatto vna infinità di leggi per lo regolamento del Clero, e politia della Chiesa, non solamente non viene ripreso: ma anche le sue leggi (per la maggior parte) sono inserte nel corpo Canonico: ed egli viene commandato da tutti, per Prencipe di soprema pietà, e prudenza: e Papa Giouanni, frà gli altri in vna delle sue lettere lo chiama Prencipe glorioso, e propugnatore della giuridittione Romana: adunque ammettendo la Chiesa le sue leggi, e lodandolo di pietà, insinua, che haueua giuridittione sourana sopra la politia Ecclesiastica; stante che il far leggi non appartiene, che alla potestà soprema: Anzi, replico io, può appartenere anche alla potestà ministeriale, e delegata (quale è quella de i Vicerè, e de i Vicarij generali) i quali fanno ancor'essi le loro leggi, e non v'è chi contradica: e solo il far leggi indipendenti dal beneplacito, e confirma altrui è proprio della potestà sourana: perciò le leggi di Giustiniano, e di qual si voglia altro Prencipe circa la politia della Chiesa, sono di potestà delegata: perche in tanto sono ammesse, in quanto sono tacite, od espressamente confermate dal Papa, ò giudicate conforme a i Sacri Canoni: perloche in realtà, sono più tosto nuoui editti, che li Canoni antichi della Chiesa, sieno osseruati, che nuoue leggi fatte da loro di propria auttorità; come dichiara il medesimo Giustiniano nelle Costitutioni 36. 123. 133. 137. E gli Ambasciatori, che portarono le leggi di Giustiniano al Pontefice Giouanni, acciò le ventilasse, e confirmasse, attestano, che tutte quelle, che toccauano la Chiesa, erano state fatte co'l consentimento, e direttione de' Vescoui, ed altri Prelati Greci: e così veramente deuesi credere; perche non è verisimile, che si come Ciriaco Patriarca di Costantinopoli si oppose à Focca Imperatore, mentre furibondo voleua cauare di Chiesa alcune Prencipesse, che soleuanano i Popoli contro di lui; e non glielo permise fare, se prima non le assicuraua della vita. Ed Eufemio pur Patriarca di Costantinopoli contrastò l'Imperio ad Anastasio per esser Heretico, e non permise giamai, che fosse coronato, se prima non professaua la fede del Concilio Calcedonense: e tanti altri Prelati intrepidamente contradissero à gli attentati ingiusti d'altri Prencipi: Non è dico, verisimile, che altresì a tempo di Giustiniano, i Patriarchi, Vescoui, ed altri Prelati dell'Oriente non si fossero generosamente opposti per impedire la promulgatione delle di lui leggi, quando eglino medesimi non le hauessero ò dettate, ò con-

ò consultate, ò fatte promulgare, più tosto sotto nome dell'Imperatore, che proprio: acciò fossero con più terrore, e più puntualmente esseguite: potendo per ordinario più nel petto de gli huomini il timore del Prencipe, che lo rispetto della Chiesa.

Alarico Rè d'Italia Ariano, fece abbreuiare, ed arricchire di nuoue annotationi il Codice di Teodosio: e non hebbe ardire di publicarlo, se prima non lo fe essaminare, ed approuare da Vescoui; come riferisce il Baronio sotto l'anno 506. e si douerà poi credere, che il Cattolico Giustiniano presumesse di publicare le sue leggi senza hauer hauuto prima il consenso de' Vescoui, e l'approbatione del Papa? massimamente sapendo Giustiniano, che Tribuniano il maggior letterato de' suoi tempi (al quale haueua commessa la cura di compilarle) era Gentile, e più che alienissimo dalla Religione Christiana. Quando Giustiniano mandò a Roma a Papa Agapito la professione della fede, ch'egli teneua, e giuntamente anche le leggi, che haueua fatte, perche si compiacesse di confermarle; la risposta che'l Papa diede, fù, che in tanto le approbaua, e confermaua, in quanto non erano contrarie a i Sagri Canoni, ed in niun conto, in quanto veniuano da mano laica; perche non haueua che fare circa gli Ecclesiastici. Firmamus, dice Epist. 6. laudamus, & amplectimur, non quia laicis auctoritatem admittamus prædicationis; sed quia studium fidei nostræ Patrum nostrorum regulis conueniens est: Firmamus, atque roboramus. *Al certo dimandando Giustiniano la confirma delle sue leggi al Papa: ed il Papa dichiarando, che le confirmaua, non in quanto veniuano da mano laica, ma in quanto erano cauate da Sagri Canoni; si vede chiaramente, che le leggi non furono fatte con potestà sourana (come vogliono i Politici) ma con potestà delegata, subordinata, e dipendente dal beneplacito, e confirma Pontificia: E questa è la cagione, per la quale alcune leggi di Giustiniano sono communemente abbracciate, altre communemente reiette: cioè, perche alcune sono conforme a i Sagri Canoni, intorno alle quali non vi è che dire, altre sono direttamente contrarie, come quella, che publicò l'anno 446. contro tre Capitoli del Concilio Calcedonense, ingannato dal Vescouo di Cesarea; e quell'altra, che promulgò l'anno 563. che il corpo di Christo fosse incorrottibile, e non soggetto alle nostre passioni: se non quanto, e quando a lui piaceua; e che nel medesimo modo mangiaua, beueua, ed essercitaua le altre operationi de mortali, innanzi la passione, e doppò, che resuscitò, ed altre somiglianti propositioni promulgate da lui in altri tempi contro la verità della Santa Fede, che non sarebbe auuenuto, quando la validità delle sue leggi non hauesse hauuta dipendenza dalla confirma, ed approbatione della Chiesa: E Simaco Papa, con tutto il Concilio Romano dichiarò nullo il Decreto fatto da Basilio Vicario del Rè d'Italia, che non si potesse procedere all'elettione del nuouo Papa senza il suo interuenimento, tutto che fosse indrizzato al bene della Chiesa; solamente perche era stato fatto da mano laica senza la sottoscrittione de' Vescoui, e consenso del Papa, come si è riferto di sopra ex* Gratiano dist. 96. cap. 1. *Adunque lo hauer fatto leggi, non argomenta in Giustiniano la souranità sopra la Chiesa, che i Politici sognano; ma il più più, potestà delegata, e dipendente dal priuilegio, ed approbatione del Papa, che niuno negò poter conuenir a' Prencipi.*

Vn'al-

Vn'altro caso essagerano grandemente i Politici a c.33. mescolato però al solito con moltissime fintioni, e bugie. Dicono, che a tempo di Foca Imperatore, disputandosi inanzi a lui la gran questione, chi douesse chiamarsi Vescouo vniuersale della Chiesa, il Papa di Roma, od il Patriarca di Costantinopoli; doppò lunghe altercationi frà le parti, finalmente l'Imperatore Giudice sopremo di tutte le cause toccanti la politia, diede la sentenza a fauor del Papa: e fù accettata (dicono i Politici) con ambe le mani, ne si disse, che fosse fatta con vsurpata auttorità da Giudice laico (come sogliono dire i Preti) quando le attioni de' Prencipi non vanno à drittura del loro interesse; ma fu abbracciata, e registrata negli Annali a perpetua memoria, e con essa fù frenata la immoderata ambitione de' Patriarchi Greci: come consta per tutte le Istorie.

Il titolo di Vescouo vniuersale della Chiesa, replico io, non da Foca Imperatore, ò da altro Prencipe terreno, ma dal Saluatore fù conceduto al Papa nel Vangelo, quando disse a San Pietro, e successori: Super hanc petram ædificabo Ecclesiam meam: Pasce oues meas: Confirma fratres tuos: *come attesta, e dichiara il Concilio Niceno di trecento, e disdotto Vescoui l'anno 325. ed. il Concilio vniuersale Calcedonense di ottocento Vescoui l'anno 451. Quindi al Papa da tutte le parti del mondo fanncsi gli appelli: Al Papa tutti i Concilij Prouinciali, e generali mandauo le loro sessioni: perche siano da lui confirmate. Al Papa fece anche ricorso il Concilio Calcedonense, quando desiderò, che la precedenza sopra tutti li Patriarchi fosse conceduta al Costantinopolitano, e non lo puotè ottenere: anzi il Papa determinò, che fosse l'vltimo frà tutti i Patriarchi: E Martiano Imperatore con editto publico ordinò, che tanto si essequisse; come essi riferto di sopra: ne mai è stato posto in dubbio nella Christianità, che il Papa solo, habbia da esser chiamato Vescouo vniuersale della Chiesa: solamente a tempo di Mauritio Imperatore venne in capriccio a Giouanni detto il Digiunatore, ed a tempo di Foca a Ciriaco ambidui Patriarchi di Costantinopoli, di esser chiamati loro Vescoui vniuersali: e Gregorio, e Bonifacio Papa ricorsero agl'Imperatori: non perche essi ventilassero questa difficoltà, e dessero l'vltima sentenza, come falsamente scriuono i Politici, (perche ciò sarebbe stato vn sottoporre la verità del Vangelo, e de' Concilij generali alla censura de' laici; di che niente più empio) ma acciò colla potestà loro temporale rafrenassero la troppo petulante arroganza di costesti Patriarchi, e non permettessero, che disturbassero la quiete vniuersale coll'introdurre nuoue scisme nella Chiesa: ed il Decreto, che fece Foca a fauore del Papa, non fù doppò sentite le parti, ed essaminato il merito della causa (come dicono i Politici) ma per puro dispetto, e vendetta contro Ciriaco: Erasi opposto Ciriaco all'Imperatore Foca, e non haueua voluto permettergli, che cauasse fuori di Chiesa certe Principesse, che soleuauano i popoli contro di lui; se prima non le assicuraua della vita: Iratosi di ciò fortemente l'Imperatore: ne sapendo per all'hora in che altro modo vendicarsi; ricordatosi, che pretendeua esser chiamato Vescouo vniuersale, promulgò l'editto, che niun'altro, che il Papa di Roma, fosse chiamato con nome tale: e così finirono le pretensioni di Ciriaco; come riferisce il Baronio sotto l'anno 606.*

E quan-

E quando le Istorie dicono, che Bonifacio rogauit, impetrauit, obtinuit *(se pur lo dicono) ciò non fù perche impetrasse da Foca, che ventilasse le differenze al fondo : ma acciò rafrenasse la insolente ambitione di Ciriaco colla potestà sua temporale (come dispungono i Sagri Canoni) che quando contro i contumaci non basta la potestà spirituale , si ricorra alla temporale per aiuto: ed all'hora il Prencipe, come Ministro della Chiesa, e non come Giudice sopremo procede contro l'insolenza de gli Ecclesiastici, come essi riferto di sopra: ma isperimentato i Politici il poco frutto, che cauano dalla Grecia : nella Francia per vltimo refugio si ricouerano, tentando, se per auuentura nella propria Patria incontrassero miglior fortuna contro il detto del Vangelo :* Nemo Propheta acceptus in Patria: *Dicono dunque a c.35. che tutti i Rè Christianissimi, anche quelli, che hebbero fama di maggior Santità, e Religione verso la Chiesa, in tutti i tempi essercitorono giuridittione sourana sopra il ciuile, e criminale de' Religiosi; ilche non hauerebbono fatto, quando in ciò vi fosse stato pure vna picciola ombra di scrupolo. Clodoueo il primo Rè Christiano della Francia, a pena battezato, congregò vn Concilio in Orliens : ed aggiunta la sua auttorità a quella de' Vescoui, con opportune leggi riformò il Clero : ed il medesimo fecero i suoi figliuoli, Chidelberto, Clotario, ed Ariberto, publicando editti, frà gli altri, che niuno fosse ammesso all'ordine del Sacerdotio senza licenza del Rè, ò de' suoi Giudici : e che'l matrimonio non potesse contrahersi in priuato, ne senza dote : ma quali buoni ordini, dico io, poteuano vscire dalla à pena nata Christianità di Clodoueo, per lo regolamento del Clero, se il medesimo San Remigio, che lo trasse alla fede, lo battezò, catechizò, ed istrusse di quanto doueua credere, ed operare, non lo hauesse altresì indotto à congregare il Concilio, e soggerite le opportune leggi, colle quali fù rimediato à i disordini del Clero, aggionta la potestà Regia : acciò gli ordini fossero più efficacemente essequiti : oue il Rè fù puro ministro di San Remigio, e del Concilio, quanto all'essecutione delle loro leggi, e non Legislatore sopremo (come i Politici bestemmiano) e tanto anche fecero i suoi figliuoli : Ed abenche i matrimonij, quanto alla sostanza non siano soggetti, che al solo foro della Chiesa, tuttauolta quanto a gli accidenti esteriori della dote, della successione, e del farsi in occulto, ò in publico, sono soggetti anche al foro del Prencipe laico. La legge però di Chidelberto, che non si potesse passare al Sacerdotio senza il consenso Regio, è chiaramente empio, perche fù contro il precetto del Signore :* Venite ad me omnes, qui laboratis, & onerati estis, & ego reficiam vos: Qui non reliquerit Patrem, Matrem, agros, & omnia, quæ possidet propter me, non est me dignus. *Mauritio Imperatore, trouandosi in grandissime guerre, ed essausto de' soldati, fece vn editto, che niun soldato potesse farsi Religioso, se prima non haueua finito il tempo della sua militia : San Gregorio Papa se gli oppose, e con scritture detestò, ed anatematizò somiglieuole decreto, come empio, e repugnante alla libertà, che il Saluatore co'l proprio sangue haueua comperata alla Chiesa : E la legge di Chidelberto è la medesima, se non è peggiore.*

Aggiongono i Politici a c.36. l'essempio di Carlo Magno, Ludouico Pio, e di Clotario suo figliuolo, quali di propria auttorità congregorono molti

Concilij: fecero vna infinità di leggi per la regolatione del Clero: ed esercitarono sopra de' Religiosi ogni sorte d'imaginabile potestà, senza eßer mai ripresi da alcuno; mà anzi con lodi immortali celebrati da tutti per pietosissimi, e Religiosissimi Prencipi: Tutte queste operationi, replico io, fecero quei buoni Rè ad instanza de' Vescoui colla participatione, e direttione loro, e co'l beneplacito, e confirma del Papa, come essi medesimi confeßano ne' loro capitolari. Sentiamo la di loro stessa dichiaratione, e forsi ammutirà confuso l'Inferno, non che il Policismo.

Carlo Magno dunque nella prefattione, che fà alle sue leggi militari, dice così. Carolus Dei gratia Rex Francorum, Ecclesiæ Defensor, atque adiutor, in omnibus Apostolicæ Sedis hortatu, omniumquè fidelium nostrorum, & maximè Episcoporum, & reliquorū Sacerdotum consultu, Seruus Dei, &c. *E più à basso:* In quantum valemus, & possumus, adiuncto Leonis Papæ, & omnium Episcoporum, quorum consilio vsi hoc egimus: Itemquè omnibus vobis, tàm præsentibus, quàm futuris scire cupientibus: quia id cum consensu Sedis Apostolicæ, & nostrorum Episcoporum, & reliquorum Sacerdotum, atquè maximè cunctorum fidelium nostrorum, &c. *Ed essendo nata difficoltà circa l'auttorità de' Vescoui titolari, Carlo Magno scrisse al Papa, pregandolo, ch'egli decideße questo punto.* Iurgium, *dice*, cum Funucleatius discutere voluissemus; placuit ex hoc Apostolicam Sedem consulere iubente Canonica auctoritate, atquè docente: Si maiores causæ in medio fuerint deuolutæ ad Sedem Apostolicam, vt Synodus statuit, & beata consuetudo exigit, incunctanter perferantur: Quapropter Annonem Archiepiscopum misimus ad Leonem Apostolicum; vt inter cetera, quæ ferebat, etiam hoc eum interrogaret, vt quid super his deffiniendum esset, Apostolica auctoritate à nostris Episcopis sopiretur. *E nel lib. 7. al cap. 265. interrogato, perche in tutti i negotij graui così puntualmente attendeße sempre gli oracoli del Papa Romano, rispose (odano i Politici, e confondansi) perche le leggi così del Rè, come de i Concilij, che sono contro i Sagri Canoni, e le Costitutioni Pontificie non sono di alcun valore.* Constitutiones, *dice*, contra Canones, & Decreta Præsulum Romanorum, seu aliquorum Pontificum, vel contra bonos mores nullius sunt momenti. *E quanto al congregare i Concilij, il medesimo Carlo Magno dichiara, che non li congregò, che con l'auttorità, e beneplacito del Papa: perche senza di essa ogni ragunamento sarebbe Conciliabolo, e non vero Concilio, ne i Decreti di alcun valore.* Nullus Episcopus, *dice*, additione 4. ad lib. 7. cap. 12. nisi canonicè prouocatus, & in legitima Synodo suo tempore Apostolica auctoritate conuocata; cuius, iussione Domini, & meritis Beati Petri Apostoli, singularis congregandorum Conciliorum auctoritas, & Sanctorum Canonum, ac venerandorum Patrum Decretis, multipliciter tradita est potestas, super quibuslibet criminibus pulsetur, iudicetur, audiatur, impetatur. *E desiderando il medesimo Carlo Magno nella prefatione del suo Capitolare espurgare la sua pietà dalla nota, che poteua darsegli di temerità, di hauersi vsurpata l'auttorità di far leggi circa de' Religiosi, sopra de' quali non haueua punto che fare, protestò, che le sue leggi per lo più erano cauate da Sagri Canoni, ed erano più tosto nuoui editti, che gli antichi Canoni fossero osseruati, che nuoue leggi inuentate da lui. (Odano i*

Poli-

Politici, e restino vna volta conuinti del suo errore : e che nella Francia non v'è meno di pietà, che sia in qualsiuoglia altro pietosissimo Regno.) E che finalmente le haueua fatte per sola gloria di Dio, e promotione dell'ordine Ecclesiastico : e non per ostentare potestà alcuna sopra de' Religiosi, quali con tanti Decreti haueua dichiarati essenti da tutti i Magistrati laici, e soggetti solamente a i Vescoui, ed al Papa : Placuit nobis, dice, vestram rogare solertiam, ò Pastores Ecclesiarum Christi, & Doctores gregis eius, ac clarissima mundi luminaria, vt vigili custodia, & sedula admonitione Populum Dei per pascua vitę ęternę ducere studeatis: quapropter & nostros ad vos direximus missos, vt ex nostri nominis auctoritate vna vobiscū corrigeremus, quæ corrigenda essent : sed & aliqua capitula ex Canonicis Institutionibus, quæ nobis necessaria videbantur, subiunximus; ne aliquis quæso huius pietatis admonitionem, esse præsumptuosam putet, vel iudicet, qui errata corrigere, superflua abscindere, recta stabilire studemus : sed magis beneuolo charitatis animo suscipiat. *E Benedetto Leuita nella prefattione, che fece alle leggi di Ludouico Pio, raccolte, e compilate da lui in vn volume, attesta, che tutte furono confermate dalla Santa Sede Romana.* Agnoscant, dice, omnia hæc prædictorum Principum capitula maxima Apostolica auctoritate confirmata fuisse. *E nel 2. lib. del capitolare del medesimo Ludouico replica di nuouo :* Ex capitulis Domini Ludouici Apostolica auctoritate, & Synodali sanctione omnium Clericorum, & laicorum generaliter consensu, atquè hortatu, Decretis : *Ne è verisimile, che quell'Imperator Ludouico, che fece congregare più volte i Padri in diuersi Concilij, per consultar ciò douesse farsi per la reformatione del Regno afflitto da Dio con tante calamità, ardisse poi egli di voler da se stesso riformare, e prescriuere leggi a' Vescoui per lo regolamēto del Clero. Raccōta il Baronio sotto l'anno 803. che sbigottito Ludouico per le horribili miserie, che all'hora inondauano per tutta la Francia, ordinò vn digiuno vniuersale di tre giorni, e sollecitò tutti i Vescoui, che diuisi in quattro Concilij, in Parigi, in Lione, in Magonza, ed in Tolosa, cauassero da Santi Padri, quanto doueua far' egli per amministrar bene la carica dell'Imperio, e quanto era necessario per la riforma de tutti i Popoli. Vbbidirono i Vescoui : fecero lo estratto, e frà l'altre cose dichiarorono, che la cagione principale delle calamità del Regno era, perche la libertà Ecclesiastica, e le giurisdittioni de' Vescoui veniuano oppresse dai Magistrati laici, ed i Prencipi non dauano i douuti suffragij : Al particolare nondimeno di Lotario, figliuolo di Ludouico Pio, altri rispondono, che essendo stato egli empio contro Dio, contro il Padre, e contro i proprij fratelli, non è da marauigliarsi, se sia stato Tiranno anche contro la Chiesa, facendo leggi, che non poteua fare : tanto per appunto pare, che insinui il Concilio celebrato in Agris ad instanza di Carlo, e Ludouico Rè di Francia, fratelli del detto Lottario; quando, hauendo combattuto contro di lui, disfattolo in Campagna, e toltogli il Regno, che haueua in Francia, rimanendo con qualche scrupolo, ragunorono gran numero de Vescoui in Agris, e pregarongli, che, deposta ogni passione, dichiarassero, e sententiassero ciò, che doueuano fare di quel Regno; hauute in consideratione le male qualità di Lottario, decretarono, ch'essi godessero il Regno, che il giusto Dio haueua tolto all'iniquo Lot-*

tario, e dato alla pietà loro. Considerantes, *dice il Baronio sotto l'anno* 842. quomodo Lotharius Patrem Regno expulerit, quoties periurus ipse Patri, fratribusquè Populum Christianum periurum sua cupiditate fecerit, quot homicidia, adulteria, incendia, omnigenaquè facinora ob eius regnandi cupiditatem patrata, cum nullam Rempublicam gubernandi scientiam habeat, nec bonam voluntatem; quibus ex causis non immeritò; sed iusto Dei iudicio ex prælijs fugatus sit, & à proprio Regno fugam inierit, & illud omnium iudicio fratribus melioribus ad regendum tradiderit: idcircò auctoritate Diuina (dixerunt Episcopi) illud suscipiatis; & secundum Dei voluntatem illud regatis, rogamus, monemus, atquè præcipimus. *Ecco al giudicio de Vescoui rimette la pietà Francese l'vltime decisioni delle cause sopreme del Regno, contro quello, che il Caluinismo hora gl'impone, che pretenda hauere giuridittione sourana sopra la politia della Chiesa, e sopra il ciuile, e criminale de' Religiosi, così dico, rispondono alcuni al particolare di Lottario; ma io, al solito astenendomi dal dire male de' Prencipi, rispondo in altra maniera, e dico, che le leggi, che Lottario fece, non furono sue, ma cauate da i Capitolari di suo Padre Ludouico Pio, e di suo Auolo Carlo Magno: come attesta egli stesso nelle Costitutioni, che promulgò l'anno* 847. *registrate nel* 3. *lib. delle leggi de Longobardi tit.* 35. Placuit, *dice*, nobis capitula, quæ extraximus de Capitulari Gloriosissimi Aui Domini nostri Caroli, & Genitoris nostri Ludouici Imperatoris inuitissimi, his omnibus, & fidelibus nostris, & Sanctæ Ecclesiæ in Regno Italiæ existentibus: vt per legem teneantur, & obseruentur: *E le leggi di Carlo Magno, e di Ludouico Pio furono fatte ad instanza de' Vescoui, colla direttione, e participatione loro, e cauate da Sagri Canoni, e Costitutioni Pontificie, e confermate dalla Santa Sede, e compillate per commissione de' Padri de' Concilij Meldense, e Parisiense; da Benedetto Diacono, e di commissione del Papa, mandate in luce: come lo stesso Benedetto afferma ne i suoi libri.* (Maximè, *dice*, trium vltimorum librorum Capitula Apostolica sunt cuncta auctoritate roborata, quia his cudendis Apostolica interfuit legatio: nam eorum nomine præter Leonis, Sergij, & Gregorij hic non inseruimus: licet ea per singulos conuentus inserta inuenissemus; vitantes legentium, atquè scribentium fastidia.) *Adunque non si può dire, che i prenominati Prencipi, promulgando somiglianti leggi, habbiano essercitata souranità alcuna sopra la politia della Chiesa, come i Politici bestemmiano; ma il più più, potestà delegata subordinata a i Vescoui, che le suggerirono, e consultarono, ed à i Papi, che le approuorono, e confermarono, che ben si sà, che non mendica la potestà sourana, da altra potestà la confirma delle sue leggi: e ne i Capitolari di Carlo Magno si leggono questi titoli.* De Sacrosanctæ Cœnæ Dominicæ Sacramento, de Corporis, & Sanguinis Domini communione Laicorum: *& simili altri punti di Religione, ne' quali non è credibile, che quel Religiosissimo Prencipe pretendesse di volere diffinire con auttorità sourana ciò, deue tenersi: ma solamente di esplicare quello, pareua al suo giudicio più ragioneuole, e conforme à i Santi Padri: e non fù di sua intentione, che quãto haueua promulgato, così intorno a i dogmi della fede, come circa la politia Ecclesiastica (nelle quali non haueua punto che fare) douesse esser abbracciato, se non in quanto*

fosse

fosse confermato dal Pontefice Romano, nel qual solo risiede l'apice della souranità sopra i Dogmi, e sopra gli interessi de gli Ecclesiastici: anzi riferisce il Baronio sotto l'anno 806. che Carlo Magno fù in tutte le cose tanto dipendente dal beneplacito del Papa, che neanche l'vltimo suo testamento non vollè cominciasse hauer vigore, se non doppò fosse stato confermato dal Papa; quanto meno, che le sue leggi fossero esseguite, senza prima essere confermate dalla Santa Sede?

E quando a c.37. e 38. romorreggiano i Politici, che se bene le leggi di Carlo Magno, e di Ludouico Pio sono cauate da i Sagri Canoni, ad ogni modo deuono dirsi leggi di quei Prencipi, ed osseruarsi per virtù degli editti loro; e non deuono chiamarsi Sagri Canoni, ne osseruarsi per virtù de i Canoni, onde furono estratte: si come le leggi delle dodeci tauole, che i Romani tolsero ad imprestito da i Greci, doppò che le incorporarono colle leggi Romane; Romane, e non Greche leggi furono nomate: e per consideratione non del Legislatore Greco (che prima le promulgò) ma del Magistrato Romano, che gli diede corso nel suo Imperio, furono osseruate: e parimente le osseruationi fatte in Bles da i Rè di Francia intorno a gli Ecclesiastici: se bene per lo più sono conformi, anzi veri estratti dal Concilio di Trento: tuttauia, perche sono formate allo cuneo della Francia, e portano in fronte la marca dell'autorità Regia, non ponno dirsi Decreti osseruati per virtù del Concilio di Trento (quale neanche è stato accettato in Francia) ma leggi de i Rè di Francia, osseruate per puro rispetto dell'auttorità Reale, colla quale sono caratterizate: anzi che la maggior parte delle leggi di Carlo, e di Ludouico circa gli Ecclesiastici hanno hauuta la sua prima istitutione dalla loro sola auttorità, senza consenso, ò recognitione de' Papi, ò de' Concilij, come consta: A chi hassi più da credere, sottentro io, a i Prencipi medesimi, che à bocca piena confessano hauer fatte le leggi, che fecero, ad instanza de' Vescoui, colla direttione, e participatione loro, e colla conferma de' Papi, come essi riferto: ò pure a i Politici, che ciò negano senza fondamento di proua alcuna contro la regola di Cicerone: Erubescimus, cum sine ratione loquimur; *Che importa, che le leggi siano dette leggi di Carlo, e di Ludouico per la nuoua promulgatione fatta da loro, ò Sagri Canoni, e Costitutioni Pontificie per essere state cauate da esse; se in tanto sono state ammesse nella Christianità, in quanto sono conformi a i Sagri Canoni, e confermate dal Papa, come si è dimostro? L'essempio delle leggi Greche non è al caso; perche i Greci non haueuano giuridittione sopra i Romani, come l'hanno i Papi sopra gli Ecclesiastici di tutti i Regni: Nè gli editti de' Romani haueuano bisogno di esser confermati da Greci, se doueuano hauer vigore in Roma; come gli editti de Prencipi, circa de' Religiosi, hanno di mistieri d'esser confermati dal Papa, se hanno d'hauer forza, come si è veduto.*

Quanto poi sia dispiacciuto à Dio, ed a gli huomini, che la Francia non habbia voluto accettare il Concilio di Trento, le riuolutioni seguite, e le miserie soprauenute a quel glorioso Regno, colla violente morte de i due vltimi Enrici ne danno così funesto testimonio, che non pare poteua esser assonto l'essempio loro per proua della pretesa sourantità sopra la Chiesa; eccetto, se non volessero dire i Politici, che è sourantità sacrilega, altro

fondamento, che essecrando non poteua addatarsi.

Passano auanti a c. 39. e dicono i Politici, che anche Ludouico figliuolo di Lottario, mandato in Italia da suo Padre per iscacciarne i Saraceni, doppò hauer liberata la Chiesa da i Barbari, esercitò la sourana sua potestà sopra la disciplina Ecclesiastica grandemente decaduta, riducendola à sesto, citando, giudicando, sententiando, deponendo, istituendo nuoui Prelati, e ponendo molti buoni ordini, cui non solamente non se gli opposero i Vescoui, al legando, che ciò non à lui, ma al Papa toccaua; ma anzi resagli la douuta vbbidienza, lo supplicarono à tirare innanzi impresa di tanto seruitio di Dio, e della Santa Fede. Menzogne sono tutte coteste, replico io, Ludouico fù mandato in Italia da suo Padre (se si hà da credere ad Adone, ed ad Anastasio scrittori occulati di quei tempi) non per iscacciarne i Saraceni, ma per essere coronato Rè d'Italia, ed Imperatore, come effettiuamente fù coronato da Papa Sergio. Lotharius, *dice Adone, ed il Baronio,* filium suum Ludouicum, quem Italiæ Regem fecerat, vt Imperatoris nomen sortiretur per Drogonem Patruum Romam misit, cui Sergius iam tùm Pôtifex Coronam imposuit, & Populo acclamante Imperator Augustus salutatus est. *Quello poi, che operasse Ludouico in Italia, lo raccontano Anastasio, ed il Baronio sotto l'anno 844. e dicono, che a pena entrato in Italia, incalorito, ed eccitato da i mali consigli de' Politici, e de' Vescoui, che haueua in sua compagnia, nemici capitali del Papa, pensò subito d'impadronirsi tirannicamente di Roma, e di tutto lo stato Ecclesiastico; e così entrato con poderoso essercito nello stato della Chiesa, lo saccheggiò, ed abbrucciò tutto con stragi cotanto crudeli, che i Popoli, abbandonate le Città, fuggiuano alle selue, sperando trouar nelle fiere medesime minor ferita, che ne i Francesi; e colla medesima inhumanità inuiatosi verso Roma, il Cielo diede segno del suo disdegno contro del suo essercito; imperciòche nella Serenità sua maggiore, con folgori, e saette ammazzò diuersi capi dell'essercito, ma senza frutto alcuno; perche neanche per questo cessarono dalle loro Barbare empietà: Portenti, che non si viddero nel Sacco dato à Roma da Borbone pur Prencipe Francese, e da Francesi stessi solito biasmarsi con inuettiue di grandissimi improperij.* Stimulis prauorum consiliatorum, *dice Anastasio co'l Baronio,* exagitatus Iuuenis concepit animo subijcere sibi Romam tyrannidè: cuius rei causa secum duxit exercitum: impellebatur ad hæc malè consultatus ab Episcopis, qui eum comitabantur in Romanum Pontificem flagrantes odio: ex quo igitur fines Bononiensium ingressi sunt, tantas cædes, & strages Populorum ediderunt, vt terrore tantæ tyrannidis ex Vrbibus, & agris profugientes, latebras quærerent, quia feritate, cum Romam progrederentur, accidit in itinere, vt sereno Cœlo magna repente imbrium densitas, & nimbosa procella, coruscationes, & fulgura extiterint, quibus nonnulli de Primatibus interierunt; nec tamen ob id ferocitatem deposuerunt. *Hor se queste stragi dello stato della Chiesa furono liberare la Italia da i Saraceni, difendere i Sagri Altari dal furore de' Barbari, riformare la disciplina Ecclesiastica decaduta, rimediare a i disordini del Clero, ad altre cose tali, che i Politici bugiardamente scriuono, dicalo, e giudichilo il lettore: mentre io noto co'l Baronio, che se bene il prefato Ludouico mentre hebbe intorno consultori Politici, fece le inhu-*

manità

manità predette; poco doppò nondimeno, mutati i Consultori, mutò mano, e diuenne Pijssimo Prencipe, ed vno de' più obsequenti, che giamai habbia hauuto la Chiesa: non è però inuerisimile, che trouandosi la disciplina Ecclesiastica assai rilassata per le guerre, ed incursioni continue, che all'hora faceuano i Barbari per la Italia, non essendo bastante la sola auttorità spirituale per riportarla, e ridurre i contumaci all'vbbidienza, il Papa à Lodouico, quādo lo incoronò Imperatore, ne dasse la cura di isforzarli al bene coll'interuento però, e direttione de' Vescoui; e che in virtù di questa concessione facesse le citationi, e tutte l'altre attioni, che i Politici scriuono: onde, seguendo la commissione hauuta dal Papa, non esercitò giuriditione sourana sopra gli Ecclesiastici; ma solamente delegata, e ministeriale, come essi detto di sopra, de gli altri Augusti disponendo poi i Sagri Canoni, che i Prencipi siano mantenitori de i priuilegij, e consuetudini delle Chiese ne' loro stati. Filippo I. Religiosissimo Rè di Francia ordinò al Vescouo di Lisieus, che si portasse coll'Abbate Arnoldo, secondo la consuetudine antica, e non intentasse nouità alcuna: E desiderando il Clero, ed il Popolo di Tornai d'esser separato dal Vescouo di Noion, ed hauer' vn Vescouo proprio; Iuone Vescouo di Cartres, temendo, che questa nouità non partorisse alcun disturbo trà Roma, e Francia, supplicò Papa Pasquale à non condescendere a somigliante nouità pregiudiciale all'antico priuilegio della Chiesa di Noion: e così gli altri essempi, che i Politici apportano a c.40. e 41. non altro conuincono, che quello, che noi diciamo, cioè, che quanto i prenominati Prencipi operarono circa gli Ecclesiastici, tutto fù non di propria auttorità, ma per auttorità delegatagli dalla Chiesa medesima, e da i Sagri Canoni, come di sopra. Gli essempi poi di Filippo Augusto, di San Luigi, di Carlo Settimo, e d'altri Rè sino à Francesco I. che essercitarono giuridittione sopra gli Ecclesiastici, come riferiscono i Politici a c.42. non fanno al proposito, e contengono espressissime falsità. San Luigi non solamente non vollè giamai impacciarsi nel ciuile, e criminale de' Religiosi; ma anzi lo Indulto Pontificio, che il suo Ambasciatore gl'inuiò da Roma di potersi ingerire, non vollè accettarlo, e lo gettò nelle fiamme, dicendo, che era troppo pregiudiciale alla sua anima, ed a tutto il Regno. Li suoi Antecessori, particolarmente Filippo Augusto giamai non potettero esser' indotti da' Politici à cotesti ingerimenti; tutto che si affaticaßero molto appo il Matt. lib.4. Francesco I. ottenne somigliante Indulto dal Papa, e valsesene, ma con quel funesto pronostico riferito di sopra, che douesse essere l'vltima rouina sua, e de' suoi posteri.

Che poi i tre stati della Francia conuocati in Tours l'anno 1565. facessero ricorso al Rè contro certi nuoui attentati del Papa contro la Chiesa Gallicana, non pregiudica punto; perche il ricorso loro fù al Rè, non come à Giudice, ma come ad intercessore appresso il Pontefice, acciò lo supplicasse, che con nuoue ordinationi non pregiudicasse a i priuilegij antichi del Regno, come puossi cauare dalle parole medesime della supplica presentata al Rè, riferita dal Tiletto di questo tenore.

Essendo, che il Rè è protettore, e difensore de i Santi Decreti, e della libertà, ed immunità della Chiesa di Francia; ed hauendo il Sommo Pontefice operato in contrario in questo Regno: onde sono seguiti grandi inconuenienti,

è par-

è parso necessaria far ricorso al Rè nostro Signore sourano : (Ecco, dicono, come à protettore, e difensore, e non dicono come a Giudice sopremo delle ragioni, e libertà della Chiesa Gallicana :) perciò lo supplicano humilmente a restar seruito di non gli abbandonare: e non dicono di giudicare le loro pretendenze, ed aggrauij, che sarebbe la souranità desiderata da' Politici: E si sà, che lo intercedere per loro appresso il Papa fù il non abbandonarli, che essi chiedeuano: e che il ricorrere al Prencipe laico, come ad intercessore, non è prohibito da i Sagri Canoni, ma solamente lo ricorrere, come a Giudice sopremo, nel modo, che pretendono i Politici : In qualunque forma nondimeno siano ricorsi, non poterono pregiudicare alla potestà sourana del Papa: altrimente nella medesima maniera anche le ribellioni, ed i tradimenti de' sudditi potrebbono pregiudicare alla legitima potestà de' Rè sopra di loro, che i Politici medesimi non ammetteranno. E quando Bonifacio VIII. riuocò tutti i priuilegij conceduti alla Francia per le contumacie de' Prencipi contro la Santa Sede, bisognò, che hauesse patienza, e si humiliasse a i successori, se vollè di nuouo ribauerli.

Piccicano di più a c.43. i Politici alcune Costitutioni fatte da Francesco I. Enrico II. Carlo IX. ed Enrico III. circa gli Ecclesiastici, ma non le apportano distesamente, segno non oscuro, che non contengono cosa di momento per loro. Supposto nondimeno, che così sia, vna di due bisogna di necessità dire, ò che le fecero in virtù di qualche priuilegio Papale, come insinuano i Politici a c.46. e così non essercitarono potestà sourana, ma solamente delegata da i Papi, che non è al proposito; ò se l'hanno fatte di auttorità propria, ciò sia stata vna violenza contro la Chiesa, somigliante a quella, che fecero contro la legge di Dio, quando si collegarono con i Turchi, ed altri Infedeli a danno de' Prencipi Cattolici : Ed Enrico III. particolarmente, quando ardì di porre le mani nel sangue Cardinalitio: espiò poco doppo la sacrilega violenza co'l medesimo suo Sangue, e vita Reale, e le male operationi non ponno passare in essempio d'imitatione a' posteri.

L'vltimo, e maggior rinforzo, che facciano i Politici, si restringe nelle attioni di Enrico IV. e di Ludouico XIII. suo figliuolo, essercitate intorno de' Religiosi: Dicono a c.43. 44. 48. e 49. che ad imitatione di Costantino Imperatore, rassettato, che hebbe Enrico il Regno, subito riuolse l'animo a regolare la disciplina Ecclesiastica: e così a Fontanableo fece fare vna conferenza d'huomini intelligenti, ed ordinò, che in essa si facesse manifesta la falsità litterale delle allegationi, che faceuano gli Heretici contro la Chiesa, che riuscì d'inesplicabile beneficio alla Santa fede, ed a confusione indicibile de gli Heretici; ed acciò s'intendesse, che tal ragunanza non si faceua, che colla sola auttorità del Rè, costituì Giudici laici, e fece Presidente dell'Assemblea vn suo Cancelliere: E l'anno 1606. fece molti editti vtilissimi per la politia della Chiesa: e l'anno 1595. cassò l'vnione, che haueua fatta Clemente VIII. de i duoi Vescouati di Vence, e di Grassè nella Prouenza, fatta ad instanza di Monsignor Guglielmo, solamente perche era stata fatta senza il consenso Regio, e la confermò poi l'anno seguente 1596. perche il detto Monsignore fece il douuto ricorso anche al Rè. E del 1604. pretendendo i Francescani riformati pigliare certi Conuenti ai Francescani antichi,

ricorsi

ricorsi questi al Rè, furonò suffragati con vn'arresto di prohibitione al Commissario riformato, che non ardisse d'ingerirsi nelle Case loro. E quando i Canonici di Sinam vollero vsare il Breuiario Romanò, e celebrare secōdo quello i Diuini Officij, lasciata l'antica loro Istitutione, non ardirono di farlo, senza hauer hauuto prima il Placet Regio, quale ottenero con vn' arresto di permissione; doue per lo contrario, hauendo ardito il Vescouo d'Angiers di introdurre il Breuiario Romano in vna delle sue Chiese senza far prima moto al Rè l'anno 1607. fù annullato il suo attentato con vn' arresto di dichiaratione, che senza l'auttorità Regia, niunò ardisse d'innouar cosa alcuna nella celebratione del Diuino officio: sotto Ludouico XIII. piatirono insieme i Signori Cardinali della Rossiaforo, e l'Arciuescouo di Parigi, qual di loro douesse celebrare il matrimonio della Regina col Rè d'Inghilterra; la seguita sentenza a fauore del Cardinale Rossiaforo, stante il priuilegio, c'hanno i Rè, le Regine di Francia, e loro figliuoli di poter elegersi per Pastore spirituale, chi più loro piace: Non tanti rigiri, replico io, veniamo à bordo: A chi sia più da credere, à Pipino, Carlo Magno, Lodouico Pio, Filippo Augusto, San Lodouico, e tanti altri Rè di Francia di altissima virtù, e santità, che nacquero, vissero, e morirono nella purità della Santa Fede Cattolica, ò pure ad Enrico IV. che nacque, visse, e perseuerò nell' heresia, ed inimistà contro la Santa Sede quasi fin'all' vltimo di sua vita, e solo per mero accidente d'esser coronato Rè di Francia, si dichiarò Cattolico, come con serioso gioco in faccia glielo disse l'Aldighiera appresso il Bottero nel primo libro de i detti notabili? Al certo quelli giamai non ardirono di propria auttorità ingerirsi ne gli Ecclesiastici; ma solamente col consenso, ed à richiesta de Vescoui; e per priuilegio del Papa; come essi veduto: anzi Ludouico Pio hebbe scruppolo per insino di fare vna ragunanza de Dottori per essaminare le difficoltà, che vertiuano frà Greci, e Latini circa il culto delle imagini, ed ottenne licenza dal Papa per farla, come essi riferto di sopra. E San Lodouico neanche in virtù de' priuilegij vollè ingerirsi ne gli Ecclesiastici, allegando tanto hauer fatto anche i suoi antecessori: Adunque, qualunque siano stati gli attentati d'Enrico IV. intorno a gli Ecclesiastici, se non furono fondati ne' priuilegij Pontificij, furono violenti, e dettatigli ò dal natiuo Caluinismo, nel qual s'era incanutito, ò dalla perfidia de' Politici, a' quali non fù difficile di ingannare vn nouello Christiano, ò di confermarlo ne gli antichi errori: E chi con attentione considererà il lubrico modo di procedere di quel gran Rè, non potrà per auuentura non rimanere grandemente ammirato, ed in dubio, ciò che habbia da credere di lui: quando non era ancora ben' assicurato nel Regno, arriuò a' segni di così scrupolosa coscienza, che hebbe timore di offender Dio per insino a valersi dell' armi d'Inglesi, e d'Ollandesi (anche per difendersi da gli esserciti della lega Cattolica, che da tutte le parti lo stringeuano: onde ne vollè la licenza dal Papa, come racconta il Cardinal d'Ossat nelle sue lettere.) Poco doppo, essendosi ben' impatronito del Reame, e non hauendo più bisogno dell' assistenza Pontificia: deposti subito tutti gli scrupuli, alla scoperta si collegò con gli Ollandesi, reclamante, e dolente il Papa d'esser stato così ingratamente deluso, da chi con tanta benignità haueua patrocinato, contro il maturo consiglio di quelli, che lo dis-

suade-

suadeuano, mostrandogli, che le humiliationi d'Enrico erano sagacità politiche, ed accorte simulationi, per hauere gli aiuti della Chiesa all'acquisto, e possesso del Regno.

Ramaricauasi il Santo Pontefice di non hauer creduto almeno alla lunga esperienza del Sauio Cardinal Siluio, che fù poi Papa Pio II. nella Apologia, che fece alla Germania, nella quale attesta, che l'vbbidienza di alcuni Prencipi, per lo più è vbbidienza interessata: e che in tanto si soggettiscono alla Chiesa, in quanto ò non ponno resistere, ò così porta il loro interesse. Tantum parent, dice, Principes sæculi, quantum suæ libidini iussio quadrat. Si mandet Pontifex Episcopum capi, torqueri, spoliari, occidi, inueniet proculdubio celerem obedientiam: at si iubeat ablata Episcopo restitui, tardi sunt: non intelligunt litteras: non viderunt Nuncium: non fuit Pontifex, dicent, benè instructus. *Altri uondimeno rispondono, che il prudente Pontefice commise ad Enrico la cura di regolare la Chiesa Gallicana, e di ridurre colla sua potestà temporale il rilassato Clero per le passate guerre al retto della disciplina regolare: non bastando à ciò la sola potestà spirituale del Papa: ed in virtù di cotesta commissione Pontificia, essequendo (dicono) il buon Enrico tutte le cose, che raccontano i Politici, non essercitò giuriditione sourana sopra il Clero: ma semplice ministero, e potestà delegata del Papa, della quale solamente i Prencipi sono capaci: E questa a mio parere è risposta molto più quadrante all'alta virtù di quell'eccelso Prencipe: La Conferenza poi di Fontanableo non fù Concilio: ma vna semplice ragunanza de Dottori Cattolici, ed Heretici, quale poteua farsi anche da chi si sia priuato, non che di ordine di sì gran Rè, senza giuriditione alcuna sopra di loro: Noudimeno, perche gli Heretici recalcitrauano di venire al cimento delle false loro allegationi, fù necessario, che il Rè vi ponesse la mano per astringerli a conuenire. E che il Cancelliere fosse Presidente per isforzarli a continuare fino al fine, e per impedire, che frà tanti discordantissimi pareri non seguisse qualche gran disconcio: In quanto nondimeno quella ragunanza hauesse hauuta qualche apparenza di Concilio, il Rè la fece ad instanza, e sogestione de' Vescoui, e col beneplacito del Papa: Ed il Cancelliere v'interuenne solo per impedire i disordini, come di sopra, nella forma medesima, che dianzi si è detto che furno mandati Presidenti laici da Costantino, Martiano, Honorio, ed altri Imperatori ne' Concilij generali da loro congregati co'l beneplacito Pontificio: acciò impedissero i disturbi, che poteuano nascere: e facessero essequire, quanto i Padri ordinassero. Il Rè, secondo tutti, è custode della quiete publica, de i priuilegij, e delle consuetudini inueterate delle Communità: perciò considerando il buon Enrico i disturbi, che andauano serpendo frà Reformati, ed antichi Franciscani, per i pretesi Monasterij, e fra i Canonici, e le Chiese per occasione delle nuoue officiature alla Romana, santamente, conforme a i Sagri Canoni, con arresti publici preclvse i principij, ed i progressi gl'imminenti tumulti, prohibendo a tutti ogni attentato di nouità, che fù tanto più ragioneuole, quanto che per ordinario i priuilegij sogliono spedirsi colla clausula commune, che in euento di contradittione si ricorra al braccio secolare per la manutensione loro: e chiaro stà, che se i Rè, Regine, e figliuoli di Francia hanno priuilegio di elegersi*

per

per Pastore spirituale, chi più loro agrada, la differenza trà l'Arciuescouo di Parigi, ed il Cardinale di Rossiafoco non poteua vltimarsi, che co'l ricorso al Rè; acciò dichiarasse, qual di loro due elegeua per Pastor suo spirituale; nel che non essercitò potestà, ò giuridittione alcuna: altrimente chiunque dichiara la sua mente ad vn'altro, essercitarebbe giuridittione sopra di lui, ch'è cosa degna di riso. Colla medesima benignità ponno interpretarsi in buona parte, anche tutte le decisioni fatte dalli Parlamenti di Francia circa la precedenza frà Religiosi, che i Politici vanno amplificando à car. 47. oue di nuouo mescolano la menzogna, che l'Imperator Foca adiudicasse al Papa la precedenza sopra Ciriaco Patriarca di Costantinopoli, già di sopra riferita, e confutata. Restano dunque abbattuti tutti gli essempi de gli Idolatri, de Giudei, de Greci, e de Francesi, co' quali i Politici pensauano ingannare il mondo, e persuadergli, che de facto auttentico *i Rè habbiano giuriditione sourana sopra la politia della Chiesa: bestemmia della quale l'inferno medesimo proferir non poteua bestemmia peggiore.*

Il Policismo non può hauere souranità alcuna sopra la Chiesa, ne per inueterata consuetudine, ne per immemorabile possesso, ne per giuridica prescrittione.

MA non solamente non hà il Principe de facto auttentico *souranità alcuna sopra il ciuile, e criminale de' Religiosi; ma ne anche la può hauere per inueterata consuetudine, ne per immemorabile possesso, ne per giuridica prescrittione, che è quello, che fà impazzire i Politici, e dare nelle essaggerate, che si leggono à cart. 54. da riferirsi prima, che si venga alla proua della nostra propositione. Hauendo, dicono, fatto vedere con tanti essempi l'auttorità, c'hà il Rè sopra lo stato Ecclesiastico, resta, che con altrettanti casi seguiti facciamo vedere l'auttorità, c'hanno anche i supremi Magistrati sopra i medesimi Religiosi; gli arresti de' quali, perche portano in fronte il nome del Rè; ed in tutte le parti le Marche dell'auttorità Regia, passano in forza de leggi, e sono riueriti, come sagri oracoli, pronunciati dalla bocca del Prencipe con tanta maggior efficacia, quanto, che non procedono dalla sola assoluta volontà del Rè (come puossi dire delle sue leggi) ma vengono anche confermate dalla recognitione, e volontaria sommissione de' Cardinali, Vescoui, Prelati, Monaci, e generalmente di tutti gli Ecclesiastici del Regno, che volontariamente sono ricorsi al tribunal laico, e conosciuta la giuridittione, c'hà sopra di loro in tutto quello, che riguarda l'ordine, e lo stato esteriore della Chiesa; ed il nostro disegno, aggiongono, in questa controuersia è di trattenersi nelle semplici vie* de facto, *senz'entrare in quelle* de iure; *perch'essendo più forti gli essempi, che non sono le ragioni, il nostro metodo sarà di verificare la nostra propositione, non con l'essame interiore delle ragioni, ma*

colle historie, e col testimonio esteriore del fatto; non colla inquisitione dell'intelligenza, e del vero senso de' scritti de gli antichi Auttori; ma colla proua del possesso, e della consuetudine di tutti i Regni, e Republiche: non co'l disputare, se sia bisogno credere, ò far costare; ma co'l giustificare, che perpetuamente è stato creduto, e fatto così; sopra de quali fatti antichi volontieri si fondaremo; perche così per appunto insegna Santo Agostino eßer conueniente di fare. Quod inuenerunt, *dice,* in Ecclesia, tenuerunt. Quod didicerunt, docuerunt: Quod à Patribus susceperunt, hoc alijs tradiderunt. *Non sò vedere, replico io, à che fine tante fatiche, e tanto inchiostro si getti al vento: l'auttorità del Magistrato è la medesima di quella del Prencipe; per lo che, i loro arresti sono oracoli proferiti per nome, e bocca del Prencipe, del quale sono rappresentanti: ouero dunque, il Prencipe hà souranità sopra il ciuile, e criminale de' Religiosi, ò nò? Se sì (come i Politici dicono hauer prouato) resta chiaro, che anche i suoi Magistrati, l'hanno senza aggiongere inutilmente altre proue con tedio, di chi legge: Se il Prencipe non hà altra giuriditione, che la delegata dal Papa, come habbiamo dimostro noi, resta manifesto, che tale l'habbiano da hauere anche i suoi Magistrati, senza moltiplicare altri nuoui discorsi: tuttauolta, perche i Politici vanno insultando con cataste de historie, alle quali pensano esser impossibile sodisfare, acciò vna volta s'aueggano del loro errore, andaremo riferendole, ed abbattendole ad vna ad vna: e per nostra discolpa basterà il detto di Sant'Ilario:* In vitium vitio coarctamur alieno: *Piacesse à Dio, che i Politici si risoluessero alla fine d'abbracciare gl'insegnamenti del gran Padre Sant'Agostino, vederebbono, che si come egli non abbracciò tutto quello, che trouò scritto, ed operato indiferentemente da i suoi passati; mà solamente quello, che operarono, ed insegnarono i Santi Padri, le cui lodeuoli operationi ponno seruire in essempio a' posteri; così non conuiene attendere à tutto quello, che è stato operato da i Prencipi antichi indiferentemente; ma solamente da quelli, che hebbero fama di segnalata virtù: I fatti eggregij de' quali ponno assumersi in proua di quello, che al presente hà da operarsi, quali furono i Costantini, i Martiani, i Teodosij, gli Honorij, i Carli Magni, i Ludouici Pij, ed infiniti altri, quali sempre abborrirorono al pari della morte lo esecrabile sacrilegio d'ingerirsi ne' Religiosi, senza il priuilegio del Papa, come essi veduto.*

Ma, chi non s'inhorridisce in sentire quelle horrende bestemmie de' Politici, che nel giudicare se cotesto ingerimento sia lecito, ò illecito, non bisogni attendere à quello deue esser creduto, ed operato; mà à quello, che si è sempre creduto, ed operato: e più, che nella presente controuersia, non hà da premersi nella ragione, e nella intelligenza de' Santi Padri; ma nel puro stato esteriore, nel possesso, nella consuetudine, e nella prescrittione del lungo tempo: Se così è, dico io, dicasi parimente, che perche, da che il mondo è mondo, sempre si è fornicato, adulterato, crapulato, rubbato, ed altre cose tali, per virtù di cotesta inueterata consuetudine, ed immemorabile possesso, habbia il mondo già prescritto di poter lecitamente rubbare, crapulare, adulterare, fornicare, ed altre somiglieuoli scelerità tali; quando, secondo la regola de' Politici, nel giudicare quello, che è lecito, ò

Illecito non occorre attendere a quanto si deue fare, ma à quello si è sempre fatto; ne si dee insistere nelle ragioni, e nella intelligenza della dottrina de Santi Padri, ma nella consuetudine, nell'immemorabile possesso, e nella prescrittione del lungo tempo; massimamente, che secondo l'attestato Politico, i casi seguiti sono più forti per persuadere, che le ragioni: e gli essempi de gli huomini facinorosi, sono in numero incomparabilmente maggiore, che quello de gli huomini da bene, conforme al detto del Sauio: Stultorum infinitus numerus: lata via, quæ ducit ad perditionem, & multi ambulant per eam: *Adunque harrebbono da preualere alla ragione, ed alle leggi, effondarebbono prescrittione auttentica nel male, che è heresia da espurgarsi più colle fiamme publiche, che co' priuati inchiostri. Dicono douersi seguire quello, che hanno fatto i passati, senza cercare altre ragioni; ad ogni modo apportano poi vna infinità d'essempi de' Prencipi moderni, che non hanno voluto attendere à i gesti de' suoi passati, quantunque chiari per fama di altissima virtù, e zelo delle leggi Diuine, ed humane, quali furono San Ludouico, Fillippo Augusto, Clodoueo, Carlo Magno, ed infiniti altri, gli editti de' quali si leggono ne gli Annali, inhibenti a' laici sotto graui pene di non ingerirsi nel ciuile, e criminale de' Religiosi: e nondimeno i moderni hanno operato in contrario, adunque hanno dato ad intendere contro i Politici, che si come loro non si sono curati di seguire le sante pedate de' suoi Predecessori; così meno i presenti hanno da pensare di regolarsi al prescritto delle operationi loro, quali sedotti da i politici, ed ingannati dall'ambitioso interesse d'alcuni Ecclesiastici, hanno operato contro la immunità della Chiesa. Dice il Cardinal Siluio nell'Apologia à tutta la Germania, che i Prencipi da se stessi nascono pij; ma li Ministri, particolarmente gli Ecclesiastici interessati sono quelli, che gli profanano, e guastano.* Princeps, dice, admodum Religiosi sunt, venerantur Christi Vicarium, & Romanę Ecclesię, quasi Matri reuerentiam impendunt; & nisi Episcoporum suorum argutijs decipiantur, non est, quod eos in Apostolicam sedem moliri quispiam suspicemur. *Aggionge il Cardinal Baronio sotto l'anno 870. cosa degna di lagrime, che quanto scriuono i Politici de nostri tempi contro la libertà della Chiesa, tutto l'hanno tolto di netto dal Francese Arciuescouo Remense, per nome chiamato Hiemaro, e da altri Vescoui pur Francesi; quali, per gratificar la corte, scrissero già già certi trattati contro la immunità della Chiesa:* Vbi tu Hincmare, *dice il Baronio,* qui cęteris scientia præstare putabaris, passus anginam Demosthenis, aduersus Regem elinguis: in summum Pontificem (qui corripuit eum) stilum acuis, ad eumque ter ipsisti, quæ Politici huius temporis manus tuas exosculantes in suo descripsere libello, de iuribus, & prærogatiuis Regum, & Regni Franciæ.

Più, insultano i Politici quasi in ogni carta, se non in ogni riga, che il Prencipe è il vero custode, protettore, e difensore de' Sagri Canoni; perciò à lui tocca inuigilare, che siano osseruati: e quando occorre abuso, ò contrafattione, à lui deue farsi ricorso; acciò colla potestà sua temporale, per ordinario più temuta, che la spirituale, possa con opportuni rimedij, ouuiare alla disubbidienza de' contumaci: Anzi per lo caso medesimo, replico io, che il Prencipe è custode, e protettore de' Sacri Canoni, non può per-

imaginabile pretesto, etiamdio di abuso ingerirsi ne' Religiosi; perche tutti i Concilij (particolarmente i celebrati nella Francia,) tutte le Costitutioni Pontificie, riferite di sopra, prohibiscono sotto pena di scommunica, e d'altre pene arbitrarie a tutti i Magistrati del secolo, che non ardiscano d'intromettersi nel ciuile de' Religiosi, ed a' Religiosi sotto le medesime pene, che nõ presumano di ricorrere al secolo; ma quando si sentono aggrauati da i loro ordinarij, s'appellino gradatamente dal Vescouo all'Arciuescouo, al Concilio Prouinciale, al Patriarca, ò Metropolitano, al Concilio nationale, e per vltimo al Papa, e giamai al tribunal laico, come essi veduto di sopra; doue si sono apportate diuerse Decretali da Gratiano 296. de Appellationibus. *Adunque rompere l'ordine della gradata appellatione dal Vescouo al Papa, coll'accettare gli appelli di abuso; come hà fatto il Parlamento di Parigi l'appello de i Canonici d'Angiers, non è essequire, e protegere, ma contrauenire, e conculcare i Sagri Canoni.*

Ne gioua dire, che per vigore dell'inueterata consuetudine, e d'immemorabile possesso di accettare gli appelli, possa lecitamente in ciò continuarsi; perche è manifesta bugia, che si sia sempre fatto così nel Christianissimo Regno di Francia: anzi cominciandosi introdurre nel Regno questo abuso, tutti i Vescoui, congregati in diuersi Concilij, lo prohibirono sotto pena di scommunica, come essi riferto; e pure erano tutti buoni Francesi, e zelanti dell'auttorità Regia, quanto siano i Polititici de nostri tempi. Cessato per qualche tempo il disordine, ritornando di nuouo a serpire nel Regno, tutta la Francia incontinente, quasi nouello Egitto, fù da Dio flagellata con horribilissime calamità: per le quali sgomentati i Prencipi, fecero, che tutti i Prelati si congregassero in quattro Concilij, e consultassero frà di loro di qualche rimedio, ed inuestigassero la cagione di tanti mali; e tutti di commune cospiratione dichiararono, non nascere d'altronde, che dallo sacrilego ingerimento, che faceuano i laici, ne i beni, e giuridittioni della Chiesa: ne esserui altro rimedio, che lo astenersi da esso, come si può vedere ne gli atti del Concilio Meldense, Parisiense, Aquisgranense, ed altri, ed appo il Barõnio sotto l'anno 856. In hoc Concilio, *dice,* repetita habetur, & iterum inculcata causa, ex qua tot, tantaque mala proueniant in Regnum Francorum, quia nimirum Principum pòtestas diuersis occasionibus interuenientibus, secùs quàm Diuina auctoritas se habet in causas Ecclesiasticas prosilierit: & sacerdotes partim negligentia, partim ignorantia, partim cupiditate in negotijs sæcularibus, vltrà quam debuerant, se intromiserint; & hac occasione aliter, quam Diuina auctoritas docet vtrinque se habuerint. *Ponderino i Politici queste vltime parole del Baronio:* (Sacerdotes partim ignorantia, partim negligentia, partim cupiditate:) *e quindi veggano con vn breue periodo sodisfatto à pieno alle grandi essagerationi, che vanno facendo, che i Religiosi da se medesimi si siano soggettiti al tribunale laico, riconoscendolo per loro Giudice competente. Hanno ciò fatto, dice il Baronio, alcuni per ignoranza, altri per negligenza, certi per ambitione, molti per interessi proprij, ò de parenti, ed altri per indebiti fini, che non ponno preguidicare alle leggi Diuine, ed humane, ne alla soprema auttorità del sommo Pontefice: e puotè tanto la dichiaratione fatta da i Padri nel Concilio, che la prima origine del-*

le ro-

le rouine di Francia fosse l'inuasione de' beni, e giuriditioni della Chiesa) che Pipino figliuolo dell'Imperator Ludouico restituì incontinente tutto quello, che possedeua della Chiesa, vsurpato ò da lui, ò da suoi Predecessori: e tanto fece anche il suo fratello Lottario Rè d'Italia: e lo Imperadore medesimo Ludouico Pio, essendo stato affrontato, ed offeso da i Vescoui, che lo haueuano deposto dall'Imperio, non vollè vedere egli la loro causa (tutto che fosse colpa di lesa Maestà, che pare propria de Prencipi: ne permise, che fosse giudicata da Magistrati laici, consapeuole, che non erano Giudici competenti) ma la remise a i Padri del Concilio Lugdonense sotto l'anno 856. E San Ludouico Rè di Francia appresso Pier Mattei nel 4. lib. delle sue historie attesta, come à suoi tempi, e de suoi Antecessori era tenuto per horrendo sacrilegio, lo intrometterfsi nel ciuile, e criminale de' Religiosi: e perciò niun'altra cosa cotanto incaricò a' suoi successori, quanto che s'astenessero da somiglieuole giudicatura: E' dunque manifesta bugia, che nella Francia si sia sempre pratticato così, che il laico giudichi il ciuile, e criminale de' Religiosi, etiamdio in seconda instanza, ò per via d'appello, come i Politici dicono, tanto ostinati nel loro errore, che ne anche la dichiaratione del Concilio Meldense (quale fù potente per fare, che i Prencipi prenominati restituissero ciò, che possedeuano della Chiesa, e s'astenessero dalla giudicatura de' Religiosi, etiamdio nelle colpe di lesa Maestà) è stata basteuole per rimuouergli dalla loro pertinacia. La immunità Ecclesiastica è stata sempre schiuo stomaco de' Politici, ed insidiata da loro: l'apprendono come pregiudicante alla dignità laica: perciò in tutti i tempi hanno fatto diuersi attentati per sopprimerla. Anticamente tentarono di diminuirla per via indiretta, persuadendo a Prencipi, che non compliua al loro interesse permettere, che tanti entrassero nelle Religioni, perche, rimanendo esenti dal foro laico, quanto più si moltiplicauano, tanto minore rimaneua la giuridittione del Prencipe, (nel qual discorso vedesi, che frà i Politici di quel tempo era dogma indubitato, che il ciuile, e criminale de' Religiosi, non al tribunale laico, ma a quello de' Vescoui appartenenu) colpirono con Mauritio Imperatore, e gli fecero promulgare vn'editto, che niun soldato potesse farsi Religioso, se prima non haueua finito tutto il tempo della sua militia, contro del quale gran cose scrisse il Padre San Gregorio: Accertarono altresi con Childelberto figliuolo di Clodoueo Rè di Francia, e lo ridussero a fare legge, che niuno senza sua licenza ò de' suoi Magistrati potesse passare all'ordine sagro, ed alla Religione: Tentorono di sedurre anche Filippo Augusto Rè di Francia, ma non gli riuscì, perche la pietà di quell' inclito Prencipe se li sbarattò di intorno con quel leggiadro suo afforismo, che la moltiplicatione de' Sacerdoti del continuo supplicanti per lo augmento, e conseruatione del Regno non poteua riuscire, in diminutione, ò pregiuditio degl' interessi del Rè.

A nostri giorni, diminuita la pietà, ed accresciuto l'ardire, alla scoperta sonosi messi i Politici ad impugnare la immunità Ecclesiastica, e con adulterate historie si sforzano di fare straudere al mondo, tal quale sognata da loro souranità ne' Prencipi sopra la Chiesa, quale, dicono essere il più bel fiore della Corona Reale, ed il principale oggetto della potestà Regia; e conuenire loro non per indulti de' Papi: ma Iure Coronæ, & titulo Principatus,

che

che è il sommo delle iniquità, doue dee arriuare l'incarnato Diauolo Antichristo per lo attestato del Vangelo: Cum videritis abominatinnem stantem in loco sancto: *cioè il laico pretendere di giudicare il ciuile, e criminale de Religiosi, come espongono i Vescoui Francesi nel Concilio Meldense: Quando nondimeno fosse vero (che non sarà giamai) che nella Francia sempre si sia pratticato, che i Magistrati laici giudichino i Religiosi, ad ogni modo ne anche per ciò otterrebbono i Politici il loro intento: imperciochè cotesto non sarebbe consuetudine inueterata di quel Regno, fondante immemorabile possesso, e giuridica prescrittione, come pretendono, ma inueterato abuso, ed inuecchiata corrotela. Altra cosa è, propriamente parlando, consuetudine, e possesso, altro essersi sempre fatto così: possesso, e consuetudine si chiama quella, che senza violenza, con buona fede, non reclamante il Prencipe, e la legge di Dio, è stato sempre, ò per gran spatio di tempo, così operato; ma quello, che è stato introdotto con violenza, continuato con mala fede, reclamante il Prencipe, e la legge di Dio, non si chiama possesso, ma vsurpatione: non consuetudine, ma abuso: ò se si dice consuetudine, e possesso, dicesi non assolutamente, ma colla clausola diminuente, come parlano i Filosofi, consuetudine mala, possesso violento, nel modo, che la imagine dell'huomo, perche non è vero huomo, non si chiama assolutamente huomo, ma huomo depinto: Hora la giudicatura de' Religiosi è stata introdotta nella Francia da Magistrati con violenza, e continuata con mala fede, reclamante sempre il Papa, e tutte le leggi Diuine, ed humane, come essi prouato ne' precedenti capitoli: Adunque dato, non concesso, che sempre fosse stato così, non perciò può dirsi, che cotesta sia consuetudine inueterata, ed immemorabile possesso fondante giuridica prescrittione: ma abuso iniquo, ed vsurpatione violenta, irritante, non fondante qual si sia imaginabile prescrittione, come puossi vedere ne' Sagri Canoni* tit. de præscriptionibus, *e come insegnano tutti i Santi Padri, a' quali bassi più da credere, che al perfido Caluinismo, e Policismo:* Mala consuetudo, *dice San Nicolò Papa,* quæ non minus, quàm perniciosa corruptela vitanda est, nisi citius radicitus euellatur, in priuilegiorum ius ab improbis assumitur, & incipiunt præuaricationes, & variæ præsumptiones, celerrimè non compressæ pro legibus venerari, & priuilegiorum more perpetuò celebrari: *Ecco al viuo gli attentati de' Politici, fondati sopra gli abusi, pretesi da loro per consuetudine inueterata, e priuilegij del Regno di Francia: E San Gregorio Papa VII. rispondendo tanti secoli prima, che nascessero i Politici, à i discorsi del loro libro:* Si consuetudines, *dice,* opponas, aduertendum est, quod Dominus dicit: Ego sum veritas, & vita: & non dicit: Ego sum consuetudo: & vt Cypriani sententia vtamur, quælibet consuetudo, quantumuis vetusta, quantumuis vulgata, veritati postponenda omninò est; & vsus, qui veritati est contrarius, abolendus est. *Perche, come dice Santo Agostino* lib. 3. de Bapt. cap. 5. Qui contempta veritate, præsumit consuetudinem sequi, aut circa fratres inuidus est, & malignus, cui veritas reuelata est, aut circa Deum ingratus, cuius inspiratione Ecclesia regitur: veritate itaque reuelata, cedat consuetudo veritati: frustra enim qui ratione vincuntur consuetudinem obijciunt, quasi consuetudo maior sit veritate; aut non id sit in spiritualibus sequendum, quod in melius fuerit à

Spi-

Spiritu Sancto reuelatum: sanè ratio, & veritas consuetudini omninò præponenda est: sed cum consuetudini veritas suffragatur, nihil oportet firmius retineri. *E San Cipriano* Epist. ad Pompeum: Consuetudo, *dice*, sine veritate, non consuetudo, sed vetustas erroris est: idcircò relicto errore, veritatem sequamur, scientes, quia apud Esdram dicitur, veritas vincit: Et Epist. 5. ad Cæcilium: Si solus Christus, *dice*, audiendus est, non debemus attendere quid aliquis ante nos faciendum reliquerit: sed quid (qui antè omnes est Christus) prior fecerit: neque enim hominis consuetudinem, sed Dei veritatem sequi debemus.

Che dunque è quello, che vanno i Politici dicendo contro i Santi Padri, che non occorre andare inuestigando la verità, la ragione, e le leggi: ne quello deue oprarsi, ma douersi stare alla consuetudine, ed allo immemorabile possesso, ed à quello, che hanno operato i nostri antepassati, quantunque contrario al prescritto della ragione, e delle leggi? Valentiniano, e Teodosio Imperatori fecero vn'editto, che quelli, che comprassero beni del Prencipe, della Republica, ò della Chiesa, per qualunque lungo possesso non potessero giamai pretendere prescrittione: ma perduto il prezzo, fossero spogliati de i beni, come puossi vedere nel Codice lib. 7. tit. 38. *Ed i Canonisti di commune concerto scriuono, che i secolari, ne per inueterata consuetudine, ne per immemorabile possesso, possono giamai prescriuere nel diritto delle Decime, e primitie, etiamdio, che il Papa medesimo glielo volesse concedere per priuilegio, perche è diritto spirituale; ed i laici non sono capaci d'esso, come puossi vedere appo Gratiano* 16. quæst. 3. cap. 16. *Ed il* medesimo *è (aggiongono nel cap.* 5. 6. e 7.) *delli confini delle Parochie, che per niuna longhezza di tempo ponno cadere sotto prescrittione: perche altrimente sarebbe porre confusione, ed incertitudine ne i Gouerni: Hora la giuridittione sopra de Religiosi per lo meno è vgualmente, se non maggiormente spirituale, che il diritto delle Decime, primitie, e frutti della terra: E la giudicatura è più à cuore à gli Ecclesiastici, che i beni temporali della Chiesa, dichiariti imprescritibili de gli stessi Imperatori. Ed i Confini delle Potestà Dominanti, (spirituale, e temporale) debbono essere vgualmente, se nõ maggiormente impermisti, e separati, acciò non segua confusione ne' giudicij, e ne' gouerni, come di sopra: Adunque, se il possesso de' beni temporali della Chiesa, il diritto delle Decime, i confini delle Parochie sono incapaci di prescrittione, contro qual si sia longhezza di tempo; empiamente ardisce hora il Policismo di scriuere, che la giudicatura de gli Ecclesiastici (secondo la legge Diuina, ed Imperiale imprescrittibile per longhezza d'anni, per immemorabile possesso, ò per inueterata consuetudine in contrario) sia già passata in auttentica prescrittione nella Francia, ed in virtù di essa possano i Parlamenti lecitamente giudicare il ciuile, e criminale de' Religiosi.*

Il Rè d'Egitto tenne il Popolo Hebreo quattrocent'anni, e più in durissima seruitù. Il Demonio godè il dominio del mondo più di quattromilla anni, come consta per la Scrittura Sagra: ad ogni modo tanta longhezza di tempo non fù basteuole per la prescrittione nella dominatione; perche la libertà, secondo tutti i Canonisti causa 16. quæst. 3. *E nelle Decretali* tit. 26. de Præscriptionibus cap. 16. *non è bene prescrittibile: oltreche il Rè d'Egitto,*

ed il

ed il Demonio con violenza, e mala fede s'erano intrusi nel Dominio, ed alla giuridica prescrittione si ricerca, che sià di cosa prescrittibile, acquistata senza violenza, e ritenuta con buona fede. La giudicatura de' Religiosi è stata introdotta nella Francia da Magistrati con violenza: continuata con mala fede, reclamanti tutte le leggi Diuine, Ecclesiastiche, ed Imperiali, come essi veduto: Adunque per qualunque longhezza di tempo habbiano i Magistrati essercitata cotesta illicita giudicatura, non hanno giamai potuto prescriuere in essa: anzi quanti più essempi ragunano i Politici per prouare la prescrittione, tanto incauti, manifestano essere maggiore la corrottela, l'abuso, ed i pericoli di quel Christianissimo Regno.

Non può negarsi, che la prescrittione giuridica non sia il fine delle liti, la quiete de' Popoli, lo stabilimento de' Regni, e la padrona del mondo; come la chiamò Cassiodoro, con tutti gli altri encomij, che i Politici gli dano a c.76. & deinceps; *ma tutto ciò è fuori di proposito; perche solamente la prescrittione giuridica, e di sua natura tale, e tale non è la prescrittione (come hò dimostro) pretesa da' Politici: e se bene è vero, che i priuilegij spirituali appartenenti alla giuriditione sono prescrittibili nelle persone capaci, cioè negli Ecclesiastici; e che tutto quello, che è* de Iure politiuo *concessibile dal Prencipe, può acquistarsi per via di prescrittione:* Quidquid est per Principem concessibile, id est præscrittibile *: e che l'immemorabile possesso* habet vim iusti tituli *: nondimeno anche questo è fuori del caso; perche somiglianti massime non corrono, che nelle persone capaci, ed intorno à cose di natura sua prescrittibili: Hora i laici non sono capaci della souranità pretesa da' Politici: ma il più più della potestà delegata dal Papa, si come non sono ne anche capaci del diritto delle Decime, ma il più più del riscuoterle per concessione della Chiesa: per tanto non ponno prescriuere, non solamente sopra la souranità, della quale non sono capaci: ma ne anche sopra la giudicatura delegata, alla quale hanno capacità, perche è dipendente dalla volontà del delegante: e nelle cose dipendenti dall'altrui libertà non può prescriuersi, secondo le regole commumi de' Canonisti* tit. de Præscriptionibus*: perciò, quando Bonifacio VIII. riuocò tutti i priuilegij conceduti alla Francia, per lo abuso, che faceua di essi, bisognò, che hauesse patienza: e se li volle di nuouo, le conuenne humiliarsi a' successori: come puossi vedere nelle Decretali.*

E la vsurpatione violenta, che con mala fede si fà del bene altrui per qualunque longhezza di tempo continoata, nō può chiamarsi lungo possesso (qual solo habet vim veri, & iusti tituli, *secondo i Leggisti) mà tirannica oppressione, e barbara inuasione, non fondante iusto titolo: mà essecrabile violenza: e tale è l'vsurpatione fatta da' Magistrati in Frãcia della giudicatura sopra gli Ecclesiastici contro tutte le leggi Diuine, ed humane: quando non habbiano l'indulto Pontificio, come essi dimostro; perciò niuna longhezza di tempo può giustificarla, e renderla lecita: Ne è la medesima ragione de laici, e de Religiosi, quanto allo prescriuere ne gli atti della giuriditione contro le leggi: come poco cautamente suppongono i Politici à carte 78. perche i Religiosi sono capaci della giuriditione spirituale: in conseguenza, se per lungo tempo hanno essercitato qualche atto di giuriditione contro l'auttorità de' loro*

Vesconi

Vescoui, prescriuono, ed acquistano diritto di continuare nella vsurpata giuridittione, come puossi vedere nel Capitolo Auditis, de Præscriptionibus; *doue si diffinisce, che* Iura Episcopalia inferiores non prohibentur præscribere, sed titulus requiritur, vel tempus immemorabile*: ma i laici non sono capaci della souranità sopra de' Religiosi, come i Prencipi stessi riferiti di sopra confessano* (non conuenit homines Deos iudicare, non habent Ecclesiastici publicis cum legibus aliquid commune.) *Ed il Papa medesimo non gli la può concedere: perche la giudicatura per priuilegio, è delegata, e non sourana: ed il simile è del ius delle Decime. Perciò i sudditi Religiosi ponno prescriuere ne gli atti della giuridittione contro i Vescoui, e le leggi communi: ed i laici non ponno prescriuere nella giudicatura de' Religiosi: e tutti i discorsi de' Politici fondati nelle regole* de Præscriptionibus, & de consuetudinibus, *nelle quali par loro hauer trionfato contro Papisti, vanno da fondamenti à terra.*

A tempo di Enrico II. faceuansi in Inghilterra molte cose contro la immunità Ecclesiastica; perloche solleuatisi tutti li Vescoui del Regno insieme con San Tomaso Cantuariense, interrogati dal Rè pieno di furore, se intendeuano osseruare le consuetudini antiche del Regno; come haueuano fatto tutti i Prelati loro Antecessori per lo decorso di tanti secoli, risposero intrepidamente, che le haurebbono osseruate in tutto quello, non fossero state contrarie alla libertà Ecclesiastica, ed alla giuridittione della Chiesa; e se bene doppo gli altri Vescoui, alcuni per timore, certi per intereße, ed altri per altri fini, finalmente s'accommodorono alla volontà del Rè: San Tomaso nondimeno giamai non vollè acconsentirui, e perche continuò sempre à contradire alle inique consuetudini del Regno, fù fatto morire, e la Chiesa lo dichiarò per Martire, e tutto il mondo per tale l'honora, cantando nella colletta del suo officio: Deus pro cuius Ecclesia gloriosus Pontifex Thomas gladijs impiorum occubuit, &c. *Hora stante questo fondamento irrefragabile appo tutti i veri Cattolici, discorro in questa guisa: O le consuetudini antiche di Inghilterra approuate, e pratticate da tutti i Vesconi, ed Arciuescoui passati per lo attestato del Rè haueuano prescritto nella giudicatura, ed altri capi contro la libertà Ecclesiastica, ò nò? Se nò, adunque falsamente pretendono i Politici, che il Regno di Francia habbia prescritto per vigore dell'inueterata consuetudine, approuata, e pratticata da gli Ecclesiastici stessi co'l volontario soggettimento loro al tribunal laico: Se prescrißero, adunque ingiustamente San Tomaso si oppose à somigliante giuridica prescrittione, e scioccamente patì tanti trauagli, eleggendo più tosto di morire, che acconsentirui: e la sua morte doueua chiamarsi superba pazzia, e non glorioso martirio: ed egli Prelato insolente, e non Vescouo Santo: e le spade, che lo vccisero, doueuano dirsi spade sagre, e non empie, come sono chiamate nella colletta di sopra: ed egli esser morto per la indebita resistenza, che faceua al suo Rè, e non per difesa della Chiesa: e quelli, che l'ammazzarono haueuano da nominarsi giusti difensori delle vsanze del Regno, e non sacrilegi Carnefici d'vn Pastore innocente: e pure la Chiesa hà dichiarato tutto l'opposito; lo hà canonizato per vero Martire di Christo, che non è, che per difesa della verità: Adunque, non potendo la Chiesa errare nella canoni-*

zatione de' Santi, bisogna di necessità dire, che errino i Politici: mentre pretendono, che per vigore della consuetudine habbia la Francia prescritto nella giudicatura de' Religiosi: e si possa in ciò lecitamente continuare: Raggirisi quiui pure quanto vuole il Policismo, non trouerà per auuentura così facilmente iscampo à cotesto dilemma. Intorno alla prefata historia di San Tomaso, e di Enrico. Deue notarsi la generosa costanza di Papa Alessandro IV. Fù ricercato dal Rè Enrico efficacissimamente, che volesse approuare, e confermare le vsanze antiche, e procedere contro San Tomaso; come contra Prelato inquieto, e disturbatore della pace d'Inghilterra: ma il Papa non ne vollè far nulla, anzi annullò quanto il Rè, ed i Vescoui haueuano decretato contro San Tomaso: ed inuiò più volte Ambasciatori in Inghilterra per vedere di accommodare i disturbi trà il Santo, ed il Rè: ma riuscendo ogni negociatione vana, imperuertendosi vie più sempre il Rè, diede nelle furie, e cominciò à minacciare i legati, che hauerebbe fatto, e detto contro la Chiesa, &c. ma Gratiano, vno de i Legati del Papa con magnanimità Romana, riuoltatosegli contro: non minacciate, disse, Signore, perche noi veniamo dalla Corte d'vn Prencipe, che sà commandare anche a i Rè, ed a gl'Imperatori: Nos nullas minas timemus, quia de tali curia sumus, quæ consueuit imperare Imperatoribus, & Regibus: *ed incontinente gl'intimò, che se non si accommodaua con San Tomaso, e non desisteua dai pregiuditij, che per virtù delle inique consuetudini del Regno andaua del continuo facendo contro la libertà della Chiesa, risolutamente il Papa sarebbe proceduto contro di lui; come haueuano fatto i suoi Predecessori contro Federico Imperatore, ed altri Prencipi: E chiara cosa è, che Enrico non hauerebbe chiesta l'approbatione, e confirma dal Papa delle consuetudini del Regno, quando per vigore dell'antichità hauessero fondata la prescrittione giuridica, che i Politici vanno fingendo: del che veggasi il Baronio sotto l'anno 1170. Deuesi altresì notare la industria, che vsò il Rè Enrico per tirare tutti i Vescoui dalla sua, alcuni con minaccie, altri con promesse, ed il resto con donatiui; parendo alla prudenza politica, che lo assenso de tutti i Vescoui, ed il volontario soggettimento de tutti i Religiosi alle consuetudini del Regno, douesse renderle giustificate inespugnabilméte, da tutte l'apparenze d'ingiuria contro la libertà Ecclesiastica; giusta il detto commune:* Volenti non fit iniuria: *ma non gli riuscì, perche il solo inuitto San Tomaso dissipò tutte le sue trame: da onde può sottrarsi, non essere implicanza di contradittione, che anche à nostri tempi qualche Prencipe procuri di tirare nella sua opinione non solamente i Ministri laici, che sarebbe manco male; ma anche i Prelati Ecclesiastici: tuttoche ciò ridondi in pregiudicio notabile della Chiesa; e nō è inuerisimile, che nella Francia tanto vicina all'Inghilterra con i medesimi artificij siano stati tirati anche i Sorbonisti, i Prelati, e tutti gli altri Ecclesiastici da Ministri regnanti, à quei volontarij soggettimenti, ricorsi, ed altre operationi, che con niun frutto, e grande amplificatione di parole, i Politici vanno essagerando nel loro libro. Piaccia alla Diuina Maestà, che se qualche Prencipe hà seguito il Rè Enrico errante coll'ingerirsi ne' negocij de' Religiosi, così lo siegua anche penitente. Riferisce il Baronio sotto l'anno 1171. che morto San Tomaso, restò così compunto il Rè Enrico de suoi errori, che da se medesimo;*

ritrat-

ritrattò tutti i passati attentati, ed abolì le inique consuetudini del Regno; e doue prima pretendeua souranità sopra tutti gli Ecclesiastici, soggettò tutto il suo Regno, e lo fè tributario alla Chiesa Romana con edificatione soprema, e lagrime di tenerezza di tutto il mondo. Giustificò nel publico Concilio non hauer hauuto parte imaginabile nella morte di San Tomaso Cantuariense: e facendo penitenza publica delle passate sue ribellioni, diede intiera sodisfattione con ogni humiltà alla Santa Sede. E finalmente à perpetua memoria dell'emenda de suoi errori promulgò vn Manifesto di questo tenore, che potrà essere specchio à tutti gli altri Potentati del modo come habbiano da trattare co'l supremo Vicario di Dio in terra, se però in realtà, e non in sola apparenza professano quella Christianissima Christianità, che dicono di professare.

Ego Enricus Rex, *dice,* iuro super hæc Sancta Dei Euangelia, quod mortem Diui Thomæ Archiepiscopi Cantuariensis, neque cogitaui, neque sciui, neque fieri præcepi: Et quando cognoui factum perpetratum, tristis effectus sum, magis quàm si meum proprium filium cognouissem interfectum: sed in hoc non valeo me excusare, quod occasione commotionis, & iracundiæ meæ, quam aduersus sanctum virum conceperam, interfectus fuit: Porrò pro huiusmodi reatu, quia causam mortis dedisse videor, milites ducentos sub expensis meis ad defensionem Christianitatis absque dilatione Hyerosolimam destinabo per annum ibidem permansuros; vel tantum persoluam, vnde totidem milites ibi per annum valeant commorari: Lignum quoque Dominicæ Crucis vsque ad triennium accipiam, & in propria persona illuc proficiscar; nisi de Romani Pontificis licentia remaneam: illicitas consuetudines, quas temporibus meis in tota terra mea introduxi, penitùs casso, & eas minimè obseruari decerno: & si quæ fuerunt ante tempora mea, iuxta mandatum Domini Papæ consilio Religiosorum virorum temperabo: Appellationes decœtero liberè fieri permittam, & neminem prohibebo. Tandem ego, & maior filius meus iuramus, quod à Domino Papa Alexandro, & eius Catholicis successoribus recipiemus, & tenebimus Regnum Angliæ, & nos, & successores nostri in perpetuum non reputabimus nos Reges Angliæ, donec ipsi nos Reges tenuerint. *Il medesimo fece anche il Rè pur d'Inghilterra Ricardo l'anno 1186. per le ammonitioni del Santo Vescouo Vgone; quando, hauendo in vigore delle consuetudini del Regno vsurpatosi i Magistrati laici di conferire i benefitij Ecclesiastici, à chi loro più piaceua, il buon Vescouo li scommunicò, e diede i benefitij contro la volontà loro, e del Rè, à chi v'erano più degni, dicendo, che i beni Ecclesiastici, à gli Ecclesiastici, e non à gli Aulici, ò Cortegiani doueuano esser conferiti. E se bene al principio il Rè si riscaldò fortemente contro del Vescouo; tuttauolta nel fine, venuto in se medesimo, e conosciuto il Santo zelo, co'l quale si moueua il Santo Prelato, si accommodò alla di lui volontà: e vollè, che tanto per appunto fosse esequito, quanto egli haueua disposto: rimanendogli tutta la Corte più affettionata, e più vbbidiente di prima: Ed il Prencipe Casimiro del 1180. entrato nel Gouerno della Polonia, trouate molte antiche consuetudini pregiuditiali à Dio, alla Chiesa, ed à gli huomini, le abolì tutte incontinente con soprema diligenza: tuttoche i Grandi del Regno, per lo beneficio, che ne cauauano, si op-*

ponessero gagliardamente, allegando co i Politici moderni, che la consuetudine di tanti anni haueua acquistato forze di legge, e poteua lecitamente esser seruata: Mandò Ambasciatori a Papa Alessandro III. pregandolo, che coll'auttorità sua Apostolica confermasse quanto egli coll'assenso de tutti i Prelati del Regno haueua ordinato in Polonia, e n'ottenne la confirma con vn breue del tenore seguente.

Alexander Seruus Seruorum Dei: Dilecto filio Nobili viro Casimiro Duci Poloniæ Salutem, & Apostolicam benedictionem: Ex parte tuæ magnitudinis relatum est nobis, quod de Consilio Archiepiscoporum, & Episcoporum Poloniæ, & Principum Terræ, quasdam abusiones, & solitas iniurias ab Ecclesijs, & personis Ecclesiasticis amputasti, constituens, ne bona decedentium Episcoporum ampilus confiscarentur: constitutum etiam est; si quispiam in res defuncti Episcopi manus coniecerit, vinculo anathematis teneatur: nec præsumat vllus Raptorum, defuncto Episcopo succedere, donec absolutionis beneficium consequatur: Consuetudinem autem, quæ à Principibus Terræ seruabatur; videlicet, vt quisquè pergeret pompaticè inuadentes, orea pauperum euacuarent, de Ecclesiasticorum, & sæcularium virorum consilio emendasti: vndè, quoniam constitutionem tuam iustam pariter, & honestam, auctoritate nostra postulas confirmari: Nos iustis postulationibus annuentes, Constitutionem præscriptam auctoritate Apostolica confirmamus: *La quale costitutione non sarebbe giusta, ed honesta, dico io, (come il Papa la chiama) quando la consuetudine inueterata del Regno, e lo immemorabile possesso d'ingerirsi ne' beneficij, e nelle persone Ecclesiastiche haueße fondata quella giuridica prescrittione, ed acquistata quella forza di vera legge, che i Politici vanno sognando: E l'anno 1170. fù mandato Teoriano in Armenia ad instanza di quel Prencipe con questa spetiale commissione di leuare le inique consuetudini, e riformare i barbari costumi di quel Paese: ed in molti altri tempi da molti altri gran Prencipi, e Prelati sono state abrogate, ed annullate le consuetudini antichissime de' Regni per essere contro le leggi di Dio, e de gli huomini: il che non sarebbe certamente succeduto, quando le consuetudini haueßero forza di prescriuere contro le leggi Diuine, ed Ecclesiastiche, come consta: Adunque se in qualche Prouincia si è introdotto, e pratticato per lo corso di molti anni, che il tribunale laico s'ingerisca ne' Religiosi, questa non può chiamarsi consuetudine fondante legitima prescrittione, ma abuso, e corrottela, contro le leggi Diuine, ed Humane, quale giamai non prescriue, e secondo le regole communi.* Quod initio non subsistit, tractu temporis non firmatur: & ad præscribendum non sufficit diuturnitas temporis; sed requiritur titulus præsertim respectu Ecclesiæ, qui in proposito non assignatur: *Resta dunque chiaro, che il Prencipe non hà souranità sopra il ciuile, e criminale della Chiesa, ne anche per inueterata consuetudine, ne per immemorabile possesso, ne per giuridica prescrittione contro quello, che i Politici caluinizando bestemmiano nel loro libro.*

Sè i giudicij, che i Politici raccontano seguiti nel tribunale laico sopra la Chiesa conuincano giuridica prescrittione nella giudicatura de' Religiosi?

Se i Religiosi habbiano pregiudicato alla potestà del Sommo Pontefice, per essersi da se medesimi per lo decorso de tanti secoli soggettiti al laico?

Se la immunità Ecclesiastica sia de Iure Diuino, ò più tosto solo de Iure positiuo, da onde radicalmente dipende tutta la risolutione della presente controuersia?

MA comè può stare, dicono pieni di rabia i Politici dentro vna immensa nube d'essempi, che apportano contro il Signor Vescouo d'Angiers, che il tribunale laico non habbia acquistata più che giuridica prescrittione nella giudicatura de' Religiosi? quādo i Religiosi medesimi d'ogni sorte Regolari, Preti, Abbati, Vescoui, Cardinali, Noucij Apostolici, e per insino il medesimo Papa Benedetto da se stessi si sono soggettiti à i Parlamenti di Francia : & volenti non fit iniuria, & iudex est, quem partes elegerint. *Quando la giustitia nel ciuile, e criminale è stata raccommandata da Dio à i Trencipi, e loro Magistrati, e non al Papa, ed a' suoi Preti; come dice il Salmo :* Deus iudicium suum Regi dedit, *e non dice,* dedit Presbyteris : *E San Bernardo, parlando de gli Apostoli (in luogo de' quali è subintrato il Papa con i Vescoui)* Apostolos, *dice,* lego stetisse iudicandos, & non lego stetisse iudicantes : *Quando il Papa, ed i Vescoui non hanno giàmai fatto alcun giudicio nelle cose temporali per via di giuridittione, ed in qualità de' giudici necessarij; ma solamente* sub vinculo compromissi, *come parla la legge; e come arbitri eletti dalle parti, conforme al Decreto di Valentiniano, nouella 12.* Quoniam constat Episcopos forum legibus non habere, nec de alijs causis, quam de Religione posse cognoscere, vt Theodosianum corpus ostendit: ideò eos aliter iudices esse non patimur, nisi voluntas iurgantium sub vinculo compromissi præcesserit, siue laicus, siue Clericus sit, agent legibus, & iure communi: *il che fù insinuato anche da Honorio, da Arcadio, e da altri, e pratticato da diuersi Prencipi, quando elessero il Papa per Giudice arbitro delle loro differenze : E la equità richiede, che si come il Prencipe laico non s'ingerisse in alcuna delle cause pure spirituali, ma tutte le rimette a i Vescoui; così i Vescoui non s'habbino da ingerire in alcuna delle cause ciuili, e criminali, ma tutte le rimettino al laico, essendo cosa di riso quella, che dice il Vescouo d'Angiers, che i Prencipi habbiano mandato al tribunale de' Vescoui le cause ciuili de' secolari;*

vi; il che, quando giustificasse, hauerebbe irremediabilmente vinta la lite: ma non lo giustificherà giamai. La giuridittione contentiosa non è determinata de Iure Diuino*, ma dipende dalla legge scritta, ò dalla consuetudine de' Paesi; perloche in diuerse parti diuersamente viene essercitata: e nel Regno di Francia la consuetudine è, che il tribunale laico giudichi tutti gli appelli di abuso de' Sagri Canoni: in consequenza così potrà continuarsi senza scrupolo alcuno. Anzi secondo l'opinione de' più giuditiosi, e veri Francesi; il Rè di Francia* Iure Regio, titulo Coronæ*, per lo diritto di regalia hà potestà di conferire i beneficij Ecclesiastici molto maggiore, che non hanno i Vescoui, ed eguale a quella del Papa, che è altro, che giudicare il ciuile, e criminale de' Religiosi: Più, secondo la confessione de tutti i Prelati della Francia, il Rè, mediante la sagra vntione (colla quale viene coronato) diuenta e Rè, e Sacerdote insieme: in consequenza il suo tribunale non è puro laico, mà misto di laico, e spirituale: e così ben può giudicare le cause ciuili de' Religiosi, chiamate da Canonisti cause miste, come di sopra: ed il ricercarne di ciò la ragione, sarebbe vn mettere in compromesso la potestà del Rè, ed vn crollare i fondamenti di tutte le Monarchie, fondate più sopra l'auttorità de' Magistrati, e sopra il tempo del longo possesso, che sopra la ragione, con molti altri somiglianti motiui, che nel progresso andaremo adducendo, ed abbattendo, co' quali pare a' Politici hauere di già pessondata la immunità Ecclesiastica, e stabilita la pretesa sourranità laica sopra la Chiesa, in grado, che nella peroratione, che fanno nel fine del libro al Rè, quasi già trionfanti contro de' Canonisti, e Teologi, che insegnano il cōtrario, instano gagliardamente, che gli sia imposto silentio perpetuo, e sotto pena della disgratia Reale, non possano giamai più reuocare in dubio verità cotanto manifesta, in tanti modi con historie, con essempi, con auttorità, e con ragioni illustrata, e stabilita: nondimeno chi haurà patienza di leggere le nostre contrarisposte, spero, che forse (ettiandio con qualche diletto) toccherà con mano, i vaneggiamenti del caluniizante Politicismo.*

A tempo d'Enrico IV. Rè di Francia, il Duca di Ghisa si trouaua in campagna Capitano Generale della lega Cattolica con grosso essercito; hebbe vna rotta grande dal detto Enrico nella giornata ac. F.... : [illegible] nondimeno à tutte le Città, e Prencipi confederati, che haueua sconfitto il Rè, stupendo tutti gli astanti di questa strauaganza: in tempo di guerra, rispose: Tanto vale vna bugia creduta, quanto vna verità giustificata. Del medesimo artificio pare valersi hora i Politici nel loro libro: non potendo rispondere alle forti ragioni, ed espressissime leggi Ecclesiastiche, ed Imperiali, che i Teologi, e Canonisti apportano per la immunità della Chiesa, dicono non douersi insistere, ne nelle ragioni, ne nelle leggi, ma nell'vso, e nel possesso, e con termini d'insopportabile inurbanità, chiamano i Teologi, Adulatori de' Papi, ed i Canonisti, ignoranti delle buone lettere, fondando in coteste insolenze di lingua, i vani loro pretesti: alle quali noi seruendosi per risposta del dispreggio, andaremo solamente pesando i fondamenti, sopra de' quali vannosi isforzando di inalzare la detestata mole della pretesa sourranità laica sopra la Chiesa.

Ai Prelati della Francia, certamente non può negarsi tutto quel rispetto, e riue-

e riuerenza, che meritano: Imperò in tutti i tempi hanno fatte tante operationi degne di poca lode, che (vaglia a dire il vero) rendono hora ridicola la illatione, che fanno i Politici. I Prelati Francesi da se stessi si sono soggettiti al tribunale laico; adunque hanno auttenticata la sourantà laica sopra di loro, e giustificati i ricorsi a i Magistrati del secolo: anzi, replico io, si come in moltissime altre occasioni hanno errato, e non sono stati imitati, ma biasimati, e reietti da tutto il mondo; così se si sono soggettiti, e fatti i ricorsi, che i Politici dicono, hanno grandemente errato, ed il loro errore non deue passare in essempio; e molto meno potrà giustificare l'errore de' posteri: Mi rincresce fino all'anima douer rammemorare i mancamenti de' Personaggi (per altro illustri) e non poter co'l sangue, non che colle vesti (come diceua Costantino Imperatore) coprire le loro mancanze; ma l'insolenza politica, e la necessità dello scriuere per difesa dell'auttorità Papale (cui ogni altro rispetto priuato dee posporsi) mi stringono à quello, che per altro prima morirei, che farlo.

Regnaua anticamente in Francia Lottario maritato con Teoperga Regina d'alta virtù: Satio d'essa, desideraua repudiarla, e maritarsi con VValdrada Dama d'eccellente bellezza: non sapendo, che farsi, communicò il suo desiderio con alcuni Vescoui suoi famigliari: in vece di riprenderlo, e mostrargli la enormità dell'errore, e ritraherlo da attentato cotanto essecrando, aderirono subito alle di lui voglie: Congregorono vn Concilio, trouarono chi accusasse la innocente Regina di fallo co'l proprio fratello, sollecitarono altri, che attestassero, come VValdrada era stata data in moglie a Lottario per insino da fanciullo, ma, che il Padre per forza gli haueua fatta pigliare Teoperga, e tante altre cabale inuentarono, che finalmente fù dichiarato nel Concilio, come il primo matrimonio con VValdrada era valido, e l'altro per forza del Padre con Teoperga nullo; e così l'innamorato Rè, repudiata la vera moglie, s'ammogliò colla concubina VValdrada con scandalo di tutta Europa, e con quelle reuolutioni del Regno, che si ponno vedere in tutte le historie. Quando poco doppo Carlo Caluo contro ogni legge s'vsurpò il Regno del morto miseramente Lottario, i Vescoui in vece d'ammonirlo, e rimuouerlo da somigliante inuasione, lo fomentarono, ed assistirono anche contro gli ordini del Papa Adriano II. che sotto pena di scommunica haueua più volte commandato a Carlo, che desistesse da coteste tiranniche hostilità: e frà i Prelati il principale fù l'Arciuescouo Remense, chiamato per nome Hicmaro, celebre in quei tempi per fama di Santità, e dottrina: ad ogni modo, quando si trattò di sodisfare alle voglie del suo Rè, scordato del Papa, di Dio, e di se stesso, seguitò l'aura della Corte; e puotè bene il Papa moltiplicar lettere, minaccie, e protesti a i Prelati Francesi, che si allontanassero dallo scommunicato Tiranno Carlo Caluo (così per appunto lo chiama il Pontefice nelle sue lettere) che mai non vollero vbbidirlo; anzi in luogo di allontanarsi, presero la difesa di Carlo contro del Papa, e scrissero quelle impertinenze, che riferisce il Baronio sotto l'anno 870. frà le quali, che il Papa non poteua ingerirsi nelle conquiste de' Regni, che solo Dio, come vero Padrone daua, e toglieua i Regni a chi più a lui piaceua co'l ministero dell'armi, che il Papa non poteua commandare a i Vescoui, che si allontanassero

sero da quel Rè, cui Dio, la natura, e la ragione gli haueua fatto nascer soggetti: Che i Regni s'acquistauano coll'armi, s'amplificauano colle vittorie, e non colle scommuniche de' Preti, che sono per appunto le corde medesime, che così souente tasteggiano i Politici nel loro libro; contro de' quali Prelati Francesi, chi desidera vedere vn leggiadro contrapunto del Cardinal Baronio nel luogo citato di sopra, legga le allegate quiui sue parole latine, e per auuentura ne sentirà non mediocre piacere. Doppo hauer riferite le lettere del Papa, e le risposte de' Vescoui, conchiude il Baronio in questa guisa.

Ex his apparet, quòd, qui resistendi Regi, imò Tyranno, Sacerdotali caruere constantia, vt Canes, ictus, latratus, dentes in corripientem eos, & prouocantem in Lupum, Pastorem primarium conuertere: De his quidem apposite à Propheta dicitur: Veh qui construunt puluinos sub omni cubitu manus, & faciunt ceruicalia sub capite vniuersæ ætatis ad capiendas animas, nullus intereos Hieremias, ad quem Dominus: Ecce constitui te hodie super Reges, & Principes: nullus Ioannes Baptista, qui vitæ dispendio arguebat Regem Herodem: nullus prorsus, qui diceret Carolo, non licet tibi alienam inuadere hæreditatem, quod nec humanæ, nec Diuinæ leges fieri permittunt: non licet tibi contra abste factam, & iuratam Regnorum diuisionem præsumere quicquam; perijt plane lex à Sacerdote, consilium à sapiente, sermo à Propheta; *ed altre cose ancora maggiori và rimprouerando Papa Adriano nelle sue lettere à i Prelati della Francia: Non è caduta anche dalla memoria la essecrabile enormità, che commisero i Prelati Francesi, à tempo di Filippo, e Ludouico XII. contro Giulio II. e Bonifacio VIII. quando congregati in più Concilij, per gradire ai loro Rè, dichiararono, come i predetti nòn erano veri Papi, ma soldati destruttori del Christianesimo; intrusi nel Papato con male arti: contro il sentimento generale de tutti i fedeli concordemente asserenti, non hauer hauuto la Chiesa di Dio, ne più zelanti Pontefici della giuridittione Ecclesiastica, ne più profitteuoli alla Santa Sede di loro; come racconta il Guicciardini nelle sue historie: Ed à tempo di San Nicolò Papa i Prelati Francesi alla libera scrissero a Roma, ch'erano soggetti al suo Rè, e non poteuano non sodisfarlo in tutto quello ricercaua da loro: al che contra replicando il Santo Pontefice appo il Baronio sotto l'anno 863. si lagna della loro poca vbbidienza con questa forma di parole:* Illud, quod dicitis Regibus, & Principibus vos esse subiectos; eo, quod dicat Apostolus; siue Regi, tamquam præcellenti ete placet; verumtamen videte si Reges isti, & Principes, quibus vos esse subiectos dicitis, veraciter Reges, & Principes sint? videte, si primum bene se regunt: deinde si subditum Populum .n. qui sibi nequam est, cui alij bonus erit? videte si iure principantur, alioquin Tyranni, potiùs quam Reges habendi sunt; quibus magis resistere, & ex aduerso stare, quàm subdi debemus: alioquin si talibus subditi, & non Prelati fuerimus, necesse erit, vt etiam vitijs, faueamus: Regi igitur, tanquàm præcellenti virtutibus, & non vitijs subditi estote, addente Apostolo: propter Deũ, & non contra Deum: *Dichiaratione, che viene dallo Spirito Sãto, e getta à terra da fondamẽti la massima de' Politici, e de' Prelati Francesi, che i Prencipi debbano esser' vbbiditi in tutto quello, che commandano; e che sia loro lecito tutte ciò, che loro approfita: Se dunque i Prelati della Francia in tutti i tempi*

sono

sono mostrati così partiali per i loro Rè, che si sono scordati di Dio, della Chiesa, e della salute propria: e per secondare i loro interessi non si sono curati calpestrare tutte le leggi Diuine, ed humane, e perdere se medesimi; come potranno i Politici da i loro indebiti ricorsi, e sacrileghi soggettimenti al foro laico, inferire restar giustificato, ed auttenticato, che il medesimo può farsi anche da gl'altri senza scrupolo imaginabile.

Così risponde la sincera libertà d'alcuni graui Dottori con quel fondamento di dottrina, ed historie (da Politici solo stimate) che ogn'vno può vedere. Io però (cui ogni asprezza fù sempre nemica) soglio per altra strada meno austera, ed egualmente graue caminare, e dire, che se bene in Francia, ed in altri Regni, in tutti i tempi sonosi trouati de' Religiosi poco timorati di Dio, che per vincere la pugna co i loro superiori, sono sacrilegamente ricorsi al foro laico con pretesto di abuso de' sagri Canoni; il resto nondimeno de' veri Sacerdoti hanno detestati sempre mai con lagrime di sangue somiglieuoli eccessi, come abbomineuoli al Cielo, ed all'Inferno, chiamandoli incendij dell'ira di Dio, e prouocatione dei Diuini flagelli contro delle Prouincie, come puossi vedere nel Concilio Meldense, Parisiense, Aquisgranense, ed altri, e regolarmente il male, che è stato operato da Religiosi discoli, è stato sempre compensato da buoni con altrettanta virtù: e come hò detto più volte gli essempi de buoni, e non gli scandali de tristi hanno da passare ne' posteri per essere imitati. Altra cosa è il dire, che in ogni tempo vi sia stato qualche Religioso discolo, che sia ricorso al secolo; altra, che in ogni tempo tutti i Religiosi siano ricorsi: la prima è assertione singolare, che non inferisce nulla; perche, secondo i Logici ex puris singularibus nihil sequitur. *La seconda è vniuersale, ma è chiaramente falsa: quando in niun tempo giamai tutti i Religiosi si soggettirono, ò approuarono somiglianti ricorsi; anzi sempre ò la maggior, ò la più sana parte de' Prelati gli hà abbortiti, dannati, e castigati; come puossi vedere per le historie addotte di sopra, ed altre, che per breuità tralascio: douendo bastare quelle, che i Politici medesimi raccontano nel libro loro; cioè che Monsignor Vescouo d'Angiers di fresco habbia castigati i suoi Canonici; per essere ricorsi al Parlamento di Parigi; e con dottissimi discorsi dati in luce habbia fatto vedere à tutto il mondo essere ciò illecito, e contro tutte le leggi Diuine, Ecclesiastiche, ed Imperiali. Più, che certo Giudice laico, hauendo per parte del Rè intimato ad vn Monastero di Monache, che aprissero le Porte per fare certa esecutione Regia, risposero le Monache (per altro donne di poco cuore, ma in quella occasione intrepidite dallo Spirito Santo) che dentro la loro clausura non riconosceuano altro superiore, che Dio, e la Chiesa: ed vn semplice Notaio Episcopale, essendogli allegata in proposito di matrimonio certa ordinatione del Rè fatta in Bles, diede quella generosa risposta, che tanto acremente hà concitato la bille a' Politici a c.132. e 133. nelle cause Ecclesiastiche, disse, Noi non prendiamo le leggi da gli editti del Rè, ma della Chiesa: Ed il gran Cardinal Balloe, già Vescouo d'Angiers, e Noncio Apostolico in Francia, prima vollè non essercitare la carica della Nonciatura, che permettere, che le sue Bolle passassero sotto la censura del Parlamento di Parigi: stanti i quali casi seguiti, non sò vedere, come senza contradittione scriuano i Politici,*

litici, che in tutti i tempi tutti i Religiosi della Francia si siano soggettiti da loro medesimi al tribunal laico: anzi replico io, soli alcuni pochi ò per ignoranza, ò per garra co' loro superiori, ò per isfuggire la correttione de' Prelati, ò per gratificarsi l'ambitiosa pretendenza de' Ministri, ò per qual si sia altro imaginabile interesse humano, in qualunque secolo si soggettirono: ma il resto, ne i medesimi secoli s'astenne, biasmò, riprese, e prohibì sotto graui pene somiglianti ricorsi: E se bene i casi seguiti, che i Politici raccontano, per essere raccolti da tutti i tempi, sono in qualche numero: nondimeno se si diuideranno per li secoli (ne quali occorsero) si troueranno molto pochi, e di niun valore; tanto per eßere accaduti in persone ignoranti, od arrabbiate contro de' loro superiori, e piene d'interessi (ne' quali non può fondarsi legitima premura) quanto per essere stati in cadaun secolo contrapesati da vna infinità d'essempi in contrario de i più sauij, e timorati Religiosi della Francia, a' quali, e non a i discoli, deue la posterità hauer l'occhio attento per imitargli.

Regnaua Ludouico Pio in grandissima pace con sodisfattione di tutta Europa: Alcuni Vescoui per guadagnarsi la gratia de i figliuoli, che ambitiosi di regnare, non poteuano più tollerare il longo viuere del Padre, si consultarono insieme: e congregato vn Concilio, assistiti coll'armi de i figliuoli, lo deposero dall'Imperio, e condannorono à viuere in vn Monastero a far penitenza de' suoi errori. Subito altri Vescoui in numero maggiore, congregato vn'altro Concilio, restituirono Ludouico nell'Imperio, ridussero i figliuoli all'vbbidienza, e procederono contro i Vescoui delinquenti: doue di passaggio si scorge, che i Vescoui di quel tempo non erano soggetti a i tribunali laici, come falsamente scriuono i Politici: ma anzi li Magistrati, e gl'Imperatori stessi si soggettiuano alla potestà loro. Dicesi, che la seconda volta, che Cramno si mosse con essercito contro suo Padre Clotario Rè di Francia, disfatto dal Padre in Campagna, e fatto prigione, lo fece morire crudelmente, colla moglie, e figliuoli a persuasione de' Religiosi della Chiesa di San Martino destrutta da i soldati del predetto Cramno, quasi in vendetta del danno, che haueuano riceuuto (enormità, che io non la credo) pure correua così la fama di quei tempi: Se fù vera, fù contrapesata dall'alta pietà, che mostrarono i Vescoui quando restituirono l'Imperio à Ludouico Pio, e lo persuasero, che in luogo di vendetta perdonaße a' figliuoli il loro errore: ed egli, ch'era tutto clemenza, con somma benignità gli perdonò, e riceuette in gratia. Anzi Emerio Vescouo Senonése essendo cõtro la dispositione del Cõcilio Parisiense entrato nel Vescouato conferitogli da Clotario Rè di Frãcia, senza esser eletto da i Canonici, ed altri, a' quali di ragione ciò s'aspettaua: abolì subito questo scandalo il nobilissimo Santo Leontio Vescouo Brudegalense, e congregato il Concilio, discussa la causa; abenche li Ministri lo minacciassero per parte del Rè, lo depose dalla dignità, e dichiarò priuo del Vescouato: Nel Concilio Aurilianense terzo, ò per timore, ò per sodisfare al Rè Clotario presente, tutti i Padri sottoscrissero all'empio suo decreto, che tutte le Chiese ogni anno foßero obligate a pagare al Fisco la terza parte delle loro entrate; solo il Santo Vescouo Turonense, chiamato per nome Ingiurioso, con petto Apostolico s'oppose al Rè, lo riprese, e le minacciò per parte di Dio l'vltima

ma

maronina sua, e del Regno; se non desisteua da somiglieuoli esecrandi attentati, e senza ne anche salutarlo tutto pieno di zelo, e Santo furore si partì dal Concilio; lasciando il Rè di maniera spauentato, e stordito, che speditigli dietro alcuni Corteggiani con donatiui, lo fè supplicare, che pregasse Dio per lui, e riuocò subito il Decreto, facendo più stima dell'austera riprensione d'vn solo Vescouo verace, che dello assenso codardo di tanti Vescoui lusinghieri interessati, dando ad intendere a i Politici de nostri tempi, che vanamente ammassano cataste d'essempi in contrario: perche nella prattica de' Regni Cattolici nõ si hà da stare a quello, che in tutti i tempi si è essequito da persone interessate, ignoranti, ò timidi cõtro le leggi Diuine, ed humane; ma à quello è stato operato da persone pie, e di buon sentimento, etiamdio che fossero in pochissimo numero, quanto maggiormente se furono in numero maggiore, ed vguale? Legganssi gli atti del Concilio Meldense sotto l'anno 845. è del Concilio Parisiense l'anno 846. frà gli altri Concilij Francesi; e trouerassi come quei Santi, e dottissimi Padri (ne petti de' quali erano così altamente impressi i gigli della Francia, quante siano nell'ambitiosa mente de' Politici moderni) intrepidamente intimarono à tutto il Regno, che la prima cagione di tutte le calamità, che all'hora patiuano, non era, che lo ingerimento sacrilego, che i laici faceuano ne' beni, e giuriditioni della Chiesa, e che mai non sarebbono cessate per insino a tanto, che non si desisteua dall'irritare il Diuino furore, con attentati cotanto essecrandi: riducendogli di più alla memoria, qualmente mentre i Prencipi furono Difensori delle immunità, e beni Ecclesiastici, furono sempre gloriosi in pace, ed in guerra: da che cominciorono ad esser violatori, ed inuasori delle Chiese, mai più non viddero raggio di compita prosperità, ma sempre sono stati in vn continuo flusso, e reflusso di spauenteuoli miserie; dottrina, che se bene è stata motteggiata anche di sopra, tuttauolta per venire dagl'oracoli della Francia, conuiene secondo le regole di San Prospero repeterla più volte, stante che è irrefragabile cõtro la temerità de' moderni Politici Francesi: sentiamo le parole de i medesimi Padri del Concilio, co'l contrapunto, che vi fà sopra il Cardinal Baronio, se forse da quini rimanessero i Politici illuminati, ò conuinti a ridirsi di quanto hanno detto, cioè, che nella Francia in tutti i tempi, tutti i Religiosi da se medesimi si sijno soggettati al secolo. Magnoperè, *dicono*, cauendum est, nè tàm manifesta Religionis destructio, Regni huius desolatio fiat, cum manifestè Scriptura demonstret Ozam morte damnatum, quod Arcam Domini, quasi cadentem sublenare voluit, quam vel contingere illicitum ei fuit: perductum quidem ad nos est, quod auditu lugubre, ac dictu nefas, actuque horribile, ac nimis triste dignoscitur. *(Odano, e confondansi i Politici)* qui contra omnem auctoritatem, contra Patrum Decreta, & totius Christianæ Religionis consuetudinem in Monasterijs Regularibus laici in medio Sacerdotum, & Leuitarum, ac cæterorum Religiosorum, vt Domini, & Magistri resideant, & veluti Abbates de illorum vita, & conuersatione decernant, eos deiudicent sine præsentia, & instantia Episcopi, quodquam temerario ausu præsumptum sit, omnis scripturarum auctoritas demonstrat; vt nec in persecutione Domini, sine Ministris Pontificum, Respublica ad comprehendendum Dominum: quanto magis ad ordinanda Diuina seruitia auderet transmittere?

ista est abhominatio, quam Dominus prædixit futuram. (Cum decideritis abhominationem desolationis stantem in loco, quo non debet, &c.) Verè ista est abhominatio desolationis non solùm Religionis, sed etiam præsentis, & perpetuæ salutis; & non solùm subditorum, & talium Apocrisorum Doctorum, sed etiam eorum Regis, & Regni, atque Regni primorum huius detestabilis inordinationis fautorum: & quod adhuc habetur flebilius, quidam Episcoporum, è vicino sedentes, & iuxta Prophetam, Canes sunt non valentes latrare, nec opponere se pro domo Israel, hæc videntes surda aure pertranseunt: Zelo igitur Diuino accensi, auctoritate Dei decernimus, vt quidquid huiusmodi hactenus actum est, Sacerdotali, & Regali rigore, seu dispositione, cassetur. *Certamente questi non sono Dottori de' Paesi bassi, ne scrittori Spagnoli, che possano essere hauuti in sospetto di partialità; ma sono gli Oracoli della Francia, ed i Padri della vera dottrina, e pietà Francese: costesti costantemente affermano non potersi dare iniquità maggiore, quanto, che i laici s'ingeriscano nelle cause ciuili, e criminali de' Religiosi senza l'auttorità, ò ad instanza de' Vescoui: Enormità così atroce, che ne anche l'Idolatra Pilato ardì di commetterla, quando douendo far prendere il Saluatore, non ardì di farlo, che colla Corte de' medesimi Pontefici; sacrilegio così horrendo, che in fine non è possibile non mandi in rouina le Prouincie, ed i regni. Il pouero Oza, solo per hauer ardito di toccare l'Arca del testamento con pietoso pretesto di sostenerla, che non cadesse in terra, fù castigato da Dio con morte repentina, e spauento grande di tutto il Popolo. Il giudicare le cause ciuili, e criminali de' Religiosi (quali sono viue arche del Signore) è temerità incomparabilmente maggiore, come essi veduto: e non doueranno temere i Magistrati laici, essercitandola i fulmini della Diuina ira? e per auuentura i ricorsi, che i Politici raccontano, la maggior parte, se non tutti, sono fuori di proposito: perche sono stati fatti al foro laico, non perche esso giudicasse le cause: ma perche ò impetrasse da Prelati maggiori, e dal Papa giudici disinteressati, ò perche li raccommandasse a i Vescoui loro giudici ordinarij: ò perche li conseruasse nel possesso de i priuilegij ottenuti dalla Santa Sede, giusta la clausola consueta de' priuilegij, che in euento di contradittione si ricorra al braccio secolare per la manutensione, nel che il Magistrato, quasi ministro del Papa, opera quanto occorre, e non esercita giuridittione souraua sopra de' Religiosi, come incautamente scriuono i Politici. L'Antipapa poi Benedetto, per mantenersi l'vbbidienza, che la Francia gli prestaua, indebitamente si soggettò à gli arresti del Parlamento di Parigi; la cui sacrilega operatione non può pregiudicare alla soprema potestà de' veri Papi, de' quali dice San Paolo:* Spiritualis iudicat omnia, & ipse non iudicatur a quoquam: *E Costantino Imperatore nel Concilio Romano:* Sancta Sedes à nemine iudicatur: *E se i Legati de' Papi sottomettono le loro bolle alla Censura del Parlamento, ciò non pregiudica ponto, perche hauēdo eglino da essercitare giuridittione, conuiene, che siano essaminate, se contengano commissioni contrarie alla quiete publica, ed alle consuetudini, e priuilegi del Regno, alle quali nan è verisimile, che il Papa intendi di pregiudicare senza giusta cagione. Racconta il Baronio sotto l'anno 869. che essendo ricercati i Legati del Papa nel Concilio ottauo Costantinopolitano à mostrare*

strare le patenti delle commissioni, che haueuano da sua Santità, ricusarono di farlo, parendo loro, che ciò redondasse in affronto di chi gli haueua mandati. Rizzatosi in piedi il famosissimo Senatore Bahanes, Rappresentante dell'Imperatore Basilio, disse, che faceuano questa instanza non per poco rispetto, che portassero alla Santa Sede; ma per assicurarsi di non essere ingannati da loro, come erano stati ingannati da altri Legati loro Predecessori, quali haueuano operato in altro modo di quello, che haueuano nelle commissioni: Conuinti dalla ragione, essibirono le bolle, e furono molto ben ponderate da tutti. Il medesimo puossi dire de' Noncij destinati a i Trencipi, che acciò, ò non operino altrimente di quello, che hanno nelle commissioni, ò contro i priuilegi antichi del Regno, conuiene, che le loro bolle siano censurate da i Magistrati, ed essi in ciò non essercitano giuridittione sourana, ma ministeriale solamente: perche lo fanno in virtù della clausola generale solita porsi nelle bolle de' priuilegi; che in caso di contradittione, il braccio secolare sia l'essecutore, e mantenitore loro, come si può vedere. Sotto questa medesima forma sono stati fatti tutti i ricorsi al Rè, che i Politici raccontano contro le bolle Pontificie spedite à fauore d'alcuni Vescoui, con pregiudicio d'altri, acciò sua Maestà, ò non permettesse fosse sturbato l'antico loro possesso, ò supplicasse sua Santità à non concedere gratie nuoue con pregiudicio delle antiche. Similmente i Prelati maggiori sono ricorsi al Rè contro le disubbidienze de' suoi sudditi; non perche egli giudicasse le loro differenze; ma acciò colla potestà sua temporale reprimesse la loro audacia, egli isforzasse ad vbbidire giusta la dispositione de' Sagri Canoni, causa 23. quæst. 5. cap. 20. Qui infrà Ecclesiam positi contra fidem, & disciplinam Ecclesiæ agunt, rigore Principum conterantur; ipsamque disciplinam, quam Ecclesiæ humilitas exercere non valet, ceruicibus superborum potestas Principis imponat. In consequenza, essequendo il Trencipe quanto commanda la Chiesa, non può dirsi, che habbia giuridittione sourana, ma solamente ministeriale, e delegata sopra di essa.

Finalmente, se gli Ecclesiastici d'ordine inferiore sono ricorsi al Trencipe, l'hanno fatto, ò supponendo, che habbia il priuilegio Papale, come i Politici vanno spargendo; ò se non hà il priuilegio, come insinua il Signor Vescouo d'Angiers colla essecutione fatta contro de' suoi Canonici (alla quale certamente non sarebbe venuto, quando vi fosse il priuilegio) anzi i Politici medesimi insinuano, che non vi sia, mentre non gli è mai bastato l'animo di addurlo: e pure esso solo era bastante per confondere il Vescouo d'Angiers, e giustificare il ricorso de' Canonici, e di tutti gli altri Religiosi; senza che inutilmente stancassero il lettore, e se stessi con vna infinità d'essempi, ed historie spropositate (non potendosi dire, che habbiano tralasciato di addurlo per breuità, quando hanno addotte altre bolle ad verbum di molto minore importanza contro detto Vescouo d'Angiers.) Supposto, dico, che non vi sia cotesto priuilegio, bisogna dire, che siano ricorsi sacrilegamente, contro la inibitione de' Sagri Canoni sotto pena di scommunica, come si è riferto di sopra; ò che siano ricorsi al Trencipe, non come à Giudice, ma come ad intercessore appo il loro Giudice Ecclesiastico: acciò hauesse per raccommandato il loro interesse, e gli amministrasse buona giustitia; il che è permesso

da

da Sagri Canoni 11. 9. cap. Placuit ; *ma il laico contro tutte le leggi si sia vsurpato il giudicio, ridendosi di Costantino Imperatore, e d'altri pij Prencipi, che non facessero il medesimo, quando ricorsi à loro alcuni Ecclesiastici, perche gl'impetrassero dal Papa giudici disinteressati ; tanto per appunto fecero, e non ardirono di assumere essi in se il giudicio, che sapeuano non conuenirgli. E se il Vescouo d'Angiers medesimo ricorse già al Parlamento di Parigi, e n'hebbe il douuto suffragio contro il recalcitrante suo Clero, fece ciò, che la Chiesa permette a' superiori, quando sono disubbiditi da' loro sudditi ; ma per lo contrario, se i Canonici sono ricorsi al Parlamento, e sono stati suffragati contro il loro Vescouo ; ed il Parlamento, ed i Canonici sono contrauenuti alla dispositione della Chiesa, perche per rimedio a' Prelati disubbiditi, hà statuito il ricorso al braccio secolare : A' sudditi aggrauati hà proueduto dell'appello dall'Ordinario al Superiore maggiore, ed indi successiuamente, fino al Papa, e giamai al foro laico, come essi dimostro di sopra ; perciò non è la medesima ragione de' sudditi, e de' Prelati, quanto al ricorrere a i Magistrati laici (come poco auuedutamente suppongono i Politici) rimprouerando al Vescouo d'Angiers, che ingiustamente habbia castigati ne' suoi Canonici quei ricorsi al Parlamento, ch'egli medesimo poco prima contro i medesimi Canonici al medesimo Parlamento di Parigi haueua fatto.*

Ma quando niuna di queste tante risposte sia basteuole, certamente douranno i Politici sodisfare loro almeno alla nostra difficoltà, e dirci, come possa stare, che essendo, per la giudicatura de' Religiosi tanti essempi, che loro apportano (quali però in realtà non sono al proposito, come hò fatto euidenza) ed in contrario essendo non solamente vna infinità de casi seguiti, parte de quali è stata riferita di sopra ; ma anche tutti i Santi Padri, tutti i Concilij generali, tutte le Costitutioni Pontificie, tutti i Sagri Canoni, e tutti gl'Imperatori, e Prencipi, che sono stati professori di vera pietà : anzi per insino anche i Prencipi Heretici, ed Idolatri, come essi veduto, come dico possa stare, che in tanta contradittione sia stata introdotta nella Francia la indubitabile prescrittione, e lo inueterato possesso di giudicare gli Ecclesiastici, che il policismo cotanto asseuerantemente scriue ? Dicono i Leggisti, che la confessione del Reo contro se stesso, preuale à qualunque altro testimonio, per legale che sia ; e la sentenza, che fulmina contro di se medesimo, è inappellabile, e non patisce eccettione alcuna : ne gl'intrichi correnti, niuno è più interessato, che il Prencipe (come quello dell'aggrandimento, è diminutione, della cui auttorità si tratta) e nondimeno tanti Prencipi Augusti nominati di sopra, non solamente Cattolici, ma etiamdio Heretici, ed Idolatri con publici editti hanno promulgata la sentenza contro se medesimi, la giudicatura del ciuile, e criminale de' Religiosi non essere di foro loro, ma de' Vescoui ; perche i Religiosi sono Dei, ed i Prencipi huomini, e non conuiene, che gli huomini giudichino i Dei ; perche i Religiosi hanno i loro proprij Magistrati ; e non hanno punto, che fare colle leggi, e tribunali del mondo. Adunque deffinita è la lite inappellabilmente per sentenza de i medesimi Prencipi interessati : E vana leggerezza è tutto quello, che i Politici vanno inculcando della prescrittione, e consuetudine in contrario nel Regno di Francia. E in qualunque maniera i Religiosi (di qual si voglia ordine)

siano

siano ricorsi al foro laico, non seruatis seruandis, *hanno operato indebitamente*; *e le loro male operationi non deono passare in essempio*, *e meno ponno pregiudicare alla soprema giuriditione del Papa*, *hauuta immediatamente da Dio indipendentemente da gli huomini*, *ed inpregiudiciabilmente dalla contumaccia de' sudditi: notisi quiui vn ponto molto degno: nel Concilio generale di Costantinopoli* can. 26. *fù determinato, che gli Appelli de' sudditi aggrauati si facessero dall'Ordinario al Metropolita, e da quello al Patriarca, ed iui si vltimasse la causa senz'altro ricorso alla Corte di Roma. Il medesimo fù decretato anche nel Concilio Mileuitano* Can. 22. ad Transmarinos autem, qui putauerint appellandum intra Aphricam à nullo in communione recipiatur; *nondimeno questi Decreti non sono stati osseruati: perche, come dottamente osserua il Cardinal Baronio, tutti i Decreti, che si fanno nella Chiesa, s'intandono sempre colla clausola implicità, salua la ragione del capo della Chiesa, ed i priuilegi della prima Sede, quale giudica i Concilij, ed i Patriarchi stessi* (*così riferiscono, ed approuano i Politici a c.* 130.) *se bene dimenticati poi di se medesimi, vogliono, che i priuati Religiosi con gl'indebiti ricorsi al foro laico, habbiano pregiudicato alla soprema potestà del Papa, e fondata giuridica prescrittione di poter' esser giudicati nel ciuile, e criminale dal laico, declinando il foro de' Vescoui, e del Papa. E quando aggiongono i Politici a c.* 100. *che la giustitia nel ciuile, e criminale è stata raccommandata da Dio à i Prencipi, e non à i Preti:* Deus iudicium tuum Regi dà: *mostrano hauer più prattica dell'armi, che delle Scritture. Per Rè intende lo Spirito Santo il Rettore di qualunque Communità* (*secolare, ò Ecclesiastica, che sia*) *e vuole, che non i priuati da se medesimi; ma il capo della Communità, sia quello, che ministri loro giustitia, ed vltimi tutte le loro differenze; perciò communemente si distingue à i Prencipe laico, e Prencipe Ecclesiastico: Ed il Francese San Bernardo, che haueua molto ben letto il verso del Salmo:* Deus iuditium tuum Regi dà, *nel* 2. lib. de consider. ad Eugenium, *chiama il Papa Prencipe grande, e lo infiamma ad essercitare seuera giustitia, e procedere criminalmente, etiandio contro i laici, e Prencipi contumaci:* Glorifica manum, *dice,* & brachium dexterum in vindictam in nationibus, increpationes in populis, in alligando Reges eorum in compedibus, & nobiles eorum in manicis ferreis: Non est mediocris iste Principatus: *E nel primo libro pur de consideratione al fine persuade il Papa à tralasciare li studij, ed attendere à giudicare, e spedire le cause, particolarmente delle vedoue, e poueri pupilli:* Causas, *dice,* quas necesse erit ad te intrare (neque enim omnes oportet) diligenter velim, vt breuiter a'suescas decidere, frustratorias, & venatorias pracidere dilationes: causas viduæ intret ad te: causas pauperis, & eius, qui non habet, quid det, &c. *falsamente dunque, e contra il Francese loro San Bernardo dicono i Politici, che la giustitia nel ciuile, e criminale sia stata raccommandata à i soli Prencipi laici, e suoi Magistratti, e non al Papa, ed à suoi Preti. Si può anche dire, che la giustitia è stata raccommandata a i soli Prencipi laici, quanto alla punitione temporale, nella quale la Chiesa non suole ingerirsi, ma si serue del braccio secolare contro di quelli, che non temono le pene spirituali, ma non già quanto al formare della sentenza, ne quanto al giudicio*

del

del ciuile, e criminale de' Religiosi: come pretendono i Politici: quindi il Saluatore non vollè, che le differenze, che nasceuano trà suoi Discepoli, fossero giudicate da altri, che da lui medesimo; ma quando fù ricercato da secolari d'esser Giudice delle loro pendenze, non ne vollè saper' altro, ma disse: Quis me constituit Iudicem inter vos? Che fù come dire, amministrare giustitia à secolari, al Prencipe del secolo s'appartiene, à quello fatte ricorso; ma la giustitia per gli Ecclesiastici al Prencipe Ecclesiastico è stata raccommandata: Non sia, chi frà laici presuma d'ingerirsi in essi: E gli Apostoli similmente, secondo San Bernardo, giamai non s'intricarono nelle cause de' secolari, ma ben loro furono empiamente da Magistrati del secolo giudicati: Nelle cause però de gli Ecclesiastici eglino vollero esser Giudici; e gli Atti de gli Apostoli sono pieni de i giudicij ciuili, e criminali, che fecero contro diuersi, frà quali celebre è il giudicio, che fè S. Pietro contro Anania, e Saffira, quando li condannò ambidue à morte per le loro fraudolenze: Colla medesima facilità conuincesi falso quell'altro detto de' Politici, che il Papa, ed i Vescoui giamai non habbiano fatto giudicio alcuno delle cose temporali, e profane in qualità di giudicij necessarij, ma sempre per via di compromesso, e come Arbitri eletti dalle parti: primieramente tutto ciò è fuori del caso, perche dato che così fosse, quanto alle cause temporali de' secolari (chiamate per nome Secolaresche, e profane) nondimeno quanto alle cause de' Religiosi (chiamate cause miste, ed Ecclesiastiche, delle quali solo è la presente difficoltà) è stato sempre pratticato, che il Papa, ed i Vescoui siano Giudici ordinarij, e di necessità: e con editti publici più volte hanno determinato, che così si esequisca molti Prencipi zelantissimi delle proprie giuridittioni, come diffusamente essi riferto; consapeuoli, che ciò non era vsurpamento de Preti, ma dispositione di Dio, cui non lice contrauenire: Secondariamente anche quanto alle cause profane è falso lo assonto de' Politici: imperciòche il Francese loro San Bernardo, come poco fà diceuo, infiamma il Papa à procedere criminalmente contro tutti i contumaci, e ribelli della Chiesa, così Ecclesiastici, come laici: etiandio contro de' Prencipi, quando non fanno il loro douere con i Vassalli, e colla Santa Sede, al che lo eccitarebbe pazzamente, quando non hauesse altra potestà d'ingerirsi ne' secolari, che per via di compromesso, ed in qualità di Arbitro eletto dalle parti, come i Politici scriuono. ne gli Imperatori Honorio, ed Arcadio vogliono il contrario a c. 99. perche, quando dicono: Quoties agitur de Religione, Episcopos conuenit adire; cæteras verò causas, quæ ad ordinarios cognitores publici Iuris pertinent, legibus oportet audiri: Per Religionem non intendono solamente i dogmi della fede (come il Policismo vorrebbe) ma tutti i negocij pertinenti alla Religione, ed à Religiosi, quali sono il ciuile, e criminale loro. E per cause spettanti all'ordinario, intendono tutti i negotij temporali de secolari; come loro medesimi in altri loro editti dichiarano manifestamente; mentre insieme con Valentiniano inhibirono à tutti i Magistrati laici, che sotto niun pretesto ardissero di intraprendere le cause ciuili de' Religiosi, allegando per ragione, che i Religiosi hanno i loro proprij Giudici, e non hanno punto che fare co' tribunali, e colle leggi del secolo: Continua lege sancimus, dicono appo Gratiano 11. cap. 5. vt nullus Episcopo-

scoporum, vel eorum, qui vtilitatibus Ecclesiæ seruiunt, ad iudicium, siuè ordinariorum, siuè extraordinariorum pertrahantur: habent enim illi suos Iudices, nec quicquam eis publicis cum legibus est commune: *che se Valentiniano nell'vltimo di sua vita, sedotto da i politici, leuò à i Vescoui il ciuile, e criminale, e gli lasciò il puro spirituale; come vorrebbnoo hora introdurre i Caluinisti, pagò ben tosto il fio della sua temerità: trucidato in Roma da suoi nemici; horrore, che non fù chi non l'attribuisse alla enormità del suo peccato; onde spauentato grandemente Martiano, che gli succedette nell'Imperio, riuocò subito l'empio Decreto, e restituì à Vescoui il ciuile, e criminale, come di prima: ed altri Imperatori aggionsero, che potessero giudicare anche le cause ciuili, e criminali de' secolari; come insinua il Signor Vescouo d'Angiers: E quando per ischerzo dicono i Politici a cart. 102. che se egli giustifica ciò, se gli danno per vinti: vinti irrefragabilmente siete, replico io, imperoche li Decreti di Teodosio Imperadore, e del vostro Francese Carlo Magno (ne' quali ciò vien disposto) sono si fattamente notorij, che meritamente il Signor Vescouo d'Angiers hà stimato basteuole solamente in sfuarli. Leggasi appo Gratiano* 11. quæst. 1. cap. 36. c 37. *e trouerassi lo estratto de' loro Decreti, che dice così:* Quicumquè litem habens (siuè possessor, siuè petitor fuerit, vel in initio litis, vel decursis temporum circulis; siuè cum negotium peroratur; siuè etiam quando cęperit promi sententia) iudicium elegerit Sacrosanctæ Sedis Antistitis: ilicò sinè aliqua dubitatione; etiam si alia pars refragetur ad Episcoporum iudicium cum sermone litigantium dirigatur: & omnes causę, quę pretorio Iure, vel ciuili tractantur, Episcoporum sententijs terminatę perpetuo stabilitatis Iure firmentur: nec vlterius liceat retractare negotium, quod Episcopi sententia deciditur. *Nelle cause ciuili, dicono, etiandio introdotte nel tribunal laico, se ò nel principio, ò circa il fine della lite, quando stassi per promulgare la sentenza vna delle parti (acconsenta, ò reclami l'altra) vuole esser giudicata dal Vescouo, incontinente il Giudice laico rilasci la causa, e con tutte le scritture la rimetta al Vescouo, e la sentenza, che il Vescouo darà, sia inappellabilmente essequita: ed andata questa lege in disuso, Carlo Magno, conoscendola santissima, e cauata da San Paolo* 1. Cor. 13. *doue commanda a i fedeli, che lasciati i tribunali laici (che in quel tempo erano tutti Idolatri) trattino le loro differenze inanzi a i Vescoui, la rinuonò, e pose nel suo Capitolare, ordinando, che fosse in perpetuo osseruata; attestando, che tal' innouatione l'haueua fatta con l'assenso de tutti i suoi Popoli, così Ecclesiastici, come secolari: e nondimeno legge cotanto famosa nella Francia, registrata ne i publici Capitolari del Regno, soli i Politici s'infingono di non saperla, e burlandosi del Vescouo d'Angiers, incauti se gli danno per vinti, se gli la farà vedere in chiaro, come gli la habbiamo fatta veder noi? Quiui al certo non ponno ricorrere al compromesso delle parti, perche troppo espressamente dichiarano gl'Imperadori, che etiandio reclamante vna delle parti, se l'altra vuole esser giudicata dal Vescouo, subito la causa s'intenda deuoluta al Prelato; ed il compromesso non è, che vna cospiratione d'ambe le parti in vn Giudice da loro eletto: Ma oltre la legge addotta, vi è anche vna infinità d'essempi, ne' quali i Prencipi sono ricorsi al tribunale de' Vescoui, non che del*

Papa, come a' Giudici ordinarij, acciò gli amministrassero buona giustitia: ne addurrò alcuni pochi, gli altri potrà il lettore vederli da per se stesso appo gli Historici, ed Annalisti. L'anno 859. pretendeua Carlo Rè di Francia, che il Vescouo Senonense fosse castigato, come Reo di lesa Maestà: fece ricorso a' Padri del Concilio di Tullo: presentò di propria mano la querela; ed il Concilio, come Giudice ordinario, e non come compromesso, procedè in causa. Vgo Rè di Francia l'anno 991. hauendo attione contro Arnoldo Arciuescouo Remense preteso reo di lesa Maestà, ricorse per giustitia a i Prelati della Francia, ed essi come Giudici ordinarij, congregati insieme, fecero il giudicio. Quando Carlo Caluo Rè di Francia contro tutte le leggi Diuine, ed humane si vsurpò coll'armi il Regno del predefonto Lottario, che di ragione veniua à Ludouico II. Imperatore, ricorse l'Imperatore à Papa Adriano, chiese giustitia, ed il Papa come giudice di proprietà, non di compromissione, procedette contro l'vsurpatore con quelle essecutioni, che si ponno vedere appo il Baronio sotto l'anno 869. Quando il Rè di Francia, e quello d'Inghilterra doppò lunghi contrasti intorno alla Contea Pittauiense, si composero insieme, e confirmata la compositione con giuramento solenne: rotto il giuramento, il Francese inuase coll'armi, e s'impadronì del Contado; al Papa, come a sopremo, ed ordinario Giudice de Prencipi, fece ricorso l'Inglese, e con vna bruttissima querela di spergiuro disleale: e turbatore della quiete publica, chiese giustitia contro il Rè di Francia: ed il Papa accettata la querela, entrò in causa, e fece quelle essecutioni, che si ponno leggere nelle Decretali di Gregorio lib. 2. de Iuditijs tit. 1. c. 13. Nouit. Non dunque solamente per via di compromesso (come dicono i Politici) ma anche in qualità de' Giudici ordinarij i Vescoui, ed il Papa hanno giudicate le cause de' secolari; con che però stà, che molte volte siano anche interuenuti come Giudici arbitri; come negli essempi, che apportano i Politici à c. 101. se però sono vere; nel che habbiasi relatione all'historie allegate da essi: quando nondimeno nelle cause de' secolari si auerrasse, che il Papa non mai come Giudice ordinario; ma sempre come arbitro eletto dalle parti, fosse interuenuto; nelle cause nondimeno de gli Ecclesiastici (dellequali solamente è la presente controuersia) non può in conto alcuno hauer luogo: perche per lo meno sopra gli Ecclesiastici, il Papa hà assoluta potestà in tutte le loro cause ciuili, e criminali, ed è loro Giudice ordinario de Iure Diuino*: e non tanto per concessione de Prencipi, e per compromissione delle parti; come contro tutti i Dottori Cattolici, Theologi, e Canonisti scriue il Policismo Francese.*

La

La immunità Ecclesiastica è de Iure Diuino, e non solamente de Iure positiuo, ò per concessione de Prencipi; onde da fondamenti vanno à terra tutte le machinationi de' Politici.

E *Quando i Politici strepitano a c. 92. sino a c. 120. che anzi la giuriditione contentiosa della Chiesa non è determinata* de Iure Diuino, *ma dipende dalla legge scritta, ò dalla consuetudine de Paesi, ne' quali i Religiosi viuono, come insegnano tutti li Canonisti, particolarmente Clario* lib. 5. *e conuincesi anche colla esperienza; imperciòche per molte centenaia d'anni la Chiesa è stata senza giudicare il ciuile de Religiosi, che non sarebbe auuenuto, quando ciò gli conuenisse* de Iure Diuino; *ma in realtà somigliante giudicatura gli conuiene per mera concessione de' Prencipi: e perche ne' primi tempi i Prencipi non gli là vollero concedere: e doppo si sono piegati a permettergliela, quindi è, che la essercita hora, e non la essercitò prima: essendo adunque priuilegio de Prencipi alterabile, e reuocabile a loro piacere: e per l'vso, e consuetudine in contrario, essendosi così pratticato in Francia, ed in altri Regni per lo decorso de moltissimi secoli (che il laico giudichi il ciuile, e criminale de' Religiosi) puossi senza scrupolo imaginabile continuare in questa non biasmeuole consuetudine, stante che secondo gl'insegnamenti de' Santi Padri, tutte le Chiese hanno le loro vsanze tollerate: anzi commendate dalla Christianità: in modo, che secondo San Tomaso, peccarebbe il Greco, se celebrasse alla latina, ed il Latino se alla Greca: e molte leggi della Chiesa, ò non sono omninamente osseruate, ò si osseruano diuersamente, giusta la diuersità de' Paesi: adonque il medesimo hassi da tenere anche della giudicatura de' Religiosi, che habbia da essere essercitata variamente, secondo le varie vsanze de' Regni: ed i Romaneschi non hanno in ciò da formalizarsi, e fare l'accerbe indoglianze, che vanno facendo.*

Non si confondiamo, replico io, collo inuogliere tante cose in vna: andianle distintamente pesando ciascheduna da per se stessa: Che hà da fare, che tutte le Chiese habbiano le sue vsanze, quanto all'officiatura, alcune alla Greca, altre alla Latina, certe all'Ambrosiana, altre alla Gregoriana, ò Certosina: Quanto al ministrare i Santissimi Sagramenti con differenti cerimonie, ed altre accidentarie deuotioni? quanto al modo di procedere diuersamente ne i giuditij Ecclesiastici, ed altre cose tali: come insinua San Cipriano, ed altri Padri con gli abusi introdotti da laici di violentemente ingerirsi ne' beni, e nella giudicatura de gli Ecclesiastici? Non può negarsi, che tutte le Chiese non habbiano i suoi peculiari costumi: Costumano per essempio le Chiese Oltramontane di escommunicare quelli, che non pagano i loro debiti, specialmente alle Chiese, præmissis però præmittendis: *In Francia (ad instanza forse de' Vgonotti) è stato ciò vietato colla ordinatione d'Orliens* art. 18. *e di Bles* art. 21. cap. 48. *inhibendo à tutti i Prelati, ed vffitiali, che non possano decretare Monitorij, ne vsare Censure Ecclesiastiche, se non per cri-*

minalità, e scandali publici: tutto il Christianesimo con somma riuerenza si gouerna giusta li ordini del Concilio Tridentino; nella Francia non hà ancora potuto hauer' il douuto corso, ne è stato accettato; anzi quando fù proposto ad Enrico III. che lo riceuesse, quasi ridendosi, rispose, in quello toccaua alla fede, la Francia era Christianissima, in quello, che apparteneua alla riforma del Clero, che voleua egli con gli ordini proprij, e non con quelli del Concilio, regolarlo. Frà veri Cattolici non s'vsa, che la sterilità de vno de' coniugati renda il matrimonio nullo; in Francia si vsa, come può raccorsi dalla Decretale d'Alessandro III. de frigidis, doue dice così: licet Ecclesia Romana non consueuerit propter naturalem frigiditatem, nec propter alia maleficia legitimè coniunctos diuidere; si tamen consuetudo generalis Ecclesiæ Gallicanæ habet, vt huiusmodi matrimonia dissoluantur, nos patienter tolerabimus: e così effettiuamente Alessandro VI. disciolse il matrimonio di Luigi XII. con Giouanna di Francia scoperta sterile; imperò tutte queste, ed altre molte somiglieuoli diuerse vsanze, si pratticano dentro alla medesima sfera senza pregiudicio imaginabile della vnione della Chiesa, e dell'auttorità del Vicario di Christo in terra; ma quando si viene al punto, che il laico giudichi l'Ecclesiastico, si esce dalla sfera Clericale; si confondano i fori; si peruerte l'ordine delle potestà, che Dio hà determinato siano distinte, e così di necessità le Monarchie vanno sossopra. De' maritati dice la Scrittura espressamente: Quos Deus coniunxit, homo non separet: De' fori, Ecclesiastico, e laico dice implicitamente l'opposto: Quæ Deus diuisit, homo non vniat. La Francia all'vno, ed all'altro diametralmente s'oppone: discioglie i matrimonij, e contende all'inglese di confondere i fori, ed inchiesichire i laici: disingannisi, e conosca vna volta non esser la medesima ragione delle diuerse vsanze tolerate nelle Chiese, come di sopra, e del sacrilego abuso introdotto ne' Regni dalla violenza politica, che il laico giudichi l'Ecclesiastico, sarebbe egli buona illatione cotesta? Tutti i Paesi hanno i loro proprij costumi: adunque tutti i Paesi hãno i loro differẽti modi di credere, differenti Dei, e diuerse maniere di saluarsi? non al certo, perche si fà passaggio dal temporale (doue ammettesi gran diuersità, quanto alla ciuiltà del viuere: quanto alla forma de' Gouerni, quanto alla dispositione de' Magistrati, ed altre cose tali.) Allo spirituale, doue non si troua, che somma conformità, ed vnità: Vnus Deus, vna fides, vnum Baptisma: lo medesimo passaggio fanno i Politici, mentre dalle diuerse vsanze tolerate nelle Chiese, inferiscono douersi altresì tolerare il violento abuso cotanto pregiudiciale alla libertà Ecclesiastica, che il laico giudichi il Religioso. Fanno, torno a dire, passaggio dalle consuetudini lodeuoli, e non pregiudicanti alla vnità, e libertà della nostra santa Religione, pratticata sempre dentro i puri confini Ecclesiastici, alle sacrileghe violenze, introdotte da' Politici ne' Regni, contro la dispositione del Cielo, e della terra, à pregiuditio manifesto dell'auttorità Ponteficia: perciò la loro illatione è fallace, e nulla; si come anche è aperta bugia, che i Canonisti tengano, (e particolarmente Clario) che la giudicatura del ciuile de' Religiosi non conuenga alla Chiesa de Iure Diuino, ma solamente de Iure positiuo, e per concessione de' Prencipi: Certamente frà Canonisti Gratiano è più che principale: Cotesto nella cau. 11. e nella dist. 96.

ed al-

ed altroue copiosissimamente và mostrando, come somiglieuole potestà di giudicare il ciuile de' Religiosi non conuiene alla Chiesa per concessione de' Prencipi, ma per istitutione del Saluatore, che è de Iure Diuino, e non de Iure positiuo; *e lo medesimo insegnano quanti altri Canonisti hò letto, ne il Clario nel luogo citato da' Politici, insinua l'opposto: anzi manifestamente attesta esser commune opinione de' Dottori, che la immunità Ecclesiastica è* de Iure Diuino *per istitutione di Christo Signor nostro, e non de* Iure positiuo, *per concessione de' Prencipi: intanto, che i Vescoui non ponno delegare le cause ciuili, e criminali de' suoi sudditi al Giudice laico, ne da per se solo, ne accompagnato con altri Giudici Ecclesiastici, ma solo il Papa, per l'assoluta potestà, che tiene sopra tutte le cause de' Religiosi può delegarle a' Giudici puri laici, come gli piace: ma ne anche egli stesso può trasferire la giurisdittione ordinaria sopra de' Religiosi ne' Prencipi secolari: e dice questa essere commune opinione seguita da tutto il mondo. Sentiamo le parole proprie del Clario, e da quelle impari vna volta il mondo à conoscere con quanta poca fedeltà faccino i Politici le allegationi, che fanno nel loro libro:* Quæst. *dunque 36.* num. 1. *dice così.* Iudex sæcularis nullo modo potest occasione alicuius delicti procedere contra Clericum, aut Religiosum tex. cap. Cum non ab homine de Iudit. Et hoc priuilegium, quod Clerici non possunt iudicari à laicis (*sentino, e si confondano i Politici*) est eis concessum à Iure Diuino; & hæc est communis opinio, vt dicit Alciat. in dicto cap. Cum non ab homine num. 2. Didacus Practica q. 31. num. 1. qui refert idem attestari Fel. cap. 2. coll. 1. de maior. & obed. & Rochum de consuetud. fol. 51. coll. 4. & Rebuffum in concord. in Rubrica de potest. Quoad Clericos tamen, qui non sunt in sacris constituti, est aliquid difficultatis, ait Clarius: hinc non valet consuetudo, quod in causis criminalibus Clerici conueniantur coram Iudice sæculari, vt colligitur ex text. in cap. Clerici de Iudit. & est communis opinio, vt ait Didacus in dicta quæst. 31. quam ego quoque sequor: Quo ad hoc, vt non valeat consuetudo, per quã generaliter Clerici pro criminibus subijciantur laicis, tamen consuetudo particularis, quod in aliquibus casibus, vel causis, aliqui Clerici, puta in minoribus constituti possint puniri à Iudice sæculari vtiquè valet; & adeò (*oda il policismo*) de Iure Diuino tale priuilegiũ conuenit Clericis, vt ne etiã sua sponte tacitè, vel expressè renunciare illi possint, prout tex. in cap. si diligenti, vbi Doctores omnes notant de foro competenti; & est communis sententia Doctorum, vt attestantur Bocrous super consuetud. & Bitturocausis fol. 26. coll. 3. & quæst. 41. ad finem: addit Clarius. Episcopus non potest delegare laico causas criminales Clericorum; & est communis opinio, vt attestatur Ripa in cap. Decernimus num. 34. imò non potest eas delegare, nec laico vna cum Clerico, & est communis opinio, vt attestatur Decius in dictum caput Decernimus: imò nec Clerico coniugato, & est communis opinio, vt dicit Ripa in dictum caput Decernimus num. 64. quia Clericus coniugatus reputatur tamquam purus laicus præterquã in duobus casibus: Summus tamen Pontifex potest eas delegare etiam puro laico, vt dicit Gloss. in cap. Benequidem in Verbo Præter 96. dist. quam totus mundus sequitur, vt attestatur Berous quæst. 7. num. 1. habet enim Papa in omnibus causis Ecclesiasticis absolutam plenitudinem potestatis: non tamen

posset

possēt Papa conferre iurisdictionem ordinariam Principibus laicis in Clericos, & est communis opinio, vt testatur Menchio lib.3. de testib. §.22. post num.60. *dicono i Criminalisti, che se i testimonij addotti dal Reo testano contro di lui, sono senza eccettione, e lo condannano irreparabilmente : I Canonisti allegati da i Politici; e fra essi Clario insegnano tutto l'opposto di quello; che essi vorrebbono, e determinano, che la immunità dal foro laico nel ciuile, e criminale è priuilegio de gli Ecclesiastici per istitutione di Dio, e non de' Prencipi:* De Iure Diuino, *e non* de Iure positiuo, *priuilegio, che gli Ecclesiastici medesimi non ponno renunciare, non che pregiudicargli con gli sacrileghi ricorsi, che fanno al foro laico, ed il Papa stesso non può trasferire ne' Prencipi laici la potestà d'essere Giudici ordinarij de' Religiosi; ma il più più d'esser solamente Giudici delegati : ed attestano questa essere commune opinione seguita da tutto il mondo: Adunque per li medesimi Dottori, che i Politici allegauo in suo fauore, restano irreparabilmente conuinti di falsità, e che quanto scriuono sono menzogne, ed errori venuti d'Inghilterra, ò da Geneura contro la sana, e commune opinione di tutti i Dottori Cattolici del mondo, e che sono ridicole le cataste d'essempi, che apportano de' giudicij seguiti de' Magistrati laici contro de' Religiosi, e de' ricorsi spontanei fatti da tutte le sorti d'Ecclesiastici al foro laico; e finalmente essere leggerezza quella, che vanno con tante amplificationi essaggerando della virtù, ed efficacia della consuetudine, e prescrittione; imperciòche contro il Ius Diuino, niuna longhezza di tempo può prescriuere, niuna consuetudine può preualere; ed i Religiosi, etiandio che vogliano, non ponno rinonciare al priuilegio, che hanno* de Iure Diuino: *e molto meno pregiudicargli con gli spontanei loro ricorsi al foro laico; ne' quali ricorsi nondimeno, la poco prattica penna de' Politici, fà tutta la sua premura : ed il sommo de' suoi rinforzi, come nel loro libro può vedersi.*

In grado, che io confesso con ogni ingenuità, che se prima di passare tanto oltre nello scriuere, hauessi letto in fonte gli Dottori, (e specialmente il Clario) come hò fatto doppò, per niuna maniera harrei preso l'assunto, che hò preso di rispondere al libro de' Politici: ma mi hanno preuenuto, e con pochi periodi (già riferti) hanno eccellentemente gettato a terra da fondamenti, quanto il libro contiene contro la verità; e resò non necessario il mio scriuere, tuttauolta essendo già fatta l'opera, e non volendo patire questa mortificatione d'hauere consummato il tempo del tutto in vano, hò permesso, che anche questa mia fatica esca in luce, sperando, che per auuentura non debba riuscire affatto infruttuosa. La simplicità poi, che aggiongono i Politici a c.97. che l'essere stata la Chiesa tanti anni senza la giudicatura del ciuile, e criminale de' Religiosi, sia argomento irrefragabile, che somiglieuole giuridittione non gli conuenga de Iure Diuino, *ma per concessione de' Prencipi, alterabile, e reuocabile a loro piacere, pare più degna di riso, che di risposta: Non sarebbe egli stimata pazzia di prima lega, se si dicesse, che perche la pietra rattenuta sopra della Colonna per lungo tempo, non potette discendere al centro, quādo poi descende, lo descendere non gli conuenga per natura, ma per benignità di colui, che ritrasse l'impedimento ? la inclinatione, e facoltà del descendere è inserta dalla natura nella pietra, ne v'è chi gli la*

posse-

possa leuare; lo essercitio del descendere può con violento impedimento essergli vietato, ma non già essergli tolto, che di natura sua non gli conuenga; e colui, che rimuoue la colonna, non dà alla pietra facoltà di descendere, ma leua solamente l'impedimento, che vietaua, che non esercitasse tal facoltà: nella medesima forma la potestà assoluta di giudicare il ciuile, e criminale de' Religiosi, conuiene alla Chiesa de Iure Diuino, *secondo la commune opinione di tutti i Dottori poco fà allegati, e questa non v'è chi gli la possa leuare, fuori che Dio; lo essercitio di poter' effettiuamente giudicare, questo per ducento anni gli fù vietato da i Prencipi di quei tempi, tutti Idolatri, e persecutori della Chiesa. Subintrarono altri Prencipi fedeli, e sottrassero tutti gli ostacoli, e sottraendo non diedero alla Chiesa la potestà di giudicare, come scioccamente dicono i Caluinisti, ma solamente leuarono gl'impedimenti, e permisero, che essercitasse la potestà già riceuuta da Dio: e come sarebbe dorisibile chi inferisce, per li primi ducent'anni la Chiesa non celebrò publicamente i Diuini officij, non ministrò i Santissimi Sagramenti, ne essercitò il resto delle sue funtioni Ecclesiastiche, doppo quei tempi, le essercitò effettiuamente: adunque questo è certo argomento, che cotesta potestà non gli conuiene* de Iure Diuino, *ma per mera concessione de Prencipi alterabile, e reuocabile a' piacer loro, quando tutti i Dottori così Cattolici, come Heretici confessano, che la potestà di sacrificare tutte le funtioni spirituali conuiene alla Chiesa per istitutione di Dio, e non de gli huomini: così è sopra modo vana la illatione, che fanno i Politici: La Chiesa per tanti anni è stata senza la giudicatura de' Religiosi, e doppo permettendoglielo i Prencipi, hà cominciato giudicarli: adunque questo è argomento manifesto, che somiglieuole giuridittione non gli viene* de Iure Diuino, *ma per mera concessione de' Prencipi: anzi, dico io, la giudicatura conuiene alla Chiesa per istitutione Diuina: La violenza de' Tiranni per ducent'anni incirca, impedì l'essercitio di cotesta potestà: e la pietà finalmente de Prencipi successori, hà leuati gli ostacoli con varij editti promulgati in questo proposito à fauore della Chiesa, e così non* de Iure positiuo; *ma* de Iure Diuino *conuiene al Papa la soprema potestà di giudicare tutte le cause de' Religiosi; ed i Prencipi non hanno che fare in essa; se non forse ò tirannicamente impedendo l'vso di cotesta potestà, ò pietosamente sottraendo gl'impedimenti indebitamente opposti, come di sopra.*

Aggiungo, che i Politici sono in grand'errore: Tanto è lontano, che la Chiesa per li primi ducent'anni sia stata senza la giudicatura de Religiosi (come essi scriuono) che anzi giamai non essercitò maggiormente la sua potestà temporale, quanto in quei tempi, ne' quali tutti i Prencipi erano Idolatri, e persecutori della Chiesa, e non potendo dirsi, che la essercitasse per concessione loro, ne viene in consequenza, che la esercitasse per istitutione del Saluatore, e così de Iure Diuino, *e non* de Iure positiuo. *Leggasi San Paolo* 1. Corint. 6. *e trouerassi* ad vnguem, *tutta questa dottrina, cui Indubitatamente hassi più da credere, che à i Caluini, à i Lutheri, ed à i Geneuresi, da onde è tolto di peso il succo, di quanto è scritto nel libro de' Politici. A' nostri tempi (dico io) la Chiesa direttamente non essercita giuridittione temporale, che sopra i suoi Religiosi, e sopra le Città a lei*

sogget-

soggette nel temporale, come consta: al riuescio ne' primi ducent'anni, quando tutti i tribunali laici erano Idolatri; la essercitaua non solamente sopra de' Religiosi, ma anche sopra de' secolari fedeli: hauendo San Paolo così ordinato, allegando, ch'era troppo pregiudiciale alla Santa fede, che i credenti fossero giudicati da gli Idolatri: perche, sentendo le imperfettioni de' Christiani, haurebbono perduto lo rispetto alla Christianità, ed il credito à Giesù Christo Signor nostro, e non si sarebbono conuertiti alla fede: discorso, che vgualmente corre anche de' Religiosi. Troppo dannoso riesce alla Religione, che i Religiosi siano giudicati da i tribunali secolari: perche sentendo le loro imperfettioni, perderebbono lo rispetto, ed essi, ed il credito alla Religione, e nulla, ò poco approfitarebbono i loro ammaestramenti, giusta il prouerbio commune: Maestro screditato non hà seguito. I Vescoui dunque erano quelli, che ne' primi anni doppo la morte di Christo indifferentemente giudicauano il ciuile, e criminale de tutti i fedeli, così Religiosi, come laici, perciò San Pietro condannò à morte Anania, e Soffria per lo fraudolente loro modo di trattare: E San Paolo prohibì a' secolari, che non comparissero à i tribunali laici, ma innanzi a i Vescoui vltimassero tutte le loro differenze, allegando per ragione, che se i Vescoui hanno da giudicare gli Angioli, e le cause spirituali, molto meglio possono giudicare gli huomini, e le cause temporali: Audet aliquis vestrum, *dice San Paolo,* habens negotium aduersus alterum, iudicari apud iniquos, & non apud sanctos *(per gli iniqui intende i Giudici Idolatri, e per i Santi intende i Vescoui)* an nescitis, quoniam Sancti de hoc mundo iudicabunt? nescitis quoniam Angelos iudicabimus, quantò magis sæcularia? *Adunque è falsissimo quello, che scriuono i Politici, che ne' primi anni la Chiesa sia stata senza la giudicatura de Religiosi, e più che vero l'opposito, che noi asserimo, che in quei tempi, secondo l'attestato, e dispositione di San Paolo la esercitò, non solamente sopra de' Religiosi, ma anche sopra de tutti i laici Christiani, doue hora non la essercita direttamente, che sopra de' Religiosi: e non hauendo hauuto cotesta potestà da i Prencipi (che la perseguitauano à morte) resta omninamēte, che dal Saluatore la riceuesse; è così che de* Iure Diuino, *e non de* Iure positiuo, *ò per concessione de' Prencipi, come fauoleggiano i Politici la possegga.*

Penso, che il Policismo non mi negherà questa verità, che de Iure Diuino *dicasi tutto quello, che ò stà espresso nella Sacra Scrittura, ò si hà per traditione Apostolica; ò si conuince non hauer hauuto origine da gli huomini: hora dico così, la potestà di giudicare il ciuile, e criminale de' Religiosi stà espressa nella Sagra Scrittura, e ratificata colla traditione Apostolica: e si conuince chiaramente non hauer' hauuto origine da gli huomini per lo discorso hor' hora fatto, per lo attestato di San Paolo, per la condennaggione riferita di San Pietro, contro Saffira, ed Anania: e per lo attestato del medesimo Dio* Hyeremiæ 1. *oue il Signore conferisce al Profeta la plenipotenza sopra tutte le genti, Prencipi, sudditi, Religiosi, secolari, e chi si sia altri, di piantare, e spiantare, edificare, e distruggere, com'egli giudicherà più opportuno per lo approfitamento de' Popoli nel diuin seruitio: Ed l'interprete della Diuina volontà San Tomaso d'Aquino, dalla cui penna penna per lo attestato del Saluatore medesimo non vscì giamai, che irrefragabile*

gabile verità: (Bene scripsisti de me Thoma.) Nel lib. de Regim. Principum, doue tratta della potestà del Papa, dice, che il Signore non solamente à Gieremia, ma anche à tutti i Sommi Pontefici nella persona di lui, conferì la prefata plenipotenza sopra tutte le genti indifferentemente (nella forma dichiarata copiosamente altroue) e lo medesimo confermano tutti i Santi Padri: ed vltimamente, così dichiarò Papa Bonifacio VIII. nella celebre sua estrauagante: Vnam Sanctam: Adunque la potestà di giudicare il ciuile, e criminale de' Religiosi, e la immunità Ecclesiastica dal foro laico per tutti i capi imaginabili si troua nella Chiesa de Iure Diuino, e non per mera concessione de' Prencipi: e chi nega questa verità, ò non intende i termini, ò contra la commune intelligenza, prende il Ius Diuino, per lo Ius Positiuo, (nel qual caso correrebbe la regola d'Aristotile, contra negantes prima principia, & abutentes terminis, non est disputandum: Osseruinsi l'vltime parole riferite dal Signore à Gieremia: Bellabunt aduersum te, sed non præualebunt, quia ego tecum sum, ait Dominus, vt liberem te: Questa è stata vna espressa predittione delle oppositioni, che i Tiranni, i Politici, e gli Heretici haueuano da fare contro la potestà temporale del Papa; ma si come essi auuerrata la profetia nei seguiti disturbi, così indubitabilmente auuerrassi anche nell'esito felice, che non preualeranno; perche la omnipotenza di quel nume, che fondò la Chiesa con somiglieuole potestà spirituale, e temporale insieme, saprà difenderla, e mantenerla contro tutte le violenze dell'Inferno stesso, non che de gli huomini, e quando meno ci penseranno; saprà a forza de' trauagli, fargli disperati esclamare, ò coll'Apostata Giuliano: Vicisti Galilee, vicisti: ò coll'empio Antioco: Iustum est subditum esse Deo, & mortalem non paria Deo sentire: ò con quell'altro: Quis restitit Deo, & bene habuit? Questo è il vero fondamento del dogma Cattolico, che la immunità del foro laico conuiene a' Religiosi de Iure Diuino, e non solamente de Iure positiuo: Questo è il vero canto fermo, sopra del quale i Santi Padri, ed altri Dottori sono andati poi eccellentemente contrapontizando; i discorsi qualihaueuo quasi deliberato di tralasciarli per euittare il tedio di troppa prolissità; ma essendo questo il punto principale della controuersia, hò stimato necessario toccarne alla sfugita alcuni pochi di essi, più tosto per consolatione maggiore de' veri Cattolici, che per maggior confusione de' Politici.

Alessandro Papa, hauendo presentito, che in certi Paesi, i Magistrati laici, ingannati da i Politici, pretendeuano d'ingerirsi nel ciuile, e criminale de' Religiosi, scrisse vna lettera à tutti i fedeli, nel quale li và ammaestrando, come somiglieuoli attentati sono diametralmente contrarij alla dispositione del Signore, quale coll'autorità sua inirritabile da gli huomini hà essentati i Religiosi dalla giuridittione de' Prencipi, e soggettiti immediatamente al Papa, così nel temporale, come nello spirituale; e perciò non può senza dispreggio, ed offesa grande di Dio operarsi in contrario: Relatum est, dice, ad huius Sanctæ Sedis apicem, quod quidam Aemuli Christi, eiusque Sanctæ Ecclesiæ insidiatores, Sacerdotes Dei ad Iudices publicos accusare præsumunt; cum magis Apostolus Christianorum causas ad Ecclesias deferri, ibique terminari præcipiat: taliter præuaricantes præuaricati sunt in Deum suum, & non obediunt præceptis eius; Chiama il Santo Pontefice nemici di

Christo, insidiatori della Chiesa, e disubbidienti à i Diuini precetti, i laici, che ardiscono d'ingerirsi nel ciuile, e criminale de' Religiosi.: In conseguenza dà ad intendere, che la immunità dal foro laico conuiene à gli Ecclesiastici; non per concessione de' Prencipi, ma per istitutione del Saluatore, perche se conuenisse per mera concessione de' Rè, li contrafattori doueriano chiamarsi nemici della Maestà regia, e disubbidienti à i precetti regij, e non nemici, e disubbidienti à i precetti di Dio, come li chiama il Papa: E Stefano Pontefice in vna lettera, che scrisse à Basilio Imperatore d'Oriente in risposta di certe impertinenze, che sedotto da Foccio Heretico, haueua scritte al suo Predecessore Adriano; si seruì di tali inchiostri, che lo ridusse al vero sentimento, (e frà le altre) così lo và interpellando: Non sai, dice, che i Sacerdoti sono Angioli di Dio; anzi tanti Dei per lo attestato della scrittura; e che lo pretendere superiorità alcuna sopra di loro è vn pretendere di equipararsi à Dio, solo è loro superiori, e giudice? Quis te seduxit? *(per apportare le parole proprie del Papa)* vt Pontificem Romanum, comico more scomatibus lacesseres? & Sanctam Romanam Ecclesiam maledictis incesseres, cui cum omni veneratione subditus esse debes? Quis te Pontificum Iudicem constituit, quorum sacris doctrinis dirigi debes; & à quibus preces pro te Deo offeruntur? Scis sacrum illud elogium? Nolite tangere Christos meos, & in Prophetis meis nolite malignari? Hæc de omnibus Sacerdotibus dicta sunt: Deo te æqualem facis, qui eius Angelos iudicare audes? Dicit enim Propheta: labia Sacerdotis loquentur iudicium, & legem exquirent de ore illius; Angelus enim Domini est omnipotentis: *Allude il Santo Pontefice à quello, che disse Costantino Imperadore nel Concilio generale Calcedonense; quando prouocato à procedere contro alcuni Vescoui, non lo vollè fare, ma remise la causa à i Padri del Concilio, dicendo, che i Sacerdoti erano Dei, ed i Prencipi huomini, e non era conueneuole, che gli huomini giudicassero i Dei: ed il prenominato Imperatore Basilio Prēcipe d'altissima virtù, nella istruttione, che lasciò inscritto al suo figliuolo Leone successore nell'Imperio, vna delle cose, che più principalmente gl'incaricò, fù che rispettasse con ogni pontualità i Sacerdoti, ed i Sommi Pontefici; perche, essendo immediati Ministri di Dio, ogni honore, od ingiuria, che ad essi si fà, ridonda in ingiuria, od in honore di Dio medesimo: Ma che tanti discorsi? Quando il Saluatore medesimo in San Matteo al cap. 17. di propria bocca s'è degnato di sciorre questo nodo, e di dichiarare cotesta verità; acciò ne i Prencipi, ne i Ministri in alcun tempo potessero giamai pretendere ignoranza, se operassero in contrario. Leggesi in San Matteo, che hauendo i Ministri publici fatta instanza à San Pietro nella Città di Cafarnaum, che insieme co'l Saluatore, e gli altri Discepoli pagassero il Didigrama, che d'ordine del Senato s'andaua riscottendo da tutti; entrato in casa, prima, che aprisse la bocca, il Saluatore lo preuenne: E ben, disse, Pietro, che ti pare: I Prencipi, da chi riscuotono i tributi, ed i Censi, da i proprij figliuoli, ò da gli estranei? Da gli estranei, rispose San Pietro: Adunque, se i figliuoli de' Prencipi, sottentra Christo, sono liberi dal pagar tributi, e censi, maggiormente sarò libero io, che hò data la potestà a' Prencipi, e voi altri ancora, che sete miei figliuoli, e Ministri: ad ogni modo, per togliere i scandali, và a pescare; e nella bocca del*

primo

primo pesce, che piglierai, trouerai vna moneta d'oro, che basterà per pagare il tributo per me, e per te: non vi è, chi non sappia, che il tributo è segno di soggettione al Prencipe, à cui si paga. Adunque, dicendo il Saluatore, che ne egli, ne i suoi Discepoli, figuranti tutto l'ordine Ecclesiastico, erano obligati a pagare il tributo; inglossabilmente dichiara, che l'ordine Ecclesiastico non è soggetto al Prencipe, ne nello spirituale, ne nel temporale (per la quale temporale soggettione solamente i laici pagano i tributi, e grauezze) ed in consequenza, che la immunità dal foro laico nel ciuile, e criminale non conuiene alla Chiesa per concessione de' Prencipi, ma per istitutione Diuina, non de Iure positiuo, *ma* de Iure Diuino.

Quando Dauid era perseguitato a morte dal Rè Saul, due volte hebbe Saul nelle mani, lo poteua ammazzare, e non vollè farlo: tutto che si trattasse della propria vita, e ne fosse istigato da suoi soldati: solamente perche era vnto con l'Oglio Sagro; e non era lecito, diceua, mettere le mani in Christum Domini, come puossi vedere 1.Reg.cap.24. e 26. *Più: l'oro, l'argento, le pietre, ed altre cose tali, per natura sua sono soggette alla potestà del Prencipe; se vengono consagrate al culto di Dio, e di esse se ne formano Tempij, vesti Sacerdotali: Calici, Croci, ed altre suppellettili spettanti alla Religione, subito per virtù di tale consecratione vengono inalzate sopra tutta la sfera laicale, e* ~~de Iure Diuino restano~~ *esenti dalla potestà de' Prencipi, secondo tutti.*

Più; i contratti matrimoniali trà gl'Infedeli, perche non contengono punto di spiritualità, vogliono communemente, che siano soggetti all'arbitrio del Prencipe; si come tutti gli altri contratti puramente ciuili; e possa à suo piacere ò confermargli, ò disciorli, come stima meglio per l'interesse publico; mà trà fedeli, perche contengono non picciol grado di spiritualità, eleuati dal Saluatore ad vno de sette Sagramenti della Chiesa, per virtù di tal eleuatione, rimangono de Iure Diuino, *esenti dalla giuridittione del Prencipe, in modo, che non può ingerirsi in loro, quanto alla sostanza del matrimonio (che che si sia quanto à gli accidenti esterni della dote, successione, ed altre cose tali, si come ampiamente hò dichiarito altroue.) Hora la consecratione de' Sacerdoti è incomparabilmente maggiore della consecratione de' Rè, de' Tempij, delle vesti Sacerdotali, e maggiore od vguale alla sacramentalità del matrimonio, secondo tutti: Adunque, se la consecratione minore de' Tempij, de' Rè, e de' contratti, hà forza di eleuare le cose consegrate sopra tutta la sfera laicale, ed essimerle non per concessione de' Prencipi: mà* de Iure Diuino *dalla giuridittione secolare, quanto maggiormente hauerà forza di fare il medesimo la consecratione maggiore de' Sacerdoti, e di rendere più che Sacrileghi gli ingerimenti de' laici nelle cause loro? I Vescoui della Francia congregati nel Concilio Meldense, deplorando, e detestando coteste empie inuasioni de' laici, ne' beni, e giuridittioni della Chiesa, dicono, che commettono il sommo delle abbominationi, che commetterà Antichristo, secondo la Profetia di Daniele allegata dal Saluatore nel Vangelo:* Cum videritis abhominationem desolationis, quæ dicta est à Daniele, stantem in loco Sancto; *Aggiongono i medesimi Padri Francesi, che i Magistrati inuasori delle giuriditioni Ecclesiastiche so-*

no peggiori assai, che non fù l'Idolatra Pilato nel dare la morte à Christo Signor Nostro, quando egli non ardì d'ingerirsi in lui, se non richiesto, ed ad instanza de sommi Sacerdoti, tuttoche lo accusassero di fellonia, di ribellione, e d'altri interessi di Stato, soliti à far precipitare, non che a correre i Prencipi nelle seuerità de giuditij, in modo, che non mancarono di quelli, che dissero, in materia di Stato, lo semplice sospetto douer seruire per proua, ad ogni modo, se hebbe à procedere contro di lui, furono necessarie le intimationi, e le minaccie de' Sacerdoti: e quelle anche à pena furono basteuoli, perche col lume di natura per non dire dell'Idolatria, conoscendo esser illecito, e contro la dispositione de' Dei, che Giudice profano facesse le cause di persone sagre, lauossi le mani, e remise la causa à Sacerdoti, dicendo, accipite eum vos, & secundum legem vestram iudicate eum: E quando non potette più diffendersi l'afflitto Pilato (notisi in vn'Idolatra atto di riuerenza soprema verso de gli Ecclesiastici) perche la cattura, il giuditio, e la sentenza contro di Christo hauessero meno di laico, che fosse possibile, non volle che fosse preso, che colla Coborte, e birri de Sommi Sacerdoti: non permise, fosse fatta attione alcuna senza l'interuenimento, e presenza loro, e finalmente si risoluette di non promulgare altra sentenza, che quella stessa della Crocifissione, che i Sacerdoti haueuano soggerita: Tolle, Tolle, crucifige eum: ma i Magistrati laici de nostri tempi (ò tempi funesti) meno pij, e riuerenti alla vera Religione, che gli Idolatri stessi alla falsa loro deità, allettano, persuadono, ed isforzano i Religiosi à ricorrere à i loro tribunali, pretendendo di introdurre (giusta le massime di Caluino) che si come nelle cause spirituali, non vi è più, che vn tribunale sopremo per tutti indifferentemente tanto Laici, quanto Chierici, (quale è il tribunal del Papa, e suoi Rappresentanti) così nelle cause temporali non vi sia più d'vn foro sopremo indifferentemente per tutti, così Secolari, come Religiosi (quale è il foro del Prencipe Laico, e suoi Ministri), massime quali piacesse à Dio, che non vedessimo alla giornata andar serpendo, e con tutti gli artificij immaginabili affaticarsi quelli che gouernano per ridurle insensibilmente in prattica, diffamando per ribelli, e poco fedeli sudditi quei Religiosi, che non portano le loro differenze al tribunal laico, e non solamente senza l'instanza, ed assistenza de Prelati Ecclesiastici, ma reclamanti i Vescoui, ed il Papa, assumono con violenza le cause ciuili, e criminali de' Religiosi, e formano quei giuditij, e sentenze, che vogliono senza partecipanza imaginabile de' superiori ordinarij, ed io con gl'occhi proprij hò veduto (mi inorridisco a dirlo) per insino à far morire de' Religiosi in publico col loro proprio habito, ed i Sacerdoti senz'esser degradati, con estremo scandalo de' semplici, e dispreggio inesplicabile delle sagre Religioni, ridendosi di Costantino Imperatore, che dicesse quella memoranda sua propositione; Si proprijs oculis vidissem Sacerdotem Dei peccantem, Clamydem meam exuerem, vt cooperirem illum, ne ab aliquo alio videretur: Colla propria veste, dice il Santo Imperadore, coprirei i diffetti de' Religiosi, acciò che non fossero veduti da altri, e non perdessero il credito appresso il volgo, burlandosi anche di Basilio Imperatore Greco, che asseriua la-

rispetto, ò scorno, che si fà a' Religiosi ridondare in iscorno, ed irriuerenza di Dio, di cui sono Ministri, ma guardinsi Prencipi tali (conchiudono i Padri Francesi nel Concilio Meldense, allegato di sopra) dal furore della vindice ira di Dio, e raccordinsi, che horrendum est incidere in manus Dei viuentis, *& che* Potentes potenter tormenta patiuntur, *presunse più per leggerezza che per dispreggio, Il Rè Ozia essercitare la fontione sacerdotale d'incensare l'Altare, e subito rimase percosso di lepra da capo a piedi, e discacciato del Regno. Il primo Rè Antioco ardì di porre le mani, e spogliar il Tempio di Gierusalem de suoi tesori, in breue pagò il fio della sua temerità, morendo disperato alla campagna, esclamando, che la cagione de tutti i suoi mali, altro non era, che l'hauer spogliato il Tempio de' suoi beni, come puossi vedere* lib. 1. Mach. cap. 6. En in quantam, *disse,* tribulationem deueni, & in quos fluctus tristitiæ, in qua nunc sum, qui iucundus eram, & dilectus in potestate mea, nunc verò reminiscor malorum, quæ feci in Ierusalem, vnde abstuli omnia spolia auri, & argenti, quæ erant in ea: cognoui ergo, quia propterea inuenerunt me mala ista, & ecce pereo tristitia magna in terra aliena. *Di Pompeo Magno scriuono gl'Historici, che da che profanò il Tempio di Gierusalemme, mettendoui dentro i suoi Caualli, mai più non vidde raggio di prosperità; ma da infortunio in infortunio sempre maggiore cadendo, venne finalmente in quella miserabil morte, che tutti sanno. La giudicatura de' Religiosi, dico io, è fontione assai più propria de' Vescoui, che l'incensare l'Altare: la giuridittione Ecclesiastica è bene incomparabilmente maggiore, che non è l'oro, e l'argento, che possiede: onde anche i Prencipi consumano i tesori per diffendere le loro giuridittioni. Lo dispreggio de' Papi, e Sacerdoti è irriuerenza senza proportione maggiore, che l'introdurre in tempo di guerra per necessità Caualli nel Tempio: Hora se Dio così seueramente castigò Ozia, per hauer incensato l'Altare, ed Antioco per hauer rapiti i beni del Tempio, e Pompeo per hauer introdotto dentro del Tempio i suoi Caualli, che sarà de' Magistrati de' nostri Tempi, che con tanta irriuerenza di Dio, e dispreggio della Chiesa, ardiscono violentemente d'ingerirsi ne' beni, e giuridittioni Ecclesiastiche, giudicando le cause ciuili, e criminali de' Religiosi contro il* Ius Diuino, *che gli essime dalla loro soggettione, come s'è dimostrato? Piaccia alla Diuina pietà, che cotesta sua lunga sofferenza di tante, e così graui ingiurie, che alla giornata vengono fatte alla di lui Chiesa, ed al suo Vicario in terra, tutte redondanti in lui medesimo in Cielo, com'egli stesso attesta.* Qui vos tangit, me tangit, qui vos audit, me audit, qui vos spernit, me spernit, *non sia compensata colla seuerità di molto maggiori supplicij, come disse colui:* Lento gradu diuina procedit ira, sed tarditatem supplicij grauitate compensat. *Questo è certo, che* nullum malum impunitum, nec vllum bonum irremuneratum. *E secondo San Girolamo: Dio non sarebbe Dio, se enormità cotanto scandalose non le punisse con supplicij altrettanto horrendi: e contro tante dimostrationi Mathematiche, c'habbiamo fatte per la immunità de' Religiosi dal foro laico* de Iure Diuino; *ardirà ancora ostinato il Policisma Francese di scriuere, che la giuridittione contentiosa della Chiesa non si determina* de Iure Diuino, *ma dipenda dalla legge scritta, e dalla consuetu-*

dine de' Paesi, e che in Francia la consuetudine iam inualuit, *che'l Magistrato laico giudichi il ciuile, e criminale de' Religiosi? se si desidera legge scritta, habbiamo portato cataste de rescritti de' Prencipi attestanti i Religiosi non hauer che fare co' tribunali laici: Se si brama consuetudine, habbiamo riferita vn'infinità d'essempi, e casi seguiti nella Francia medesima contro i ricorsi de Religiosi al secolo, habili a fondare più che inueterata consuetudine, ed abbattere tutte le corrottelle, ed abusi contrarij: Se si ricerca il commun consentimento de' Dottori, habbiamo fatto euidenza esser commune sentenza di tutti li scrittori antichi, e moderni Teologi, e Canonisti; etiandio di quelli, che i Politici falsamente allegano a suo fauore: Resta dunque, che così indubitatamente habbia a tenersi, e reiettarsi la scrittura de Politici, come diametralmente contraria a tutte le leggi Diuine, ed humane, all'opinione commune de' Santi Padri, e di tutti gli altri Dottori, così Theologi, come Canonisti: hò stimato necessitato fermarmi vn poco sopra questo punto, perche in realtà da esso dipende tutta la risolutione della presente controuersia.*

Se la immunità Ecclesiastica è de Iure positiuo, *spedite sono tutte le pretendenze de' Romaneschi, perche chi concede i priuilegi, può moderargli, alterargli, e del tutto anche riuocargli a suo piacere; e contro il Ius positiuo preuale l'vso, e la consuetudine in contrario, co'l resto de' discorsi, che i Politici vanno facendo, a' quali non v'è risposta, se la immunità è* de Iure positiuo, *come di sopra: Ma se la immunità è* de iure Diuino, *come veramente è, ed io penso hauerne fatta euidenza, spediti sono tutti gli attentati de' Politici: perche contro il Ius Diuino non v'è longhezza di tempo, che prescriua, ne consuetudine, che preualga, ne potenza de' Prencipi, che se gli opponga: in consequenza, non hauendo il libro de' Politici (per lo attestato de loro medesimi) altri fondamenti, che coteste consuetudini, e prescrittioni inualide, quanto contiene, tutto è vano, ed al vento: e quanti più casi accumulano per prouare la prescrittione, tanto maggiormente amplificano le sacrileghe violenze di quel Regno contro il Ius Diuino, e la incredibile patienza di Dio in tolerarle: ed il considerare, che somiglieuoli pretensioni non hebbero principio, che da che nella Francia cominciarono l'Eresie, e la libertà di coscienza fà toccar con mano, che la marca, che portano in fronte non è marca dell'antica pietà Francese, ma del moderno Caluinismo mascherato coll'interesse di stato: e dà a diuedere in oltre, come la purità della fede, e lo rispetto a' Religiosi caminano indissociabilmente del pari: E per l'opposto come lo ateizare, ò creder poco, e lo pretendere souranità sopra gli Ecclesiastici sono due gemelli nati in vn parto, quali non sanno, ne ponno sosistere l'vno senza dell'altro, come dicono i Logici de' correlatiui, che sono,* simus natura, & cognitione, & mutuo seponũt, ac perimunt; *dottrina, che chi la nega la può vedere con lagrime effettiuamente pratticata nelle già tutte Cattoliche, ed hora tutte Eretiche prouincie d'Inghilterra, Fiandra, e Germania con molte altre diuenute del tutto infedeli: e la pena più atroce, che per gli peccati soglia infliggere la seuerità dell'ira di Dio, e il togliere ò affatto, ò la purità della fede, pena, che chi non la sente può dire di essere vicino all'vltimo eccidio spirituale, dico spirituale, perche quanto a i progressi.*

progressi terreni è costume de gl'imperscrutabili giudicij, deuono castigare talhora le mancanze della sua Chiesa, co'l prosperare l'armi di coloro, che s'affaticano per distruggerla.

Quanta sodezza habbia certo diritto di regaglia nuoua mente scoperto da' Politici?

MA quell'altra propositione, che aggiongono i Politici a c.102. fino a 106. che secondo l'opinione de' buoni Francesi il Rè Iure Coronæ per lo diritto di regalia hà potestà di conferire Beneficij Ecclesiastici di qualsiuoglia sorte, etiandio con cura d'anime, molto maggiore, che non è la potestà de' Vescoui, ed vguale a quella del Papa, dal quale in ciò non dipende, porta così chiaramente impressi nella fronte caratteri di Gineura, che non può senza gran scrupolo, ed horrore leggersi, ed vdirsi: Al certo questo nuouo diritto, ò titolo di regalia tra veri Cattolici mai più vdito, e recondito solamente fra gli asserti buoni Francesi, costituenti il Rè maggiore de' Vescoui, ed vguale al Papa, haueua bisogno di vn poco più distinta dichiaratione, cioè, che cosa sia questo diritto di regalia? chi siano questi buoni Francesi, a' quali soli è stato riuelato somigliante nuouo mistero politico? chi habbia annessa alla Corona così alta potestà di conferire beneficij Ecclesiastici con cura d'anime indipendentemente dal Papa, co'l resto di quello, che i Politici vanno congeminando: Se io non erro questo aborto dell'Inferno, chiamato da' Politici diritto di regalia, apparue primieramente in Inghilterra sotto Enrico VIII. quando allontanatosi dall'vbbidienza del Papa, s'intitolò capo della Chiesa Anglicana, e come Signore sourano de' Laici, e de' Chierici, cominciò a dispensare i beneficij, e l'entrate Ecclesiastiche a suo piacere. Dall'Inghilterra pian piano andò serpendo alle Prouincie circonuicine, Scotia, Iberia, Fiandra: e per quanto moteggiano i Politici anche nella Francia, che se così è, già non i buoni Francesi, ma i soli Francesi, Inglesiti, ed Inolanditi, cominciarono a straudere nella Corona Reale la fantastica potestà, che giamai hebbe: in segno di che i Carli Magni, i Pipini, i Ludouici Pij, i Clodouei, i Filippi Augusti, e gli altri antichi Eroi della Francia (quali senza comparatione alcuna furono Francesi assai migliori, che non sono i Politici de i tempi moderni) tutto, che zelantissimi de gli apici Regij, giamai ne anche si sognarono di vedere, non che effettiuamente non viddero cotesta prestigiosa gemma, che i Politici chiamano diritto di conferire i beneficij Ecclesiastici indipendentemente dal Papa: Anzi i Prelati della Francia, congregati nel Concilio Meldense vna volta, ed vn'altra nel Concilio Parisiense, vedendo, che cotesto errore andaua dilatandosi per lo Regno; e già li Magistrati cominciauano a metter le mani ne' beni, e giuridittioni della Chiesa, con inhibitioni, e scommuniche rimediarono, che non caminasse più inanti. Francesco I. Prencipe di altissima virtù, ma d'insatiabil sete d'amplificare la sua giuriditione, chiamò l'Indulto, che haueua ottenuto da Leone X. di poter fare la nominanza a' beneficij Ecclesiastici, la rouina sua, e del suo Regno: lo medesimo affermò Ludouico

nono

nono, e più alla presenza di molti Prencipi con istupore di tutti, gettò le bolle nel fuoco, come riferiscono il Botero, e Braimardo Cancellieri dello stesso S. Ludouico con tutte le Croniche di Francia: Aggionge Anastasio, ed il Cardinal Baronio sotto l'anno 702. che Pipino fù il primo, che impetrasse da Roma somiglieuole indulto, e con ottimo fine, perche il Prencipe hà sempre più distinta cognitione della qualità de' Personaggi, c'hanno da essere promossi alle dignità Ecclesiastiche, che non hà il Papa: nondimeno molto doppò venne scrupolo all'Arciuescouo di Leone intorno alla nominanza, che faceua il Rè: opposesi, ed ordinò, che non la facesse più. San Lupo Abbate, con sue lettere di commissione del Parlamento, e del Rè medesimo lo sincerò, e fece capacee, come questo non era attentato nuouo, ò temerario, ma priuilegio conceduto da Zaccaria I. a Pipino, quando lo istituì Rè di Francia: e la lettera, che scrisse l'Abbate all'Arciuescouo, fù di questo tenore.

Præcepit, *disse*, Rex Francorum, vt eius vobis sermonibus diceremus, se fideliter tenere, quod Rex Regum, & Sacerdos Sacerdotum potestatem suam ad Ecclesiam gubernandam in Sacerdotes diuisit, & Reges, quamobrem se cupere debitam Sanctitati vestræ impendere reuerentiam, sicuti ei, quem scit Dei cultum velle integrè seruari, atquè vicissim postulare, vt cum eo tale fœdus concordiæ inhereat: iussit etiam vobis sugerere non esse nouum, nec temerarium, quod è Palatio honorabilioribus maximè Ecclesijs procuret Antistites: nam Pipinus, à quo permaximum Carolum, & Religiosissimum Ludouicum Imperatorem ducit Rex noster originem, exposita necessitate huius Regni Zachariæ Romano Papæ in Synodo, cui Martir Bonifacius interfuit, eius accepit consensum, vt accerbitati temporis industria probatissimos sibi decedentibus Episcopis mederetur, ne fortè Pontificum simplicitate possit aliquod damnum in Ecclesijs contingere, proindè petere, vt honorem à Papa Romano maioribus eius Regibus, & Imperatoribus concessum, à Lugdonensis Ecclesiæ Metropolitanis, cui authore Deo præsidetis, nunquàm hactenus informatum à vobis nulla vestra iniuria consequatur.

Chi è dunque quello, che caluniizando vanno dicendo i politici, che secondo i più saggi Francesi, ed i più initiati ne' sagri misterij di Stato, il diritto di regalia di conferire i beneficij Ecclesiastici, conuiene al Rè Iure Coronæ *independentemente dal Papa. Se così è, come tanti Religiosi, e zelantissimi Rè lo riconoscono dal Papa Zaccaria conferito à Pipino, e successori? come gli Ambasciatori di Francia con tante fatiche ottennero la rinuouatione dell'Indulto già ito in disuso, per San Ludouico, e Francesco I.? Se è di tanto splendore alla Corona Reale, quanto dicono i Politici, come Francesco I. lo chiama la rouina sua, e de suoi posteri, e Ludouico lo getta nelle fiamme, come danneuole alla salute sua, e de' suoi Regni? se è indipendente dalla concessione della Chiesa, come San Lupo nella lettera addotta per nome del Rè, e del Regno, supplica l'Arciuescouo di Lione, à non voler opporsi alla nominanza, che faceua il Rè, stante, che ciò non era attentato temerario, e nuono, ma priuilegio antico, conceduto dalla Chiesa a Pipino, ed a posteri, approuato da tutti gl'altri Arciuescoui suoi Predecessori? come l'anno 566. i Prelati della Francia congregati nel Concilio Parisiense, vedendo,*

vedendo, che'l priuilegio andaua in abuso, decretarono, che non fossero ammessi ne' Vescouati conferiti dal Rè quelli, che non fossero prima eletti dal Clero, e confermati dal Metropolitano, insieme co' gl'altri Vescoui: perciò il Santo Leontio Vescouo Brudegalense, hauendo presentito, che certo chiamato per nome Emrico, si era intruso nel Vescouato Senonense, conferitogli dal Rè Clotario senz'hauer hauuta la elettione anche dal Clero, e la confirma dal Metropolitano, congregato il Concilio, lo depose, e dichiarò priuo del Vescouato, allegando, che a i Rè era stato conceduto priuilegio di poter fare la nominanza, ma non di conferire eglino da se medesimi le dignità Ecclesiastiche, esclusa la elettione, e la confirma di quelli, a' quali de Iure s'aspetta, come si può vedere appo Gregorio Historico Francese lib.4. cap.26. ed il Baronio sotto l'anno preallegato: Ed esorbitanze cotanto irragionauoli, dico io, errori così espressamente contrarij a tutte le leggi Diuine, ed humane, a tutte le historie Francesi, ed Ecclesiastiche, tenta l'audace penna politica d'introdurre nella Christianissima Francia, e non apporta proua veruna d'historie, ò di ragioni di quello, che dice: ma solamente all'Ottomana minaccia, ed intima douersi così tenere, perche così sentono i più saggi Francesi, ed i più initiati ne' sagri misterij di stato: e doue si tratta dell'auttorità del Prencipe, non essere buon suddito, chi cerca del suo operare altra ragione: alludendo alle massime empie d'Atteisti, che la spada, ed il timore sono il Ius, e la ragione de' Rè, e per giusto dee tenersi tutto ciò, che aggrada, ed auuantaggia il Prencipe.

Quello poi, che aggiongono i Politici a c.104. che per vigore della consecratione, colla quale il Rè vien coronato, sia Rè, e Sacerdote insieme: in conseguenza il di lui tribunale non sia puro laico, ma misto di laico, e spirituale: e perciò capacissimo di tutte le cause miste, quali sono le cause ciuili, e criminali de' Religiosi: e di peso il dogma, ed errore d'Inghilterra, doue da Enrico VIII. in quà, la perfidia Caluiniana non riconosce in quel Regno altro capo della Chiesa, che il Rè, quale adora, come Prencipe spirituale, e temporale insieme. All'incontro gli antichi Eroi della Francia, i Clodouei, i Pipini, i Carli Magni, i Ludouici, co'l resto de' posteri, furono coronati colla ontione dell'olio sagro, e Clodoueo particolarmente fù onto coll'olio miracolosamente venuto dal Cielo; e nondimeno giamai nō vennero in queste demenze di pretendere d'essere Rè, e Sacerdoti insieme; tutto, che hauessero Ministri così intelligenti, fedeli, e zelanti delle loro giuridittioni, quanto siano i Ministri de' giorni nostri: anzi più volte con editti publici inhibirono a tutti i Magistrati, che niuno sotto graui pene, ardisse d'intraprendere le cause de gl'Ecclesiastici di qualsiuoglia sorte, come essi riferto: facendo toccare cō mano per insino alle pietre, che la ontione Reale non costituisce i Rè Sacerdoti, ne i loro tribunali misti, come và fauoleggiando la adulatione politica: Aggiungo, che se la ontione coll'olio sagro, hauesse virtù d'insacerdotire, bisognarebbe dire, che tutti i fedeli fossero Sacerdoti: perche tutti nel Battesimo, e nella Cresima furono onti coll'olio sagro, e non si darebbono sette ordini sagri, quattro minori, e trè maggiori, ma vn solo, cioè il Sacerdotio: quando la consecratione di tutti gli ordini si perfettiona coll'olio sagro: vguale, se non più eccellente dell'olio, co'l quale si consacrano i Rè:

ne è verisimile, che somiglieuoli caluinizamenti siano stati proferiti dal Santo, e dottissimo Clero Parisiense, come il policismo gl'impone colla aggiunta, che furono concertati, e proferiti per bocca di Monsignor Pericordo Vescouo d'Orange nella congregatione generale fatta in Parigi l'anno 1610. alla presenza di tutto il Popolo, e del Rè con questa espressa forma di parole.

Sire, Voi siete in parte Ecclesiastico, come noi; perche i Rè di Francia per virtù della loro consecratione (della quale Vostra Maestà ben tosto serà honorata) riceuono la Santa ontione; per la quale la dignità sacerdotale si vnisce alla Regale: non sò, che credito possa prestarsi a cotesta relatione, che i Politici fanno di vn si eminente Prelato; quando habbiamo fatto toccar con mano, che tutte le allegationi, ed historie, che adducono, tutte sono ò false, od adulterate con moltissime menzogne: nondimeno, quando Monsignor Pericordo habbia proferite queste parole; se non hà dato ne gli eccessi della adulatione per aquistarsi la gratia de' Ministri ambienti somigliante confusione de fori, dignità, e titoli, sarà stata vn'amplificatione Rettorica, od vna hiperbole oratoria, dalle quali non se ne può trare argomento efficace, perche ben sassi, che le licenze Poetiche, ed oratorie sono ammesse solamente per dilettare, e non per conchiudere, come disse il grande Areopagita, che il parlar figurato è stato introdotto per ornare l'oratione, e non per prouare la verità. Adunque, ò non è vero, che Monsignor Pericordo habbia pronounciate le parole, che i Politici gli attribuiscono, ò se le hà dette, hauendole proferite, ò per adulatione, ò per hiperbole, ò per intereße, ò per timore; dourà farsi del suo detto quel conto, che fù fatto già de i Decreti, che fecero i Prelati Francesi, quando congregati in Orliens, in Torsi, ed altroue da i Rè all'hora regnanti, decretarono che Bonifacio VIII. e Giulio II. riueriti da tutta la Christianità per veri Vicarij di Dio in terra, non erano veri Papi; ma soldati intrusi con male arti nel Papato; e furono derisi, e dispreggiati, come scismatici da tutto il mondo: ne sò vedere con qual fronte ardiscano di scriuere i Politici, non essere lecito a perscruttare, con quale auttorità operino i Prencipi, quello che operano, perche ciò sarebbe vn mettere in compromesso la potestà del Rè, ed vn crollare da fondameoti tutte le Monarchie, fondate più sopra l'auttorità de' Magistrati, e sopra il tempo del lungo poßeßo, che sopra la ragione: Sfortunate, e poco stabili Monarchie, replico io, quelle, che non sopra il retto della raggione, ed equità, ma sopra il violento de gli vsurpati diritti sono fondate. Dice Sant'Agostino ne' libri della Città di Dio, che mentre i Romani s'astennero dall'vsurpare l'altrui, e si trattennero dentro i confini dell'equità, furono Padroni di tutto il mondo: ma non tantosto diedero nelle violenze, che perderono il tutto: Francesco I. Rè di Francia soleua dire appo il Bottero nel primo libro de suoi detti notabili, che il Rè deue souraſtare a tutti, ma la ragione, e la legge deue souraſtare a lui, insinuando, che i diritti de' Prencipi non secondo il tempo del lungo possesso, ma secondo il retto della ragione, e delle leggi Diuine, ed humane deuono esser billanciati. Ludouico Imperatore fece congregare tutti i Prelati della

Francia,

Francia, in quattro Concilij, e diede loro ordine, che da i Santi Padri raccogliessero le vere regole, colle quali potesse rettamente gouernare l'Imperio. San Ludouico Rè di Francia, nella istruttione che diede a Filippo suo figliuolo successore nel Regno, sopra tutte le cose gl'incaricò appo il Mattei nel quarto libro delle sue histories, che quando fosse accertato di possedere alcuna cosa altrui, da lui, ò da suoi Predecessori acquistata, la restituisse incontinente senza tergiuersatione alcuna, perche il lungo tempo non giustifica il possesso, ma augumenta la iniquità del possessore di mala fede. Filippo II. Rè di Spagna, appò il Botero passò più innanti, e diede ordine à tutti i Magistrati, che nelle difficoltà vertenti trà il Fisco Regio, ed i sudditi, non solamente nelle cose certe, ma anche nelle dubbie, contro il Fisco douessero sententiare, tanto premeua, ed inuigilaua quell'eccelso Prencipe che non nell'antichità de gli vsurpati diritti, (come vorebbono i Politici) ma nel retto della ragione, e delle leggi, la vastità de suoi Imperij fosse fondata, perloche, vicino à morte, ammaestrando Filippo III. suo figliuolo, in due parole restringendo la quinta essenza di tutte le regole per felicemente regnare: Vi sia (disse) sempre a cuore l'vbbidienza, e rispetto verso la Chiesa, la giustitia, ed equità verso de' sudditi: Ed è chiaro, che ne vbbidiente, ne giusto può essere, chi non secondo la ragione, e le leggi, ma secondo l'antichità de gli vsurpati acquisti, vuole regnare. Diceua Sant' Agostino, che i Gouerni, che non hanno per fondamento la giustitia, ed equità, non sono Monarchie, ma Tirannidi, non Republiche, ma assemblee d'huomini facinorosi. La ragione, e la legge, dicono i Filosofi morali, sono il contrapeso, e la bilancia, colla quale tutte le operationi humane deuono esser' aggiustate. Perlo medesimo caso adunque, che i Politici recalcitrano, che ne i diritti de' Prencipi s'habbia d'hauer riguardo alla ragione, ed alla legge, se non gli mostrano conuinti d'impietà, certamente per lo meno gli rendono sospetti d'ingiusta violenza, e bisogneuoli di matura discussione, da farsi non dalla Plebe (cui tocca tacere, ed vbbidire) ma da profondi Teologi, e Cattolici Ministri, da Vescoui, e da Papi, à quali ex officio *incombe la cura della salute de' Magistrati pereclitante ne i gouerni non regolati coll'equità, e colla ragione, perciò a loro s'aspetta censurare, esclamare, e non mai tacere, per insino a tanto, che non veggano leuati gli abusi:*
Cum steteritis ante Reges, & Præsides *(disse il Saluatore a gl'Apostoli, e Vescoui successori loro)* nolite cogitare quomodo, aut quid loquamini, dabitur enim vobis in illa hora, quid loquamini, non enim vos estis, qui loquimini, sed spiritus Patris vestri, qui loquitur in vobis: *e soggionge:* Qui vos audit, me audit, qui vos spernit, me spernit: *E nel Salmo:* Loquebar de testimonijs tuis in conspectu Regum, & non confundebar. *Per questa ragione Giustiniano Imperatore, Carlo Magno, e Ludouico Pio, prima di promulgare le loro leggi, le sottomissero alla censura de Vescoui, e de Papi, come essi riferto di sopra. San Gregorio fè riuocare la legge di Mauritio Imperatore inhibente a soldati l'ingresso nella Religione, e Clotario Rè di Francia, hauendo fatta vna legge, che tutti gli Ecclesiastici douessero pagare il terzo delle sue entrate alla Camera Regia, ne chiese la confirma a i Vesconi, hauutala indebitamente, il Santo Vescouo Turonense, chiamato*

R 2 per

per nome Ingiurioso con asprissima riprensione gli lo fè abrogare. Sant' Ambrogio fè annullare all'Imperatore Teodosio la sentenza, c'haueua fatta contro certo Vescouo, che a spese proprie facesse riedificare la Sinagoga abbruggiata a gli Hebrei da Christiani suoi Parochiani, ed in *vna parola da che la Chiesa è Chiesa, sempre i Vescoui*, ed i Papi hanno hauuto ex officio *soprraintendenza a i Gouerni de' Prencipi, che non fossero contro il prescritto della legge di Dio, e della ragione, giusta la dispositione del Signore Ezech. 3.* Fili hominis ecce dedi te speculatorem Domui Israel: Si dicente me ad ipsum morte morieris, non nunciaueris, neque locutus ei fueris, vt auertatur à via sua impia, & viuat; ipse impius in impietate sua morietur; Sanguinem autem suum requiram de manu tua. *Aggionge Sant' Ambrogio nella lettera 29.* ad Theodosium Imperatorem, *che è proprio de' veri Prencipi dar libertà ad ogn' vno di dire, e di scriuere quello, che gli conuiene per poter gouernar bene, e per lo contrario è proprio de' Tiranni negare questa facoltà.* Neque Imperiale est, *dice*, libertatem dicendi negare, neque sacerdotale, quod sentiat, non dicere: nihil in Imperatoribus tàm peculiare, & amabile, quàm libertatem etiam in his diligere, qui obsequio militiæ subditi sunt: hoc interest inter bonos, & malos Principes, quod boni libertatem ament, seruitutem improbi: Nihil in Sacerdote tàm periculosum apud Deum, tàm turpe apud homines, quàm quod sentiat, liberè non denunciare: *S'arrossiscano dunque di scriuere i Politici, che i diritti de' Prencipi, e Magistrati non hanno da essere discussi da chi si sia; ma continuati con esquisita puntualità, e che le Monarchie non si fondano nella ragione, e nelle leggi; ma nell'auttorità de' Magistrati, e nel lungo possesso delle giuridittioni, che godono: l'Ambasciator Veneto da Paolo III. interrogato in virtù di che pretendesse la sua Republica il Dominio del Mare Adriatico, rispose, che in virtù della Bolla registrata al riuerscio della donatione fatta da Costantino alla Chiesa: Ed vn'altro Ambasciatore Inglese, addimandato in Francia da certo Signore troppo curioso, in qual parte fosse scritta la legge, che i Prencipi del sangue nati fuori d'Inghilterra, non potessero esser ammessi alla Corona? la trouarete, rispose, nel fondo della legge Salica Francese, insinuando, che doue è il lungo possesso, vanno à cercare altro fondamento di leggi, ò di ragione: ma questo non è al caso; perche, se bene il lungo possesso di buona fede può prescriuere contro le leggi positiue, e nelle cose temporali, (quali erano le adombrate da prefati Ambasciatori, e delle quali parla Sant' Agostino) nondimeno contro la legge di Dio, ed il lume della ragione, non v'è lunghezza di tempo, che prescriua, ne traditione, che preualga: in segno di che dal principio del mondo sin'a quini hanno adulterato, e si sono inebriati gli huomini; non perciò hanno prescritto di poter lecitamente adulterare, ed inebriarsi: E non è meno contro la legge di Dio, che il laico giudichi il ciuile, e criminale de gl' Ecclesiastici, che lo adulterare, ed inebriarsi, come poco di sopra habbiamo dimostro: adunque per qualunque longhezza di tempo habbia la Francia essercitata tale giuridittione, non hà prescritto, ne prescriuerà giamai di poter lecitamente continuarla, anzi l'hauerla tanti anni essercitata, non è auttorità, ma violenza; non traditione, ma infettione,*

non.

non possesso ma usurpatione, non consuctudine, ma corrottela, che come può vedersi appo tutti i Canonisti, e Leggisti titulo de præscriptionibus, per niuna longhezza di tempo ponno fondare giuridica prescrittione: Al certo non v'è, chi con maggior' apparenza potesse giustificare la loro ignoranza, ed errore, che le donne, ed i semplici de i Paesi infedeli, allegando con i Politici, che credono quello, che porta la inueterata consuetudine del Paese, e l'antica traditione de' suoi Antenati, e commanda l'auttorità de' suoi Prencipi douersi credere, e nondimeno ciò non giustifica la sua infedeltà; perche è contro il Ius Diuino, come dunque potranno palliarsi, non che giustificarsi li sacrileghi ingerimenti, che fanno i Magistrati laici nel ciuile, e criminale de' Religiosi, quando anche essi sono contro il Ius Diuino, come da tutti i lati essi dimostro, e le continue indoglianze de Vesconi colle iterate ogn'anno censure in bulla cœnæ Domini escludono ogni sutterfugio d'escusante ignoranza.

E quando i Politici si sforzano a c. 106. fino a 114. di giustificare i ricorsi de' Religiosi al laico: perche cotali ricorsi d'appello contro gli abusi de' Sagri Canoni, non pregiudicano alla libertà Ecclesiastica: anzi la promuouono, e conseruano, stante, che i Magistrati in tali occasioni non fanno nuoue leggi, ne formano nuoui giudicij, ma dichiarano solamente esser stato contrafatto a gli ordini della Chiesa, annullano la contrafattione, leuano gli abusi, sforzano i superiori ad essequire le Santioni de' Sagri Canoni: e finalmente solleuano i poueri sudditi dalle oppressioni de' maggiori; di che niente in se stesso più Religioso, alla libertà Ecclesiastica più saluteuole, e più proprio dell'officio de' Prencipi difensori della Chiesa, e de' suoi ordini: Anzi, replico io, per lo medesimo caso, che i Prencipi sono difensori de' Sagri Canoni, non possono in conto alcuno accettare gli appelli de' Religiosi: imperciòche, come si può vedere titulo de Appellationibus, tutti i Sagri Canoni dispongono, che quando gli Ecclesiastici si sentono aggrauati da i suoi ordinarij, ricorrano per suffragio a i superiori maggiori gradatamente fino al Papa, e giamai al foro laico, e ciò sotto pena di scommunica, così a i Religiosi, che non ricorrano, come a i Magistrati, che non accettino i loro ricorsi: e tanto effettiuamente hanno essequito tutti i Prencipi di vera pietà.

Più; dispongono i Sagri Canoni, che i Prencipi non s'ingeriscano nelle cause de Religiosi ad istanza de' sudditi oppressi, ma solamente de i superiori disubbiditi, quando colle sole pene spirituali non possono reprimere la loro petullanza, come essi riferto di sopra. Con Sant'Isidoro: adunque se tale è la dispositione de Sagri Canoni, e implicanza di contradittione il dire, che il Prencipe, come diffensore de Sagri Canoni, habbia da giudicare gli appelli, che i Canoni medesimi vietano, che sotto qual si voglia pretesto siano da loro giudicati, hauendo per sollieuo de' Religiosi oppressi à bastanza proueduto con gli appelli à superiori maggiori gradatamente fino al Papa, senza che la charità de' Prencipi s'affanni in suffragar quelli, che non da loro, ma da superiori Ecclesiastici vuole Iddio siano suffragati: perciò s'è vero, che l'Arciuescouo di Viena dicesse ad Enrico IV. Rè di Francia nell'oratione, che fece à nome di tutto il Clero le parole, che riferiscono i Politici à car. 109. (Sire, Voi siete il cuore, e capo di questo nostro corpo:

Voi

Voi siete quello, onde noi aspettiamo la nostra vita, il nostro sentimento: Il Regno risponde a Vostra Maestà, ed essa à Dio; Voi siete, Sire, quello, che ci gouerna, ed hauete la verga in mano per correggerci, se falliamo) bisogna dire, che le proferisse non in riguardo del solo Clero (come i Politici sinistramente interpretano) ma di tutto il Regno, come insinua nell'vltimo periodo. (Il Regno risponde a Vostra Maestà, ed ella a Dio) ed in ordine a tutto il Regno il Rè è il cuore, ed il capo, che in tutte le membra comparte differenti influssi: ne' Religiosi influisce protettione, fauore, ed anche castighi, quando ne vien ricercato dalla Chiesa: ne' laici diffonde tutti i beni, che posseggono: ò, se il Vescouo proferì quelle parole in riguardo al solo Clero, hansi da intendere supposto il priuilegio del Papa, d'ingerirsi ne' Religiosi; e quanto alla sola protettione, come dispongono i Sagri Canoni: in altra maniera somiglieuoli parole furono ò hiperboli oratorie, ò profumi di adulatione, ò forme interessate di dire per acquistare la gratia del Rè (dalle quali già essi detto non potersi raccorre argomento di sostanza per la sourranità pretesa da Politici) ne gioua dire, che la Chiesa medesima, i Concilij, ed i statuti del Regno, dispongono, che nelle differenze ciuili i Religiosi ricorrano al foro laico, e stijno a gli arresti di lui: e più, che la Chiesa non prohibisce assolutamente i ricorsi al foro laico, ma solamente i ricorsi in prima instanza, ammettendoli in seconda per via di appello, stante, che essa medesima si serue della potestà de' Prencipi per fare mandar' in essecutione le sue proprie leggi, come scriuono i Politici nel luogo citato: non gioua, torno a dire, dire così, perche le Costitutioni Pontificie, i Decreti de' Sagri Concilij, gli editti d'vna infinità d'Imperatori, addotti di sopra, inhibenti sotto graui pene spirituali, e temporali a' Religiosi di non ricorrere, ed a i Magistrati laici, di non ammettere i loro ricorsi, in qualunque instanza, conuincono tutti cotesti sutterfugij essere di proprio capricio, e più, che falsi: E se la Chiesa si serue del Ministero de' Prencipi in far mandar' in essecutione le proprie leggi, ciò non è concedergli facoltà di accettare gli appelli de' Religiosi, com'è per se stesso manifesto: il che nondimeno quando anche gliela concedesse (ch'è falsissimo) lo essercitare tale giudicatura per concessione della Chiesa, non sarebbe hauer giuridittione sourana sopra de' Religiosi, come pretendono i Politici, ma solamente giuridittione delegata, e ministeriale, quale niuno nega potersi concedere a' laici: Se poi co'l successo del tempo, preualendo la sagacità politica, sono state formate nel Regno di Francia altre leggi contrarie a gli editti antichi de' passati Rè, ed Imperatori, chiaro è, che non ponno sossistere, perche sono contrarie alle leggi Diuine, ed Ecclesiastiche, in conformità delle quali l'antica pietà Francese formò gli editti riferiti di sopra, a fauore de' Religiosi: Sò, che Giustiniano Imperatore l'anno 541. stimolato da certi Religiosi mal contenti de' loro superiori, fece tal qual costitutione intitolata: De Sanctissimis Episcopis, *nella quale pare, che determini, che per sollieuo de' Religiosi, mal trattati da' loro superiori, possano ricorrere a i Magistrati laici gradatamente fino all'Imperatore stesso, dicendo, che in ciò essercitaua l'officio di Difensore de' Sagri Canoni (come fauoleggiano i Politici de nostri tempi) ma è anche vero, che hauendo fatto riflesso sopra l'editto, e conosciuto, ch'era* ipso facto *nullo per essere contro las dispo-*

dispositione del Ius Diuino, e Canonico, come essi dimostro: e che Papa Agapito s'era chiaramente lasciato intendere, che in tanto approbaua le di lui leggi, in quanto non erano contrarie alle costitutioni Diuine, ed Ecclesiastiche: finalmente riuocò l'editto, non inserendolo nel suo Codice, come inserì tutti gli altri, che pretese douessero esser validi, ed essequiti, insinuando a' Politici, che, se egli, ch'era Imperatore non si vergognò di ritrattare, quanto contro le leggi Diuine, ed Ecclesiastiche haueua ordinato, meno doueranno eglino confondersi di riuocare quanto contro le medesime leggi Diuine, Ecclesiastiche, ed Imperiali hanno incautamente scritto. Tutta questa historia viene riferita dal Cardinal Baronio sotto l'anno preallegato, potrà vedersi diffusamente appo di lui.

Anzi il medesimo Giustiniano il mese di Maggio fece vn'altra Costitutione diuisa in quarantaquattro Capitoli, nella quale dispone tutto il contrario, come puossi vedere al cap. 21. e 22. doue ordina, che i Chierici siano giudicati dal loro Vescouo, ed i Vescoui dal loro Metropolitano: quà doue di passaggio notisi vn gruppo di contradittioni manifeste, che i Politici a c. 112. e 122. vanno artificiosamente confondendo insieme, per far strauedere i semplici, e poco prattici delle historie, come la Chiesa ammetta (almeno in seconda instanza, e per via d'appello) i ricorsi al foro laico. Papa Leone, dicono, ed Anatolio Patriarca di Costantinopoli, piatendo frà di loro circa la precedenza delle lor Chiese, ricorsero nel Concilio Calcedonense all'Imperator Martiano, come à Giudice sopremo, (dando essempio à gl'Inferiori di ciò doueuano fare anch'essi, quando si sentissero grauati da loro ordinarij:) Di sopra habbiamo fatta euidenza, come questa istoria è piena di menzogne, e come Anatolio giamai pretese superiorità, od vguaglianza col Papa Romano, ma solamente il secondo luogo doppo di lui sopra tutti gli altri Patriarchi, il che non potette ne anche ottenere, ne fù l'Imperatore, ma il Concilio Calcedonense, che absenti li Rappresentanti del Prencipe, ed Legati Apostolici, furtiuamente fecero il Decreto per Anatolio, come essi veduto di sopra.

Soggiongono i Politici, che le questioni de facto, toccano alla giuridittione secolare, la cognitione delle quali, ne la Chiesa, ne li Canoni hanno giamai vietata al Magistrato secolare, anzi Alessandro III. e Martino V. con bolle speciali hanno conceduta la giudicatura delle cause sopra i possessi de' beneficij Ecclesiastici. Se cotesta concessione è vera, replico io, adunque falsamente scriueste voi di sopra, che per diritto di regalia il Rè ha facoltà di conferire i beneficij Ecclesiastici independentemante da Papi, falsamente diceste, che la souranità sopra la politia della Chiesa (includente il ciuile, e criminale de' Religiosi) e le cause circa i possessi de' Beneficij, conuiene al Rè non per priuilegio, e concessione de' Papi, ma Iure Coronæ, titolo Regio, ed altre cose certamente tali: La giuridittione sourana non ammette dipēdenza dal priuilegio altrui, e quello, che conuiene Iure Coronæ, non è subordinato dalla concessione Pontificia: riderebbesi il Rè, e non vorrebbe accettare le bolle; se il Papa gli concedesse facoltà d'amministrare buona giustitia a suoi Popoli, perche ciò gli lo dà lo scetro Regio, e non hà bisogno dell'Indulto Pontificio: adunque per lo medesimo caso, che i Rè

hanno

hanno accettato l'Indulto per la giudicatura de' possessi de' beneficij spettanti alla politia esteriore (come i Politici scriuono) hanno irrefragabilmente dichiarito non hauere Iure Coronæ souranità sopra la politia Ecclesiastica, ma solamente delegata, e per concessione Pontificia; non in tutte le cause, ma sopra quelle solamente, che è paruto a' Pontefici ragioneuole di concedergli: ne gli suffragano punto i ricorsi, che raccontano fatti da diuersi Prelati, al foro laico, perche, quando non possano giustificarli collo Indulto Pontificio, ò colla dichiaratione d'esser andati al laico, non per esser giudicati da lui, ma per essere fauoriti appresso il Papa de Giudici Ecclesiastici di loro sodisfattione, giusta la concessione de' Sagri Canoni; i loro ricorsi sono stati sacrileghi, e contro la dispositione di tutte le leggi Diuine, Ecclesiastiche, ed Imperiali, in consequenza non ponno passare in essempio d'imitatione, come più volte habbiamo detto: piacemi impero assai la risposta del Cardinal Baronio riferita di sopra, che per lo più i Religiosi, che ricorrono al tribunal laico, lo fanno per ignoranza, ingannati ancora loro colle massime sparse da Politici nel volgo, che la immunità Ecclesiastica dal foro laico non sia de Iure Diuino, ma de Iure positiuo, e per concessione de' Prencipi alterabile, e reuocabile a' piacer loro, del qual'errore, con pochissimi Religiosi hò fauellato, che non gli habbi con estremo dolore del mio animo ritrouati infetti: e questo è stato il motiuo (Sallo Dio) che m'ha indotto a credere esser'obligato in coscienza, di tralasciare altri miei studij più graui, e comporre questo breue trattato per salute, e disinganno di tanti, così Chierici, come laici, così Prencipi, come sudditi, che in materia si graue miseramente vanno errati: e chi non leggerà colla debita circospettione la scrittura de' Politici piena di equiuocationi, fallacie, e deprauate histoire; infallantemente rimarrà poco meno, che sedotto, e preso, come a prima fronte restai atterito anch'io, prima che co'l leggere le allegationi che fanno, in fonte ne gl'historici, ed Annalisti, venissi in chiaro delle loro frodi. Leggasi spetialmente a cart. 123. e conosceranssi vna mano di propositioni equiuoche, e miste d'errori, quali chi non le distingue, non può per lo meno non rimanere confuso, e sospeso di ciò habbia a tenere: nòn bisogna, dicono, confondere la institutione Ecclesiastica colla essecutione ciuile, non è da credere, che la congiontione della potestà temporale alla spirituale, per la osseruanza delle medesime leggi Ecclesiastiche sia vsurpatione della Ecclesiastica giuriditione, i Sagri Concilij non hanno vietato lo implorare il braccio secolare, per mezzo dello appello, ma lo ricorrere, perche giudichino le cause Ecclesiastiche: è gran differenza tra'l giudicare, e lo essequire lo giudicato. I Concilij vietano, che i laici non giudichino, de Iure, al fondo, ed in prima instanza le cause Ecclesiastiche, ma non già, che non le possino giudicare in seconda instanza, e per via d'appello: perche ciò è far'essequire i giuditij fatti dalla Chiesa stessa, e non formar nuoui, ò contrarij giudicij. E non si raccordano, dico io, i Politici, che di sopra hanno scritto tutto l'opposto, quando ci de con vna infinità d'essempi si sono sforzati di prouare, come nelle cause ciuili, e criminali appartenenti alla politia esteriore della Chiesa, non il Papa, ma il Prencipe ha la sourana giuridittione, ed in consequenza non solamente per via d'appello, ed in seconda instanza; ma al fondo, ed in prima

instanza, e come a Giudice di proprietà al Prencipe solo tocca formare tutti i giudicij, come puossi vedere spetialmente a c. 14. & deinceps: *ed a c.* 16. *doue riferiscono, che quãdo fù ricercato Enrico III. di dar corso al Concilio di Trento nel suo Regno, quasi per ischerzo rispose, che in quello toccaua la fede, il suo Regno era Christianissimo; quanto poi alla riforma del Clero voleua egli con gli ordini suoi proprij registrarlo. Ed a c.* 42. *da vn caso seguito sotto Carlo VIII. deducono vn marauiglioso argomento contro Monsignor Vescouo d' Angiers, che se li stati di Francia hanno fatto ricorso al Rè, ed inuocata la sua auttorità contro le attioni d'vn Papa, che vsaua troppo assolutamente la sua potestà (e pure al capo della Chiesa li Canonisti attribuiscono vn' auttorità assoluta sopra lo stato Ecclesiastico) molto maggiormente potrà ciò farsi contro gli atti, e sentenze nulle, ed abusiue d'vn Vescouo particolare di limitata potestà? A cart.* 45. *aggiongono, che le controuersie* de facto *sono temporali, ed al Magistrato laico appartiene giudicarle, secondo l'opinione de i più famosi Canonisti (quali nondimeno poco dianzi diceuano, che attribuiuano al Papa l'assoluta potestà sopra lo stato Ecclesiastico) contro la dichiaratione de i medesimi Pontefici. A cart.* 48. *aggiongono, che Enrico IV. cassò, ed irritò la vnione, c'haueua fatta Clemente VIII. de i Vescouati di Vanze, e di Grasse in Prouenza per le poche entrate, delle dette Diocesi ad'instãza di Monsignor Guglielmo il Bianco, ed altre molte irritationi raccõtano nel progresso del libro fatto da altri Rè contro gli attentati d'altri Sommi Pontefici, quali se sono vere, conuincono, che non solamente per far'essequire i giuditij formati dalla Chiesa s'ingeriscono i Magistrati Francesi nelle cause de Religiosi (come affermano quiui i politici non sapendo, in che altro modo schermirsi dalle inhibitioni, che fanno i Sagri Canoni contro somiglieuoli ingerimenti) ma anche formando nuoui, e contrarij giudicij ai giuditij formati della Chiesa, il che quiui i Politici negano: onde a cart.* 45. *sopramodo commendano la massima del Coruino, ò Seruino, che senza l' auttorità del Rè non può farsi innouatione alcuna nella politia Ecclesiastica, che che il Ius Diuino; Ecclesiastico: ed Imperiale disponga in contrario.*

Non può negarsi, dico io, (per venire più à bordo co' Politici) che non sia disdiceuole il confondere la istitutione colla essecutione della legge, ma è falso che alla Chiesa tocchi solamente istituire le leggi, ed al Magistrato laico farle essequire: questo sarebbe vn costituire il Principato Ecclesiastico vano, e dispreggiabile, quando la potestà legislatiua senza la coattiua è inutile, e non è potestà che di solo nome: e l'ordine della natura non permette, che quella potestà coattiua, che si ritroua nel Principato laico inferiore, manchi nel Principato Ecclesiastico superiore, giusta gl'insegnamenti, del grande Areopagita. Dispersa in inferioribus adunantur, & cum excessu in superioribus; *adunque alla Chiesa medesima appartiene formare le leggi, ed à forza di censure Ecclesiastiche farle essequire, e solamẽte per accidente, quãdo cioè, sprezzate le censure, recalcitrano, e non vogliono vbbidire idiscoli, all'hora suole la Chiesa seruirsi del braccio secolare, come Ministro suo per reprimere le insolenze de' contumaci: nella forma che anche il Prencipe laico, quando le sue forze non sono basteuoli per sedare le ribellioni de' pro-*

prij sudditi, suole seruirsi de gli aiuti de' Prencipi collegati, senza che quelli acquistino giuridittione imaginabile sopra il suo stato, come espressamente dichiarano tutti i Canonisti, ma spetialmente Gratiano 23. quæst. 5. *E Sant'Isidoro* lib. 3. sent. de summo bono cap. 53. *oue dice, che se i Religiosi fossero vbbidienti, il Ministero de' Prencipi non sarebbe necessario alla Chiesa, ma perche sempre fra' buoni và mescolato qualche scapigliato, contro costesti hà proueduto il Signore alla Chiesa del ministero de' laici*: Ecclesiæ, *dice*, potestates necessariæ non essent, nisi quod non præualet sacerdos efficere per doctrinæ sermonem, potestas hoc impleat per disciplinæ terrorem: *Ed aggionge, che a i Prencipi è stata raccommandata da Dio la Chiesa, non perche la giudichino, come vorrebbono i Politici (contro il detto di Costantino Imperatore, e di tutti i sagri Canoni:* Sancta Sedes non iudicatur a quoquam*) ma perche la diffendano contro i nemici, e l'aiutino contro i ribelli, quando ne siano da essa richiesti:* Cognoscant, *dice Sant'Isidoro*, Principes sæculi Deo debere se rationem reddere propter Ecclesiam, quam à Christo tuendam suscipiunt. *Non toccando dunque a' Prencipi ingerirsi ne' Religiosi, che quando ne siano richiesti dalla Chiesa: e non essendo richiesti, che per semplice accidente, quando la contumacia de' sudditi arriua allo dispreggio delle pene spirituali, e de' casi fortuiti, non douendo farsene capitale, secondo gl'insegnamenti de' Filosofi, ne viene in consequenza essere falsa la propositione de' Politici, che lo istituire le leggi conuenga alla Chiesa, ed il farle essequire tocchi al Prencipe laico, se non intendessero in rispetto de' laici, che sarebbe vero, ma fuor di proposito, perche quiui non si tratta, che della giuridittione del laico sopra de' Religiosi, come è manifesto.*

Similmente non può negarsi, che quando la potestà temporale si mescola colla spirituale per la essecutione delle leggi Ecclesiastiche, giusta lo prescritto de' Sagri Canoni, questo non sia vsurpamento di giuridittione, ma anzi vn ministeriale aiuto dato alla Chiesa, ma è falso, che quando i Prencipi giudicano le cause d'appello, operino secondo il prescritto de' Sagri Canoni, e la potestà temporale s'aggionga alla spirituale solamente per lo puro essequimento delle leggi Ecclesiastiche (come i Politici dicono) anzi all'hora, come essi dimostro, si sconuolgono tutti i Canoni, si contrafà a tutte le leggi Diuine, Ecclesiastiche, ed Imperiali, disponenti, che gli appelli de' Religiosi si faccino gradatamente dall'ordinario a' superiori maggiori successiuamente fino al Papa, e giamai al foro laico. Item, che i Prencipi non s'ingeriscano ne' Religiosi, che quando ne siano richiesti non da' sudditi disubbidienti, ma da' superiori disubbiditi, a' quali contro la insolenza de' sudditi non resta altro rimedio, che la potestà secolare, oue alli sudditi (se si sentono aggrauati) è stato proueduto dell'appello a' Prelati maggiori successiuamente fino al Papa: Finalmente è più che noto, che i Sagri Concilij non prohibiscono implorare il braccio secolare contro la contumacia delli disubbidienti: anzi, detestando ciò gli Heretici Donatisti, Sant'Agostino in vna lettera al Conte Bonifacio con leggiadri discorsi proua esser lecito, e più che necessario: e nel Concilio Calcedonense appo Gratiano 23. quæst. 5. cap. 42. *trattandosi de Chierici contumaci, si ordina, che quando le pene spirituali non bastano per ridurgli al douere, si consegnino al braccio secolare, acciò li*

li castighi secondo i loro demeriti; ma è falso, che cotesta imploratione si facci per mezo dell'appello, ò che sia lecito a cadauno de' Religiosi inuocare l'aiuto laico, anzi ciò non è permesso (come essi dimostro) che a i superiori disubbiditi (riserbato a i sudditi, se si sentono aggrauati) il suffragio dello appello a' superiori maggiori Ecclesiastici, e giamai al foro laico: e cotesta dispositione (che il secolo non s'ingerisca ne' Religiosi) che a requisitione de' superiori disubbiditi è stato sempre con tanta pontualità essequita tra veri Cattolici, che il General Narsete Prencipe Greco (in conseguenza non troppo partiale del Papa Romano) etiandio richiesto da Vescoui, e dal Papa medesimo di procedere contro certi Religiosi contumaci, haueua scrupolo di farlo, onde fù bisogno, che Papa Pelagio con lettere peculiari lo ricercasse, ed accertasse, che lo ingerimento ad instanza de' superiori, e particolarmente del Papa non era illecito, ma meritorio, e necessario, ed a quest'effetto haueuano i Prencipi riceuuta la potestà da Dio per aiutare la Chiesa ne' suoi bisogni: Nolite dubitare, *dice il Papa (parlando contro certi Religiosi contumaci)* huiusmodi homines principali, vel iudiciali auctoritate comprimere, quia regulæ Patrum hoc spetialiter constituerunt; vt si qua Ecclesiastici officij persona suo superiori restiterit, vel seorsim turbas collegerit, aut aliud Altare erexerit, seu Schisma fecerit, ille excommunicetur; quod si fortè, & hoc contempserit, & permanserit, diuisiones, & Schismata faciendo, per potestates publicas opprimatur. Ecce Domine, quia vester animus timidus est, ne persequi Sacerdotes videatur: Hæc breuiter dirigenda curaui, cum mille alia exempla, & Constitutiones sint, quibus euidenter conijcitur, vt facientes schismata in Sancta Ecclesia, non solum exilijs, sed etiam proscriptione rerum, & dura custodia per publicas potestates debeant coerceri. *Vn Prencipe Greco, dico io, nodrito fra l'armi, e dispreggi delle Chiese, hà scrupolo, etiandio richiesto dal Papa, di metter le mani ne' Sacerdoti, sapendo ciò esser vietato per tutte le leggi Diuine, Ecclesiastiche, ed Imperiali, ed a pena bastano le dichiarationi Pontificie per sincerarlo, ed aquietarlo: ed il Policismo Francese (o stupori) hà ardire di scriuere conuenire alla Christianissima Francia* Iure Coronæ, & titulo Regio *la souranità sopra la politia della Chiesa, e sopra il ciuile, e criminale de' Religiosi, reclamanti dentro vna gran turbine de scommuniche, i Vescoui, i Papi, e la Chiesa tutta? ne gioua dire, che il Concilio Calcedonense l'anno 451. can. 9. ed il Cartaginense habbiano ammessi gli appelli al foro laico; perche questa interpretatione è contraria a i Sagri Canoni, disponenti, che gli appelli si faccino sempre gradatamente dall'ordinario a' superiori maggiori successiuamente sino al Papa, e giamai al Giudice secolare, come essi riferto; ma il sentimento vero del Concilio è, che sempre le prime instanze si faccino inanzi all'ordinario, e giamai si vada à i superiori maggiori (etiandio Ecclesiastici) che in seconda instanza, e per via d'appello, com'è per se stesso manifesto: e se bene Giustiniano Imperatore, in certo suo Decreto ammette le seconde instanze al foro laico, egli medesimo non dimeno, conosciuta l'empietà del suo editto, l'aboli co'l non inserirlo nel suo Codice, come poco fà si è detto: ne è vero, che il Concilio vltimo di Tours conceda à Religiosi trattar alcune cause Ecclesiastiche inanzi al Giudice secolare, come scriuono i Politici a c. 125. inferen-*

do, che mentre non assolutamente vieta loro, l'andare al foro laico, ma solamente nelle cause, quarum cognitio, & Iurisdictio fori est Ecclesiastici; *insinuano trouarsi altre cause Ecclesiastiche, come di condoglianze, di abuso, di possessorio, de Iuspatronati, e simili, quali possono, e deuono esser trattate nel foro laico: Non è, torno a dire, ciò vero, perche quella particola* (quarum cognitio fori est Ecclesiastici) *non è limitatiua, od eccettiua (come vogliono i Politici) ma dichiaratiua, e causale, esplicante la cagione, perche le cause Ecclesiastiche non deuono esser trattate ne' Magistrati del secolo, cioè, perche appartengono alla cognitione, e giuriditione della Chiesa, e non a quella del Prencipe laico: ouero, se quella particola è eccettiua, non eccettua gli appelli (come contro la dispositione de' Sagri Canoni espongono i Politici) ma le cause de' feudi, de Iuspatronati, di Lesa Maestà, ed altre somiglieuoli priuilegiate, concedute dalla Chiesa a' Prencipi, che possano procedere immediatamente in esse con giuridittione delegata, e non sourana, della quale non sono capaci, come essi prouato. Hauendo poi Carlo Magno [nel] suo Capitolare protestato, che non intendeua, che le sue leggi hauessero [for]so, se non in quanto non erano contrarie alle leggi Diuine, ed Ecclesiasti[che], e quelle che erano contrarie ipso facto egli medesimo le dichiaraua di [nes]sun valore. non occorreua, che i Politici s'affaticassero in accumulare tan[t]i ordini de' Parlamenti, e de' Rè intorno a gli Ecclesiastici, come hanno fatto: imperciòche non essendo eglino meno heredi della pietà, e Religione di quell'eccelso Prencipe, che de' suoi stati, e Regni, non ponno sentire ne anch'essi in altra maniera de i loro statuti; anzi inhibendo espressamente i Sagri Canoni gli appelli al foro laico (dal quale* de Iure Diuino *i Religiosi sono essenti) non può essere, che se la Francia rattiene la Religione di Carlo Magno, pretenda hora il contrario: E quando finalmente per vltimo sogello de' loro discorsi (conchiudono i Politici) che quando ben' anche la Chiesa hauesse vietati sotto pena di scommunica li ricorsi al foro laico, ad ogni modo ancora sarebbono leciti; perche non essendo stata osseruata tal legge, anzi essendo stato operato in contrario per lo decorso di tanti secoli, non hà più forza d'obligare in coscienza, ma resta abolita per l'vso in contrario, giusta tutte le regole così de Teologi, come de Canonisti: sono, replico io, i Politici in grãde errore, e le regole cõmuni, che adducono, che* lex tẽporalis non obligat, nisi quatenus est in viridi obseruantia; *che* leges recipiuntur, cum moribus vtentium approbantur: *Che* lex spatio quadraginta annorum non obseruata, non obligat: *Che* vsus in contrarium præscribit: *Che* ad præscribendum non requiritur consuetudo prescripta decem annorum, sed sufficit simpliciter vsus contrarius. *Queste, dico io, ed altre somiglianti regole sono vere, ma non al proposito, perche parlano manifestamente delle leggi temporali, ed humane: e la legge essimente i Religiosi dal foro laico non solamente è humana, Ecclesiastica, ed Imperiale, ma anche Diuina, come essi prouato, contro la quale non può prescriuersi; ne hà dibisogno d'essere approuata con l'vso de gli huomini, perche habbia forza di obligare, come è manifesto: perciò tutte le essagerate politiche fondate nelle regole communi sono del tutto fuori del caso: quando nondimeno la immunità Ecclesiastica non fosse* de Iure Diuino, *ma solamente* de Iure positiuo, *come pretendono i Politici, ancora non-*

nõdimeno il loro discorso sarebbe senza vigore; imperciochè all'hora solamẽte l'vso, e la consuetudine contraria inualida la legge positiua, quando il Legislatore sà la contrafattione, e nondimeno tace, e potendo non la fà esseguire. Il non reclamare, dicono tutti i Canonisti, è vn'interpretatiuo abrogare la legge, come puossi vedere particolarmente nel cap. cum olim de concup. §. 1. tit. 4. e nella Gloss. cap. libellus dist. 20. Videtur superior, dicono, tacitè legem tollere, ex quo scit contrarium seruari, & tamen tolerat. Et Alexand. can. 6. in primo volumine. Lex, dice, vel dispositio Principis non recepta, nec moribus vtensium approbata, non ligat subditos, si non fuerit obseruata, sciẽte, & tolerante Principe: Sottentro io hora, e dico: Ma la Chiesa non hà giamai acconsentito a i sacrileghi ricorsi de' Religiosi al foro laico, anzi hà sempre reclamato, e tuttauia reclama, rinuouando ogni anno le prohibitioni, e le scommuniche nella bolla del Signore contro li violatori della immunità Ecclesiastica: e se non procede più oltre, non procede, non perche v'acconsenta, ma perche non può far più; si come anche anticamente tolerauа l'insolenza de' Tiranni, non perche vi acconsentisse, ma perche non poteua resistere, e rimediarui: Et titulo de Præscriptionibus aggiongono concordamente tutti i Canonisti, e Leggisti, che doue interuiene violenza, e mala fede, giamai non si prescriue; Adunque non potendosi dire, che la contrafattione delle leggi Ecclesiastiche inhibenti li ricorsi al foro laico sia fatta sciente, & tolerante Ecclesia, ne senza mala fede, e violente vsurpatione della potestà spirituale, ne viene in consequenza, che per qualunque tempo si sia continuato nelle trasgressioni, giamai non si sia prescritto contro le dette leggi Ecclesiastiche, ma rimangono sempre nel proprio vigore, ed i contrafattori innodati nelle censure della Chiesa, e tanto maggiormente, quanto che acciò non nasca qualche perturbatione nella plebe non si permette, che i transonti della bolla in Cena Domini (quale ogni anno si rinuoua contra i violatori della immunità Ecclesiastica) scorrano doue sarebbe il bisogno: argomento irrefragabile della mala fede, e della scientemente vsurpata auttorità sopra de' Religiosi. Quindi per trascorso potrassi vedere la cagione, per la quale alcune leggi della Chiesa siano state abrogate per l'vso contrario, come quella, che i Vescoui non s'ingerissero nelle Corti de' Prencipi, che non amministrino carichi secolareschi, ed altre riferite da' Politici a c. 130. E la legge inhibente i ricorsi al secolo per l'vso in contrario non sia stata inualidita: La cagione, dico io, è, perche alla contrafattione delle prime leggi la Chiesa per degni rispetti non hà contradetto, come incessantemente hà reclamato, e tuttauia reclama, contro le trasgressioni della legge de i ricorsi; e secondo i Canonisti, e Leggisti l'vso contrario non abroga la legge, se non quando è fatto sciente, e non contradicente, vel tolerante Principe; oltre che il non ricorrere è de Iure Diuino, contro del quale non vi può essere prescrittione, e le altre sono leggi positiue, alle quali può pregiudicare il tempo, e l'vso in contrario, perciò non corre la medesima ragione, come i Politici vorrebbono.

Disi-

Difinitiua sentenza seguita in Francia, ed in Inghilterra, sopra le difficoltà vertenti trà gl'Ecclesiastici, ed i Politici, colla recapitulatione di quanto fin'hora s'è detto.

R*Esta dunque chiaramente prouata la nostra propositione quanto a tutte le sue parti, che il Prencipe, ne in quanto Prencipe, ne in quanto diffensore de Sagri Canoni,* nec de Iure, nec de facto auctetico, *ne per possesso immemorabile, ne per consuetudine inueterata, ne per prescrittione giuridica, ne per volontario soggettimento de gl'Ecclesiastici medesimi ne per altro qualsiuoglia immaginabile pretesto hà, ò può hauere sourana giuriditione sopra la politia della Chiesa, ne sopra il ciuile, e criminale de' Religiosi, mà se si ingerisce in loro, supposto, che non lo faccia con sacrilega violenza, come faceuano gli antichi Tiranni, bisogna di necessità dire, che lo facci ò per priuilegio ottenuto dal Papa, ò per volontario compromesso delle parti colla licenza del superiore, od in mancanza de' Giudici Ecclesiastici* sub sperata habitionis Ecclesiæ, *ò sotto altri somiglianti titoli, tutti connotanti inferiorità, ministero, è dipendenza dalla Sede Romana; onde il libro de Politici non doueua intitolarsi della sourana giuridittione de' Rè sopra la politia Ecclesiastica, come indebitamente s'è intitolato, ma del riuerente ministero de' Prencipi in difesa della Santa Sede, ed in essecutione de' Sagri Canoni, come dichiarorono già i Prencipi dell'Imperio, in certo manifesto, che promulgarono in questo proposito, riferito altroue: e quant'hanno saputo machinare i Politici in contrario, tutto è pieno di cauilli, equiuocationi, historie deprauate, allegationi mendaci, suppositioni false, e frà l'altre, che la immunità de' Religiosi dal foro laico non sia* de Iure Diuino; *ma per mera concessione de' Prencipi alterabile, e reuocabile a loro piacere, contra qual'immunità è già stato prescritto colla inosseruanza de moltissimi secoli, parimente al vento sono tutti gli essempi, che apportano per prouare la prescrittione contro la immunità della Chiesa imprescrittibile per essere* de Iure Diuino; *e non prescritta ne anche in quanto è* de Iure Ecclesiastico, *perche la Chiesa ha sempre reclamato, e tuttauia reclama contro la inosseruanza della sua legge, e la inosseruanza non prescriue, ne abroga la legge, se non quando si fà* sciente, & non reclamante Principe: *Verità tutte che se la mia opinione non m'inganna le habbiamo così pienamente ne' nostri discorsi al fondo, e dalle prime radici fatte toccar con mano, che per l'auuenire non sia per auentura, che si lasci più sedurre da i fraudolenti discorsi del Politicismo: Se i Prencipi vogliono regolarsi co'gli afforismi Politici: Il Macchianelli ed il Bodino co'l resto di questa Schiera riferiti in altri miei discorsi, attestano il fondamento delle Monarchie essere la Religione, ne potersi più seriamente argomentare la prosperità, ò la rouina d'vna Republica, quanto dal rispetto, ò dalla irriuerenza, che viene in essa portata alla Religione*

ed irriuerenza maggiore, sott'entro io, imaginar non si può, quanto, che i Magistrati laici (quali per ordine della natura sono inferiori a i sacerdoti) violentemente ardiscano d'insuperiorirsi co'l giudicare le cause loro, con tanta detestatione del sacerdotio, che per rendere vna causa certamente perduta in alcuni paesi, basti dire (chi il crederebbe) che sia causa de' Religiosi contro de' laici: Se vogliono i Prencipi gouernarsi colle leggi Imperiali, Costantino Imperatore (la cui pietà fù eccelso esemplare a tutti i Monachi successori) non sà finire d'esclamare, che essendo i Sacerdoti costituiti Dei, ed i Prencipi huomini, sacrilegio maggiore esser non può, quanto che gl'huomini presumano di giudicare li Dei, ed i laici le cause de' Religiosi; quali se bene sono anch'essi huomini, sott'entrano i Religiosissimi Imperatori Valentiniano, Teodosio, ed Arcadio, nondimeno, perche sono ministri consegrati all'altissimo Dio, appartengono ad altra politia molto superiore, che alla politia del secolo, e non hanno punto che fare colle leggi communi del mondo. Se vogliono i Prencipi ad imitatione del Christianissimo Carlo Magno, e Ludouico Pio suo figliuolo regersi giusta lo prescritto delle leggi Ecclesiastiche, non v'è Concilio, Canone, e Constitutione Pontificia, ne Padre di Santità, e dottrina, che non detesti, vieti, e fulmini scommuniche contro i Chierici, che ricorrono, e contro i laici, che inuitano, isforzano, a ricorrere od ammettono i loro ricorsi, come essi veduto: E San Gregorio Papa, frà gli altri, in vna lettera, che scrisse a Mauritio Imperatore, restringendo in pochi periodi, quanto habbiamo sin'hora detto, e può dirsi in questo proposito, così lo và interpellando.

Sacerdotibus, non ex terrena potestate, Dominus Imperator citius indignetur, sed eccellenti consideratione propter eum cuius serui sunt, eis ita dominetur, vt etiam debitam reuerentiam impendat; nam in Diuinis eloquijs Sacerdotes aliquando Dij, ed aliquando Angeli vocantur: Per Moysen enim de eo, qui ad iuramentum deducendus est, dicitur: Applica illum ad Deos; scilicet ad sacerdotes: & rursus scriptum est: Dijs non detrahes, scilicet sacerdotibus: & Propheta ait, Labia sacerdotis custodiunt scientiam; Angelus enim Domini exercituum est: quid ergo mirum, si illos vestra pietas dignetur honorare, quibus in suo eloquio honorem tribuens, eos aut Angelos, aut Deos ipse etiam appellat Deus? Ecclesiastica quoque testatur historia, cum piæ memoriæ Constantino Principi, scripto oblatæ accusationes contra Episcopos fuissent; libellos quidem accusationis accepit, sed Episcopos accusatos conuocans in eorum conspectu libellos, quos acceperat incendit, dicens: Vos Dij estis, à vero Deo constituti, ite, & inter vos causas vestras discutite; dignum non est, vt nos Deos diiudicemus: Antè illum quippè Pagani in Republica Principes fuerant, qui verum Deum nescientes Deos ligneos, & lapideos colebant; & tamen eorum sacerdotibus honorem maximum tribuebant: Quid ergo mirum, si Christianus Imperator, veri Dei sacerdotes dignetur honorare; dùm Pagani, vt prediximus, Principes honorem impendere sacerdotibus nouerant, qui Dijs ligneis, & lapideis seruiebant?

Come potrà non confondersi (vuol dire San Gregorio) il Magistrato laico Christiano di venire a questo grado d'irriuerenza verso i Sacerdoti ministri

del

del vero Dio, di volere insuperiorirsi a' loro, (tutto che lo stesso Dio à loro aggrandimento li chiami hor' Angeli, hor Dei) co'l giudicare le cause loro? Quando gl'Idolatri medesimi a' Sacerdoti Ministri de' falsi loro Idoli portavono cotanta riuerenza, che a pena ardiuano di mirarli in faccia, non che de ingerirsi nella giudicatura loro: Se finalmente vogliono i Prencipi attendere alla dispositione della legge Diuina, ed al retto del discorso humano, vedranno chiaramente, che non la benignità, e concessione de' Prencipi fù quella che essentò i Religiosi dal foro laico, e commise le cause loro al giudicio, e potestà de' Vescoui, ma la istitutione del Saluatore Dio incarnato, auuenga che per li primi ducent' anni dopò la resurrettione di Christo, la Chiesa giudicò il ciuile, e criminale loro, e non per Indulto de' Prencipi, che all'hora tutti erano Idolatri fierissimi persecutori suoi, ma per potestà riceuuta dal Signore, come diuinamente va prouando San Paolo 1. Cor. 6. Ed il lume stesso della ragione detta, che'l superiore non può esser giudicato dall'inferiore, importando la giudicatura superiorità.

Adunque, essendo i Religiosi superiori a' laici, quantunque porporati per essere Ministri dell'Altissimo Dio, chiamati da lui medesimo Angioli, e Dei, contro il lume di natura, e contro la istitutione dello stesso Dio sia, che il laico giudichi le cause de' Religiosi: E le Monarchie, nelle quali a tutte l'hore si frequentano cotesti essecrandi giudicij, con sommo dispreggio di Dio, e della Religione, secondo i pronostici del medesimo Macchiauelli, è Bodino hanno grandamente da temere, se non l'imminente loro rouina, almeno certo qualche calamitoso infortunio. I Sacerdoti sogliono esser quelli, che colle loro orationi, e sacrificij mitigano l'ira dello sdegnato Dio, e diffendono le Prouincie da i giusti flagelli del suo furore, doue s'vsano i ricorsi al foro laico, i sacerdoti viuono scommunicati in continuo peccato mortale, e protetti da Magistrati (doue non ricorrono che i contumaci, e dissoluti) dispreggiano le correttioni de loro superiori viuono con ogni rilassata libertà, scandalizano il secolo, profanano le Religioni, ed aggiongendo sacrilegij a' sacrilegij, col celebrare carichi di censure ogni giorno, chi non vede come in vece di placare co' loro sacrificij, maggiormente prouocano il diuin furore contro delle Republiche? vien detto (ma io non lo credo) che i Politici si lassino intendere di fomentare coteste essecrande abbominationi, per interesse di Stato; perche mentre i Religiosi sono scelerati, hanno bisogno d'esser protetti dal Prencipe, e così dipendono in tutto, e per tutto dal suo volere, e dicono, insegnano, ed operano tutto ciò ch'egli vuole, oue, quando i Religiosi sono d'integrità di vita, e di eccellente dottrina, eglino sono Padroni del Prencipe, e gli fanno dire, ed operare ciò, che conuiene per la salute propria, e del suo Regno, come si legge di San Giouanni Battista con Herode, che audito eo, multa faciebat: *Di Sant'Ambrogio, ch'era chiamato la sferza de gl'Imperadori, e così d'altri Santi Prelati con altri Prencipi a' quali sempre inculcauano nell'orecchie il detto del Salmo.* Dominus illuminatio mea, & salus mea quem timebo? Dominus protector vitæ meæ à quo trepidabo? si consistant aduersum me castra non timebit cor meum; si exurgat aduersum me prælui in hoc ego sperabo, *e non nelle sacrileghe machinationi de miscredenti politici.*

Quando

Quando i Soldati Idolatri crocifissero il Saluatore, raccontano gl'Euangelisti, che l'eccesso della iniquità fù tale, che si oscurò il Sole, si spezzorono le pietre, tremò la terra, e poco meno, che non si subissò il mondo: ma lo eccesso, che commettono i Sacerdoti, celebrando i scommunicati per i loro ricorsi al foro laico supera di gran longa il delitto de gli Crucifissori, e lo spalleggiamento, che i Politici danno à cotesta sorte di facinorosa gente, e incomparabilmente peggiore, che non fù lo eccesso de gl'Hebrei, nel solecitare Pilato, à dare la morte à Christo: e non dourà temersi, che stracca finalmente vn giorno la Diuina patienza di tolerare abbominationi cotanto essecrande, non dia ne' soliti furori (per parlare alla fogia de glihuomini.) Patientia sæpè læsa fit furor: *cioè ò profondando i Magistrati, ò piouendo sopra delle Prouintie, se non fiamme di fuoco, diluuij di calamità? molto più Christiana politica è degna dell'eccelso Rè di Spagna, e del Serenissimo Gran Duca di Toscana fù quella, che vsarono già molti secoli, quando vedendo la declinatione, che andauano facendo i loro stati in tutte le virtù per occasione dei mali essempi, che haueuano da scapigliati Religiosi, promulgarono vn bando, che tutti quelli che non voleuano viuere giusta lo prescritto delle loro costitutioni, dentro certo tempo spatiassero il Paese, così fù esequito: Partiti li discoli, rimasero i buoni; cominciorono à rinfiorire di nuouo le virtù, e sensibilmente andaronsi quei Stati auanzando in tutte le sorti de' beni, perche, secondo l'attestato del Saluatore, i Religiosi alla reale sono lo specchio, e la luce del mondo; e da i buoni, ò mali essempi loro, dipende la edificatione, ò la dissolutione de' Regni: e questa è la raggione per la quale in Ezecchiele al 9. fù commesso all'Angelo che doueua esterminare tutti li facinorosi del Popolo d'Israele, e che cominciasse da i Sacerdoti:* Incipe à Sanctuario meo. *Osseruino quelli, c'hanno qualche prattica del mondo, e toccheranno con mano, che ne i Dominij, doue i superiori non ponno farsi vbbidire, e castigare i delinquenti giusta i loro Statuti, per gli regressi, c'hanno a' Magistrati del secolo, tutte le Religioni (etiandio le più strette) sono decadute, e rilassate in grado, che non paiono della medesma spetie con se stesse: In altri Stati, doue i Prencipi si arreccano per viltà, non che per sacrilegio lo ingerirsi ne' Religiosi.*

Doue si ammettono i regressi al secolo; professasi libertà; hassi per massima indubitata, che le Porte del Prencipe hanno da esser aperte à chiunque chiede giustitia, di qualunque ordine egli si sia laico, ò Chierico: doue si professa libertà, corrono per ricouero da tutte le parti d'Europa i dissoluti, e rifugiti da i Chiostri, ou'erano tenuti in qualche freno; e così fatta vna sentina di scapigliati de tutti gli ordini, restano screditate le Religioni, infetti i Monasterij, scandalizati i Popoli, contaminate le Città, profanate le Chierese, resi abbomineuoli i Ministerij Ecclesiastici, posta in compromesso la verità della Santa Fede, e finalmente spalancata la porta ad ogni imaginabile scelerità e ed i Politici, che persuadono a' Prencipi cotesti ingerimenti, (da onde nascono tante offese al Cielo, e tanti danni à gl'huomini) non saranno vn

giorno conosciuti per quelli, che sono, e scacciati dal mondo à furorà de Popoli, come traditori de' loro Prencipi, e perfidi architetti delle rouine delle Monarchie? Il Cardinal Bellarmino, ed il Ribadinera nel fine delle loro opere apportano molti essempi de' Prencipi, alcuni de' quali furono felicissimi per lo rispetto singolare, che portorono sempre alla immunità della Chiesa, altri, che furono più, che infelici, per essersi sacrilegamente ingeriti nelle giuridittioni Ecclesiastiche; ma contro il Policismo Francese non saprei qual essempio più calzante potesse apportarsi quanto quello della Francia medesima, addotto, ed amplificato da i Prelati Francesi nel Concilio Meldense, Parisiense, Aquisgranense, & dal Cardinal Baronio sotto l'anno . . . . mentre la Francia, dicono, fù protettrice de i beni, e giuridittioni della Chiesa, Regno più florido non vidde il mondo: da che ingannata da' Politici cominciò ingerirsi nelle cause de' Religiosi ogni cosa hà mutato faccia, e mancata l'vnità della fede, introdotta la varietà delle Sette; non è nel proprio Regno secura la vita de' Rè, riuolutioni di Stato, seditioni de' Popoli, guerre interne, ed esterne, l'vno contro l'altro i fratelli all'armi, la madre esule dal proprio Regno, I Prencipi Cattolici altri raminghi per lo mondo, altri decapitati; ed il sommo de tutti i mali, dico io, è che in cambio di piangere, e rimediare a i passati errori, con scritture publiche vanno isfoggiandosi di giustificargli, e far strauedere à semplici il male per bene, ed i sacrilegij per sacrificij, che è quall'eccesso di sceleratezza, che non suole esser rimesso nec in hoc sæculo, nec in futuro. Parimente qualch'altra Monarchia, che à suoi tempi fù vna delle più celebri del mondo, mentre s'intese bene con i Papi, e portò il douuto rispetto alla Chiesa, fù in sopreme prosperità; non tantosto sedotta da Politici, cominciò pretendere di gareggiare co'l Pontefice, ed ingerirsi (ad imitatione de' Francesi) ne' beni, e giuridittioni Ecclesiastiche, che giamai più non hà potuto spontare a prosperità alcuna, ma miseramente andata sempre discapitando nel dominio, nella riputatione, nelle ricchezze, nella deuotione de' Popoli, ed anche nella fede (sà Dio quale sarà il suo fine se non si emenda) ed il sommo de tutti i mali, che non sente il suo male, confessa il suo decliuio, e non vuole riconoscere, ne rimuouere la cagione, onde và declinando. I Prencipi, dice il Cardinal Siluio nella sua Apologia alla Germania, sono da per se stessi di molta pietà, e di santamente, ma i Ministri così laici, come Chierici sono quelli, che per loro interessi peruertono la loro buona intentione contro la Santa Sede; egli fanno pretender quello, che per altro abborrirebbono anche di sognarsi di pretendere ad'imitatione de i Costantini, de i Carli Magni, ed infiniti altri Prencipi Augusti Antecessori loro: Quindi per non esser ingannato il glorioso Pipino, non essendo di molta intelligenza, accostumaua, come riferiscono le historie, d'introdurre sempre in tutte le consulte di Stato, oltre i Politici, anche de i Teologhi, non di qualunque sorte; ma c'hauessero fama d'integrità di vita, e di eccellente dottrina, (perche da certi Theologastri interessati, ed immersi ne' piaceri, ben sapeua, che non poteua sperare che poco di

buono;

buono; e che somiglieuoli Theologi sogliono prouisionarsi alle volte da' Prencipi, più tosto acciò collo specioso titolo di Teologo sottoscriuendo auttentichino appo il volgo, quello, che vogliono sia operato, che per-che soggeriscano ciò, che conuiene operarsi) ch'è quel certo inditio dell'imminente rouina de' Regni, che va descriuendo San Paolo ad Timoth. 3. & 4. in nouissimis diebus, *dice*, instabunt tempora periculosa: Erunt enim homines se ipsos amantes, & non sustinebunt sanam doctrinam, sed ad sua desideria coaceruabunt sibi magistros prurientes auribus, & à veritate auditum auertant, & ad fabulas conuertentur. *Ed il Francese Pier Mattei nel primo libro delle sue historie dice anch'egli, che quando Dio vuole mandare in rouina vna Prouincia, permette, che i Prencipi cerchino Ministri, che gl'ingannino, e gli rappresentino quello, che concerne il loro gusto, e non quello, che comple al loro bene. Colla direttione dunque di cotali Santi, e dotti Teologi il glorioso Pipino gouernò il Regno con somma rettitudine, e prosperità, lasciando à successori la vera norma dell'aggiustato gouerno, che deuono seguire. Per questa cagione San Ludouico appo il Mattei lib. 4. faceua tanta premura con Filippo suo figliuolo successore nel Regno, che guardasse bene d'hauer sempre in compagnia sua persone da bene, leali, non interessate, ne colme di quei desiderij, che eccitano ad aquistar sempre tenacemente senza misura, ò siano persone Ecclesiastiche, e Religiose; ò secolari, e laici. Giustino Imperatore visse molto tempo ingannato da suoi Ministri, trascorse in molti errori, per i quali punito da Dio, con infermità incurabili, sentendo auuicinarsi il fine di sua vita, rinunciò l'Imperio à Tiberio, e nel dargli lo scettro, col resto de gl'ornamenti Imperiali, alla presenza di tutta la Corte gli disse parole d'altissimo sentimento, quali piacesse à Dio, rimanessero eternamente impresse nella mente di tutti quelli che gouernano.*

Non ti lasciar' ingannare, disse, ò Tiberio dallo splendore di coteste porpore, come mi sono lasciato ingannar'io. Sono dignità, che si dileguano, come il fumo, onde acciecato, son caduto in molti errori, e nelle miserie, che tu vedi: E riuolto à i Magistrati, che gli erano intorno, e di questi, aggiose, guarda di non fidarti, perche questi son quelli, che m'hanno ridotto alle presenti accerbissime mie calamità, con altre parole di tanta compassione, che intenerirono le pietre, non che gli astanti alle lagrime, riferite da Euagrio dist. 5. cap. 13. *in questa forma.*

Non te in errorem inducat vestis splendor, neque illustris ornatus istarum rerum, quæ sub aspectum cadunt, decipiat, quibus ipse in fraudem impulsus imprudens me ipsum grauissimis supplitijs obnoxium reddidi: sed in regēda Republica summa cum mansuetudine, & animi lenitate mea vitia prastato, atque digito Magistratus ostendens. Non oportet, ait, horum consilijs acquiescere, nam hi ad istas, quas cernis, me miserias deduxerunt: *puossi egli desiderare testimonio più illustre, più irrefragabile, e di personaggio più esperimentato, e senza eccettione di questo.* Non oportet horum consilijs acquiescere, quia hi ad istas, quas cernis miserias me deduxerunt: *fù per apponto come se dicesse: se io hauessi creduto al detto di Seneca, cioè che l'Assemblea de' Ministri, e la Corte non sono che vna schola di fraudolenze,*

ed'impietà: Si nemo docet fraudes, & scelerum vias, Regnum docebit. *Ed al detto del Botero, che nelle Corti è più difficile il sostenere vna verità, che vna bugia, sendo maggiore il numero de tristi intenti a gl'inganni, che il numero de buoni studiosi della virtù: Ed a Plutarco, che tutta l'industria de' Corteggiani, e Ministri, e di non permettere, che il Prencipe intenda la verità, ma solamente quello, che è di più suo gusto.* Ferè hoc studium est his, qui in Aulis Principum viuunt, vt non audiant, nisi blandum auribus: *Non hauerei adderito a i perfidi consigli de' Politici, come hò fatto, ne sarei incorso ne gli errori, che sono incorso, e per auuentura, non mi ritrouarei al presente nelle calamità, nelle quali mi trouo: Meriterà dunque isperimentare a' danni proprij, chi non hauerà voluto credere a gli esperimenti miei: la controuersia, che i Politici agitano nel loro libro (se la consuetudine di molto tempo introdotta ne' Regni, che il laico giudichi il ciuile, e criminale de' Religiosi, habbia da ammetterfi, ò nò) non è nuoua, come essi pensano, ma anzi è antichissima, agitata, e diffinita più volte: ma particolarmente à tempo di Enrico II. d'Inghilterra, e dell'Arciuescouo Cantuariense San Tomaso. Pretendeua il Rè la giudicatura per vigore della consuetudine inueterata nel Regno: resisteua il Magnanimo Arciuescouo colla legge di Dio in contrario, cui niuna consuetudine può preualere: fù sbandito il Santo Prelato dal Regno interposesi fra di loro San Ludouico Rè di Francia, e procurò, che alla sua presenza s'abboccassero insieme, assistenti i principali dell'vno, e l'altro Regno. Abboccaronsi. Propose il detto Arciuescouo, ch'egli si rimetteua in tutte le sue differenze all'arbitrio del medesimo suo Rè, purche fosse saluo l'honor di Dio: Sdegnossi il Rè di questa limitatione, e dissegli, ch'era vn'artificio, per restar Padrone delle cose di Dio, e di quelle del Rè insieme, chiamando contrario all'honor di Dio, tutto quello, che non fosse andato à drittura del suo humore: e conchiuse, che per far noto à tutto il mondo, ch'egli non pretendeua cosa alcuna contro l'honor di Dio, e della Chiesa, si contentaua, che l'Arciuescouo gli permettesse solamente quello, che tutti gli altri Arciuescoui Predecessori suoi, huomini Santi, e dottissimi, haueuano conceduto a gli altri Rè suoi precessori:*

Esclamarono tutti gli astanti, essersi il Rè humiliato con eccesso, e che con tale partito di tutta equità, non poteuano non restare estinte tutte le turbulenze del Regno: Solo San Tomaso intrepido *non vi vollè acconsentire, dicendo, che gli altri Arciuescoui predecessori con gran trauagli s'erano opposti a gli abusi del Regno, che potettero; e non hauendo potuto rimediar a tutti, haueuano lasciato a lui rimediare al resto; e se gli altri Prelati haueuano patito tanti trauagli per non volere negare il nome, e la fede di Christo, meno doueua egli permettere, che il nome di Dio fosse conculcato per acquistarsi la gratia del Rè. Turbaronsi, e sdegnaronsi tutti del congresso (per insino il Santo Rè Ludouico) di somiglieuole risposta, e tutti lo abbandonorono: ma in capo di tre giorni rauuedutosi del suo errore il Rè Ludouico, mandò a chiamare l'Arciuescouo San Tomaso, e tutto pieno di lagrime, prostratosegli a' piedi alla presenza di tutta la Corte, lo prego a perdonargli il suo peccato, affermando, ch'egli solo haueua veduto ciò, che conueniua;*

mina; ed esso con tutti gli altri erano stati ciechi; perche è troppo fuor di ragione, che le cause di Dio siano rimesse all'arbitrio de gl'huomini. L'historia è celebre, sentiamo le parole proprie di San Tomasò, di Enrico d'Inghilterra, e di San Ludouico di Francia, riferite dal Baronio sotto l'anno 1168. e saranno di non picciola consolatione al lettore, e di sommo stabilimento a quanto habbiamo scritto sin' hora.

Ad pedes Regis Enrici, *dice l'historia*, procedit Dominus Archiepiscopus Cantuariensis dicens totam causam, vnde orta est inter nos dissensio tuo committo arbitriò honore saluo Dei; quali adiectione audita, Rex vehementer scandalizatus est, & ait Regi Franciæ: Domine mi, attende, si placet, quidquid ipsi displicuerit dicet, honori Dei esse contrarium, & sua, & mea omnia sibi vindicabit: sed ne videar honori Dei, vel sibi in aliquo velle resistere, hæc offero: Multi fuerunt Archiepiscopi Cantuariæ magni, & Sancti viri: multi fuerunt Reges in Anglia ante me, maioris, & minoris auctoritatis, quàm sum ego: Quod igitur antecessorum suorum, maior, & Sanctior pais fecit antecessorum meorum minimo, hoc mihi faciat, & quiesco: Acclamarunt vndique, satis se Rex humiliasse: Sed cum Archiepiscopus subticuisset, Rex Franciæ adiecit: Domine Archiepiscope vis maior esse Sanctis viris, & melior Petro? quid dubitas? Ecce pax præ foribus, cui Archiepiscopus: verum est antecessores nostros multo meliores me fuerunt, & maiores: singuli autem suis temporibus: & si non omnia aduersus Dominum se extollentia, quædam saltem resecuerunt, & multa passi sunt, quia noluerunt nomen Christi subijcere: & ego, vt hominis gratia mihi restituatur, Christi honorem debeo supprimere? absit, absit: Insurrexerunt itaque Magnates vtriusque Regni in eum, imponentes amentiæ Archiepiscopi, impedimentum pacis, vno inter alios Comite palàm protestante: quia Archiepiscopus vtriusque Regni consilio, & voluntati resistit, de cætero neutrius erit dignus auxilio, sed eiectum ab Anglia, non recipiat Gallia. At tribus post diebus accersiuit Rex Galliæ Archiepiscopum, & considentibus omnibus obortis lacrimis prosiliens Rex cum singulto proiecit se ad pedes Domini Cantuariensis, stupentibus, qui aderant, omnibus, & Cantuariensi se inclinante ad erigendum Regem, vix tandem ad se reuersus Rex pre angustia: verè, ait, Domine mi Pater, tu solus vidisti, & nos cæci fuimus, qui contra Dominum dedimus tibi consilium, vt in causa tua: imò Dei, ad nutum hominis honorem Dei remitteres: Pœnitet nos, Pater, & grauiter pœnitet: ignosce rogo, & ab hac culpa me misserum absolue: sed & Deo & tibi Regnum meum expono.

Ecco diffinita la lite contro de' Politici, che le cause ciuili, e criminali de' Religiosi sono cause di Dio, non de gli huomini, Ecclesiastiche, e non forensi, appartenenti a i Vescoui, e non a i Magistrati; e le attioni di molto tempo in contrario non sono consuetudini, ma abusi: e tutti quelli, che tengono l'opposto, così laici, come Ecclesiastici, sono ciechi, ed in errore, e soli quelli, che seguono il sentimento di San Tomaso Cantuariense accettano al vero: e chiunque per fino a quiui è stato in errore, deue pentirsi, ed operare in contrario: ne vi può essere eccettione alcuna contro tali giudicij, perche vno di essi fù interessatissimo per i laici, cioè San Ludouico

dovico Rè di Francia; e questo confessa hauer' errato contro San Tomaso; ed essibisce in ricompensa il proprio Regno, come essi riferto: L'altro interessato per i Vescoui fù San Tomaso martirizato per difesa di questa verità; e come Martire dichiarato dalla Chiesa, ed accettato per tale da tutto il mondo. Il terzo (che più di tutti astringe) fù il medesimo Enrico II. d'Inghilterra: cotesto, presentita la humile retrattatione, che haueua fatta San Ludouico Rè di Francia, osseruata la generosa morte, che haueua patita San Tomaso per difesa della giuridittione Ecclesiastica contro l'antiche consuetudini del Regno, la dichiaratione fatta dalla Chiesa, che non può errare, che la morte di San Tomaso era vero Martirio, per essere stata tolerata in difesa della verità Cattolica; tutto pieno di compuntione, humiliatosi a i Vescoui, annullò gl'inueterati abusi del Regno, inhibì per l'auuenire gl'ingerimenti de' laici nelle cause de' Religiosi, costituì l'Inghilterra tributaria al Papa, con molt'altre dimostranze della sua verace conuersione riferite di sopra: Sendo dunque stata decisa, ed vltimata la lite con sentenza così solenne, de' Giudici cotanto eccelsi, ed inappellabili, tanti secoli prima, che i Politici nascessero, non che scriuessero il loro libro; leggerezza, se non temerità sarebbe la nostra, il volere detenerursi più sopra. Resta, che chi fin' hora hà seguito Enrico II. e Ludouico IX. erranti, li siegua penitenti, e guardi molto bene, che mentre sacrilegamente si sforza di estendere la propria giuridittione oue non deue, non la perda giustamente ambe in quello, che se gli deue; come diceua Papa Adriano a Carlo Caluo Rè di Francia, quando contro tutte le leggi si vsurpò il Regno del defonto Lottario, che di ragione veniua all'Imperator Ludouico Secondo. Noli fili dilectissime iustissimis competentibus tibi rebus, iniustè captas tyrannicè sociare, ne & iustè possessas amittas, & iniustè peruasas, iusto Dei iudicio te ambisse pœniteat: *Guardisi, torno a dire, e sia l'vltima chiusa del mio discorso, che non s'auuerri in lui il detto di quel Sauio:* Vide ne dum terram defendis, Cœlum amittas.

IL FINE.